



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA, VARESE
Dottorato di Ricerca in Medicina Clinica e Sperimentale e Medical Humanities
Coordinatore: Chiar.mo Prof. Marco Cosentino

**Prevenzione e lotta alla violenza di genere.
Raccolta, monitoraggio e verifica degli strumenti utili al contrasto e alla
valutazione del rischio, con individuazione di ulteriori misure di
protezione.**

Docente guida:
Chiar.mo Prof. MARIO PICOZZI

Tutor:
Chiar.ma Prof.ssa JUTTA MARIA BIRKHOFF

Tesi di Dottorato di Ricerca di:
Federica Borromeo
Matricola n.704065

ANNO ACCADEMICO 2020-2021

Sommario

Introduzione.....	4
1. Le diverse forme di violenza.....	9
1.1 Violenza fisica.....	11
1.2 Violenza psicologica.....	13
1.3 Intimate Partner Violence.....	15
1.3.1 IPV in gravidanza.....	20
1.3.2 IPV e COVID.....	25
2. Violenza di genere e quadro normativo nazionale.....	32
2.1 Dalla potestà maritale al reato di adulterio fino alla L. 66/96.....	32
2.2 Le disposizioni legislative successive alla 66/1996.....	42
2.3 L. 119/2013.....	50
2.4 La L. 69/2019 e altre disposizioni normative.....	52
2.5 Revenge porn.....	58
3. Violenza e Giurisprudenza.....	61
3.1 Inquadramento delle diverse forme del fenomeno nelle sentenze della Suprema Corte di Cassazione.....	61
3.1.1 Inquadramento del reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi.....	61
3.1.2 Violenza sessuale: nozione di “atto sessuale”.....	62
3.1.3 Violenza sessuale e natura della condotta.....	67
3.1.4 Violenza sessuale e consenso.....	69
3.1.5 Violenza sessuale e “diritto d’amplesso”.....	72
3.1.6 Violenza sessuale e abuso di autorità.....	73
3.1.7 Violenza sessuale e inferiorità.....	75
3.1.8 Atti sessuali fraudolenti.....	79
3.1.9 Violenza sessuale di gruppo.....	79
3.1.10 Violenza e fattore tempo.....	82
3.2 Sentenze d’interesse delle Corti d’appello.....	82
4. Il “maricidio” e il sessismo “al contrario”.....	87
4.1 Casi internazionali e nazionali.....	89

<u>5. Normativa europea.....</u>	<u>96</u>
<u>5.1 Il consiglio d'Europa e la Convenzione sulla violenza contro le donne.....</u>	<u>97</u>
<u>5.2 Spagna.....</u>	<u>100</u>
<u>5.3 Francia.....</u>	<u>106</u>
<u>5.4 Germania.....</u>	<u>112</u>
<u>5.5 Regno Unito.....</u>	<u>115</u>
<u>6. Metodologie operative contro la violenza di genere.....</u>	<u>118</u>
<u>6.1 La gestione della violenza di genere in Regione Piemonte.....</u>	<u>124</u>
<u>6.2 L'Esperienza dell'Ospedale "SS Antonio e Biagio" di Alessandria.....</u>	<u>127</u>
<u>6.2.1 Raccolta dati.....</u>	<u>128</u>
<u>Conclusioni.....</u>	<u>141</u>
<u>Bibliografia generale e sitografia.....</u>	<u>147</u>
<u>Bibliografia giuridica.....</u>	<u>157</u>

Introduzione

La violenza di genere rappresenta uno dei principali problemi sociali, frequente e ubiquitario, con evidenti ripercussioni sulla salute delle vittime; a questo proposito, basti pensare che, secondo un report pubblicato dall'Organizzazione Mondiale della Salute nel 2013, una donna su tre nel mondo ha sperimentato su di sé violenza fisica e/o verbale.

Sotto il profilo definitorio, nel 1993, attraverso la Dichiarazione ONU sull'eliminazione della violenza contro le donne viene sancito che per violenza di genere si intende "ogni atto di violenza che provochi un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà".

Appare pertanto pacifico che solamente in un recente passato la violenza sulle donne sia divenuta una problematica di interesse pubblico, svincolandosi da un antico retaggio che la inseriva in un contesto esclusivamente privato.

Da un punto di vista storico, infatti, occorre ricordare che nel nostro Paese, alla fine del XIX Secolo, il concetto di prevalenza dell'uomo sulla donna era espresso persino a livello civilistico, attraverso l'identificazione del marito come capofamiglia, chiamato al dovere di proteggere la consorte, tenerla presso di sé e somministrarle tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita.

Per quanto attiene invece alle norme di natura penale, era previsto dal Codice il reato di adulterio, disciplinato all'articolo 559, di cui rispondeva unicamente la donna coniugata e per il quale era prevista la reclusione fino a un anno per l'adultera e per il correo, fino a due anni in caso di relazione adulterina. Strettamente connesso all'adulterio era l'omicidio e lesione personale a causa di onore, previsti dall'articolo 587 del Codice penale con conseguente riconoscimento di una sorta di giustificazione ("ripristino" dell'onore perduto) alla commissione di un delitto.

Solamente nel XX Secolo inoltrato si è assistito ad una progressiva instaurazione di un equilibrio tra uomo e donna, attraverso l'introduzione del principio costituzionale della "uguaglianza morale e giuridica dei coniugi" e successivamente, con una storica pronuncia della Cassazione del 1956, che ha sancito l'inapplicabilità dello *ius corrigendi* da parte del marito nei confronti della moglie. Ulteriori passi decisivi sono rappresentati dalla Legge 151/1975 che ha sostituito la famiglia strutturata gerarchicamente con un nuovo modello di famiglia paritaria e la Legge n. 442/1981 che ha eliminato la rilevanza penale della causa d'onore.

Pur essendo un fenomeno ancora sommerso in ragione del basso numero di denunce presentate, nello stesso periodo, sono state eseguite ricerche scientifiche in merito alla violenza fisica contro le donne.

A partire dalla seconda metà degli anni '80, si è assistito a una crescente sensibilizzazione al fenomeno della violenza di genere, in ragione delle sue drammatiche conseguenze, rendendo pertanto tale problematica argomento da trattare e fronteggiare in diversi ambiti.

Nella decade successiva, oltre alla già citata definizione introdotta nella Dichiarazione ONU sull'eliminazione della violenza contro le donne, in Italia sono state legiferate norme in tema di violenza sessuale, lotta alla prostituzione, pornografia e turismo sessuale ai danni di minori, rispettivamente con la Legge 66/1996 e la Legge 269/1998.

In considerazione dell'enorme portata del fenomeno, ampiamente riconosciuto come un rilevante problema di Sanità Pubblica, ho deciso di approfondirne i meccanismi scatenanti, le strategie operative e normative per fronteggiarli, avvalendomi dell'esperienza acquisita sul territorio.

Lo scopo principale di questo progetto è stato quindi inizialmente quello di inquadrare in modo capillare questa drammatica tematica dal forte impatto sia a livello sociale che sanitario, individuando le potenziali ripercussioni sulla salute delle vittime (lesioni, pensieri suicida, disturbi del sonno, paura del partner) nonché i fattori predittivi, specie se la violenza si consuma in ambiente domestico (età, numero di figli, reddito, educazione, autostima, storia familiare di abuso e/o comportamento di controllo da parte del partner).

Tutti questi aspetti hanno assunto importanza in capo ad un secondo obiettivo, ossia individuare eventuali elementi che possano essere utili ai fini della valutazione del rischio, in un'ottica di ottimizzazione delle procedure operative in uso nelle Strutture che si occupano della cura e tutela delle donne vittime di violenza, particolare categoria di "soggetti fragili".

Da quest'ultima analisi è scaturito un ulteriore scopo del progetto, vale a dire l'inquadramento dell'efficacia e dell'eventuale implementazione delle stesse procedure operative sul territorio, in particolare in ambito nosocomiale: spesso, infatti, il primo *setting* chiamato alla gestione della violenza è il Pronto Soccorso, luogo nel quale tutti gli operatori devono fare riferimento a mirate raccomandazioni previste dalla normativa attualmente vigente.

Ho quindi ritenuto opportuno analizzare la realtà territoriale in cui opero (Piemonte), considerato che, pur esistendo un approccio di base standardizzato a livello nazionale, esistono delle differenze tra Regioni.

Per quanto attiene alla metodologia seguita per lo sviluppo del progetto, mi sono inizialmente basata sull'inquadramento capillare del fenomeno, attraverso una revisione sistematica della letteratura scientifica di riferimento, operando altresì un confronto dei dati epidemiologici a disposizione con eventuali profili di rischio, analizzando le possibili ripercussioni sulla salute delle vittime e i fattori predittivi.

L'analisi è stata successivamente condotta con metodi e tecniche della ricerca qualitativa, finalizzata ad una dimensione conoscitiva del fenomeno sotto il profilo legale. Dopo aver proceduto ad una lettura critica delle diverse sentenze sia per la rilevanza del fatto sociale, che per le novità di interpretazione giuridica, ho provveduto a dar corso a diverse comparazioni, anche alla luce delle differenti posizioni assunte.

Ho esaminato altresì le interpretazioni dei giuristi, spesso critici con le determinazioni di alcune pronunce di giurisprudenza di merito o della Suprema Corte. Da ciò ho cercato di acquisire una maggior consapevolezza circa la validità degli strumenti penali e processuali prima e dopo la denuncia, considerata la particolare condizione in cui versano le vittime.

L'impianto della ricerca, condotta con metodo deduttivo, è stato caratterizzato da una intensa fase di analisi delle fonti che sono state rielaborate in modo logico coerente e personale.

L'intento è stato quello di realizzare non una mera rassegna sistematica e schematica di giudizi di fatto o di merito per la punizione del colpevole, bensì a delineare un *excursus* storico e critico sull'*imprinting* di legalità "pronta all'uso" attuabile sul territorio, attraverso i protocolli di intervento volti a sostenere le vittime di violenza, ma ancor prima a sensibilizzare il personale dedicato che, attraverso una formazione seria e motivata, possa consapevolmente intervenire sul campo per arginare e contenere il dilagare di un fenomeno purtroppo ancora "sommerso" e sottovalutato in alcuni contesti socio-culturali.

Proprio in ragione di una necessaria valutazione sull'effettiva efficacia degli strumenti attualmente in uso per la gestione sanitaria delle vittime di violenza che accedono in Pronto Soccorso, ho analizzato le procedure operative ospedaliere e ho operato una raccolta casistica per rilevare sotto il profilo statistico le dinamiche caratterizzanti la violenza, la tipologia di vittime, la gravità del quadro (attraverso la valutazione in sede di *triage*) e le strategie operative adottate, considerando le figure professionali coinvolte.

Per quanto riguarda invece lo sviluppo del mio elaborato, nel primo capitolo ho provveduto ad analizzare le diverse forme di violenza (fisica e psicologica), con particolare attenzione alla cosiddetta *intimate partner violence* (IPV), vale a dire la violenza inflitta dal partner; a questo proposito, l'analisi della letteratura scientifica di merito ha consentito di rilevare come si tratti di un fenomeno che vede spesso coinvolte donne in stato di gravidanza e

la cui frequenza si attesta, a seconda degli studi, in un *range* di ampia forbice, compreso tra lo 0,9% e il 20,1%.

Nel secondo capitolo mi sono focalizzata su una dimensione conoscitiva del fenomeno sotto il profilo legale e giurisprudenziale.

In particolare, ho effettuato un'indagine particolareggiata della realtà nazionale, mediante una lettura critica dell'evoluzione normativa, caratterizzata dai progressivi interventi di contrasto in ambito procedurale penale e con l'introduzione di nuovi reati penalmente perseguibili.

Nel terzo capitolo ho realizzato un attento studio delle sentenze pronunciate in merito, sia per la rilevanza del fatto sociale - specie per alcune che hanno avuto un notevole risalto mediatico - che per le novità di interpretazione giuridica, provvedendo poi a dar corso a diverse comparazioni, in ragione anche delle analisi poste in essere dai giuristi.

Se da un lato la maggiore sensibilizzazione al fenomeno della violenza di genere ha innescato una serie di provvedimenti atti al contrasto e, laddove possibile, alla prevenzione dello stesso, dall'altro resta ancora fortemente acceso il dibattito sulla possibile declinazione al maschile della vittima di violenza di genere.

Per tale ragione, nel quarto capitolo ho esaminato all'uopo diversi casi giudiziari di "maricidio", sia nazionali che internazionali, al fine di individuare la sottile linea di confine tra omicidio (reato penalmente perseguibile) e legittima difesa (scriminante che esclude la pena pur in presenza di un fatto reato che sarebbe teoricamente punibile).

Una volta inquadrato l'impianto normativo italiano, nel quinto capitolo ho posto l'attenzione sulle leggi in altri Paesi Europei, al fine di evidenziare le differenze sotto vari profili (in particolare quello procedurale e processuale) e rilevare elementi utili che possono essere adoperati anche nella nostra realtà, sia in un'ottica di miglioramento dell'attività di prevenzione e contenimento del fenomeno, sia nei momenti successivi alla denuncia, considerata la particolare condizione delle vittime, spesso vulnerabili sotto molteplici punti di vista, senza contare che molto spesso la violenza si riflette su soggetti terzi, sovente minori.

Orbene, sulla base delle evidenze raccolte, si è reso opportuno considerare le metodologie operative attualmente in uso per fronteggiare la violenza di genere, argomento del sesto capitolo.

In primis, è stato preso in considerazione il DPCM del 24 novembre 2017, nel quale vengono indicate le linee di guida nazionali per il soccorso e l'assistenza socio-sanitaria delle donne vittime di violenza.

Una volta individuate le indicazioni operative da attuare necessariamente, si è proceduto a soffermarsi sulle modalità di intervento in uso sul territorio, a fronte dell'attività svolta e che svolgo da specialista in Piemonte.

In particolare, in qualità di dirigente medico dell'Azienda Ospedaliera Nazionale "SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo" di Alessandria, si è concretizzata la possibilità di costruire una raccolta casistica degli accessi in Pronto Soccorso di presunte vittime di violenza.

1. Le diverse forme di violenza

La violenza trova nella sua espressione diverse forme e modi, specie quando rivolta verso la donna in quanto tale e ancor di più quando si esprime tra le mura domestiche.

La psicologa americana Lenore E. Walker, nei suoi studi a cavallo tra la fine degli anni '70¹ e i primi anni '80² ha evidenziato che nella maggioranza dei casi la violenza è ciclica e segue fasi decifrabili, contribuendo a comprendere meglio perché le donne non si allontanano dall'abusante.

Le dinamiche della violenza sono riconducibili ad un ciclo composto da quattro fasi, che comportano un ulteriore disorientamento nella vittima.

La prima fase è quella della “luna di miele”: nei momenti iniziali, le donne avvertono un progressivo peggioramento degli atteggiamenti del partner che diventa sempre più aggressivo.

Nella seconda fase si assiste a una progressiva crescita della tensione, che può esacerbarsi con azioni che costituiscono un pericolo di vita per le donne, percosse, minacce, aggressioni verbali, umiliazioni. È in questa fase che solitamente le donne chiedono aiuto in quanto il maltrattante ha gettato la maschera.

Segue una fase di attacco (fisico e verbale) per poi subentrare quella delle scuse, in cui la vittima, anelando al cambiamento del partner, asseconda la richiesta di perdono del compagno il quale, dopo l'episodio eclatante di rottura, entra in una fase di calma in cui apparentemente si ravvede, perché sente il bisogno di ristabilire la relazione perversa che lo nutre.

In sostanza, l'abusante chiede venia non tanto per aver agito con condotte violente di cui si sente del tutto giustificato, ma per aver ecceduto nel farlo.

Si innesca un meccanismo perverso per cui è la donna ad essere la vera colpevole che in questo frangente pensa di aver ritrovato l'uomo perduto durante gli anni del maltrattamento, la persona con cui all'inizio aveva creduto di stringere un patto di solidarietà e di affetto.

In effetti, in questa fase, il maltrattante apparentemente torna alla situazione di relativa calma precedente allo scoppio della violenza o muta il proprio comportamento, mostrandosi dolce e premuroso, facendo regali, mandando fiori, promettendo altresì di fare una terapia personale o aderendo alla proposta di una terapia di coppia per non rompere la relazione, salvo poi rinunciare ad ambedue, dopo poche sedute.

¹ Walker LE. *The Battered Woman*. New York, Harper-Collins, 1980.

² Walker LE. *The battered women syndrom study* in Finkelhor D, Gelles RJ, Hotaling GT, Straus Murray A. *The dark side of families: Current family violence research*. Beverly Hills, Sage, 1983, pp. 31-48.

Questo ciclo spiega quindi come sia difficoltoso l'allontanamento; si tratta di una difficile presa di coscienza, specie quando le violenze sono perpetrate da anni, con conseguente affievolimento delle resistenze, perdita di ogni spirito critico e di fiducia in sé stessa.

Non si può poi sottovalutare la tecnica del plagio, caratterizzata da un fare seduttivo dell'abusante che progressivamente lascia il posto alla condotta violenta, penetrando insidiosamente nella mente della vittima.

1.1 Violenza fisica

La violenza contro le donne include tutte le aggressioni di natura verbale, psicologica, fisica e sessuale che violano la donna nel corpo e nella mente, a prescindere dall'età, razza, etnia o religione³.

Secondo il CDC⁴, per violenza fisica si intende l'uso intenzionale della forza fisica per causare morte, disabilità, lesioni o altri danni.

La violenza fisica, che ha da sempre trovato terreno fertile tra le persone, è esercitata, nella quasi totalità dei casi, sui soggetti più deboli e incapaci di difendersi.

Si tratta di una forma di aggressività che esplode improvvisamente e che ha lo scopo di destabilizzare e distruggere ciò che il corpo rappresenta, ovvero l'ultima barriera di protezione dal mondo esterno. Il corpo, inoltre, soprattutto nella donna, influisce notevolmente sulla sua stabilità emotiva e fisica: l'essere femminile vive la quotidianità e le proprie emozioni attraverso anche la fisicità e perciò una violenza che segna, che sia nel fisico e/o nella mente, porta ad uno stravolgimento globale.

La violenza fisica rivolta contro una persona annovera diverse azioni, quali graffiare, spingere, lanciare addosso oggetti, afferrare, mordere, soffocare, stratonare, strappare capelli, schiaffeggiare, prendere a pugni, picchiare, bruciare, usare un'arma (pistola, coltello o altro oggetto) o mezzi coercitivi, ma in questa definizione occorre includere altresì il costringere altre persone a commettere uno degli atti di cui sopra.

Le aggressioni possono essere evidenti (calci, pugni, spinte), ma a volte si manifestano in maniera più subdola e si rivolgono a qualcosa cui la persona tiene (animali, oggetti, vestiti), ai mobili o a cose necessarie (come, ad esempio, documenti).

In sostanza, si va dall'aggressione fisica grave, che comporta ferite e richiede cure mediche d'emergenza, ad ogni contatto fisico che miri a spaventare e controllare la persona.

Nella violenza fisica rientra quella sessuale che, a prescindere dell'inquadramento penalistico che verrà trattato nei capitoli successivi⁵, si verifica in assenza della prestazione del consenso da parte della vittima ad atti sessuali di qualsivoglia natura o se l'atto sessuale viene commesso contro qualcuno che non è in grado di acconsentire o rifiutare.

Dal punto di vista dinamico, la violenza sessuale può esacerbarsi in diversi modi, non solo nelle diverse forme di penetrazione (forzata completa o tentata di una vittima, completa o

³ Duran S, Eraslan ST. *Violence against women: Affecting factors and coping methods for women*. J Pak Med Assoc. 2019 Jan;69(1):53-57.

⁴ Breiding MJ, Basile KC, Smith SG, Black MC, Mahendra R. *Intimate Partner Violence surveillance. Uniform definitions and recommended data elements. Version 2.0*. Atlanta (GA): National Center for Injury Prevention and Control, Centers for Disease Control and Prevention, 2015, p. 11.

⁵ Si vedano pp. 36-38.

tentata di una vittima facilitata da alcol/droghe), ma anche in atti forzati compiuti o tentati in cui una vittima è costretta a penetrare l'autore del reato o qualcun altro, atti completi o tentati facilitati da alcol/droghe in cui una vittima è costretta a penetrare l'autore del reato o una terza persona, penetrazione forzata non fisica che si verifica dopo che una persona è stata messa sotto pressione verbalmente o attraverso intimidazione o abuso dell'autorità, contatto sessuale indesiderato, esperienze sessuali indesiderate senza contatto⁶.

A questo proposito, la sessuologia forense riconosce diverse specie di atti sessuali violenti quali: eterosessuale secondo natura (compiuto da uomo su donna mediante il coito vaginale), eterosessuale contro natura (compiuto da uomo su donna mediante coito anale o buccale), omosessuale maschile (compiuto da uomo su altro uomo mediante rapporti anali o buccali), omosessuale femminile (forma eccezionale di rapporti carnali tra donne nei casi in cui una di esse abbia il clitoride ipertrofico, usato come un pene rudimentale)⁷.

Oltre alla congiunzione carnale, tra gli atti sessuali violenti si includono tutti gli sfoghi di libidine, compiuti mediante il contatto di parti del corpo nude o coperte da indumenti e che in alcune situazioni lasciano segni (come, ad esempio, ecchimosi). In questa fattispecie di violenza si ricomprendono: toccamento o suzione di zone cutanee erogene, contatto dei genitali esterni senza penetrazione in cavità, coito interfemorale, intergluteo o intermammario, cunnilinguo, anilinguo, leccamenti di altre parti corporee, masturbazione, digitazione vaginale o anale, carezze, baci e abbracci con carattere lascivo⁸.

⁶ Breiding MJ, ... *Intimate Partner Violence* ..., cit., p. 12.

⁷ Puccini C. *Istituzioni di Medicina Legale*, VI edizione, Milano, Casa Editrice Ambrosiana, 2003, p. 308.

⁸ *Ibidem*

1.2 Violenza psicologica

La violenza psicologica può manifestarsi isolata, ma è sempre presente anche in tutte le altre forme ed è spesso la prima a comparire, favorendo lo sviluppo delle altre.

Se è pur vero che trattasi di violenza meno “visibile” perché non lascia segni sulla pelle, può invero generare franche ripercussioni psichiche sulla vittima, comprendendo abusi psicologici come intimidazioni, umiliazioni pubbliche o private, continue svalutazioni, ricatti, controllo delle scelte personali e delle relazioni sociali fino ad indurre la persona ad allontanarsi da amici e parenti, sino al completo isolamento.

Secondo il CDC si tratta di una vera e propria aggressione, che si esplicita attraverso l’uso della comunicazione verbale e non verbale che una persona attua con l’intento di danneggiare mentalmente e/o emotivamente un’altra e di esercitare il controllo sulla stessa⁹.

Come poc’anzi precisato, gli atti psicologicamente aggressivi non sono atti fisici di violenza e proprio per questo in alcuni casi possono non essere percepiti come una vera e propria forma di violenza, fermo restando che l’aggressività psicologica diviene una componente essenziale della violenza stessa quando questa si consuma in ambito domestico, in un contesto particolare noto come *intimate partner violence*¹⁰.

In particolare, l’aggressività psicologica si esplicita sovente in concomitanza con altre forme di violenza perpetrate dal partner e la ricerca suggerisce che spesso precede la violenza fisica e sessuale nelle relazioni disfunzionali¹¹.

Diverse e articolate sono le forme di violenza psicologica; tra queste occorre includere: l’aggressività verbale, il controllo coercitivo, la minaccia di violenza fisica o sessuale, spesso espressa anche con l’ausilio di gesti e/o armi, il controllo della salute riproduttiva e/o sessuale, lo sfruttamento della vulnerabilità della vittima o dell’autore stesso e il cosiddetto *gaslighting*, una forma di manipolazione psicologica violenta e subdola nella quale vengono presentate alla vittima false informazioni con l’intento di farla dubitare della sua stessa memoria e percezione^{12,13}.

Trattasi per l’appunto di una forma di violenza di difficile rilevazione, anche per le vittime stesse. In essa può inoltre comprendersi il controllo economico, come il sottrarre o

⁹ Breiding MJ, ... *Intimate Partner Violence* ..., cit., p. 15.

¹⁰ Si veda p. 15.

¹¹ Murphy CM, O’Leary KD. *Psychological aggression predicts physical aggression in early marriage*. J Consult Clin Psychol 1989;57(5):579-582.

¹² Houseman B, Semien G. *Florida Domestic Violence*. StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan. 2021 Aug 6.

¹³ Huecker MR, Malik A, Smock W. *Kentucky Domestic Violence*. StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan. 2021 Feb 8.

impedire l'accesso al denaro o ad altre risorse basilari, sabotare il lavoro della donna, impedire il verificarsi di opportunità di riscatto sia sotto il profilo educativo che personale.

Tutto ciò concorre a far sì che la donna si ritrovi vincolata, costretta in una situazione di dipendenza, e/o non abbia i mezzi economici per soddisfare i propri bisogni e quelli dei figli.

Tali strategie la privano della possibilità di decidere autonomamente e rappresentano uno degli ostacoli maggiori nel momento in cui la donna si sente pronta per uscire dalla condizione di maltrattamento.

1.3 *Intimate Partner Violence*

Nei paragrafi precedenti sono stati descritti i comportamenti tipici che caratterizzano le varie forme di violenza, riscontrabili nella cosiddetta *Intimate Partner Violence*, vale a dire la violenza inflitta dal partner e sovente identificata con l'acronimo IPV.

Trattasi per l'appunto di un insieme di diversi atteggiamenti violenti, spesso associati tra loro (violenza fisica, sessuale, minacce di violenza fisica e/o sessuale, abuso psicologico) e perpetrati da un attuale o precedente compagno, coniuge o qualsivoglia altro soggetto con cui la vittima abbia o abbia avuto una relazione, dello stesso sesso o di sesso opposto¹⁴.

Da sempre l'IPV è stata argomento di discussione ai fini di un corretto inquadramento, *in primis*, da un punto di vista epidemiologico; a tale proposito, vale la pena ricordare in questa sede che alla fine degli anni '70 Straus¹⁵ ha pubblicato i risultati controversi di un suo studio, nel quale veniva evidenziato che le donne sono violente tanto quanto gli uomini verso i propri partners; sulla base di questo *incipit*, i sociologi hanno a lungo dibattuto sul rischio relativo della IPV rivolta dall'uomo contro la donna e viceversa.

Esistono diversi studi dell'epoca nei quali veniva rilevato che uomini e donne erano "vittimizzati" in egual misura dai propri partners^{16,17,18,19,20,21}; tale evidenza scaturiva da indagini eseguite su coppie sposate o conviventi e basate su interviste di soggetti che si autodenunciavano degli atti di violenza da loro commessi ai danni del compagno/a²².

¹⁴ Chang JC, Cluss PA, Ranieri L, Hawker L, Buranosky R, Dado D, Mc Neil M, Scholle SH. *Health care interventions for intimate partner violence: what women want*. Womens Health Issues. 2005 Jan-Feb;15(1):21-30.

¹⁵ Straus, MA. *Wifebeating: How Common and Why*. Victimology: An International Journal 2 (3/4) 1977-78: 443-458.

¹⁶ McNeely RL, Mann CR. *Domestic Violence Is a Human Issue*. J Interpers Violence. 1990:129-139.

¹⁷ McNeely RL, Robinson-Simpson G. *The Truth About Domestic Violence: A Falsely Framed Issue*. Soc Work 32 (1987): 485-490.

¹⁸ Shupe A, Stacey WA, Hazelwood LR. *Violent Men, Violent Couples: The Dynamics of Domestic Violence*, Lexington, Lanham, Lexington Books, 1987.

¹⁹ Steinmetz SK. *The Battered Husband Syndrome*. Victimology: An International Journal 2 (3/4) (1977-78): 499-509.

²⁰ Straus, MA. *Physical Assault by Wives: A Major Social Problem*, in Gelles RJ, Loseke DR. *Current Controversies on Family Violence*, Newbury Park, Sage Publications, 1993, pp. 67-87.

²¹ Straus MA, Gelles RJ. *Societal Change and Change in Family Violence From 1975 to 1986 as Revealed by Two National Surveys*. J Marriage Fam 48. 1986: 465-479.

²² National Institute of Justice, Centers for Disease Control. *Full Report of the Prevalence, Incidence, and Consequences of Violence Against Women*, novembre 2000.

Al contrario, altri studi effettuati nello stesso periodo^{23,24,25,26,27,28,29} constatavano che le donne corrono un rischio maggiore di subire IPV; in questo caso, elementi a supporto di questa tesi erano rappresentati principalmente da indagini statistiche criminologiche (principalmente verbali di polizia), nonché da dati provenienti da ospedali, tribunali e case rifugio²².

Orbene, è dato consolidato dai più recenti studi che l'IPV colpisce più comunemente le donne rispetto agli uomini.

A titolo esemplificativo, si sottolinea che tale assunto era già emerso nei primi anni 2000, con la pubblicazione di un report combinato di NIJ e del CDC, inerente alla prevalenza, incidenza e conseguenze della violenza di genere.

In particolare, nell'arco della vita, lo stupro e le violenze fisiche perpetrate dal partner sono manifestazioni diverse della IPV e sono state subite rispettivamente dal 7,7% e 22,1% delle donne coinvolte nello studio, contro lo 0,3% e 7,4% degli uomini³⁰; diversamente, per quanto attiene allo *stalking* (all'epoca semplicemente identificato come insieme di comportamenti ripetuti nel tempo, atti ad acuire lo stato di paura ed insicurezza della vittima), lo studio ha evidenziato che il 4,8% delle donne e il 0,6% degli uomini hanno provato questa terribile esperienza almeno una volta nella vita³¹.

L'IPV è stata associata a numerose ripercussioni sulla salute di chi la subisce e comprende lesioni fisiche^{32,33}, disabilità^{34,35} di vario genere, dolore cronico^{32,33,35,36,37}, patologie

²³ Berk RA, Berk SF, Loseke DR, Rauma D. *Mutual Combat and Other Family Victim Myths* in Finkelhor D ... *The Dark Side* ... cit. pp. 197-212.

²⁴ Bograd M. *Family Systems Approaches to Wife Battering: A Feminist Critique*. *Am J Orthopsychiatry* 54 (1984): 558-568.

²⁵ Dobash, RE, Dobash RP. *Wives: The Appropriate Victims of Marital Violence*. *Victimology: An International Journal* 2 (3/4) (1977-78): 426-443.

²⁶ Dobash, RE, Dobash RP, Wilson M, Daly M. *The Myth of Sexual Symmetry in Marital Violence*. *Social Problems* 39 1992: 71-91

²⁷ Kurz D. *Social Science Perspectives and Wife Abuse: Current Debates and Future Directions*. *Gend Soc* 3 (1989): 501-513.

²⁸ Pleck E, Pleck JH, Grossman M, Bart P. *The Battered Date Syndrome: A Comment on Steinmetz's Article*. *Victimology* 4.1977-78: 131-140.

²⁹ Wardell L, Gillespie DL, and Leffler A. *Science and Violence Against Wives* in Finkelhor D ... *The Dark Side* ... cit. pp. 69-84.

³⁰ Tjaden P, Thoennes N. *Full Report of the Prevalence, Incidence, and Consequences of Violence Against Women: Findings from the National Violence Against Women Survey*. U.S. Department of Justice, Office of Justice Programs, National Institute of Justice, 2000, pp. 25-26.

³¹ *Ivi*, p. 27.

³² Campbell JC. *Health consequences of intimate partner violence*. *Lancet*. 2002 Apr 13;359(9314):1331-1336.

³³ Burke JG, Thieman LK, Gielen AC, O'Campo P, McDonnell KA. *Intimate partner violence, substance use, and HIV among low-income women: taking a closer look*. *Violence Against Women*. 2005 Sep;11(9):1140-1161.

³⁴ Coker AL, Smith PH, Fadden MK. *Intimate partner violence and disabilities among women attending family practice clinics*. *J Womens Health (Larchmt)* 2005 Nov;14(9):829-838.

³⁵ Coker AL, Smith PH, Bethea L, King MR, McKeown RE. *Physical health consequences of physical and psychological intimate partner violence*. *Arch Fam Med*. 2000 May;9(5):451-457.

³⁶ Koopman C, Ismailji T, Holmes D, Classen CC, Palesh O, Wales T. *The effects of expressive writing on pain, depression and posttraumatic stress disorder symptoms in survivors of intimate partner violence*. *J Health Psychol*. 2005 Mar;10(2):211-221.

³⁷ Kramer A, Lorenzon D, Mueller G. *Prevalence of intimate partner violence and health implications for women using emergency departments and primary care clinics*. *Womens Health Issues*. 2004 Jan-Feb;14(1):19-29.

artrosiche³⁵, cefalea^{35,37}, disturbi gastro-intestinali^{32,33,35}, malattie infettive sessualmente trasmissibili^{33,34,36,38}, uso ed abuso di sostanze esogene³⁹, disturbi del sonno^{32,33}, disfunzione sociale^{32,33}, disturbo post-traumatico da stress^{35,40,41,42,43}, disturbi d'ansia^{32,33}, ideazione suicida^{36,44,45} e depressione^{36,46,47,48,49,50,51,52}.

Appare pertanto pacifico che trattasi di un grave problema di interesse sociale e sanitario, a fronte della sua alta prevalenza a livello globale; i dati ricavati da un sondaggio del CDC risalente al 2015⁵³ evidenziano che negli Stati Uniti circa 1 donna su 4 e quasi 1 uomo su 10, durante la loro vita, hanno provato l'esperienza di una qualche forma di violenza fisica perpetrata dal partner e più di 43 milioni di donne e 38 milioni di uomini sono stati vittima di violenza psicologica attuata dal compagno/a.

Oltre alle già citate conseguenze sull'integrità psico-fisica, l'IPV può esitare in omicidio: uno studio, correlato al succitato sondaggio e basato sull'analisi di denunce sporte alle autorità

³⁸ Campbell JC, Woods AB, Chouaf KL, Parker B. *Reproductive health consequences of intimate partner violence. A nursing research review.* Clin Nurs Res. 2000 Aug;9(3):217-237.

³⁹ Fals-Stewart W, Kennedy C. *Addressing intimate partner violence in substance-abuse treatment.* J Subst Abuse Treat. 2005 Jul;29(1):5-17.

⁴⁰ Bradley R, Schwartz AC, Kaslow NJ. *Posttraumatic stress disorder symptoms among low-income, African American women with a history of intimate partner violence and suicidal behaviors: self-esteem, social support, and religious coping.* J Trauma Stress. 2005 Dec;18(6):685-696.

⁴¹ Woods AB, Page GG, O'Campo P, Pugh LC, Ford D, Campbell JC. *The mediation effect of posttraumatic stress disorder symptoms on the relationship of intimate partner violence and IFN-gamma levels.* Am J Community Psychol. 2005 Sep;36(1-2):159-175.

⁴² Yoshihama M, Horrocks J. *The relationship between intimate partner violence and PTSD: an application of Cox regression with time-varying covariates.* J Trauma Stress. 2003 Aug;16(4):371-380.

⁴³ Woods SJ. *Intimate partner violence and post-traumatic stress disorder symptoms in women: what we know and need to know.* J Interpers Violence. 2005 Apr;20(4):394-402.

⁴⁴ Meadows LA, Kaslow NJ, Thompson MP, Jurkovic GJ. *Protective factors against suicide attempt risk among African American women experiencing intimate partner violence.* Am J Community Psychol. 2005 Sep;36(1-2):109-121.

⁴⁵ Thompson MP, Kaslow NJ, Kingree JB. *Risk factors for suicide attempts among African American women experiencing recent intimate partner violence.* Violence Vict. 2002 Jun;17(3): 283-295.

⁴⁶ Zlotnick C, Johnson DM, Kohn R. *Intimate partner violence and long-term psychosocial functioning in a national sample of American women.* J Interpers Violence. 2006 Feb;21(2):262-275.

⁴⁷ Martin SL, Li Y, Casanueva C, Harris-Britt A, Kupper LL, Cloutier S. *Intimate partner violence and women's depression before and during pregnancy.* Violence Against Women. 2006 Mar;12(3):221-239.

⁴⁸ Houry D, Kaslow NJ, Thompson MP. *Depressive symptoms in women experiencing intimate partner violence.* J Interpers Violence. 2005 Nov;20(11):1467-1477.

⁴⁹ Lipsky S, Caetano R, Field CA, Bazargan S. *The role of alcohol use and depression in intimate partner violence among black and Hispanic patients in an urban emergency department.* Am J Drug Alcohol Abuse. 2005;31(2):225-242.

⁵⁰ Daniels K. *Intimate partner violence & depression: a deadly comorbidity.* J Psychosoc Nurs Ment Health Serv. 2005 Jan;43(1):44-51.

⁵¹ Caetano R, Cunradi C. *Intimate partner violence and depression among Whites, Blacks, and Hispanics.* Ann Epidemiol. 2003 Nov;13(10):661-665.

⁵² Coker AL, Davis KE, Arias I, Desai S, Sanderson M, Brandt HM, et al. *Physical and mental health effects of intimate partner violence for men and women.* Am J Prev Med. 2002 Nov;23(4):260-268.

⁵³ Smith SG, Zhang X, Basile KC, Merrick MT, Wang J, Kresnow M, Chen J. *The National Intimate Partner and Sexual Violence Survey (NISVS): 2015 Data Brief-Updated Release.* Atlanta, GA: National Center for Injury Prevention and Control, Centers for Disease Control and Prevention, 2018.

statunitensi, ha permesso di evidenziare come circa 1 vittima su 5 sono state uccise dal partner e che più della metà delle donne siano state uccise dal compagno o da un ex⁵⁴.

Spesso la violenza consumata in ambito domestico non coinvolge solo la donna, ma anche i propri figli, i cui effetti possono essere in problemi di salute fisica e/o psichica⁵⁵.

In effetti, i bambini che vivono in case ove la violenza è quotidianamente consumata, hanno lo stesso rischio di sviluppare patologie psichiche e/o fisiche dei minori che sono dirette vittime di abusi^{56,57,58}.

La maggioranza dei bambini la cui madre è vittima di IPV sono consapevoli di ciò, spesso più di quanto i genitori possano pensare; in una ricerca di Action for Children⁵⁹(in precedenza noto come NCH, acronimo di National Children's Home, ente *no-profit* fondato nel 1869 per aiutare i bambini in condizioni disagiate nel Regno Unito), l'87% delle 108 madri comprese nello studio, crede che i figli abbiano assistito (o comunque sentito) a un episodio di violenza e nella quasi totalità dei casi gli stessi hanno visto la mamma manifestare tristezza (anche attraverso il pianto).

Il triste fenomeno dei *children witnessing violence*, per giunta, comporta una serie di conseguenze, sia a breve che a lungo termine: incremento dei costi in Sanità, aumento dei ricoveri ospedalieri, sviluppo di atteggiamenti "abusanti" da parte dell'abusato (specie da adulto), manifestazioni legate al disturbo post-traumatico da stress, scarso rendimento scolastico e consumo (sino all'abuso) di sostanze esogene^{45,47}.

Come per le donne, anche per i figli la violenza può condurre a morte; a tale proposito, uno studio basato sulle indagini di morti infantili, ha evidenziato una forte associazione tra la violenza consumata in ambito domestico e decessi in età pediatrica⁶⁰.

Sotto il profilo clinico, le lesioni correlate all'IPV più frequentemente riscontrate sono contusioni e abrasioni, lacerazioni, traumi distorsivi, lesioni agli organi interni e fratture⁶¹.

A proposito di fratture, le stesse si riscontrano più frequentemente al volto (ossa nasali, orbite, complesso massiccio facciale, ossa craniche), alle dita e al tronco^{61, 62,63,64,65}.

⁵⁴ Jack SPD, Petrosky E, Lyons BH, Blair JM, Ertl AM, Sheats KJ, Betz CJ. *Surveillance for Violent Deaths-National Violent Death Reporting System, 27 States, 2015*. MMWR Surveill Summ. 2018 Sep 28;67(11):1-32.

⁵⁵ Ramsay J, Richardson J, Carter YH, Davidson LL, Feder G. *Should health professionals screen women for domestic violence? Systematic review*. BMJ. 2002 Aug 10;325(7359):314.

⁵⁶ McFarlane JM, Groff JY, O'Brien JA, Watson K. *Behaviors of children who are exposed and not exposed to intimate partner violence*. Pediatrics. 2003 Sep;112(3 pt 1):e202-e207.

⁵⁷ MacMillan HL, Wathen CN. *Children's exposure to intimate partner violence*. Child Adolesc Psychiatr Clin N Am. 2014 Apr;23(2):295-308, VIII-IX.

⁵⁸ Dicola D, Spaar E. *Intimate Partner Violence*. Am Fam Physician. 2016 Oct 15;94(8):646-651.

⁵⁹ Abrahams, C. *Hidden Victims: children and domestic violence*. London, NCH Action for Children, 1994.

⁶⁰ James M. *Domestic Violence as a Form of Child Abuse: Identification and prevention, National Child Protection Clearinghouse Issues Paper no.2*. Australian Institute of Criminology, Canberra, 1994.

⁶¹ Loder RT, Momper L. *Demographics and fracture patterns of patients presenting to US emergency departments for intimate partner violence*. J Am Acad Orthop Surg Glob Res Rev 2020 Feb 18;4: e20.00009.

Da notare che dalla letteratura scientifica di riferimento, si apprende che le fratture più indicative di IPV interessano le estremità superiori e inferiori, il tronco e la regione testa-collo⁶¹.

Vale la pena sottolineare in questa sede che in un recente studio basato sul profilo radiologico di vittime di IPV⁶², i risultati radiologici più indicativi includevano anomalie dei tessuti molli (gonfiore, lacerazione, ematoma o infezione), lesioni muscolo-scheletriche (fratture acute, fratture croniche o subacute o lesioni legamentose) e complicanze ostetrico-ginecologiche.

In generale, la valutazione delle fratture scheletriche rispetto agli aspetti anamnestico-circostanziali riportati dalla vittima è un momento cruciale per l'adeguato percorso di cura e protezione della stessa; a titolo esemplificativo, basti pensare che le fratture ulnari, sovente riconducibili a reazioni di autodifesa, la vittima dell'IPV potrebbe riferire che sono correlate a una caduta⁶⁶.

Inoltre, le cartelle cliniche dei pazienti possono anche fornire informazioni critiche: la frequenza delle visite in Pronto Soccorso è più alta per le vittime di IPV rispetto alla popolazione di controllo e i relativi referti degli studi di *imaging* contengono termini relativi a contusioni, abrasioni o lividi^{62,66,67,68}.

Tuttavia, non sempre è semplice distinguere le lesioni da IPV rispetto ad altri eventi traumatici e quindi occorrerebbe effettuare una meticolosa anamnesi patologica prossima, essenziale per valutare la possibilità che si tratti di IPV.

Per tutte le sopracitate ragioni, appare pacifico che una certa formazione alla capacità diagnostica differenziale dovrebbe vedere coinvolti non solo i clinici, ma anche i radiologi, spesso necessari e fondamentali nell'adeguata definizione del percorso diagnostico delle vittime di IPV.

⁶² George E, Phillips CH, Shah N, O'Connor AL, Rosner B, Stoklosa HM, Khurana B. *Radiologic findings in intimate partner violence*. Radiology 2019 Apr; 291(1):62-66.

⁶³ Wu V, Huff H, Bhandari M. *Pattern of physical injury associated with intimate partner violence in women presenting to the emergency department: a systematic review and meta-analysis*. Trauma Violence Abuse. 2010 Apr;11(2):71-82.

⁶⁴ Hashemi HM, Beshkar M. *The prevalence of maxillofacial fractures due to domestic violence - a retrospective study in a hospital in Tehran, Iran*. Dent Traumatol 2011 Oct;27:385-388.

⁶⁵ Le BT, Dierks EJ, Ueeck BA, Homer LD, Potter BF. *Maxillofacial injuries associated with domestic violence*. J Oral Maxillofac Surg. 2001 Nov;59(11):1277-1283.

⁶⁶ Khurana B, Seltzer SE, Kohane IS, Boland GW. *Making the "invisible" visible: transforming the detection of intimate partner violence*. BMJ Qual Saf. 2020 Mar;29(3):241-244.

⁶⁷ Kothari CL, Rhodes KV. *Missed opportunities: emergency department visits by police-identified victims of intimate partner violence*. Ann Emerg Med. 2006 Feb;47(2):190-199.

⁶⁸ Reis BY, Kohane IS, Mandl KD. *Longitudinal histories as predictors of future diagnoses of domestic abuse: modelling study*. BMJ. 2009 Sep 29;339:b3677.

Recenti dati della letteratura scientifica di riferimento hanno fornito indicazioni operative per gli specialisti radiologi, a maggior ragione nel recente periodo pandemico⁶⁹.

1.3.1 IPV in gravidanza

Come sopra specificato, l'IPV è un fenomeno drammaticamente diffuso, che non risparmia alcuna donna, neppure quando questa versa in stato interessante.

A tale proposito, preme precisare che la gravidanza non costituisce di per sé una protezione dall'abuso, anzi, tra le cause di mortalità materna le azioni di violenza occupano una posizione rilevante e non sono da sottovalutare rispetto a cause "organiche"⁷⁰, considerato che, in generale, il rischio di essere vittima di violenza è maggiore nelle donne in giovane età, periodo coincidente con gli anni di fertilità⁷¹. Per giunta, anche in questo caso la violenza può coinvolgere indirettamente altri soggetti, in particolare il prodotto del concepimento, sul quale possono gravare ripercussioni drammatiche (aborto, prematurità, basso peso alla nascita, lesioni di varia natura)^{72,73,74,75,76,77,78}.

Dalla lettura scientifica di riferimento si apprende che sin dalla fine degli anni '70 e i primi anni '80 sono stati condotti studi in merito alla violenza fisica perpetrata nei confronti delle donne, pur venendo inquadrato come uno dei crimini di più difficile analisi, in quanto si correva il rischio di sottostimarla in ragione del basso numero di denunce presentate^{79,80}.

Sotto il profilo statistico, proprio all'inizio degli anni '80, è stato stimato che negli Stati Uniti, il numero delle donne vittime di violenza fisica era compreso tra 1,6 milioni⁸¹ e 12 milioni e che almeno il 25%-30% di tutte le donne americane sposate sono state picchiate almeno una volta nel corso della vita matrimoniale⁸².

Vale la pena ricordare altresì in questa sede che una ricerca effettuata nella Clinica Ostetrica dell'Università della Virginia ha evidenziato che 81 donne su 742 (il 10,9%) visitate

⁶⁹ Si veda p. 30.

⁷⁰ Granja AC, Zacaria E, Bergstron S. *Violent deaths: The hidden face of maternal mortality*. BJOG 2002; 109: 5-8.

⁷¹ Gelles R. *Violence and pregnancy: Are pregnant women at greater risk of abuse?* J Marriage Fam 1988; 50:841-847.

⁷² Cengiz H, Kanawati A, Yıldız S, Süzen S, Tombul T. *Domestic violence against pregnant women: A prospective study in a metropolitan city, İstanbul*. J Turk Ger Gynecol Assoc. 2014 Jun 1;15(2):74-77.

⁷³ Murphy CC, Schei B, Myhr TL, Du Mont J. *Abuse: A risk factor for low birth weight? A systematic review and meta-analysis*. CMAJ. 2001 May 29; 164(11): 1567-1572.

⁷⁴ Cokkinides VE, Coker AL, Sanderson M, Addy C, Bethea L. *Physical violence during pregnancy: maternal complications and birth outcomes*. Obstet Gynecol. 1999 May;93(5 Pt 1):661-666.

⁷⁵ Parker B, McFarlane J, Soeken K. *Abuse during pregnancy: effects on maternal complications and birth weight in adult and teenage women*. Obstet Gynecol. 1994; 84(3):323-328.

⁷⁶ Parker B, McFarlane J, Soeken K, Silva C, Reel S. *Testing an intervention to prevent further abuse to pregnant women*. Res Nurs Health. 1999; 22(1):59-66.

⁷⁷ Sanchez SE, Qiu C, Perales MT, Lam N, Garcia P, Williams MA. *Intimate partner violence (IPV) and preeclampsia among Peruvian women*. Eur J of Obstet Gynecol Reprod Biol. 2008; 137(1):50-55.

⁷⁸ Valladares E, Ellsberg M, Pena R, Hogberg U, Persson LA. *Physical partner abuse during pregnancy: a risk factor for low birth weight in Nicaragua*. Obstet Gynecol. 2002; 100(4):700-705.

⁷⁹ Martin D. *Battered Wives*. New York, Gulf & Western Corp, 1976.

⁸⁰ Mahon L. *Common characteristics of abused women*. Issues Ment Health Nurs. Jan-Jun 1981;3(1-2):137-157.

⁸¹ Straus M, Gelles R, Steinmetz S. *Behind Closed Doors: Violence in the American Family*. New York, Anchor, 1980.

⁸² Pagelow M. *Family Violence*. New York, Praeger, 1984.

nella Struttura, hanno riferito di aver subito una qualche forma di violenza nel passato; di queste, 29 hanno raccontato di violenza fisica durante la gravidanza⁸³.

Nella seconda metà degli anni '80 si è assistito a una crescente sensibilizzazione al fenomeno della violenza consumata in ambito domestico, in ragione delle sue drammatiche conseguenze, non solo sotto il profilo fisico, ma anche psicologico, rendendo pertanto tale problematica argomento da approfondire in ambito di Sanità Pubblica.

A titolo esemplificativo occorre ricordare un'indagine pubblicata nel 1985 ed attraverso la quale sono state intervistate 301 donne vittime di violenza domestica che si sono rivolte all'Organizzazione "London Battered Women's Advocacy Clinic", i cui risultati hanno evidenziato che all'epoca il maltrattamento era un fenomeno fortemente diffuso, con una prevalenza prossima al 10%⁸⁴.

Un'altra indagine eseguita attraverso interviste effettuate interpellando 290 donne incinte e condotta dalla Facoltà Infermieristica della Woman's University del Texas, pubblicata nel 1987, ha permesso di rilevare una prevalenza di episodi di abuso fisico pari al 15% prima della gravidanza e all'8% durante la stessa, trattasi pertanto di una significativa percentuale (corrispondente il 23%) di donne maltrattate⁸⁵.

Uno studio pubblicato nel 1988 e basato su un campione di più di 6000 famiglie statunitensi per indagare sulle differenze tra donne incinte e non vittime di violenze ha evidenziato che le donne abusate durante la gravidanza possono vivere un'esperienza così atroce da rimanere impressa nella mente tanto da avere un impatto emotivo maggiore rispetto alla violenza consumata quando la vittima non è in stato gravidico⁷¹. Preme tuttavia sottolineare che lo stesso studio non ha permesso di evidenziare quali tipi specifici di violenza si siano verificati durante la gravidanza e sulla base dei dati disponibili, non è stato possibile definire eventuali profili di rischio atti a prevenire il fenomeno.

Vale la pena segnalare inoltre che risalgono proprio alla fine degli anni '80 i primi studi inerenti alle eventuali ripercussioni della violenza sul prodotto del concepimento: a tale proposito, si segnala un'indagine condotta da Bullock, che ha permesso di rilevare che nel caso in cui la donna subisca violenza fisica durante la gravidanza, il rischio di partorire feto con basso peso alla nascita aumenta dalle due alle quattro volte⁸⁶.

Nella decade successiva sono stati condotti ulteriori studi che hanno permesso di rilevare una sostanziale sovrapposizione dei dati rispetto alle indagini eseguite alla fine degli anni '80.

⁸³ Hillard PJ. *Physical abuse in pregnancy*. *Obstet Gynecol.* 1985 Aug;66(2):185-90.

⁸⁴ Nuttall SE, Graves LJ, Lent B. *Wife battering: an emerging problem in public health*. *Can J Public Health* 1985; 76: 297-299.

⁸⁵ Helton AS, McFarlane J, Anderson ET. *Battered and pregnant: a prevalence study*. *Am J Public Health.* 1987 Oct;77(10):1337-9.

⁸⁶ Bullock LF, McFarlane J. *The birth-weight, battering connection*. *Am J Nurs* 1989; 89: 1153-1155.

A tale proposito, occorre anzitutto evidenziare che nel 1990 è stato pubblicato uno studio prospettivo condotto dal Dipartimento di Pediatria della Scuola di Medicina dell'Università di Boston, attraverso il quale è stato evidenziato che, rispetto alla casistica considerata (1293 donne incinte) il 7% delle donne visitate, ha raccontato di episodi di violenza fisica nel corso della gravidanza⁸⁷; altro elemento evidenziato è rappresentato dalla stretta correlazione tra la violenza durante la gravidanza e il consumo di alcool o di altre sostanze come “auto-medicazione” per fronteggiare gli abusi subiti, con l'evidenza di una possibile correlazione tra tale condotta e conseguenze negative sul corretto sviluppo del prodotto del concepimento.

E' stata sostanzialmente assodata la teoria secondo cui la gravidanza può aumentare il rischio di violenza in ragione dei sentimenti ambivalenti circa questo particolare periodo della donna, la sua maggiore vulnerabilità e una diminuita “disponibilità” sessuale⁸⁸.

A tale proposito, si rammenta che nel 1991 è stato pubblicato un articolo inerente ai fattori di rischio associati con episodi di abuso fisico tra le diverse etnie presenti sul territorio statunitense (caucasiche, afroamericane e ispaniche). Sul totale delle 501 donne intervistate (47,5% caucasiche, 28,1% afroamericane e 24% ispaniche), il 29% sono state vittime di abusi durante la gravidanza; in particolare, l'incidenza di precedenti abusi era maggiore tra le donne caucasiche piuttosto che nelle altre etnie, anche se un aumentato rischio è stato evidenziato anche tra le donne afroamericane che abusano di alcool o sostanze stupefacenti⁸⁹.

Un'altra indagine, pubblicata nel 1992, di carattere retrospettivo, è stata condotta dagli studiosi della Facoltà di Infermieristica della Wayne State University di Detroit, attraverso la quale è stata riscontrata una percentuale di casi di abuso fisico pari al 7%⁹⁰.

Nel 1993 è stata inoltre pubblicata un'altra indagine⁹¹ basata su questionari somministrati a 548 donne; da questa raccolta di dati si apprende che il 6,6% delle intervistate ha riferito di aver subito abusi fisici durante la gravidanza e il 10,9% anche prima della stessa e più della metà delle vittime (77,8%) ha raccontato di essere rimasta legata al partner abusante.

Per giunta, sono stati rilevati tre fattori fortemente associati all'abuso fisico in gravidanza, ossia l'instabilità “sociale” (da intendersi come insieme di ulteriori elementi, quali giovane età, stato civile, basso livello di istruzione, disoccupazione e gravidanza non

⁸⁷ Amaro H, Fried LE, Cabral H, Zuckerman B. *Violence during Pregnancy and Substance Use*. Am J Public Health. 1990 May;80(5):575-579.

⁸⁸ Lent B. *Wife abuse in pregnancy: the role of the physician*. Perinatal Outreach Program of Southwestern Ontario Newsletter 1991; 9: 1-2.

⁸⁹ Berenson AB, Stiglich NJ, Wilkinson GS, Anderson GD. *Drug abuse and other risk factors for physical abuse in pregnancy among white non-Hispanic, black and Hispanic women*. Am J Obstet Gynecol. 1991 Jun;164(6 Pt 1):1491-6; discussion 1496-1499.

⁹⁰ Campbell JC, Poland ML, Waller JB, Ager J. *Correlates of battering during pregnancy*. Res Nurs Health. 1992 Jun;15(3):219-226.

⁹¹ Stewart DE, Cecutti A. *Physical abuse in pregnancy*. CMAJ. 1993 Nov 1;149(9):1257-1263.

programmata), lo stile di vita non salutare (dieta povera di nutrienti, abuso di alcol e/o altre sostanze), gli eventuali problemi di salute (sia fisici che psichici).

Un particolare parametro di valutazione, identificato come GHQ score (acronimo di *General Health Quality*) e basato sul benessere generale, ha mostrato che le donne abusate sono maggiormente sottoposte a stress emotivo rispetto ai controlli, mentre un'altra scala di punteggio, FHLC (acronimo di *Fetal Health Locus of Control*) ha rilevato che le donne vittime di violenze credono di possedere una particolare forma di controllo (identificata dagli autori come *intemal control*) sulla salute del proprio figlio in grembo, avendo pertanto una grande opportunità per incidere positivamente sul buon esito della gravidanza.

In sostanza, questo studio rileva che le donne in gravidanza vittime di abusi sono frequentemente non rilevate come gruppo ad alto rischio. Per questa ragione, la stessa indagine evidenzia come si renda necessaria l'istituzione di un questionario di *screening* in capo alla violenza domestica. Appare pertanto pacifico che proprio nei primi anni '90 è iniziata una progressiva sensibilizzazione alla tematica in termini preventivi, identificando i fattori di rischio e i possibili strumenti atti a contrastare il fenomeno alla radice^{92,93,94,95,96,97}.

Nelle decadi successive si è assistito a un'attenzione sempre maggiore verso la salute della gravida, divenendo fatto consolidato che l'IPV è sì associata a significative ripercussioni fisiche e psichiche^{52,98}, ma anche ad aumento della mortalità⁹⁹ e del ricorso all'assistenza sanitaria¹⁰⁰, con conseguente incremento dei costi della stessa¹⁰¹.

Quanto alla prevenzione (estesa a tutte le categorie di donne, non limitata alle gravide), vale la pena ricordare che risale al 2004 uno dei primi documenti recante le raccomandazioni

⁹² Gazmararian JA, Lazorick S, Spitz AM, Ballard TJ, Saltzman LE, Marks JS. *Prevalence of violence against pregnant women*. JAMA. 1996 Jun 26;275(24):1915-1920.

⁹³ Bailey JE, Kellermann AL, Somes GW, Banton JG, Rivara FP, Rushforth NP. *Risk factors for violent death of women in the home*. Arch Intern Med. 1997 Apr 14;157(7):777-782.

⁹⁴ Muhajarine N, D'Arcy C, Edouard L. *Prevalence and predictors of health risk behaviours during early pregnancy: Saskatoon Pregnancy and Health Study*. Can J Public Health. Nov-Dec 1997;88(6):375-379.

⁹⁵ Muhajarine N, D'Arcy C. *Physical abuse during pregnancy: prevalence and risk factors*. CMAJ. 1999 Apr 6; 160(7): 1007-1011.

⁹⁶ McFarlane J, Gondolf E. *Preventing abuse during pregnancy: a clinical protocol*. MCN; Am J Matern Child Nurs. Jan-Feb 1998; 23(1):22-26;quiz 27.

⁹⁷ McFarlane, J.; Parker, B. *Abuse during pregnancy: A protocol for prevention and intervention*. New York: National March of Dimes Education Foundation, 1994.

⁹⁸ Coid J, Petrukevitch A, Chung WS, Richardson J, Moorey S, Cotter S, Feder GS. *Sexual violence against adult women primary care attenders in east London*. Br J Gen Pract. 2003;53(496):858-862.

⁹⁹ Campbell J, Webster D, Koziol-McLain J, Block C, Campbell D, Curry MA, Faye G, Glass N, McFarlane J, Sachs C, Sharps P, Ulrich Y, Wilt SA, Manganello J, Xu X, Schollenberger J, Frye V, Laughon K. *Risk factors for femicide in abusive relationships: results from a multisite case control study*. American Journal of Public Health. 2003; 93(7):1089-1097.

¹⁰⁰ Lesserman J, Li Z, Drossman DA, Hu YJB. *Selected symptoms associated with sexual and physical abuse history among female patients with gastrointestinal disorders: The impact in subsequent healthcare visits*. Psychol Med. 1998 Mar; 28(2):417-425.

¹⁰¹ Rivara FP, Anderson ML, Fishman P, Bonomi AE, Reid RJ, Carrell D, Thompson RS. *Healthcare utilization and costs for women with a history of intimate partner violence*. Am J Prev Med. 2007 Feb; 32(2):89-96.

inerenti alle attività di screening della IPV, pubblicato dalla *US Preventive Services Task Force*¹⁰² e recante il titolo “Intimate Partner Violence and Elderly Abuse: Screening, 2004”. Proprio negli anni 2000 sono stati effettuati studi sull’efficacia delle possibili prassi metodologiche, in particolare l’*empowerment* (metodica caratterizzata da azioni di rafforzamento delle capacità e competenze della persona, nonché dalla capacità sociale di acquisire “potere” attraverso la partecipazione alla vita della comunità) e il *counseling* psicologico, con riscontro di buona responsività da parte delle vittime, esacerbata da nuove strategie comportamentali, come la ricerca di sicurezza^{99,103,104,105,106,107,108,109}.

1.3.2 IPV e COVID

L’emergenza sanitaria da pandemia di Covid-19 ha scaturito una serie di considerazioni in vari settori del campo sanitario e sin da subito è stato ipotizzato che i casi di violenza domestica potessero andare incontro a un significativo aumento.

A tale proposito, secondo il Segretario delle Nazioni Unite, António Guterres, in un comunicato risalente all’aprile 2020, proprio nelle fasi iniziali dell’epidemia, le misure del lockdown per il contenimento del contagio hanno portato a un’orribile fiammata di violenza domestica¹¹⁰.

In effetti, l’incidenza e la gravità di questo forma di violenza è drammaticamente aumentata durante la pandemia, con aumenti a due cifre dell’incidenza in diversi paesi del mondo^{111,112,113}.

¹⁰² Una precedente edizione di questa dichiarazione, pubblicata nel gennaio 1996, era incentrata sulla violenza in ambito familiare, senza utilizzare la specifica dicitura IPV; entrambi i documenti, superati da una edizione risalente al 2018, sono consultabili sul sito della *US Preventive Services Task Force* (<https://www.uspreventiveservicestaskforce.org>).

¹⁰³ Bonomi AE, Holt VL, Thompson RS, Martin DP. *Ascertainment of intimate partner violence in women seeking legal protection*. Am J Prev Med. 2005 Jan;28(1):52-58.

¹⁰⁴ Coker AL, Derrick C, Lumpkin JL, Aldrich TE, Oldendick R. *Help-seeking for intimate partner violence and forced sex in South Carolina*. Am J Prev Med. 2000 Nov;19(4):316-320.

¹⁰⁵ Du Mont J, Forte T, Cohen MM, Hyman I, Romans S. *Changing help-seeking rates for intimate partner violence in Canada*. Women and Health. 2005; 41(1):1-19.

¹⁰⁶ Henning KR, Klesges LM. *Utilization of counseling and supportive services by female victims of domestic abuse*. Violence Vict. 2002 Oct;17(5):623-636.

¹⁰⁷ Kasturirangan A. *Empowerment and programs designed to address domestic violence*. Violence Against Women. 2008 Dec;14(12):1465-1475.

¹⁰⁸ Kaukinen C. *The help-seeking of women violence crime victims: Findings from the Canadian violence against women survey*. International Journal of Sociology and Social Policy. 2002; 22(7-8):5-44.

¹⁰⁹ McFarlane J, Malecha A, Gist J, Watson K, Batten E, Hall I, Smith S. *Increasing the safety-promoting behaviors of abused women*. Am J Nurs. 2004 Mar; 04(3):40-50. quiz 50-41.

¹¹⁰ Per l’articolo completo si consulti: https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/diritti_uguaglianze/2020/04/08/guterres-fermare-orribile-fiammata-di-violenza-domestica_608c9a42-74d6-401f-ab89-3309c3d79ad4.html.

¹¹¹ Mazza M, Marano G, Lai C, Janiri L, Sani G. *Danger in danger: Interpersonal violence during COVID-19 quarantine*. Psychiatry Res. 2020 Jul;289:113046.

¹¹² Bradbury-Jones C, Isham L. *The pandemic paradox: The consequences of COVID-19 on domestic violence*. J Clin Nurs. 2020 Jul;29:2047-2049.

¹¹³ Usher K, Bhullar N, Durkin J, Gyamfi N, Jackson D. *Family violence and COVID-19: increased vulnerability and reduced options for support*. Int J Ment Health Nurs. 2020 Aug;29(4):549-552.

Del resto, l'isolamento fisico e sociale, l'instabilità economica e il confinamento perdurato nel tempo, hanno esposto numerose persone al rischio di violenza domestica, considerato che la vittima spende inesorabilmente più tempo con il partner violento^{114,115,116,117}; in effetti, in precedenza, per allontanarsi dall'abusante, molte vittime potevano stare con gli amici o con la famiglia, trovando una rete di supporto, avevano maggiori possibilità di recarsi dalle Forze dell'Ordine, in ospedale, case rifugio, mentre in questo momento storico, la fuga risulta più difficile, con un potenziale aumento delle sopracitate conseguenze fisiche e psicologiche correlate all'IPV.

D'altronde, il lockdown ha fatto sì che gli aggressori avessero maggiori possibilità di esercitare quotidianamente il controllo sulle vittime in diversi ambiti (cibo, economia domestica, attività), isolarle fisicamente e socialmente, con conseguente esacerbazione della violenza, fermo restando che sovente questo atteggiamento era già assunto dall'abusante prima della pandemia¹¹⁸.

Se da un lato abbiamo un impedimento di natura "fisica", dall'altro ne abbiamo un altro legato alla paura di contrarre il virus, sicché sempre meno vittime hanno chiesto un aiuto esterno e hanno eseguito un minore accesso al sistema di cure non COVID-correlato e/o ai servizi sociali dedicati^{119,120}.

Il Rhode Islands Coalition Against Domestic Violence ha rilevato da parte delle vittime sia un aumento che una diminuzione del ricorso alle risorse disponibili¹²¹; in particolare, la diminuzione potrebbe essere dovuta al fatto che le vittime non sono in grado di cercare aiuto mentre sono in quarantena con il loro aggressore¹²². Eppure, Sojourner House, una casa rifugio per i sopravvissuti di IPV a Providence, Rhode Islands, ha ricevuto un aumento di telefonate al proprio centralino¹²³. La direttrice esecutiva della Struttura, Vanessa Volz, ha descritto la

¹¹⁴ Galea S, Merchant RM, Lurie N. *The mental health consequences of COVID-19 and physical distancing: The need for prevention and early intervention*. JAMA Intern Med. 2020 Jun 1;180(6):817-818.

¹¹⁵ Peterman A, Potts A, O'Donnell M, Thompson K, Shah N, Oertelt-Prigione S, van Gelder N. *Pandemics and violence against women and children*. Center for Global Development Working Paper. 2020;528.

¹¹⁶ Roesch E, Amin A, Gupta J, Garcia-Moreno C. *Violence against women during COVID-19 pandemic restrictions*. BMJ 2020 May;369:m1712.

¹¹⁷ Giussy B, Facchin F, Micci L, Rendiniello M, Giulini P, Cattaneo C, Vercellini P, Kustermann A. *COVID-19, Lockdown, and Intimate Partner Violence: Some Data from an Italian Service and Suggestions for Future Approaches*. J Womens Health (Larchmt). 2020 Oct;29(10):1239-1242.

¹¹⁸ <https://www.cdc.gov/violenceprevention/intimatepartnerviolence/riskprotectivefactors.html>.

¹¹⁹ Gupta A, Stahl A. *For abused women, a pandemic lockdown holds dangers of its own*. The New York Times. 2020. Articolo consultabile su: <https://www.nytimes.com/2020/03/24/us/coronaviruslockdown-domestic-violence>.

¹²⁰ Godin M. *How coronavirus is affecting victims of domestic violence*. Time; 2020. Articolo consultabile su: <https://time.com/5803887/coronavirus-domestic-violence-victims/>.

¹²¹ Zero O, Geary M. *COVID-19 and Intimate Partner Violence: A Call to Action*. R I Med J (2013). 2020 Jun 1;103(5):57-59.

¹²² List M. *With many stuck at home, R.I. advocates concerned about increase in domestic violence*. Providence Journal. 2020. Articolo consultabile su: <https://www.providencejournal.com/news/20200326/with-many-stuck-at-home-ri-advocates-concerned-about-increase-in-domestic-violence>

¹²³ Volz V. *On the Domestic Violence Frontlines*. Philanthropy Women. 2020. Articolo consultabile su <https://philanthropywomen.org/article/on-the-domestic-violence-frontlines-during-covid-19>.

situazione come uno “spaventoso paradosso”, in quanto, pur essendo disponibili posti letto e appartamenti, le vittime non sono in grado o hanno paura di accedervi¹²⁴.

Altro aspetto da tenere in considerazione e rilevato dalla letteratura scientifica di riferimento è legato al fatto che la pandemia ha avuto un impatto sproporzionato nelle minoranze, in particolare nelle comunità di immigrati. Da ciò ne deriva che le disuguaglianze in campo sanitario e comprendenti altresì l’assistenza in caso di IPV, già esistenti, si sono esacerbate ulteriormente.

In particolare, le donne immigrate sono ad alto rischio per andare incontro alle conseguenze negative della pandemia, a causa di diversi fattori: un aumento del controllo da parte del partner, lo status stesso di immigrato, nonché la mancanza o la scarsità di una rete sociale di protezione.

Per giunta, il riscontro di un incremento dei casi di sequestro di donne nelle proprie abitazioni – sia per le misure restrittive di quarantena, sia per l’aumento del tasso di disoccupazione per le misure stesse – ha evidenziato che sono conseguentemente diminuite le opportunità per le vittime di cercare aiuto od allontanarsi dal carnefice¹²⁴.

La letteratura scientifica di riferimento ha da sempre cercato di evidenziare se particolari situazioni impreviste possano comportare un aumento dei casi di abuso fisico, sessuale e psicologico da parte del partner, ma in realtà solo due studi hanno effettivamente mostrato un incremento significativo dei casi.

Il primo era uno studio retrospettivo condotto dopo l’uragano Katrina, che ha documentato quasi un raddoppio dei casi di IPV fisici verso le donne, mentre l’abuso psicologico è aumentato significativamente sia per gli uomini che per le donne¹²⁵.

Un altro studio, basato su un’indagine demografica sulla salute prima e dopo il terremoto di magnitudo 7.0 che ha colpito Haiti nel 2010, ha mostrato una prevalenza di IPV superiore al normale in aree che erano state significativamente devastate dal disastro¹²⁶.

Per quanto attiene invece all’attuale pandemia, esistono dati provenienti da Cina, Australia, Italia, Francia e Brasile che riportano una maggiore prevalenza di IPV durante l’attuale pandemia^{127,128}, ragion per cui appare pacifico che un incremento dei casi di IPV,

¹²⁴ Sabria B, Hartley M, Sahab J, Murray S, Glass N, Campbell JC. *Effect of COVID-19 pandemic on women’s health and safety: A study of immigrant survivors of intimate partner violence*. Health Care Women Int. 2020; 41(11-12): 1294-1312.

¹²⁵ Schumacher JA, Coffey SF, Norris FH, Tracy M, Clements K, & Galea S. *Intimate partner violence and Hurricane Katrina: Predictors and associated mental health outcomes*. Violence Vict. 2010;25(5), 588-603.

¹²⁶ Weitzman A, Behrman JA. *Disaster, Disruption to family life, and intimate partner violence: The case of the 2010 Earthquake in Haiti*. Sociological Science. 2016;3(9), 167-189.

¹²⁷ Campbell AM. *An increasing risk of family violence during the COVID-19 pandemic: Strengthening community collaborations to save lives*. 2020. Forensic Science International: Reports, 2.

¹²⁸ van Gelder N, Peterman A, O’Donnell M, Potts A, Thompson K, Shah N, & Oertelt-Prigione S. *COVID-19: Reducing the risk of infection might increase the risk of intimate partner violence*. EClinical Medicine the Lancet. 2020 Apr. 11;21: 100348.

paventato a livello mediatico, sia congruente con le ricerche effettuate e con i fattori di rischio associati all'attuale pandemia.

Stante un effettivo aumento dei casi, le vittime di IPV dovrebbero essere meglio inserite in percorsi di assistenza dedicati, soprattutto in questo particolare momento storico.

Ciò può essere ottenuto focalizzandosi sugli operatori sanitari, specie quelli che lavorano nei contesti emergenziali, come il Pronto Soccorso – essendo sovente il primo luogo ove accede la vittima di violenza – attraverso una specifica standardizzazione dello screening di IPV durante le visite (anche se eseguite usando il supporto della telemedicina).

Il personale sanitario dovrebbe quindi essere adeguatamente formato, al fine di identificare efficacemente le vittime, specie se immigrate, con riferimenti culturali profondamente diversi e molto spesso con marcata barriera linguistica. Ulteriori sforzi potrebbero essere di natura economica, attraverso il finanziamento di servizi legali, medici e abitativi specifici.

Altra categoria da sensibilizzare è quella rappresentata dalle forze dell'ordine, che dovrebbero essere resi consapevoli della complessità del fenomeno, specie se vincolato ad elementi culturali, come nel caso di donne immigrate, al fine di intervenire efficacemente in situazioni IPV, in quanto tradizionalmente sono uno dei primi canali di risposta a chiamate riguardanti la violenza domestica.

E' evidente che la pandemia abbia profondamente alterato i modelli standard di segnalazione degli abusi, ma a tale proposito esistono dati discordanti: se infatti dalla letteratura di riferimento si apprende che, da una parte, si è registrato un aumento delle segnalazioni telefoniche a mezzo di linee dedicate, mentre dall'altra è stata segnalata la notevole diminuzione delle chiamate.

Entrambi gli eventi sono stati interpretati comunque come conseguenze negative relative all'IPV durante la pandemia da COVID-19. In sostanza, l'aumento delle chiamate è attribuibile a un incremento della frequenza e della gravità degli abusi a causa della maggiore interazione con il proprio partner, mentre la diminuzione delle chiamate è riconducibile a un maggiore controllo da parte del soggetto abusante, limitando la capacità delle donne di chiamare le linee telefoniche dedicate.

Trattasi peraltro di risultati coerenti e sovrapponibili a quelli ottenuti con le ricerche eseguite in passato e che hanno rivelato modelli simili durante l'epidemia di Ebola in Africa occidentale.

A tale proposito, con la chiusura delle scuole e l'impostazione della misura della quarantena durante l'epidemia di Ebola, è stato rilevato che le donne hanno subito più violenza

sessuale e abusi in ambito domestico. In ogni caso, tale fenomeno sarebbe in parte ascrivibile anche al dirottamento dei servizi sanitari verso la gestione dell'epidemia, lasciando meno spazio ad altre categorie di pazienti, tra cui le donne maltrattate¹²⁹.

Ritornando all'attuale emergenza pandemica, dati provenienti dalle Nazioni Unite mostrano che dallo scoppio dell'epidemia, l'Argentina ha visto un aumento del 25% delle chiamate di emergenza relative alla violenza domestica e Singapore ha registrato un aumento del 33% delle chiamate alle linee telefoniche dedicate¹³⁰. Questi risultati portano alla considerazione che si rendono necessari canali diversificati di interazione (es. servizi di testo/chat/online) rivolta a chi non è in grado di effettuare telefonate convenzionali dovute a una maggiore sorveglianza o vicinanza al partner abusante.

Per giunta, è fatto consolidato che si sia instaurata un'ubiquitaria criticità in capo alle cure e ai servizi efficaci per gli immigrati sopravvissuti all'IPV come comunità chiuse o servizi di tutela territoriali, mezzi di trasporto dedicati, misure di protezione emesse dai tribunali.

Il lock-down e la conseguente chiusura di questi servizi, hanno verosimilmente avuto un effetto deleterio sul benessere e sulla sicurezza delle vittime di IPV, specie se si considera, come acclarato da uno studio¹²⁵, che le donne immigrate intervistate hanno menzionato diverse difficoltà (di comunicazione, di connessione, poca esperienza con la tecnologia, costante presenza del partner abusante) nell'uso di un sistema di piattaforme digitali messe a disposizione da alcune organizzazioni per mantenere un contatto sicuro con loro. Ulteriori ostacoli rinvenuti nelle immigrate sono legati proprio alla loro condizione di straniere, con conseguente assenza di documenti, lavoro o un'assicurazione medica.

D'altronde, le stesse pazienti hanno manifestato una preferenza al confronto di persona con gli operatori, sottolineando che i servizi "dal vivo" sono stati utili, avendo permesso loro di uscire di casa.

In sostanza, appare pacifico che garantire un accesso adeguato alla violenza domestica e ad altri servizi sociali sia compito imperativo durante la pandemia in particolare per le vittime sopravvissute, spesso emarginate e in maggiori difficoltà ad uscire da contesti abusanti.

Già nel primo decennio sono stati presi in considerazione programmi orientati alla resilienza e all'empowerment per superare il rischio elevato di IPV in situazioni di emergenza, come possono essere le epidemie¹³¹. Il *focus* è basato su quattro capacità di adattamento, sotto

¹²⁹ John N, Casey SE, Carino G, & McGovern T. *Lessons never learned: Crisis and gender-based violence*. Dev World Bioeth. 2020 Jun; 20(2), 65-68.

¹³⁰ United Nations. *Policy brief: The impact of COVID-19 on women*. United Nations, 2020. Documento consultabile su: https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_on_covid_impact_on_women_9_apr_2020_updated.pdf.

¹³¹ Norris FH, Stevens SP, Pfefferbaum B, Wyche KF, Pfefferbaum RL. *Community resilience as a metaphor, theory, set of capacities, and strategy for disaster readiness*. Am J Community Psychol. 2008 Mar;41(1-2), 127-150.

forma di miglioramento economico, supporto sociale, comunicazione e competenza comunitaria¹³².

Il primo aspetto di questa impostazione richiede attenzione sulla costruzione di forti connessioni con la comunità e le diverse organizzazioni di supporto ed assistenza alle vittime per aumentare la consapevolezza della rilevanza del fenomeno IPV, impostando servizi di base per i sopravvissuti, come le cosiddette case rifugio¹³².

Allo stesso modo, un'impostazione impone necessariamente l'adozione di strategie di pianificazione della sicurezza per aiutare i servizi a creare efficaci ed appropriati mezzi per raggiungere le vittime dell'IPV durante la pandemia di COVID-19.

Ulteriori considerazioni scaturite da questo particolare momento storico sono correlate alla sopracitata formazione del personale sanitario. Come accennato nelle pagine precedenti, anche i radiologi, spesso necessari e fondamentali nella congrua impostazione del percorso diagnostico delle vittime di IPV, dovrebbero essere istruiti adeguatamente. Del resto, l'IPV condivide similitudini con i quadri di *battered child syndrome* nei quali i radiologi hanno da sempre apportato importanti contributi specialistici^{132,133}, sicché gli stessi possono potenzialmente avere un'influenza positiva sulla qualità di vita delle vittime di IPV.

Per giunta, la diversità dei rilievi radiologici in termini di sesso, etnia ed età possono rafforzare il rapporto con le vittime^{134,135}, contribuendo altresì nel corretto inquadramento diagnostico delle lesioni, specie in caso di sottogruppi di popolazione sottovalutati per questa tipologia di violenza (comunità LGBT, anziani, disabili ed immigrati).

Appare pertanto evidente che il radiologo debba interagire direttamente con il collega clinico per un'accorta analisi del trauma, anche sulla base della raccolta degli elementi anamnestico-circostanziali.

Inoltre, anche nelle more delle indagini radiologiche occorre mantenere un *setting* sicuro per la vittima, a maggior ragione nel caso in cui la stessa venga accompagnata dall'abusante, fermo restando che debba essere garantita la riservatezza delle informazioni acquisite, così come il rispetto dell'eventuale decisione da parte della vittima di non sporgere denuncia, senza tuttavia trascurare la doverosa attività di descrizione delle possibili alternative (programmi di supporto fuori e dentro l'ospedale, centri anti-violenza ecc...), nonché la valutazione del grado di rischio che espone la vittima al pericolo di vita.

¹³² Nimkin K, Kleinman PK. *Imaging of child abuse*. *Pediatr Clin North Am*. 1997 Jun;44:615-635.

¹³³ Matorri S, Khurana B, Chadwick Balcom M, Froehlich JM, Janssen s, Forstner R, King AD, Koh DM, Gutzeit A. *Addressing intimate partner violence during the COVID-19 pandemic and beyond: how radiologists can make a difference*. *Eur Radiol*. 2021 Apr;31(4):2126-2131.

¹³⁴ Arendt F, Karadas N. *Ethnic concordance in patient-physician communication: experimental evidence from Germany*. *J Health Commun* 2019;24:1-8.

¹³⁵ Thornton RLJ, Powe NR, Roter D, Cooper LA. *Patient-physician social concordance, medical visit communication and patients' perceptions of health care quality*. *Patient Educ Couns*. 2011 Dec;85(3):e201-208.

Per concludere, è evidente che la pandemia da COVID-19 e il suo legame con un aumento dei casi di IPV in tutto il mondo generi ulteriori considerazioni nel campo della ricerca.

Studi futuri potrebbero basarsi su questi risultati esaminando l'efficacia delle strategie individuate per il contrasto del fenomeno in tempo di pandemia, come l'utilizzo della comunicazione digitale. La ricerca futura potrebbe prendere in considerazione ulteriori indagini sull'impatto della pandemia sulla capacità dei servizi sanitari di fornire cure adeguate alle vittime, sia a livello nazionale che internazionale. Dato che i risultati attuali hanno evidenziato maggiori difficoltà nella gestione di vittime straniere, sono necessari mirati approfondimenti, al fine di sviluppare ed attuare strategie "culturalmente" su misura per prevenire o affrontare l'IPV in diversi gruppi di sopravvissute.

2. Violenza di genere e quadro normativo nazionale

2.1 Dalla potestà maritale al reato di adulterio fino alla L. 66/96

Nella storia della normativa italiana sono riscontrabili elementi riconducibili al concetto di prevalenza dell'uomo sulla donna, quest'ultima identificata come anello debole della società.

A questo proposito, tra le norme del Codice civile del 1865, al Capo IX (“Dei Diritti e dei Doveri che nascono dal matrimonio”) nella Sezione I sono indicati i reciproci doveri e diritti fra coniugi; fermo restando che il marito è “capo della famiglia”, come acclarato dall'articolo 131¹³⁶, il quale ha il dovere di “proteggere la moglie, di tenerla presso di sé e somministrarle tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita in proporzione delle sue sostanze”, secondo quanto esplicitato dal successivo articolo¹³⁷, all'articolo 134 veniva sancito quanto segue: “La moglie non può donare, alienare beni immobili, sottoporli ad ipoteca, contrarre mutui, cedere o riscuotere capitali, costituirsi sicurtà, né transigere o stare in giudizio relativamente a tali atti, salvo a lui il diritto di revocarla”.

Questa tendenza all'accentuazione della posizione preminente dell'uomo all'interno della famiglia nasceva dalla particolare attenzione dei giuristi verso le disposizioni francesi, in particolare il *Code Napoléon* del 1804, nel quale era stata introdotta la cosiddetta “autorizzazione maritale”.

Successivamente, nel Codice civile del 1942¹³⁸, tali precetti erano sostanzialmente immutati; in particolare, l'articolo 144, recante il titolo “Potestà maritale”, e l'articolo 145 dal titolo “Doveri del marito”¹³⁹, riprendevano esattamente quanto stabilito in precedenza rispettivamente dagli articoli 131 e 132 del Codice del 1865.

Per giunta, nel nuovo Codice, era stata introdotta la Sezione III “Della Dote”, comprensiva di un insieme di articoli atti ad inquadrare il concetto di dote – consistente in “quei beni che la moglie o altri per essa apporta espressamente a questo titolo al marito per sostenere i pesi del matrimonio”¹⁴⁰ – nonché l'alienazione e i diritti del marito sulla stessa.

In merito a quest'ultimo aspetto, preme rilevare che all'articolo 182 veniva sancito che qualora la dote fosse consistita in una somma di danaro o in cose mobili stimate nell'atto della

¹³⁶ Art. 131: “Il marito è il capo della famiglia; la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli crede opportuno di fissare la sua residenza”.

¹³⁷ Art. 132: “Il marito ha il dovere di proteggere la moglie, di tenerla presso di sé e di somministrarle tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita in proporzione delle sue sostanze. La moglie deve contribuire al mantenimento del marito, se questi non ha mezzi sufficienti”.

¹³⁸ R.D. 16 marzo 1942, n. 262, “Approvazione del testo del Codice civile”.

¹³⁹ Entrambi gli articoli in questione erano compresi nel Capo IV del vecchio Codice, “Dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio”.

¹⁴⁰ Articolo 177, *Concetto della dote*.

costituzione, il marito ne acquistava la proprietà e diveniva debitore della somma o del prezzo attribuito alle cose mobili, salvo che la stima di queste fosse stata fatta con la dichiarazione che non vi era trasferimento di proprietà; allo stesso tempo, all'articolo 184 era stabilito che quando la moglie conservava la proprietà dei beni dotali, il marito da solo ne aveva l'amministrazione, avendo altresì il diritto a riscuoterne i frutti, fatta salva la possibilità per la donna di ricevere "annualmente una parte delle rendite dotali per le sue minute spese e pei bisogni della sua persona".

Soffermandosi ora sulle norme di natura penale, occorre rammentare che era previsto dal Codice il reato di adulterio, disciplinato all'art. 559¹⁴¹, di cui rispondeva unicamente la donna coniugata e per il quale era prevista la reclusione fino a un anno per l'adultera e per il correo, fino a due anni in caso di relazione adulterina¹⁴².

Appare necessario sottolineare la differenza tra questa fattispecie di reato e il concubinato di cui all'articolo 560¹⁴²; tale distinzione si originava dal fatto che, mentre per quanto concerneva la possibilità dell'adulterio della moglie era considerato sufficiente il verificarsi di un solo rapporto sessuale illecito, diverso trattamento era riservato al marito. La punibilità dei rapporti sessuali extramatrimoniali di quest'ultimo veniva infatti a delinarsi solo nel momento in cui essi esitassero in una vera e propria relazione stabile, sfociante appunto nel concubinato¹⁴³.

Strettamente connesso all'adulterio era l'omicidio e lesione personale a causa di onore, previsti dall'articolo 587 del Codice penale¹⁴².

In sostanza, qualora chiunque cagionasse "la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell'atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onore suo o della famiglia", la pena della reclusione era da tre a sette anni, nettamente inferiore rispetto a quelle previste per l'omicidio con diverso movente. Alla stessa pena soggiaceva "chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona, che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella". Diversamente, l'ultimo comma prevedeva la totale esclusione di punibilità in caso di sole percosse contro il coniuge (ma anche figlia o sorella) colto sul fatto¹⁴⁴.

¹⁴¹ Articolo introdotto dal R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398, "Approvazione del testo definitivo del Codice penale".

¹⁴² Art. 559 C.P., *Adulterio*: "La moglie adultera è punita con la reclusione fino a un anno. Con la stessa pena è punito il correo dell'adultera. La pena è della reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina. Il delitto è punibile a querela del marito".

¹⁴³ Art. 560 C.P., *Concubinato*: "Il marito, che tiene una concubina nella casa coniugale, o notoriamente altrove, è punito con la reclusione fino a due anni. La concubina è punita con la stessa pena. Il delitto è punibile a querela della moglie".

¹⁴⁴ A completamento, l'articolo comprendeva altresì i seguenti capoversi: "Se il colpevole cagiona, nelle stesse circostanze, alle dette persone, una lesione personale, le pene stabilite negli articoli 582 (*Lesioni personali, N.d.R.*) e 583 (*Circostanze aggravanti, N.d.R.*) sono ridotte a un terzo; se dalla lesione personale deriva la morte, la pena è della reclusione da due a cinque anni. Non è punibile chi, nelle stesse circostanze, commette contro le dette persone il fatto preveduto dall'articolo 581 (*Percosse, N.d.R.*)".

In pratica, si riconosceva che l'offesa all'onore arrecata da una condotta, giudicata all'epoca, infamante, corrispondeva ad una gravissima provocazione, tale per cui la "riparazione" dell'onore non avrebbe causato alcun biasimo da parte della società.

Altra situazione normata dal Codice penale era rappresentata dal cosiddetto "matrimonio riparatore", circostanza prevista dall'art. 544¹⁴⁵. Sostanzialmente, nel caso in cui l'autore di un reato sessuale avesse contratto matrimonio con la persona offesa, il reato sarebbe stato estinto, anche riguardo a coloro che sono concorsi nel reato medesimo o, in caso di condanna, ne sarebbe cessata l'esecuzione e gli effetti penali.

Secondo l'ordinamento penalistico dell'epoca trattavasi, dunque, di causa speciale di estinzione del reato, con l'accezione di una particolare forma di risarcimento nei confronti della donna, la quale, avendo perduto l'onore, non avrebbe più potuto essere presa in moglie da nessun altro uomo.

I primi segnali di un progressivo cambiamento possono essere individuati alla fine degli anni '40 con l'emanazione della Costituzione. In effetti, nel confronto fra il dettato della carta costituzionale del 1948 e il codice del 1942, emergevano significative contraddizioni proprio in riferimento all'istituto familiare¹⁴⁶, laddove il principio della "uguaglianza morale e giuridica dei coniugi", sancito dai costituenti, risultava essere "di segno opposto rispetto a quello dei codici"¹⁴⁷ e, segnatamente, di quello civile nel quale si evidenziavano "due diversi orientamenti: da un lato si mira ad aggiornare le regole che l'Ottocento aveva consacrato; dall'altro a mantenere saldi i poteri in mano del marito-padre"¹⁴⁸.

Il cristallino squilibrio fra codice e costituzione, in realtà, risultava minimizzato dai limiti che lo stesso articolo 29 della carta costituzionale prevede al secondo comma: "Il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare".

In questo modo, nonostante la marcata contraddizione, il principio autoritario e gerarchico alla base del diritto civile, di concerto con il concetto di onore regolamentato nel Codice penale, entrambi evidenze di franca disparità fra uomini e donne, poteva convivere con la Costituzione democratica e garantista e con il principio generale dell'uguaglianza dei cittadini e dei coniugi all'interno del matrimonio, posti appunto i limiti a tutela dell'unità dell'istituto familiare¹⁴⁹.

¹⁴⁵ Art. 544 C.P., *Causa speciale di estinzione del reato*: "Per i delitti preveduti dal capo primo e dall'articolo 530, il matrimonio, che l'autore del reato contragga con la persona offesa, estingue il reato, anche riguardo a coloro che sono concorsi nel reato medesimo; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali".

¹⁴⁶ Patti S. *Codificazioni ed evoluzione del diritto privato*, Roma-Bari, Laterza, 1999, p. 16.

¹⁴⁷ Novarese D. *Sul corpo delle donne. Stupro e debitum coniugale in Italia fra Otto e Novecento*, in *Violenza di genere, politica e istituzioni*, a cura di Cocchiara MA, Milano, Giuffrè, 2014, p. 263.

¹⁴⁸ *Ibidem*.

¹⁴⁹ Novarese D. *Sul corpo delle donne ... cit.* p. 264.

Ad ogni buon conto, il principio dello *ius corrigendi* vale a dire il diritto all'uso di mezzi di correzione o disciplina riconosciuto a coloro che esercitano essendone titolari un diritto di supremazia su altre persone, è stato messo in discussione proprio nel contesto matrimoniale facendo riferimento ai succitati precetti costituzionali.

Infatti, con la sentenza del 22 febbraio 1956, la Cassazione penale ha affermato che l'art. 571 C.P. ("Abuso dei mezzi di correzione") non è applicabile al marito che percuote la moglie, in quanto allo stesso non compete nei confronti della consorte un potere correttivo, che sarebbe in contrasto proprio con l'articolo 29 della Costituzione. La Cassazione riaffermò il principio poco dopo con un'altra sentenza, datata 21 novembre 1958.

Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza del 19 dicembre 1968 n. 126 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo e secondo comma del sopracitato articolo 559 del C.P. In particolare, la Corte ha ritenuto che la disparità di trattamento tra coniugi rappresenti un "grave nocimento alla concordia ed all'unità familiare". Passaggio fondamentale della sentenza è rappresentato dall'assunto secondo cui "la legge, non attribuendo rilevanza all'adulterio del marito e punendo invece quello della moglie, pone in stato di inferiorità quest'ultima, la quale viene lesa nella sua dignità, è costretta a sopportare l'infedeltà e l'ingiuria, e non ha alcuna tutela in sede penale".

La Corte ha sì riconosciuto che l'adulterio del marito e della moglie costituiscono indubbiamente un pericolo per l'unità familiare – bene costituzionalmente garantito – ma qualora la legge riservi un differente trattamento, questo pericolo assume proporzioni più gravi, sia per i riflessi sul comportamento di entrambi i coniugi, sia per le conseguenze psicologiche sui soggetti.

In pratica, i giudici hanno ritenuto che "la discriminazione sancita dal primo comma dell'art. 559 del Codice penale non garantisca l'unità familiare, ma sia più che altro un privilegio assicurato al marito; e, come tutti i privilegi, violi il principio di parità".

Altra sentenza degna di nota è la n. 147 del 3 dicembre 1969 nella quale, sulla base dei principi esposti nella precedente pronuncia del 1968, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli articoli 559, comma terzo, e 560, comma primo, del Codice penale.

Anno di svolta è il 1975, quando il nostro ordinamento giuridico ha sostituito la famiglia strutturata gerarchicamente con un nuovo modello di famiglia paritaria. Il 19 maggio, infatti, è stata promulgata la legge n. 151, recante il titolo "Riforma del diritto di famiglia" che ha portato al riconoscimento della tutela della libertà matrimoniale, il rapporto paritario tra coniugi nella conduzione della famiglia in relazione ai rapporti personali, patrimoniali e con i figli, l'introduzione del regime di comunione legale dei beni, il riconoscimento dei figli adulterini

che garantisce uguali diritti e doveri per i figli legittimi e naturali, il diritto del minore di vivere nella propria famiglia (o comunque in una famiglia nella quale poter sviluppare, nel modo migliore, la propria personalità), l'illimitata ricerca giudiziale della paternità naturale, il miglioramento della posizione successoria del coniuge e dei figli naturali, nonché l'intervento del giudice in alcuni casi di contrasto tra coniugi nella conduzione della vita familiare.

Successivamente, con la Legge n. 442 del 10 agosto 1981 è stata eliminata la rilevanza penale della causa d'onore, attraverso l'abrogazione degli articoli 544 e 587 del Codice penale¹⁵⁰; in particolare, la commissione di un delitto perpetrato per salvaguardare l'onore proprio e della propria famiglia non sarebbe stato più sanzionato con pene attenuate rispetto all'analogo delitto di diverso movente, eliminando così il presupposto che l'offesa all'onore arrecata da una condotta "disonorevole" costituisse una provocazione talmente grave da giustificare la reazione dell'offeso.

Dopo quasi venti anni di iter legislativo, nel 1996 è stata approvata la legge n. 66 ("Norme contro la violenza sessuale") che nel dettare nuove norme sulla violenza sessuale ha conferito un particolare rilievo ai reati sessuali, trasferendoli dal titolo IX del Codice penale concernente i delitti contro la moralità pubblica e il buon costume al titolo XII, inerente ai delitti contro la persona.

¹⁵⁰ La legge ha abrogato altresì l'art. 592 C.P., *Abbandono di un neonato per causa di onore*: "Chiunque abbandona un neonato, subito dopo la nascita, per salvare l'onore proprio o di un prossimo congiunto, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno. La pena è della reclusione da sei mesi a due anni se dal fatto deriva una lesione personale ed è da due a cinque anni se ne deriva la morte del neonato. Non si applicano le aggravanti stabilite nell'art. 61".

Sono stati abrogati il capo I del titolo IX del libro secondo (comprendente gli articoli 519¹⁵¹, 520¹⁵², 521¹⁵³, 522¹⁵⁴, 523¹⁵⁵, 524¹⁵⁶, 525¹⁵⁷ e 526¹⁵⁸ C.P.), nonché gli articoli 530¹⁵⁹, 539¹⁶⁰, 541¹⁶¹, 542¹⁶² e 543¹⁶³ C.P.; in particolare, le ipotesi criminose relative al ratto hanno perso la connotazione di delitti contro la libertà sessuale, assumendo invece quella di delitti contro la libertà individuale, rientrando nella fattispecie di reato di cui all'articolo 605 C.P.¹⁶⁴

¹⁵¹ Art. 519 C.P., *Della violenza carnale*: “Chiunque, con violenza o minaccia, costringe taluno a congiunzione carnale è punito con la reclusione da tre a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi si congiunge carnalmente con persona la quale al momento del fatto: 1) non ha compiuto gli anni quattordici; 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole ne è l'ascendente o il tutore, ovvero è un'altra persona a cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, d'istruzione, di vigilanza o di custodia; 3) è malata di mente, ovvero non è in grado di resistergli a cagione delle proprie condizioni d'inferiorità psichica o fisica, anche se questa è indipendente dal fatto del colpevole; 4) è stata tratta in inganno, per essersi il colpevole sostituito ad altra persona”.

¹⁵² Art. 520 C.P., *Congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale*: “Il pubblico ufficiale, che, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, si congiunge carnalmente con una persona arrestata o detenuta, di cui ha la custodia per ragione del suo ufficio, ovvero con persona che è a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'Autorità competente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica se il fatto è commesso da un altro pubblico ufficiale, rivestito, per ragione del suo ufficio, di qualsiasi autorità sopra taluna delle persone suddette”.

¹⁵³ Art. 521 C.P., *Atti di libidine violenti*: “Chiunque, usando dei mezzi o valendosi delle condizioni indicate nei due articoli precedenti, commette su taluno atti di libidine diversi dalla congiunzione carnale soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo. Alle stesse pene soggiace chi, usando dei mezzi o valendosi delle condizioni indicate nei due articoli precedenti, costringe o induce taluno a commettere gli atti di libidine su se stesso, sulla persona del colpevole o su altri”.

¹⁵⁴ Art. 522 C.P., *Ratto a fine di matrimonio*: “Chiunque, con violenza, minaccia o inganno, sottrae o ritiene, per fine di matrimonio, una donna non coniugata, è punito con la reclusione da uno a tre anni. Se il fatto è commesso in danno di una persona dell'uno o dell'altro sesso, non coniugata, maggiore degli anni quattordici e minore degli anni diciotto, la pena è della reclusione da due a cinque anni”.

¹⁵⁵ Art. 523 C.P., *Ratto a fine di libidine*: “Chiunque, con violenza, minaccia o inganno, sottrae o ritiene, per fine di libidine un minore ovvero una donna maggiore di età, è punito con la reclusione da tre a cinque anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso a danno di persona che non ha ancora compiuto gli anni diciotto ovvero di una donna coniugata”.

¹⁵⁶ Art. 524 C.P., *Ratto di persona minore degli anni quattordici o inferma, a fine di libidine o di matrimonio*: “Le pene stabilite nei capoversi dei due articoli precedenti si applicano anche a chi commette il fatto ivi preveduto, senza violenza, minaccia o inganno, in danno di persona minore degli anni quattordici o malata di mente, o che non sia, comunque, in grado di resistergli, a cagione delle proprie condizioni d'inferiorità psichica o fisica, anche se questa è indipendente dal fatto del colpevole”.

¹⁵⁷ Art. 525 C.P., *Circostanze attenuanti*: “Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono diminuite se il colpevole, prima della condanna, senza aver commesso alcun atto di libidine in danno della persona rapita, la restituisce spontaneamente in libertà, riconducendola alla casa donde la tolse o a quella della famiglia di lei, o collocandola in un altro luogo sicuro, a disposizione della famiglia stessa”.

¹⁵⁸ Art. 526 C.P., *Seduazione con promessa di matrimonio commessa da persona coniugata*: “Chiunque, con promessa di matrimonio, seduce una donna minore di età, inducendola in errore sul proprio stato di persona coniugata, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni. Vi è seduzione quando vi è stata congiunzione carnale”.

¹⁵⁹ Art. 530 C.P., *Corruzione di minorenni*: “Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli 519, 520 e 521, commette atti di libidine su persona o in presenza di persona minore degli anni sedici, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi induce persona minore degli anni sedici a commettere atti di libidine su se stesso, sulla persona del colpevole, o su altri. La punibilità è esclusa se il minore è persona già moralmente corrotta”.

¹⁶⁰ Art. 539 C.P., *Età della persona offesa*: “Quando i delitti preveduti in questo titolo (Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume, *N.d.R.*) sono commessi in danno di un minore degli anni quattordici, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età dell'offeso”.

¹⁶¹ Art. 541 C.P., *Pene accessorie ed altri effetti penali*: “La condanna per alcuno dei delitti preveduti in questo titolo (*Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume, N.d.R.*) importa la perdita della patria potestà o dell'autorità maritale o l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela e alla cura, quando la qualità di genitore, di marito, di tutore o di curatore è elemento costitutivo o circostanza aggravante. La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 519, 521, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536 e 537 importa la perdita del diritto dagli alimenti e

Nella sezione II (“Dei delitti contro la libertà personale”) del capo III (“Dei delitti contro la libertà individuale”) del titolo XII del libro secondo del Codice penale, dopo l’articolo 609, sono inseriti gli articoli da 609-bis a 609-decies, introdotti uno ad uno dagli articoli della legge.

Come anticipato nelle pagine precedenti, l’inquadramento definitivo della violenza sessuale non può limitarsi solo alle diverse forme di penetrazione e tale assunto è stato recepito dal legislatore che ha abolito la bipartizione tra violenza carnale e atti di libidine violenti, che ora costituiscono la lesione di uno stesso bene giuridico¹⁶⁵, la libertà sessuale, da intendersi come il diritto della persona di disporre liberamente del proprio corpo, dunque della propria sessualità nell’ambito della vita di relazione, vale a dire a seconda delle proprie volontà, scelte, intenzioni, inclinazioni¹⁶⁶.

Ad una attenta analisi di quanto disposto all’articolo 609-bis¹⁶⁷, si apprende che violenza sessuale significa costringere mediante violenza (qualsiasi forma di azione fisica) o minaccia (azione psichica atta a forzare la volontà della vittima attraverso l’intimidazione diretta o indiretta), o abuso di autorità (tanto pubblica quanto privata) un altro soggetto a compiere o subire atti sessuali, facendo soggiacere alla stessa pena chi commette tale reato abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della vittima al momento del fatto (in riferimento non solo alla condizione di minorazione o deficienza dovuta a patologie organiche o funzionali, ma anche alla situazione di carenze affettive e familiari) o traendola in inganno sostituendosi l’autore ad altra persona (non tanto da riferirsi alla sostituzione fisica quanto alla falsa attribuzione di generalità, status, qualifica e qualità personali).

dei diritti successori verso la persona offesa”.

¹⁶² Art. 542, *Querela dell’offeso*: “I delitti preveduti dal capo primo e dall’articolo 530 sono punibili a querela della persona offesa. La querela proposta è irrevocabile. Si procede tuttavia d’ufficio: 1) se il fatto è commesso dal genitore o dal tutore, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio; 2) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio”.

¹⁶³ Art. 543 C.P., *Diritto di querela*: “Quando la persona offesa muore prima che la querela sia proposta da lei o da coloro che ne hanno la rappresentanza a norma degli articoli 120 e 121, il diritto di querela spetta ai genitori e al coniuge. Tale disposizione non si applica se la persona offesa ha rinunciato espressamente, o tacitamente al diritto di querelarsi”.

¹⁶⁴ Art. 605 C.P., *Sequestro di persona*: “Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni. La pena è della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto è commesso: 1) in danno di un ascendente, di un discendente, o del coniuge; 2) da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni. Se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno di un minore, si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni. Se il fatto è commesso in presenza di taluna delle circostanze di cui al secondo comma, ovvero in danno di minore di anni quattordici o se il minore sequestrato è condotto o trattenuto all’estero, si applica la pena della reclusione da tre a quindici anni”.

¹⁶⁵ Puccini C, *Istituzioni ...*, cit. p. 306.

¹⁶⁶ Birkhoff JM, *Nozioni di medicina legale*. Milano, Franco Angeli, 2010, p. 286.

¹⁶⁷ Art. 609-bis C.P., *Violenza sessuale*: “Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni (*la cornice edittale della pena, in precedenza caratterizzata dalla reclusione da 5 a 10 anni, è stata modificata dall’art. 13 comma 1 della L. 19 luglio 2019 n. 69. N.d.R.*). Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi”.

Quanto alle aggravanti, disciplinate all'articolo 609-ter ed aggiornate negli anni, il legislatore, nella formulazione originaria dell'articolo, ha considerato l'età della vittima (minore di anni quattordici o di anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore o di anni dieci), l'uso di armi o di sostanze esogene (alcoliche, narcotiche o stupefacenti) o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa, se la violenza è commessa da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, se la vittima è comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale.

Dopo l'articolo 609-ter del Codice penale, è stato introdotto l'articolo 609-quater concernente il reato di "Atti sessuali con minorenne", la cui pena, stabilita dall'articolo 609-bis, è prevista per chiunque compia atti sessuali con minori di anni quattordici¹⁶⁸ o di anni sedici quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza. Diversamente, è stata esclusa la punibilità degli atti sessuali consensuali compiuti tra due minori di cui uno abbia un'età superiore ai tredici anni, riconoscendo attraverso tale speciale causa di non punibilità di tipo soggettivo la legittimità ai rapporti affettivi tra coetanei.

A seguire, è stato inserito l'articolo 609-quinquies concernente il reato di "Corruzione di minorenne", sottoposto a successive revisioni, mentre all'articolo 609-sexies è stato stabilito che per i reati di violenza sessuale in danno di un minore di quattordici anni¹⁶⁹, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa.

Con l'articolo successivo, 609-septies "Querela di parte", è stata disciplinata la procedibilità del reato, generalmente a querela di parte con termine per proposizione della stessa di sei mesi (recentemente prorogato a dodici mesi ai sensi della L. 69/2019); aspetto cruciale da sottolineare è l'irrevocabilità della denuncia una volta sporta, in modo da evitare che la vittima e la dinamica processuale possano risultare alterate da pressioni esercitate dall'imputato o dal contesto sociale.

Sono fatte salve alcune fattispecie che prevedono una procedibilità d'ufficio, segnatamente: in caso di vittima minore degli anni quattordici (portato a diciotto anni con la lett. b), c. 1, art. 7 della L. 38/2006), se il fatto è commesso dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, se il reato è commesso da un pubblico

¹⁶⁸ Il legislatore ha fissato a quattordici anni la soglia al di sotto della quale vige una presunzione assoluta di invalidità del consenso ad atti sessuali eventualmente prestatato dal minore.

¹⁶⁹ L'età del minore è stata portata a diciotto anni dall'art. 4, della L. 1° ottobre 2012, n. 172.

ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni, se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

Altro reato considerato dalla legge è stato quello indicato come violenza sessuale di gruppo, disciplinato dall'articolo 609-octies e definito come "partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale", per il quale è stata inizialmente prevista come pena la reclusione da sei a dodici anni¹⁷⁰.

Ulteriore reato introdotto è stato quello inerente alla divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale e rubricato all'articolo 734-bis del Codice penale, punito con l'arresto da tre a sei mesi.

Sono state altresì introdotte pene accessorie, come disciplinato all'articolo 609-nonies¹⁷¹, ossia la perdita della potestà genitoriale, l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno, la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa, l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.

All'interno dello stesso articolo sono inoltre dettate disposizioni in campo procedurale penale, in particolare l'indicazione della trasmissione della notizia di reato da parte del Procuratore della Repubblica al Tribunale dei minorenni in caso di vittima minore, la possibilità di ricorso all'incidente probatorio, all'audizione protetta e al dibattimento a porte chiuse.

Occorre infine rilevare che all'articolo 16 della legge è stato disposto il cosiddetto accertamento sanitario obbligatorio per l'imputato ai fini del rilevamento di eventuali patologie sessualmente trasmissibili qualora la dinamica dell'evento reato stesso possa prospettare un rischio di trasmissione.

¹⁷⁰ La pena attualmente prevista è la reclusione da otto a quattordici anni, così come modificata dall'articolo 13 comma 5 lett. a) della L. 19 luglio 2019 n. 69.

¹⁷¹ Preme precisare che questo articolo è stato modificato a più riprese dalle l. 6 febbraio 2006, n. 38. e L. 1° ottobre 2012, n. 172 e dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154; per tale ragione sono state elencate tutte le disposizioni attualmente vigenti.

2.2 Le disposizioni legislative successive alla 66/1996

Nel 1998 è stata promulgata la legge n. 269, recante il titolo “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori quali nuove forme di riduzione in schiavitù” e attraverso la quale sono stati introdotti nuovi reati penali, ossia prostituzione minorile¹⁷², pornografia minorile¹⁷³, detenzione di materiale pornografico¹⁷⁴ ed iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile¹⁷⁵.

Successivamente, sono state impostate misure specifiche nella lotta alla violenza consumata in ambito familiare a mezzo della legge 5 aprile 2001, n. 154 (“Misure contro la violenza nelle relazioni familiari”); in sostanza, è stato attuato un valido strumento volto a reprimere le condotte antiggiuridiche che espongono a rischio l’integrità fisica o morale del coniuge o di altro convivente. Con tale norma, infatti, il legislatore è intervenuto in tutte quelle situazioni di grave pregiudizio dell’integrità fisica o morale oppure della libertà di un componente qualsiasi del nucleo familiare causata da un altro componente della famiglia, legittima o naturale che sia, ponendosi pertanto come una delle poche norme a tutela della cosiddetta “famiglia di fatto”.

Nello specifico, le misure penali, introdotte dalla legge stessa all’art. 1 c. 2, sono state inserite nel Codice di procedura penale agli artt. 282-bis e 291, comma 2 bis. In quest’ultimo articolo, in particolare, è previsto che nel corso delle indagini preliminari o del dibattimento, il

¹⁷² Art. 600-bis CP, *Prostituzione minorile*: “È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000”.

¹⁷³ Art. 600-ter CP, *Pornografia minorile*: “È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali”.

¹⁷⁴ Art. 600-quater CP, *Detenzione di materiale pornografico*: “Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità”.

¹⁷⁵ Art. 600-quinquies, *Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile*: “Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937”.

pubblico ministero possa chiedere al giudice incaricato “in caso di necessità o di urgenza” l’adozione delle misure patrimoniali provvisorie di cui all’art. 282-bis CPP.

Per quanto attiene alle succitate misure, è previsto l’allontanamento immediato dalla casa familiare o non farvi ritorno senza autorizzazione giudiziaria¹⁷⁶, il divieto ad avvicinarsi a luoghi determinati frequentati dalla famiglia, il pagamento di un assegno periodico in favore delle persone conviventi “che per effetto del provvedimento rimangano prive di mezzi adeguati”, eventualmente con obbligo di versamento diretto dal datore di lavoro.

Appare quindi pacifico che la legge 154/2001 non abbia introdotto novità sotto il profilo penale, ma in un’ottica di repressione degli abusi consumati in ambito familiare, il legislatore ha introdotto nel Codice di procedure penale misure cautelari dedicate.

In effetti, in passato, alle esigenze sottese alla nuova misura si faceva fronte ricorrendo alle misure coercitive del divieto e dell’obbligo di dimora di cui all’art. 283 del codice di procedura penale¹⁷⁷. Tuttavia, risulta evidente che l’esigenza cautelare e di esecuzione della nuova misura siano senz’altro più adeguate a raggiungere lo scopo rispetto alla misura dell’art. 283 CPP¹⁷⁸.

Diversamente dagli aspetti penalistici, con la Legge 154/2001 sono state apportate significative novità in ambito civile, attraverso l’adozione, da parte del giudice, di misure cautelari provvisorie a tutela delle vittime di violenze familiari.

In particolare, attraverso l’introduzione nel libro I del Codice civile, il Titolo IX-bis rubricato “Ordini di protezione contro gli abusi familiari”, contenente i nuovi artt. 342-bis e 342-ter, è stato previsto che qualora la condotta del coniuge o di altro convivente sia

¹⁷⁶ Preme precisare che la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare viene applicata non solo quando si proceda per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni ma anche nei casi in cui si proceda per specifiche categorie di delitti, a prescindere dalla considerazione dell’entità della pena prevista per la loro commissione dalla legge.

¹⁷⁷ Art. 283 CPP: “1. Con il provvedimento che dispone il divieto di dimora, il giudice prescrive all’imputato di non dimorare in un determinato luogo e di non accedervi senza l’autorizzazione del giudice che procede. 2. Con il provvedimento che dispone l’obbligo di dimora, il giudice prescrive all’imputato di non allontanarsi, senza l’autorizzazione del giudice che procede, dal territorio del comune di dimora abituale ovvero, al fine di assicurare un più efficace controllo o quando il comune di dimora abituale non è sede di ufficio di polizia, dal territorio di una frazione del predetto comune o dal territorio di un comune vicinore ovvero di una frazione di quest’ultimo. Se per la personalità del soggetto o per le condizioni ambientali la permanenza in tali luoghi non garantisce adeguatamente le esigenze cautelari previste dall’articolo 274, l’obbligo di dimora può essere disposto nel territorio di un altro comune o frazione di esso, preferibilmente nella provincia e comunque nell’ambito della regione ove è ubicato il comune di abituale dimora. 3. Quando dispone l’obbligo di dimora, il giudice indica l’autorità di polizia alla quale l’imputato deve presentarsi senza ritardo e dichiarare il luogo dove fisserà la propria abitazione. Il giudice può prescrivere all’imputato di dichiarare all’autorità di polizia gli orari e i luoghi in cui sarà quotidianamente reperibile per i necessari controlli, con obbligo di comunicare preventivamente alla stessa autorità le eventuali variazioni dei luoghi e degli orari predetti. 4. Il giudice può, anche con separato provvedimento, prescrivere all’imputato di non allontanarsi dall’abitazione in alcune ore del giorno, senza pregiudizio per le normali esigenze di lavoro. 5. Nel determinare i limiti territoriali delle prescrizioni, il giudice considera, per quanto è possibile, le esigenze di alloggio, di lavoro e di assistenza dell’imputato. Quando si tratta di persona tossicodipendente o alcool-dipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero nell’ambito di una struttura autorizzata, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il programma di recupero prosegua. 6. Dei provvedimenti del giudice è data in ogni caso immediata comunicazione all’autorità di polizia competente, che ne vigila l’osservanza e fa rapporto al pubblico ministero di ogni infrazione”.

¹⁷⁸ Figone A, *Commento alla legge 154/2001*, “Famiglia e diritto”, n. 4/2001, pag. 356.

gravemente pregiudizievole all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice ordinario, su istanza di parte, qualora il fatto non costituisca reato perseguibile d'ufficio, con decreto, può predisporre diverse azioni come la cessazione della condotta pregiudizievole¹⁷⁹, l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la succitata condotta (prescrivendo, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi frequentati dall'istante), l'intervento dei servizi sociali o di enti privati che abbiano finalità statutarie adatte allo scopo (come il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati), oppure un'ingiunzione di mantenimento, mediante corresponsione periodica di una somma di denaro, in favore dei componenti del nucleo familiare che rimangano sprovvisti di mezzi adeguati¹⁸⁰.

È importante sottolineare come la norma preveda una molteplicità di espressioni di violenza familiare, sicché il giudice è chiamato a verificare in via preliminare se la condotta pregiudizievole abbia comportato la lesione di un diritto della personalità, della salute, dell'onore, della reputazione o della libertà personale, valutando altresì la gravità del pregiudizio in relazione sia alla gravità e pericolosità della condotta tenuta sia dell'eventuale comportamento reiterato¹⁸¹.

Altro aspetto saliente della legge è l'inquadramento dei soggetti attivi e passivi della suddetta condotta, identificati come il coniuge, il convivente o un altro componente del nucleo familiare. Proprio per quanto attiene a quest'ultimo, introdotto dall'art. 5 della stessa L. 154/2001, si ravvede una certa aspecificità del soggetto attivo o passivo della condotta pregiudizievole, potendo essere persino un minore, con tutte le possibili limitazioni che in questo particolare caso possono concretizzarsi in ambito procedurale¹⁸².

Da notare altresì come il legislatore abbia predisposto una durata degli ordini di protezione non superiore ai sei mesi – con possibile proroga solo in caso di gravi motivi e se strettamente necessario – considerato che il giudice è chiamato a stabilire le modalità di attuazione delle stesse e, ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all'esecuzione, provvede con decreto a emanare i provvedimenti più opportuni per l'attuazione, ivi compreso l'ausilio della forza pubblica e dell'ufficiale sanitario.

¹⁷⁹ L'ordine di cessazione della condotta antiggiuridica è il contenuto minimo e necessario degli ordini di protezione; tutte le altre misure sono soltanto eventuali.

¹⁸⁰ Preme precisare che la misura patrimoniale è condizionata allo stato di indigenza economica conseguente all'estromissione dell'autore della condotta antiggiuridica dall'abitazione familiare

¹⁸¹ A tale proposito, occorre rilevare che frequentemente la riconducibilità della condotta pregiudizievole a reati sono spesso associati alla violenza consumata in ambito domestico, quali percosse, violazione degli obblighi familiari e la minaccia.

¹⁸² A questo proposito, all'analisi della normativa, in caso di legittimazione attiva, non è possibile scorgere l'eventualità di invocare una legittimazione attiva diretta del minore, neppure di nominare specificatamente un commissario per portare a termine l'atto amministrativo. Quanto alla legittimazione passiva, anch'essa appare indefinita dalla normativa, in quanto non è chiaro se il genitore o l'avo possano adire il Tribunale ordinario per chiedere che il giudice emetta un ordine di protezione nei confronti di un minore violento.

Orbene, dal punto di vista processuale, l'istanza, che può essere proposta dalla parte personalmente deve avere la forma del ricorso e deve essere depositata presso il Tribunale del luogo di residenza o del domicilio dell'istante; il Tribunale decide in camera di consiglio in composizione monocratica.

Successivamente, il giudice a cui è affidata la trattazione del ricorso, una volta sentite le parti, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione necessari, disponendo, ove occorra, anche per mezzo della polizia tributaria, indagini sui redditi, sul tenore di vita e sul patrimonio personale e comune delle parti.

Nel caso in cui si debba invece agire con carattere d'urgenza, il giudice può immediatamente adottare l'ordine di protezione, fissando l'udienza di comparizione delle parti entro un termine non superiore a quindici giorni ed assegnando all'istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto.

Appare necessario sottolineare in questa sede che la stessa legge, all'art. 6, predisponga una sanzione penale – con pena stabilita dal primo e ultimo comma dell'art. 388 CP¹⁸³ – per chiunque eluda gli ordini di protezione disposti, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Contro l'ordine di protezione è ammesso un reclamo nei termini previsti dal c. 2 art. 739 cpc¹⁸⁴, fermo restando che l'esecutività dell'ordine stesso non è sospesa e, in capo al reclamo, si esprime il tribunale in camera di consiglio, in composizione collegiale, sentite le parti, con decreto motivato non impugnabile.

Ulteriore elemento da tenere in considerazione e introdotto dalla legge è stabilito all'art. 8, nel quale viene precisato che gli ordini di protezione possono essere assunti anche nel corso dei procedimenti di separazione o di divorzio. Pertanto, al giudice istruttore, durante il giudizio di separazione o divorzio, potrà essere richiesta l'adozione di un ordine di protezione.

¹⁸³ Art. 388 CP, *Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice*: “Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi nascenti da provvedimento dell'autorità giudiziaria, o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi all'autorità giudiziaria stessa, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi all'ingiunzione di eseguire il provvedimento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032. La stessa pena si applica a chi elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 342 ter del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero ancora l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, ovvero amministrativo o contabile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito”.

¹⁸⁴ Art. 739 CPC, *Reclami delle parti*: “Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, se è dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se è dato in confronto di più parti”.

Tuttavia, le stesse misure non si applicano nel caso in cui si sia svolta l'udienza di comparizione dei coniugi davanti al presidente prevista dall'art. 706 del CPC¹⁸⁵ ovvero, rispettivamente, dall'art. 4 della L. 1° dicembre 1970, n. 898¹⁸⁶ e successive modificazioni, con conseguente applicazione delle disposizioni contenute, rispettivamente, negli artt. 706 e ss. CPC nella legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, e nei relativi procedimenti possono essere assunti provvedimenti previsti in via ordinaria per i procedimenti di separazione e di divorzio.

In sostanza, gli ordini di protezione potranno essere chiesti ed emessi anche durante il tempo intercorrente tra il deposito del ricorso per separazione o divorzio e l'udienza presidenziale, ma una volta adottati i provvedimenti presidenziali, saranno destinati a perdere automaticamente efficacia.

Alla luce di quanto sin qui argomentato, appare chiaro che gli aspetti più innovativi della L. 154/2001 sono di carattere civilistico e sono rappresentati dall'introduzione dagli ordini di protezione, volti, da una parte, a rappresentare una forma di intervento concreto in tutte quelle situazioni di conflitto e/o sopruso familiare che non sono esitate in un procedimento di separazione o divorzio e dall'altra ad offrire alla vittima di scegliere se proseguire il rapporto familiare oppure chiedere la separazione o avviare un procedimento penale, stante la provvisorietà della soluzione.

¹⁸⁵ Art. 706 CPC, *Forma della domanda*: “La domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso che deve contenere l'esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata. Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero, o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente, e, se anche questi è residente all'estero, a qualunque tribunale della Repubblica. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data dell'udienza di comparizione dei coniugi davanti a sé, che deve essere tenuta entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto, ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. Al ricorso e alla memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi presentate. Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di figli di entrambi i coniugi”.

¹⁸⁶ Art. 4 L. 898/70: “La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone con ricorso, contenente l'esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata, al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza oppure, nel caso di irreperibilità o di residenza all'estero, al tribunale del luogo di residenza del ricorrente. del ricorso il cancelliere dà comunicazione all'ufficiale dello stato civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione in calce all'atto. Nel ricorso è indicata l'esistenza dei figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio. Il presidente del tribunale fissa con decreto il giorno della comparizione dei coniugi davanti a sé e il termine per la notificazione del ricorso e del decreto e nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o legalmente incapace. I coniugi devono comparire davanti al presidente del tribunale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi. il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente tentando di conciliarli. Se i coniugi si conciliano o, comunque, se il coniuge istante dichiara di non voler proseguire nella domanda, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione o della dichiarazione di rinuncia all'azione. Se il coniuge convenuto non compare o se la conciliazione non riesce, il presidente, sentiti, se lo ritenga opportuno, i figli minori, anche d'ufficio dà con ordinanza i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione delle parti avanti a questo. l'ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore a norma dell'articolo 177 del codice di procedura civile. Il presidente del tribunale, qualora ritenga motivatamente che sussistono concrete possibilità di riconciliazione tra i coniugi, specie in presenza di figli minori, fissa la udienza di comparizione davanti al giudice istruttore entro un termine non superiore ad un anno. L'ordinanza con la quale il presidente fissa la udienza di comparizione davanti al giudice istruttore è notificata a cura dell'attore al convenuto non comparso nel termine perentorio stabilito nell'ordinanza stessa, ed è comunicata al pubblico ministero. Il giudice istruttore può disporre d'ufficio l'assunzione di mezzi istruttori”.

Proprio in capo a quest'ultimo punto, occorre sottolineare che trattasi di misure di protezione di carattere temporaneo e quindi non certo permeate da un fine "curativo" del fenomeno, inserendole pertanto come un monito da parte dell'autorità giudiziaria ad interrompere la violenza.

Sebbene il legislatore accenni un principio di indirizzamento dell'operatività attraverso blandi riferimenti ai centri di mediazione familiare o ai centri antiviolenza, lo stesso non si è esplicitamente espresso in maniera fattiva sull'obbligo di creazione di una rete sociale dedicata, al fine di affiancare la vittima nei momenti successivi all'ordine di protezione, seguirla nel processo decisionale e sostenerla sotto i diversi punti di vista (legale, psicologico e materiale).

Ulteriore passo avanti è rappresentato dal c. 4-ter art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 recante il titolo "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia", che prevede la possibilità di patrocinio gratuito in deroga ai limiti di reddito per le vittime di reati riconducibili alla violenza di genere¹⁸⁷.

Successivamente, con la L. 9 gennaio 2006, n. 7, ("Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile") sono state dettate le misure necessarie per prevenire, contrastare e reprimere le pratiche di mutilazione genitale femminile quali violazioni dei diritti fondamentali all'integrità della persona e alla salute delle donne e delle bambine.

In particolare, all'articolo 3 è indicata la necessità di impostare appositi programmi volti a predisporre campagne informative rivolte agli immigrati dai Paesi in cui sono effettuate le pratiche di mutilazione genitale femminile, promuovere iniziative di sensibilizzazione, organizzare corsi di informazione per le donne infibulate in stato di gravidanza, promuovere appositi programmi di aggiornamento per gli insegnanti delle scuole dell'obbligo, promuovere presso le strutture sanitarie e i servizi sociali il monitoraggio dei casi pregressi già noti e rilevati localmente.

All'articolo 4 e 5 sono stati rispettivamente indicati la formazione dedicata del personale sanitario nonché l'istituzione di uno specifico numero verde, finalizzato a ricevere segnalazioni da parte di chiunque venga a conoscenza della effettuazione, sul territorio italiano, delle pratiche di mutilazione genitale femminile¹⁸⁸.

¹⁸⁷ Art. 76 DPR 30 maggio 2002, *Condizioni per l'ammissione*: "... Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi...".

¹⁸⁸ A questo proposito, dal 9 novembre 2009 è attivo il numero verde 800/300558; il servizio è gestito dalla Direzione centrale anticrimine del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno e le telefonate sono ricevute da personale specializzato del Servizio centrale operativo della Polizia di Stato che, oltre all'assistenza, ha il compito di comunicare eventuali notizie di reato alle Squadre mobili territorialmente competenti.

Appare necessario sottolineare infine che all'articolo 6 della stessa legge le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili sono diventate un reato penale, disciplinato all'articolo 583-bis¹⁸⁹. In particolare, è stata prevista la pena della reclusione da quattro a dodici anni e sono state specificatamente identificate le procedure da definirsi come mutilazione genitale femminile, ossia la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e comunque "qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo"; la legge ha previsto pene anche per l'esercente la professione sanitaria che commette il suddetto reato, così come disposto all'articolo 583-ter C.P.¹⁹⁰

Ulteriore innovazione legislativa per il contrasto alla violenza di genere è rappresentata dalla L. 23 aprile 2009, n. 38, recante il titolo "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori" attraverso la quale è stato introdotto l'articolo 612-bis C.P. concernente il reato di atti persecutori.

Tale delitto, mediaticamente conosciuto come *stalking*, è da includersi nelle diverse forme di violenza di genere ed è da intendersi come una particolare forma di attenzioni e contatti ripetuti e indesiderati che generano nella vittima paura o preoccupazione per la propria sicurezza o la sicurezza di qualcun altro (ad esempio, un familiare o un amico intimo).

Del resto, il legislatore ha specificato che il reato, perseguibile a querela della persona offesa¹⁹¹, si configura con condotte reiterate di minaccia o molestie in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura nella vittima, ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

¹⁸⁹ Art. 583-bis C.P., *Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*: "Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente (*comma così modificato dalla dall'art. 4, della l. 1 ottobre 2012, n. 172, N.d.R.*): 1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale (*il riferimento alla responsabilità genitoriale, che ha sostituito il precedente concetto di potestà genitoriale, è stato aggiunto dall'art. 93, comma 1, lett. S del D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, N.d.R.*); 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia".

¹⁹⁰ Art. 583-ter C.P., *Pena accessoria*: "La condanna contro l'esercente una professione sanitaria per taluno dei delitti previsti dall'articolo 583-bis importa la pena accessoria dell'interdizione dalla professione da tre a dieci anni. Della sentenza di condanna è data comunicazione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri".

¹⁹¹ Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con handicap grave (ai sensi articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104), nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

La pena prevista è la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi, fermo restando che sono riconosciuti aumenti della pena qualora il fatto sia commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona affetta da handicap grave, ovvero con armi o da persona travisata.

A titolo esemplificativo, tra le azioni caratterizzanti lo *stalking* si possono includere: fare telefonate (spesso dal contenuto inquietante o minaccioso), lasciare messaggi vocali o di testo, e-mail, messaggi istantanei pubblicati su siti web (ad es. Facebook), ripetuti ed indesiderati, lasciare biglietti, lettere, fiori o regali quando la vittima non li vuole, guardare o seguire da lontano la vittima, spiurlarla con diversi dispositivi (per esempio con una fotocamera o attraverso un sistema GPS), avvicinarsi o presentarsi in luoghi abitualmente frequentati dalla vittima quando questa non vuole, lasciare oggetti strani o potenzialmente minacciosi che la vittima possa trovare, entrare furtivamente nella casa o in macchina della vittima e fare cose per spaventarla facendogli sapere che l'autore è stato lì, danneggiare la proprietà personale, gli effetti personali o ferire/uccidere gli animali domestici della vittima.

Proprio in ragione di una maggiore diffusione delle nuove tecnologie, il succitato articolo 612-bis è stato aggiornato negli anni ed è stato inserito un comma inerente all'aumento della pena qualora il fatto venga commesso "attraverso strumenti informatici o telematici"¹⁹².

2.3 L. 119/2013

In questo *excursus* occorre ricordare il 2013, anno caratterizzato per importanti disposizioni legislative.

In primis, con la L. 27 giugno 2013, n. 77, è stata ratificata (con piena ed intera esecuzione) la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e sottoscritta dall'Italia il 27 settembre 2012, mentre con il D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito in L.15 ottobre 2013, n. 119, sono state disposte misure urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere.

Per quanto attiene alla L. 119/2013, diverse sono le novità introdotte sotto il profilo penalistico.

In particolare, nelle aggravanti del reato di violenza sessuale, l'età della vittima nel caso in cui il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, il tutore è stata portata a diciotto anni.

Inoltre, la novità introdotta dal legislatore è stata la rilevanza della relazione affettiva tra due persone a prescindere che siano conviventi o sposate e soprattutto che lo siano o che lo

¹⁹² Comma modificato da dall'art. 1, comma 3, lett. a), del D.L. 14 agosto 2013, n. 93 convertito dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.

siano state. Lo stesso principio di non rilevanza dell'attualità del rapporto scaturisce altresì nella aggravante dello stalking, nella quale viene meno la condizione che vi sia separazione legale o divorzio.

Per quanto attiene invece alla violenza assistita, si sottolinea che è stata inserita nel codice una nuova aggravante comune da applicarsi al maltrattamento in famiglia e a tutti i reati di violenza fisica commessi in danno o in presenza di minorenni o in danno di donne incinte.

Ulteriore implementazione nel campo delle aggravanti è data dal riconoscimento come tale la violenza sessuale perpetrata nei confronti di donna in stato di gravidanza o se commessa dal coniuge (anche separato o divorziato) o da chi sia o sia stato legato alla vittima da una relazione affettiva.

Altro aspetto degno di nota introdotto è il cosiddetto meccanismo “a doppio binario” in caso di stalking. In particolare, se si è in presenza di gravi minacce ripetute, ad esempio con armi, la querela diventa irrevocabile; diversamente, la querela resta revocabile invece negli altri casi, ma la remissione può essere fatta solo in sede processuale dinanzi all'autorità giudiziaria, al fine di garantire la libera determinazione e consapevolezza della vittima.

Appare importante sottolineare altresì che la disposizione dell'ammonimento¹⁹³, già prevista nel reato di stalking, è stata estesa nei reati di percosse e lesioni personali, di modo che si possa quantomeno agire in maniera precoce su fattispecie di delitti che possono sfociare nella violenza domestica. A tale proposito si rileva inoltre che, sebbene non siano ammesse segnalazioni anonime, il legislatore garantisce la segretezza delle generalità di chi segnala, sottolineando al tempo stesso la necessità del dovere di informativa dell'ammonito, da parte del questore, sui centri di recupero e servizi sociali territoriali.

Dal punto di vista procedurale, poi, l'arresto obbligatorio è previsto in caso di flagranza e nei reati di maltrattamenti in famiglia e stalking, fermo restando che, previa autorizzazione del Pubblico Ministero, qualora ricorresse la flagranza di gravi reati, è possibile l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, nonché il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa; ulteriore forma di controllo in caso di allontanamento è rappresentata dall'uso del braccialetto elettronico – o da altri strumenti elettronici – o da intercettazioni telefoniche in caso di atti persecutori.

¹⁹³ Trattasi di una misura di prevenzione, avente natura amministrativa, mediante la quale il legislatore ha inteso punire gli autori di condotte vessatorie prima che l'aggravamento delle circostanze possa portare all'attivazione del procedimento penale. Una volta ricevuta l'istanza, il Questore attua un'attività istruttoria, al fine di accertare la fondatezza dei fatti e valutare la pericolosità sociale del soggetto *de quo*. Laddove l'istanza sia ritenuta fondata, verrà quindi adottato il decreto orale di ammonimento, mediante il quale il Questore impone al soggetto interessato di tenere una determinata condotta, attiva od omissiva, conforme alla legge.

Quanto alla tutela della persona offesa, il legislatore ha disposto che la medesima venga informata circa la facoltà di nomina di un difensore e tutti gli aspetti concernenti l'applicazione o la modifica di misure cautelari o coercitive a carico dell'imputato.

Per giunta, in analogia a quanto già accade in attuazione di direttive europee per le vittime di tratta, il permesso di soggiorno, previo parere dell'autorità giudiziaria, viene rilasciato anche alle donne straniere che subiscono violenza, lesioni, percosse, maltrattamenti in ambito domestico; i maltrattanti – anche in caso di condanna non definitiva – possono essere espulsi.

Proprio in ragione di un sistema di protezione allargato, di modo che il contrasto alla violenza sia effettivamente concreto, si è proceduto ad una ottimizzazione dei costi e dei tempi: da una parte, le vittime dei reati di stalking, maltrattamenti in famiglia e mutilazioni genitali femminili possono essere ammesse al gratuito patrocinio – a prescindere dal reddito – dall'altra il legislatore ha disposto un'accelerazione delle tempistiche in capo alle indagini preliminari, che non possono mai superare la durata di un anno per i reati di stalking e maltrattamenti in famiglia.

2.4 La L. 69/2019 e altre disposizioni normative

Successive disposizioni legislative hanno introdotto ulteriori misure di contrasto alla violenza.

In particolare al c. 6, art. 14, della L. 7 agosto 2015 n. 124 (“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”) è stata prevista la possibilità per una donna, dipendente pubblica, vittima di violenza di genere e inserita in specifici percorsi di protezione, di chiedere il trasferimento in un'amministrazione di un comune diverso da quello in cui risiede.

Inoltre, con l'articolo 1, comma 16, della L. 13 luglio 2015, n. 107, recante il titolo “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, è stato introdotto nel piano triennale dell'offerta formativa di ogni scuola la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e sensibilizzare sul tema studenti, docenti e genitori, mentre con l'art. 24 del D. lgs. 15 giugno 2015, n. 80 (“Congedo per le donne vittime di violenza di genere”) e l'art. 11 della L. 7 luglio 2016, n. 122 (“Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. (16G00134)”) è stato previsto il diritto all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti.

Con il D. Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212 sono state istituite norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato; in particolare, sono state apportate

modifiche specifiche al CPP con l'introduzione dell'art. 90-bis, nel quale è stata sancita la necessità di fornire informazioni alla persona offesa, in una lingua a lei comprensibile, in capo a tutte le fasi procedurali penali e processuali, nonché a tutte le Strutture Sanitarie territoriali, le case famiglia, i centri anti-violenza e le case rifugio.

Altro aspetto cruciale della suddetta legge è dato dalla comunicazione alla persona offesa che ne faccia richiesta – con l'ausilio della polizia giudiziaria – dei provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva; allo stesso tempo, viene data tempestiva notizia, circa l'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva.

Vale la pena segnalare in questa sede anche l'inquadramento normativo della cosiddetta “particolare vulnerabilità della persona offesa”, determinata dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede, considerando altresì l'età e lo stato di infermità o di deficienza psichica. Per giunta, ai fini della valutazione della condizione, il legislatore ha stabilito che si tiene in considerazione “se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato”¹⁹⁴.

In questo excursus normativo, occorre ricordare la L. 11 gennaio 2018, n. 4 recante il titolo “Modifiche al Codice civile, al Codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici”.

Tale legge è costituita da 13 articoli ed è caratterizzata da importanti disposizioni, che apportano significative novità in diversi ambiti, prestando particolare attenzione agli orfani per crimini domestici.

In particolare, il legislatore ha disposto che la pena dell'ergastolo ex c. 1 art. 577 CP è applicata nel caso in cui il reato di omicidio venga commesso “contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva”. Inoltre, al secondo comma, con la reclusione da ventiquattro a trenta anni si punisce se il fatto viene commesso “contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate”.

¹⁹⁴ Art. 90-quater CPP, *Condizione di particolare vulnerabilità*.

Tra gli altri disposti occorre segnalare che per il coniuge – anche legalmente separato – e per la parte dell’unione civile che si macchia del delitto di omicidio o tentato omicidio è sospesa la successione e il diritto alla pensione di reversibilità.

Per giunta, è prevista la decadenza dell’assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica per i condannati a reati spesso associati a violenza domestica, quali incesto, maltrattamenti in famiglia, omicidio, infanticidio, lesioni personali, lesioni personali aggravate, omicidio preterintenzionale, sequestro di persona, violenza sessuale, violenza sessuale aggravata, corruzione di minorenni, ignoranza dell’età della persona offesa (nel reato di violenza sessuale) e comunque consumati all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio, da unione civile o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto della coabitazione, anche in passato, con la vittima.

Per quanto attiene alle misure adottate per la tutela degli orfani per crimini domestici, la legge ha disposto il gratuito patrocinio, il sequestro conservativo dei beni, l’assegnazione di una provvisionale in loro favore, in misura non inferiore al 50 per cento del presumibile danno, da liquidare in separato giudizio civile (se costituitisi parte civile), il diritto alla quota di riserva, l’assistenza gratuita di tipo medico-psicologico – a cura del Servizio Sanitario Nazionale – l’affidamento dei minori, nonché la possibilità di accesso al fondo di rotazione per la solidarietà.

In tempi recenti, con la L. 19 luglio 2019, n. 69, sono stati posti ulteriori elementi atti a rafforzare la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, attraverso significative modifiche apportate al CP e al CPP; in particolare, la legge è intervenuta su più fronti, quali il potenziamento di istituti introdotti dalla Direttiva 2012/29/UE concernente le norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.

In merito alla succitata Direttiva Europea, la stessa riconosce alla vittima numerosi diritti in tutto l’arco processuale, inclusa l’esecuzione penitenziaria: dal diritto ad ottenere dettagliate e comprensibili informazioni sul proprio caso a quello di accesso ai servizi di assistenza, dai numerosi e significativi diritti di partecipazione al procedimento penale al diritto ad un’adeguata protezione¹⁹⁵.

Come sopraccennato, gli aspetti salienti della legge sono rappresentati dalle modifiche apportate al codice penale e al codice di procedura penale.

In particolare, dal punto di vista procedurale penale, all’art. 1 è stato posto l’obbligo per la Polizia Giudiziaria di riferire immediatamente la notizia di reato al Pubblico Ministero, anche

¹⁹⁵ Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.

in forma orale (per poi essere seguita senza ritardo quella scritta) in caso di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e sue aggravanti, atti sessuali con minorenni, corruzione di minorenni, violenza sessuale di gruppo, atti persecutori, nonché diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.

Per giunta, la Polizia Giudiziaria è tenuta a comunicare tutti gli elementi essenziali raccolti, le fonti di prova e le attività compiute ed è previsto un obbligo di comunicazione delle generalità, del domicilio e di tutti quei dati che consentono la identificazione della persona nei cui confronti si svolgono le indagini. Nel caso in cui la Polizia Giudiziaria abbia compiuto atti per i quali è prevista l'assistenza del difensore, la comunicazione della notizia di reato al Pubblico Ministero deve essere trasmessa entro le 48 ore dal compimento dell'atto, salvo la previsione di termini particolari.

Il Pubblico Ministero assume le informazioni entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori o della riservatezza delle indagini che potrebbero giustificare una proroga del termine.

Inoltre, per i delitti quali maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e sue aggravanti, atti sessuali con minorenni, corruzione di minorenni, violenza sessuale di gruppo, atti persecutori e lesioni personali, sono previste l'assunzione di informazioni eseguita dal Pubblico Ministero, nonché il compimento degli atti delegati del Pubblico Ministero da parte della Polizia Giudiziaria.

Oltre a ciò, per i succitati reati la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi delitti.

Tale scelta del legislatore è derivata dalla necessità di prevenire nel lungo termine i reati di violenza domestica e di genere; in sostanza, l'intenzione dello Stato è stata quella di voler adottare delle soluzioni concrete a fenomeni che sono sempre più rilevanti nella nostra società.

Per quanto attiene agli ulteriori interventi sul codice penale, la legge ha previsto modifiche al delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) volte a inasprire la pena, prevedere una fattispecie aggravata speciale (pena aumentata fino alla metà) quando il delitto è commesso in presenza o in danno di minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità, ovvero se il fatto è commesso con armi, nonché considerare sempre il minore che assiste ai maltrattamenti come persona offesa dal reato. Inoltre, il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi è inserito nell'elenco dei delitti che consentono nei

confronti degli indiziati l'applicazione di misure di prevenzione, tra le quali è inserita la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona da proteggere¹⁹⁶.

E' stato altresì introdotto l'art. 387-bis CP che, in caso di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, ossia l'applicazione delle misure cautelari di cui agli artt. 282-bis, 282-ter CPP o l'ordine ex art. 384 CP, è prevista la reclusione dai sei mesi ai tre anni.

In materia di violenza sessuale ex art 609-bis c.p. la pena base prevista è quella della reclusione, dai 6 ai 12 anni (che era prima prevista per le sole ipotesi aggravate di cui all'articolo 609-ter e che ora sono punite con la pena base aumentata di un terzo) senza fare riferimento alla particolare età della vittima, rilevando solo la minore età, e il fatto che l'autore del reato sia un ascendente/tutore della vittima.

E' aggravante se la vittima non ha compiuto i 14 anni, e in particolare se la commissione del reato avviene in cambio di denaro o di altri beni.

In materia di atti persecutori ai sensi dell'art. 612-bis CP, la pena è aumentata e va da 1 anno a 6 anni e 6 mesi.

Si applica invece l'ergastolo nel caso di omicidio aggravato dalle relazioni personali, di cui all'art. 577 CP, nel caso sia di relazioni affettive stabili anche senza convivenza, sia di convivenza senza relazione affettiva stabile.

La pena è aumentata anche nel caso di violenza sessuale di gruppo punita con la reclusione da 8 a 14 anni.

L'art. 8 ha modificato il trattamento sanzionatorio nel caso di reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi innalzando la pena da 3 a 7 anni, nonché inserendo una circostanza aggravante nel caso in cui il fatto sia commesso in presenza o in danno di una persona minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità, oppure se il fatto è commesso con armi. Il minore che eventualmente assista ai maltrattamenti viene ora considerato persona offesa dal reato.

Tra le nuove fattispecie di reato che sono state delineate occorre sottolineare l'art. 558-bis CP, introdotto dall'art. 7 e relativo alla costrizione o induzione al matrimonio, che è punito con la reclusione da 1 a 5 anni; sono previste aggravanti quando il reato è commesso a danno di minori.

L'art. 10 ha introdotto l'art. 612-ter CP relativo alla diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti. In tal senso, chiunque sottrae, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito – destinati a rimanere privati –

¹⁹⁶ Camera dei Deputati, Servizio studi XVIII Legislatura, Provvedimento L. 69/2019: disposizioni in tema di violenza domestica e di genere, 28 febbraio 2020, pp. 1-2.

senza il consenso delle persone rappresentate è punito con la reclusione da 1 a 6 anni e con multa da 5.000 a 15.000 euro.

Lo stesso trattamento sanzionatorio è riservato a chi li invia o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocimento.

Il delitto è punito a mezzo di querela della persona offesa che deve essere proposta entro il termine di 6 mesi. Ad ogni modo, è possibile procedere d'ufficio quando il fatto è connesso ad altri delitti per i quali si deve procedere d'ufficio.

Sono previste delle aggravanti nel caso in cui il fatto sia commesso dal coniuge (anche separato o divorziato) o da persona che è stata legata da una relazione affettiva alla persona offesa, o se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è altresì aumentata se il fatto è commesso in danno di una persona in condizione di inferiorità psichica o fisica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

L'art. 12 della stessa legge introduce l'art. 583-quater CP concernente la deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, punendo gli autori con la reclusione da 8 a 14 anni. Qualora dal delitto in questione ne derivi la morte della vittima la pena prevista è l'ergastolo. I condannati per tali reati saranno trattati più severamente non potendo beneficiare di permessi premio, misure alternative alla detenzione in carcere e lavoro esterno.

Oltre alle sopradescritte variazioni al CP e al CPP, il legislatore ha posto in essere delle modifiche anche all'articolo 13-bis della L. 26 luglio 1975, n. 354, prevedendo il trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori, con la possibilità per gli stessi autori di essere ammessi a seguire percorsi di reinserimento nella società e di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, organizzati previo accordo tra i suddetti enti o associazioni e gli istituti penitenziari.

Orbene, vale la pena segnalare in questa sede che i fatti di seguito narrati, avvenuti a Reggio Calabria nel 2019, siano indicativi di quanto sia necessaria la tempestività di intervento da parte delle Istituzioni per evitare la deriva drammatica di questo fenomeno.

Il 12 marzo 2019 Maria Antonietta Rositani veniva bruciata viva dal marito, Ciro Russo, il quale era stato precedentemente allontanato da casa per maltrattamenti in famiglia; al momento del fatto, l'uomo si trovava agli arresti domiciliari presso la casa dei genitori ad Ercolano (NA).

Ciononostante, Russo evadeva i domiciliari, mettendosi in macchina con a bordo una tanica di benzina e percorrendo 500 chilometri per raggiungere la moglie, con l'obiettivo di fargliela pagare in quanto la stessa aveva chiesto la separazione e l'affidamento dei figli.

Nonostante la comunicazione da parte del padre di Russo dell'evasione del figlio alle forze dell'ordine e alla Rositani, la donna veniva aggredita all'interno della propria autovettura; si salvò gettandosi fuori dalla macchina e usando l'acqua di una pozzanghera per cercare di spegnere il fuoco, ma riportò ustioni su oltre il 70% del corpo. Seguì una lunga degenza ospedaliera, permeata da diversi interventi chirurgici ma la donna ha continuato la sua battaglia dal letto d'ospedale, non mancando l'occasione di porre l'accento sulla mancanza di reattività delle forze dell'ordine che allertate e debitamente informate non sono intervenute tempestivamente. A seguito del processo, Ciro Russo è stato condannato in primo grado a 18 anni di carcere.

Orbene, appare pacifico che questo triste fatto di cronaca metta in luce un'ulteriore criticità al sistema di contrasto alla violenza di genere: Rositani aveva avviato la macchina della giustizia per denunciare le violenze che quotidianamente subiva dal marito, ma la rete di tutela che avrebbe dovuto proteggerla non è stata in grado di prevenire un tentato omicidio.

2.5 Revenge porn

Con l'avvento delle nuove tecnologie, si è insinuata una nuova forma di violenza che passa attraverso il web.

Dai primi anni 2000 infatti, si è assistito alla crescente diffusione su Internet di materiale pornografico amatoriale, spesso utilizzato per azioni di natura vendicativa.

A titolo esemplificativo, si riporta il caso di un uomo sulla trentina, David Feltmeyer, il quale una mattina dell'aprile 2007, percorrendo il viale principale di una piccola cittadina di poche migliaia di abitanti nei pressi di St. Louis, Missouri, provvedeva ad incastrare qualcosa tra i tergicristalli delle auto parcheggiate; trattavasi di un dvd contenente un video intimo che ritraeva lo stesso Feltmeyer con l'ex-fidanzata, intenti a compiere atti sessuali. Per giunta, la copertina del dvd recava nome, numero di telefono ed indirizzo della donna, la quale aveva posto fine alla loro relazione sentimentale solo poche settimane prima.

A seguito di processo, l'uomo venne condannato a 90 giorni di carcere e 30 giorni di servizio sociale per aver commesso il reato di diffusione di immagini oscene; in sostanza, la pena è stata applicata non per le ripercussioni sulla vittima, peraltro chiaramente identificata, ma per il semplice fatto di aver diffuso un video pornografico, fermo restando che nel corso del

processo non è stato chiarito se le immagini fossero state riprese con il consenso o meno della donna¹⁹⁷.

In Italia si ricorda il triste caso di Tiziana Cantone; diversamente dal caso Feltnyer, la dinamica dei fatti non è chiara, ma pare che la ragazza sia stata convinta dal proprio fidanzato ad avere e a filmare rapporti sessuali con altri uomini. Ancora meno chiare sono le modalità con le quali i video passarono dall'esclusiva disponibilità della coppia alla libera circolazione sui dispositivi elettronici di milioni di italiani.

Secondo una prima ipotesi sarebbe stata la stessa Tiziana ad inviare – su pressione del fidanzato – i video a quattro amici di lui, i quali poi lo avrebbero diffuso senza il suo consenso. Una più recente ricostruzione ipotizza che sarebbe invece stato direttamente l'uomo a condividere i video e ad accusare poi falsamente i quattro uomini.

Ad ogni modo, la giovane donna divenne nota, suo malgrado, per la diffusione virale di alcuni video nei quali è ripresa mentre compie atti sessuali, rintracciati su siti pornografici, social network/media e in varie applicazioni di messaggistica.

Di conseguenza, nel maggio 2015 la ragazza sparse denuncia presso la Procura di Napoli Nord contro i succitati quattro uomini, accusandoli di aver divulgato i video via internet; partirono indagini per il reato di diffamazione ma gli inquirenti non trovarono alcuna prova che dimostrasse la diffusione dei video. Il pubblico ministero chiese così l'archiviazione del caso.

Successivamente nel luglio dello stesso anno Cantone chiese, presso il giudice civile di Aversa, la rimozione dal web dei video e di tutti i contenuti a lei collegati, ma la richiesta venne rifiutata; l'unica azione legale attuabile, già messa in atto dalla procura tempo prima, fu l'oscuramento dai motori di ricerca di video, immagini e commenti collegati alla donna.

In sostanza, venne in parte accolta la richiesta della ragazza, ma solo nei confronti dei siti e motori di ricerca di maggiore uso (Facebook, Twitter, Yahoo, Google e YouTube), in virtù della loro funzione di social network, ai quali venne imposta l'immediata rimozione di ogni post o pubblicazione con commenti e apprezzamenti rivolti alla donna.

A sua volta Cantone venne condannata a rimborsare le spese legali ai cinque siti coinvolti per un totale di circa 20.000 euro.

Travolta dalla bufera mediatica, dopo aver chiesto ed ottenuto il cambio di cognome, dopo essersi trasferita più volte, tra l'Emilia-Romagna e la Toscana, ad inizio 2016 la ragazza rientrò nel napoletano, in particolare nella cittadina di Mugnano, presso l'abitazione della zia, ove si suicidò il 13 settembre, impiccandosi¹⁹⁸.

¹⁹⁷ Caletti GM. *Revenge Porn e tutela penale. Prime riflessioni sulla criminalizzazione specifica della pornografia non consensuale alla luce delle esperienze angloamericane*. Diritto Penale Contemporaneo, 3/18, p. 65.

¹⁹⁸ E' notizia recente che la Procura della Repubblica di Napoli Nord ha aperto un fascicolo per omicidio e frode processuale sulla base di nuovi elementi, quali il rilievo di DNA maschile sulla sciarpa utilizzata dalla donna come vincolo per impiccarsi e il riscontro della manomissione dei dispositivi mobili della ragazza (sito consultato:

Appare interessante notare che da questi due diversi fatti di cronaca, avvenuti in momenti storici diversi, il ruolo della tecnologia e della rete abbiano di fatto normalizzato le potenzialità comunicative e diffusive.

Allo stesso tempo bisogna però sottolineare che se nel 2007 un DVD ha avuto una circolazione limitata tra coloro che hanno scelto di non gettarlo, una volta trovato sulla propria auto, o di non riprodurlo, diversamente, a quasi dieci anni di distanza, tra il 2015 e il 2016, la viralità delle immagini di una giovane donna hanno resistito all'oblio, essendosi diffuse in un numero indeterminato di *click* e di visualizzazioni sul web.

Memore di questo drammatico evento di cronaca, il legislatore, con la già citata L. 69/2019 ha posto mirate disposizioni in capo al *revenge porn* rubricandolo come reato ex articolo 612-ter C.P. (“Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”).

Vengono di seguito ripresi i tratti salienti del reato per mettere in evidenza quanto l'impatto mediatico della vicenda abbia avuto significative ripercussioni sul nostro impianto legislativo.

In particolare, per tale delitto, ricompreso tra quelli contro la libertà morale, è prevista la pena della reclusione da uno a sei anni e di una multa da 5.000 a 15.000 euro.

Il reato si configura nel caso in cui “chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate” o “chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento”¹⁹⁹.

Le pene sono aumentate nel caso in cui il reato venga commesso “dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici”; l'aumento di un terzo della pena è invece previsto qualora i fatti siano commessi verso persone in condizioni di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza²⁰⁰.

https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/tiziana_cantone_e_stata_uccisa_ultime_notizie_oggi_indagine_omicidio_tracce_maschili_nel_foulard-5694493.html.

¹⁹⁹ Art. 612-ter CP, *Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti*.

²⁰⁰ Queste ultime fattispecie fanno sì che il reato, generalmente procedibile a querela della persona offesa, divenga procedibile d'ufficio (nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio).

3. Violenza e Giurisprudenza

Nei capitoli successivi verranno analizzate le principali sentenze di merito e di legittimità degli ultimi anni al fine di analizzare l'interpretazione delle norme attualmente vigenti, a seconda delle diverse circostanze nelle quali si sono verificati gli eventi oggetto della valutazione dei giudici.

3.1 Inquadramento delle diverse forme del fenomeno nelle sentenze della Suprema Corte di Cassazione

3.1.1 Inquadramento del reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi

Secondo quanto stabilito dalla Cassazione penale, sez. VI, sentenza n. 8312 del 25 febbraio 2019, nell'ambito del rapporto conflittuale tra due coniugi, il marito aveva adottato condotte caratterizzate da un'abituale e sistematica sopraffazione ai danni della moglie che si era trovata in una condizione di dipendenza al punto tale da non richiedere la separazione.

Nel caso di specie, infatti, trattavasi di un uomo che aveva presentato ricorso alla condanna in appello per il reato di cui all'art. 572 c. p. in quanto si sarebbe verificata, in concreto, solo una situazione conflittuale tra coniugi, peraltro determinata dal consumo di alcolici da parte di entrambi; del resto, la stessa moglie aveva ammesso di aver reagito alle iniziative del marito e di non aver subito alcun rapporto di sudditanza.

Ad ogni modo, i Giudici hanno ritenuto il ricorso inammissibile; in particolare, è stato ritenuto che il reato di maltrattamenti si configura materialmente tutte le volte in cui, le condotte di uno dei componenti del nucleo familiare abbiano portato a una stabile alterazione delle relazioni familiari con la conseguente compromissione della dignità morale e fisica della persona offesa, anche quando le violenze risultano intervallate nel tempo e persino se contrastate, ma infruttuosamente, dalla vittima²⁰¹.

Ulteriori elementi caratterizzanti l'inquadramento penalistico del reato, preme ricordare che la sentenza Cassazione penale, sez. VI, 07 febbraio 2019, n. 6126 ha ribadito il concetto di "abitualità" delle condotte, "requisito necessario per la sussistenza del reato di maltrattamenti".

Nel caso di specie, era un ricorso con richiesta dell'annullamento della sentenza che confermava la condanna di un uomo per aver maltrattato la moglie con ingiurie, minacce e percosse, procurandole lesioni.

²⁰¹ Dalla sentenza di Cassazione: "...integra l'elemento oggettivo del delitto di maltrattamenti in famiglia il compimento di più atti, delittuosi o meno, di natura vessatoria che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi, senza che sia necessario che essi vengano posti in essere per un tempo prolungato, essendo sufficiente la loro ripetizione, e non rilevando, data la natura abituale del reato, che durante lo stesso siano riscontrabili nella condotta dell'agente periodi di normalità e persino di apparente accordo con il soggetto passivo".

In particolare, sulla base degli elementi circostanziali, la Corte ha ritenuto che, per configurarsi il reato di cui all'art. 572 C.P., “basta la coscienza e la volontà di persistere in un'attività vessatoria, già attuata in precedenza, idonea a ledere la personalità della vittima”²⁰²; per giunta, è stato ritenuto che la motivazione della precedente sentenza fosse carente in capo alla abitudine delle condotte, requisito necessario per la sussistenza del reato di maltrattamenti. In definitiva, il ricorso dell'uomo è stato ritenuto fondato, con conseguente annullamento della sentenza e rinvio per nuovo giudizio.

Appare interessante segnalare la pronuncia della Cassazione in merito al concorso di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale; in particolare, l'assorbimento dei due reati si configurerebbe esclusivamente nel caso in cui vi sia piena coincidenza tra le due condotte, ossia quando il delitto di maltrattamenti sia consistito nella mera reiterazione degli atti di violenza sessuale²⁰³.

3.1.2 Violenza sessuale: nozione di “atto sessuale”

Per quanto riguarda invece il reato di violenza sessuale, è possibile rilevare che fin dal momento immediatamente successivo alla pubblicazione della legge in Gazzetta, si è assistito una massiccia rassegna giuridica dedicata, con importanti interpretazioni che hanno dato maggiore caratterizzazione del reato.

In primis, appare interessante analizzare le diverse tematiche scaturite dall'analisi del cosiddetto “atto sessuale”.

A tale proposito, vale la pena ricordare che il delitto si consuma attraverso ogni atto, non necessariamente caratterizzato da contatto fisico^{204,205,206,207} ma finalizzato e idoneo a mettere in pericolo la libertà sessuale della persona, attraverso l'eccitazione o il soddisfacimento dell'istinto sessuale dell'agente.

²⁰² Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 6126 del 07 febbraio 2019.

²⁰³ Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 40663 del 29 settembre 2016: “il delitto di violenza sessuale concorre con quello di maltrattamenti in famiglia qualora, attesa la diversità dei beni giuridici offesi, le reiterate condotte di abuso sessuale, oltre a cagionare sofferenze psichiche alla vittima, ledano anche la sua libertà di autodeterminazione in materia sessuale, potendosi configurare l'assorbimento esclusivamente nel caso in cui vi sia piena coincidenza tra le due condotte, ovvero quando il delitto di maltrattamenti sia consistito nella mera reiterazione degli atti di violenza sessuale”.

²⁰⁴ Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 21577 del 28 maggio 2001: la Corte ha ritenuto la sussistenza del delitto tentato esprimendosi sul caso di un uomo che deviò il tragitto ordinario per ricondurre la persona offesa a casa con la propria auto, fermandosi in zona isolata e iniziando a rivolgere alla ragazza frasi espressive della volontà di avere approcci sessuali ed inseguendola dopo che la stessa si era data alla fuga.

²⁰⁵ Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 18847 del 22 aprile 2003.

²⁰⁶ Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 19033 del 2 maggio 2013: Corte ha riconosciuto la commissione del reato di violenza sessuale da parte di un uomo che aveva costretto due minorenni ad inviargli per via telematica foto e video che le ritraevano nude e in atteggiamenti osceni.

²⁰⁷ Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 39044 del 24 settembre 2019: la Suprema Corte ha confermato la condanna ad un uomo sul cui computer erano stati rinvenuti alcuni video riproducenti pratiche sessuali compatibili con la scena che lo stesso aveva cominciato a ricreare con le vittime minorenni, prima dell'involontaria interruzione della condotta criminale.

Per giunta, per l'applicazione della circostanza attenuante speciale prevista dal terzo comma dell'art. 609-bis il Giudice deve tenere conto dell'effettiva valenza criminale degli atti sessuali compiuti, diversi dalla congiunzione carnale ma con connotazioni che possono essere più gravi della congiunzione stessa; in sostanza, l'individuazione dei casi di minore gravità non può caratterizzarsi con un approccio standardizzato – a mezzo cioè di una definizione aprioristica – ma è rimessa di volta in volta alla discrezionalità del giudice. A titolo esemplificativo, tra i casi di minore gravità potranno annoverarsi comportamenti di molestia sessuale consistenti in atti concludenti, mentre ne resteranno esclusi quei comportamenti che si risolvono, ad esempio, in ossessivi corteggiamenti o in assillanti proposte, ove “lo sfondo sessuale” costituisce soltanto un motivo e non un elemento della condotta²⁰⁸.

Con la nuova disciplina introdotta solo due anni prima, un'altra pronuncia della Cassazione ha sottolineato il principio per cui l'illiceità dei comportamenti deve essere valutata “alla stregua del rispetto dovuto alla persona umana e della loro attitudine ad offendere la libertà di determinazione della sfera sessuale, a prescindere dal contesto sociale e culturale in cui gli stessi comportamenti avvengono”²⁰⁹. Così nell'inedita definizione di “atti sessuali” sono state comprese tutte quelle condotte che hanno lo scopo di raggiungere una zona erogena, ledendo l'autodeterminazione sessuale della vittima, anche quando questa, opponendosi o comunque reagendo, non viene colpita nella zona erogena.

In un'altra pronuncia, è stato chiarito che nei cosiddetti “atti sessuali” sono ricomprese la congiunzione carnale e gli atti di libidine violenti che nella normativa precedente erano sanzionati da due diversi articoli del Codice; ne consegue che essa non può non comportare un coinvolgimento della “corporeità sessuale della persona offesa”²¹⁰.

In sostanza, un atteggiamento indicativo di desiderio sessuale senza coinvolgere la componente fisica della vittima non si definisce atto sessuale in senso stretto, bensì un'offesa al sentimento pubblico del pudore²¹¹.

Ulteriore precisazione sull'inquadramento definitivo degli atti sessuali è rappresentata dall'inclusione, da parte della Suprema Corte, non solo di atti che interessano la sfera genitale,

²⁰⁸ Tali considerazioni sono derivate dalla pronuncia della Cassazione penale, Sez. III, n. 1040 del 06 febbraio 1997 concernente il caso di un uomo al quale è stato riconosciuto il compimento di una molestia sessuale, consistente nell'intenzione di abbottonare i pantaloni ad una ragazza e di calzarle le scarpe, nel toccare il bottone dei pantaloni e nel baciarle una gamba, sugli stessi jeans, senza trattenerla né toccarla in altre parti del corpo. In sostanza, la Corte ha stabilito che tali atteggiamenti non varcavano la soglia della rilevanza penale come violenza sessuale, né altre ipotesi criminose in quanto si escludeva con palese evidenza la ravvisabilità di un intento ingiurioso.

²⁰⁹ Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 66551 del 05 giugno 1998: nella fattispecie la Corte ha ritenuto integrare il reato nel caso in cui per la reazione della vittima il bacio, indirizzato sulla bocca, era stato dato su una guancia.

²¹⁰ Dubolino P, Dubolino C, *Codice del Diritto di Famiglia e dei minori*, Piacenza, La tribuna, 2015, p. 3643.

²¹¹ Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 2941 del 03 novembre 1999.

ma anche quelli che riguardano zone del corpo note come erogene, secondo la scienza medica, psicologica, antropologico-sociologica²¹².

Appare altresì importante sottolineare come in un'altra sentenza la Corte si sia pronunciata sulla condotta illecita, specificando come gli atti sessuali offendano in modo diretto e univoco la libertà sessuale della vittima, aspetto fondamentale per la configurabilità del reato, a prescindere o meno dal conseguimento dell'obiettivo²¹³.

Lo stesso concetto è stato ripreso in altre sentenze, facendo leva sull'elemento psicologico del dolo generico, inteso quale coscienza e volontà di compiere atti di invasione nella sfera sessuale altrui, senza necessariamente la presenza di soddisfacimento dell'istinto sessuale del reo^{214,215,216,217}.

Ricapitolando quanto sin qui argomentato, si apprende che le prime sentenze pronunciate dalla Suprema Corte dopo la promulgazione della L. 66/96, hanno inquadrato la nozione di "atti sessuali" ricomprende quegli atteggiamenti indirizzati verso zone erogene, idonei a compromettere la libera determinazione della sessualità del soggetto passivo, a prescindere dal raggiungimento dell'appagamento sessuale dell'agente.

Per giunta, proprio a mezzo di una pronuncia del 2000²¹⁸, sono stati identificati tutti quei comportamenti inquadrabili come "atti sessuali", quali toccamenti, palpeggiamenti e sfregamenti sulle parti intime delle vittime, sottolineando altresì come questo aspetto, di natura oggettiva sia prevalente rispetto alla componente soggettiva in quanto è mutato il bene giuridico tutelato rispetto a quanto precedentemente previsto dal CP del 1930.

Del resto, la stessa Cassazione²¹⁹ ha ribadito che i reati di violenza sessuale offendono la libertà personale, da intendersi come libertà di autodeterminazione a compiere un atto sessuale, e non già la libertà morale della vittima, oppure il pudore e l'onore sessuale, principi che erano invece alla base della configurazione dei reati sessuali prima della L. 66/96. La stessa pronuncia ha inoltre ribadito quanto già precedente stabilito ossia che, come atto sessuale, non può includersi un gesto di esibizionismo sessuale o un atto di autoerotismo compiuto davanti a terzi che, pur essendo manifestazione di istinto sessuale, non prevede un contatto corporeo con la vittima.

²¹² Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 4005 del 30 marzo 2000.

²¹³ Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 4402 del 10 aprile 2000.

²¹⁴ Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 1405 del 04 maggio 2000.

²¹⁵ Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 21336 del 04 giugno 2010: nel caso di specie, trattavasi di palpeggiamento dei glutei e tocco del seno della vittima posti in essere al fine di intimorirla ed umiliarla.

²¹⁶ Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 3648 del 25 gennaio 2018: nella fattispecie la condotta incriminata era rappresentata da palpeggiamento dei glutei e del seno delle persone offese.

²¹⁷ Vale la pena segnalare in questa sede una pronuncia più recente, risalente al 2011, in cui viene ribadito che il reato di violenza sessuale si configura anche nel caso in cui vi sia una volontaria e prolungata nel tempo pressione sui genitali della vittima anche se protetti dalla biancheria (Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 39710 del 3 novembre 2011).

²¹⁸ Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 7772 del 04 luglio 2000.

²¹⁹ Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 15464 del 1 aprile 2004.

I suddetti orientamenti si sono confermati nelle successive pronunce della Cassazione^{220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233}, con particolare attenzione all'analisi per distinguere il reato tentato da quello consumato^{234,235}, visto l'inquadramento definitorio dell'atto sessuale da una parte e la natura del bene tutelato dalla legge dall'altra.

3.1.3 Violenza sessuale e natura della condotta

A questo punto vale la pena segnalare altre sentenze che si sono espresse circa la natura della condotta, ai fini della valutazione della configurabilità o meno del reato.

²²⁰ Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 3553 del 7 dicembre 2000: nel caso di specie, in applicazione di tale principio, è stato ritenuto che correttamente fosse stato configurato il reato di violenza sessuale in un caso in cui la vittima era stata costretta a subire la penetrazione in vagina di alcuni oggetti, ad opera degli imputati.

²²¹ Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 28505 del 3 luglio 2003: il "palpeggiamento" delle natiche rientra nella definizione di atto sessuale in quanto tale comportamento costituisce una effettiva e concreta intrusione nella sfera sessuale della vittima e, sebbene superficiale, integra una oggettiva manifestazione di sessualità.

²²² Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 36758 del 25 settembre 2003: "in tema di violenza sessuale, deve ritenersi «atto sessuale», oltre al coito di qualsiasi natura, ogni atto diretto ed idoneo a compromettere la libertà della persona attraverso l'eccitazione o il soddisfacimento dell'istinto sessuale dell'agente. Ne consegue che per la configurabilità del reato occorre la contestuale presenza di un requisito soggettivo, consistente nel fine di concupiscenza (ravvisabile anche nel caso in cui l'agente non ottenga il soddisfacimento sessuale) e di un requisito oggettivo, consistente nella concreta idoneità della condotta a compromettere la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo nella sua sfera sessuale e a suscitare o soddisfare la brama sessuale dell'agente".

²²³ Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 37395 del 23 settembre 2004: "la condotta vietata dall'art. 609 bis c.p. ricomprende oltre ad ogni forma di congiunzione carnale, qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corporeo, ancorché fugace ed estemporaneo, tra soggetto attivo e soggetto passivo, ovvero in un coinvolgimento della corporeità sessuale di quest'ultimo, sia idoneo e finalizzato a porre in pericolo la libera autodeterminazione della sfera sessuale. Pertanto la valutazione del giudice sulla sussistenza dell'elemento oggettivo non deve fare riferimento unicamente alle parti anatomiche aggredite ed al grado di intensità fisica del contatto instaurato, ma deve tenere conto dell'intero contesto in cui il contatto si è realizzato e della dinamica intersoggettiva, esaminando la vicenda con un approccio interpretativo di tipo sintetico: di conseguenza possono costituire un'indebita intrusione fisica nella sfera sessuale non solo i toccamenti delle zone genitali, ma anche quelli delle zone ritenute "erogene" — ossia in grado di stimolare l'istinto sessuale — dalla scienza medica, psicologica ed antropologico-sociologica". Nel caso di specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva ricompreso nella nozione di atto sessuale anche ripetuti palpeggiamenti dei glutei ed altre "molestie sessuali", perpetrate da un soggetto in posizione gerarchicamente superiore alle vittime sul posto di lavoro.

²²⁴ Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 6945 del 19 febbraio 2004: "in tema di violenza sessuale, l'elemento oggettivo consiste sia nella violenza fisica in senso stretto, sia nella intimidazione psicologica che sia in grado di provocare la coazione della vittima a subire gli atti sessuali, sia anche nel compimento di atti di libidine subdoli e repentini, compiuti senza accertarsi del consenso della persona destinataria, o comunque prevenendone la manifestazione di dissenso". Nella fattispecie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva condannato il reato di violenza sessuale di un medico convenzionato, il quale, approfittando della circostanza di dover effettuare un'iniezione ad una paziente nel proprio ambulatorio, l'aveva indotta a spogliarsi e, repentinamente, palpeggiandole i seni, aveva avvicinato il proprio organo genitale a quello della donna (a tale proposito si veda altresì Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 4674 del 2 febbraio 2015).

²²⁵ Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 44246 del 5 dicembre 2005: "la nozione di atti sessuali è la risultante della somma dei concetti di congiunzione carnale ed atti di libidine, per cui essa viene a comprendere tutti gli atti che, secondo il senso comune e l'elaborazione giurisprudenziale, esprimono l'impulso sessuale dell'agente con invasione della sfera sessuale del soggetto passivo. Devono pertanto essere inclusi i toccamenti, palpeggiamenti e sfregamenti sulle parti intime delle vittime, suscettibili di eccitare la concupiscenza sessuale anche in modo non completo e/o di breve durata, essendo irrilevante, ai fini della consumazione del reato, che il soggetto attivo consegua la soddisfazione erotica". Nel caso di specie, la Cassazione ha ritenuto anche i toccamenti delle parti intime sopra gli indumenti e gli abbracci accompagnati da toccamenti di parti del corpo della vittima, integrano gli elementi per la configurabilità del reato di violenza sessuale (a tale proposito si veda altresì Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 21167 del 20 giugno 2006).

²²⁶ Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 25112 del 2 luglio 2007: "ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale, va qualificato come "atto sessuale" anche il bacio sulla bocca che sia limitato al semplice contatto delle labbra, potendosi detta connotazione escludere solo in presenza di particolari contesti sociali, culturali o familiari nei quali l'atto risulti privo di valenza erotica, come, ad esempio, nel caso del bacio sulla bocca scambiato, nella tradizione russa, come segno di saluto".

Suscitò polemica all'epoca ed è rimasta sentenza tristemente storica, quella della Suprema Corte che ha ritenuto illogico affermare che una ragazza possa subire uno stupro in posizione supina nel timore di patire altre ipotetiche e non certo più gravi offese alla propria incolumità fisica.

Nella fattispecie, trattavasi del caso di violenza sessuale perpetrato nei confronti di una ragazza che al momento del fatto indossava un paio di jeans; in particolare, i Giudici hanno considerato che poteva dedursi presunzione di consenso in quanto l'imputato era riuscito a

²²⁷ Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 10248 del 4 marzo 2014: "ai fini della configurabilità del delitto di violenza sessuale, la rilevanza di tutti quegli atti che, in quanto non direttamente indirizzati a zone chiaramente definibili come erogene, possono essere rivolti al soggetto passivo, anche con finalità del tutto diverse, come i baci o gli abbracci, costituisce oggetto di accertamento da parte del giudice del merito, secondo una valutazione che tenga conto della condotta nel suo complesso, del contesto in cui l'azione si è svolta, dei rapporti intercorrenti fra le persone coinvolte e di ogni determinazione della sessualità del soggetto passivo". In particolare, la Cassazione ha confermato la condanna di un preside che "aveva ripetutamente abbracciato e baciato sulle guance un'alunna in luoghi appartati, trattenendola per i fianchi, chiedendole di baciarlo e rivolgendole apprezzamenti per il suo aspetto fisico".

²²⁸ Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 24683 del 11 giugno 2015: in tema di atti sessuali, la condotta vietata dal CP è solo quella finalizzata a soddisfare la libidine dell'aggressore, o ad invadere e compromettere la libertà sessuale della vittima, sicché il giudice non deve fare riferimento unicamente alle parti anatomiche aggredite ma deve tenere conto, del contesto in cui il contatto si è realizzato e degli elementi dinamici che intercorrono tra i soggetti. Nel caso di specie, la Cassazione ha escluso che potesse qualificarsi come "atto sessuale" la sodomizzazione di una donna con una chiave nel corso di un litigio, qualora si fosse dimostrato che la condotta non era finalizzata a soddisfare un impulso, ma umiliare la vittima.

²²⁹ Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 549 del 11 gennaio 2006: "integra il delitto di violenza sessuale anche il mero sfioramento con le labbra del viso altrui per dare un bacio, posto che tra gli atti suscettibili di integrare tale delitto possono essere ricompresi anche quelli insidiosi e rapidi riguardanti zone erogene su persona non consenziente (come, ad es. palpamenti al seno e tentativi di baci sulla bocca)".

²³⁰ Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 33464 del 5 ottobre 2006: "in tema di reati sessuali, la condotta vietata dall'art. 609 bis c.p. comprende, oltre ad ogni forma di congiunzione carnale, qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corporeo, ancorché fugace ed estemporaneo, tra soggetto attivo e soggetto passivo, o comunque coinvolgendo la corporeità sessuale di quest'ultimo, sia finalizzato ed idoneo a porre in pericolo la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo nella sua sfera sessuale, non avendo rilievo determinante, ai fini del perfezionamento del reato, la finalità dell'agente e l'eventuale soddisfacimento del proprio piacere sessuale".

²³¹ Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 28815 del 11 luglio 2008: "in tema di reati sessuali, è atto sessuale sia il contatto fisico diretto che quello simulato con una zona erogena del corpo (nella specie, la bocca), in quanto atti parimenti invasivi dell'altrui sfera sessuale". Nel caso di specie, l'introduzione nel cavo orale della vittima non del pene in erezione ma dello sperma eiaculato è stata ritenuta assimilabile ad una *fellatio* dissimulata.

²³² Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 16757 del 21 aprile 2009: "il delitto di violenza sessuale è configurabile sia nel caso di rapporto sessuale completo sia nel caso di compimento di atti sessuali, in quanto ai fini della configurabilità del reato è sufficiente un'intrusione nella sfera sessuale della vittima".

²³³ Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 11958 del 24 marzo 2011: "il reato di violenza sessuale è integrato, pur in assenza di un contatto fisico diretto con la vittima, quando gli "atti sessuali", quali definiti dall'art. 609 bis c.p., coinvolgano oggettivamente la corporeità sessuale della persona offesa e siano finalizzati ed idonei a compromettere il bene primario della libertà individuale, nella prospettiva del reo di soddisfare od eccitare il proprio istinto sessuale. Nel caso di specie, il reo aveva indotto la vittima a compiere su sé stessa atti sessuali di autoerotismo, culminati nel conseguimento del piacere sessuale di entrambi".

²³⁴ Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 11278 del 3 novembre 2000: "attesa la qualificabilità del reato di violenza sessuale di cui all'art. 609 bis c.p. come reato di pura condotta, ed avuto riguardo alla nozione di "atti sessuali" cui la norma incriminatrice si riferisce, deve escludersi la configurabilità del tentativo, vertendosi invece in ipotesi di reato consumato, qualora la condotta posta in essere sia consistita in comportamenti in sé stessi riconducibili alla sfera della sessualità umana e tali da coinvolgere, nella loro connotazione oggettiva, la corporeità sessuale della persona offesa compromettendo la libertà di autodeterminazione di quest'ultima ed al tempo stesso realizzando il risultato di eccitare o sfogare l'istinto sessuale del soggetto attivo". Nel caso di specie, è stato riconosciuto colpevole di violenza sessuale consumata un uomo che aveva costretto la vittima a praticargli la masturbazione subendo altresì degli strofinamenti sul fondoschiena del pene in erezione.

²³⁵ Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 27762 del 8 luglio 2008: "in tema di reati sessuali, il tocco non casuale di una parte del corpo non considerata come zona erogena ma suscettibile di eccitare la concupiscenza sessuale, configura il delitto di violenza sessuale tentata e non quello di molestia sessuale (art. 660 c.p.), dovendosi quest'ultimo

sfilare i jeans, indumento ritenuto non sfilabile “senza la fattiva collaborazione di chi lo porta”²³⁶.

Tale pronuncia ebbe un significativo impatto mediatico anche nello scenario politico, tanto che all’indomani della sentenza, a Montecitorio, alcune parlamentari del Polo della Libertà diedero il via a uno “sciopero della gonna”, presentandosi in aula con indosso dei jeans e issando un cartello recante la scritta “Jeans, alibi per stupro”²³⁷.

Negli anni a seguire le pronunce della Cassazione non si sono certo caratterizzate per il sensazionalismo mediatico della succitata sentenza, ma hanno chiarito diversi aspetti concernenti la normativa di riferimento.

In particolare, in una pronuncia del 2006²³⁸, è stato ribadito che “l’impossibilità di opporre una resistenza da parte della vittima non è condizione necessaria affinché si configuri il reato di cui all’art. 609-bis CP, essendo sufficiente che l’azione si compia in modo insidiosamente rapido, tanto da superare la volontà contraria del soggetto passivo”.

Quanto all’idoneità della violenza o della minaccia a forzare la volontà della vittima, la Suprema Corte ha stabilito che valgono come coercizione psicologica le reazioni scomposte del marito in quanto la moglie, versando in una situazione di disagio e vergogna, accettava ad avere rapporti sessuali col coniuge pur contro la sua volontà²³⁹.

Orbene, vale la pena ricordare in questa sede la pronuncia della Cassazione penale, Sez. III, con la sentenza n. 43423 del 23 ottobre 2019, riguardante un docente di educazione fisica di un Istituto secondario di primo grado, condannato per il reato di violenza sessuale nei confronti di una sua alunna di età inferiore ai 14 anni, in quanto costretta a “subire atti sessuali all’interno della scuola, abbracciandola da dietro e baciandola sulla guancia dopo aver tentato di farlo sulle labbra, senza riuscirci per la resistenza opposta dalla vittima”²⁴⁰.

In particolare, la Corte, ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale, nell’accezione di atto sessuale non rientra soltanto ogni forma di congiunzione carnale, bensì “qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corporeo, ancorché fugace ed estemporaneo, tra soggetto attivo e soggetto passivo, o comunque coinvolgente la corporeità sessuale di quest’ultimo, sia finalizzato ed idoneo a porre in pericolo la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo nella sfera sessuale...”²⁴⁰.

ritenere integrato solo in presenza di espressioni volgari a sfondo sessuale ovvero di atti di corteggiamento invasivo ed insistito diversi dall’abuso sessuale”.

²³⁶ Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 1911 del 21 febbraio 2000.

²³⁷ “Sciopero della gonna contro la Cassazione. Alcune deputate del Polo in jeans a Montecitorio: chiedono alla Suprema Corte di rivedere la sentenza”, Repubblica, 11 febbraio 1999, sito consultato: www.repubblica.it/online/fatti/jeans/protesta/protesta/html.

²³⁸ Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 6340 del 17 febbraio 2006.

²³⁹ Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 14085 del 26 marzo 2013.

²⁴⁰ Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 43423 del 23 ottobre 2019.

Per giunta, nella stessa sentenza viene ribadito che l'atto, anche se non direttamente indirizzato a zone erogene, può comunque presentare natura sessuale, essendo la sfera sessuale non confinata al piano strettamente fisico, ma coinvolgente la sfera psichica, come quella emotiva, "suscettibile di modularsi diversamente in relazione ai valori del comune sentire che si consolidano nello specifico contesto storico, culturale e sociale di riferimento"²⁴⁰.

A questo proposito, la Corte ha specificato che espressioni di pulsioni anche diverse da quella strettamente erotica, come nel caso di specie, rappresentati da baci e abbracci, devono essere valutati ai fini della riconducibilità alla dimensione sessuale, attraverso un'analisi complessiva della condotta che tenga conto del contesto ambientale e sociale in cui l'azione è stata realizzata, del rapporto che intercorre tra i soggetti coinvolti e di ogni altro dato fattuale qualificante, possa ritenersi che abbia inciso sulla libertà sessuale della vittima.

La Suprema Corte si è altresì espressa sul possibile concorso con altri reati in particolare con quello di violenza privata, nel caso in cui quest'ultimo rappresenti un *quid pluris* che eccede il delitto sessuale; nel caso di specie, è stata considerata una condotta autonoma la costrizione di carattere morale di trattenere la vittima nel luogo di lavoro oltre l'orario da parte del datore di lavoro, rispetto alla minaccia di licenziamento, sfruttata per costringere la vittima stessa ad acconsentire a subire atti sessuali²⁴¹.

3.1.4 Violenza sessuale e consenso

La già citata Convenzione di Istanbul, stabilisce che lo stupro è un "rapporto sessuale senza consenso" e sin nei primi anni 2000, la Suprema Corte ha sentenziato che in tema di libertà sessuale non è necessario che il dissenso della vittima si manifesti per tutto il periodo di esecuzione del delitto, essendo sufficiente che si estrinsechi all'inizio della condotta anti-giuridica.

Di conseguenza, gli imputati non possono addurre la scriminante del consenso dell'avente diritto, tacito o presunto, stante la tempestiva reazione della vittima nel momento iniziale²⁴².

Non solo, il consenso quale libera manifestazione della volontà della persona "deve perdurare nel corso dell'intero rapporto senza soluzione di continuità, con la conseguenza che integra il reato di violenza sessuale la prosecuzione di un rapporto nel caso in cui il consenso originariamente prestato venga meno *in itinere* a seguito di un ripensamento o della non condivisione delle forme o modalità di consumazione dell'amplesso"²⁴³.

Tale orientamento è stato ribadito in altre pronunce, con la dovuta specifica che, al fine dell'esclusione dell'anti-giuridicità della condotta, non basta il consenso del partner espresso

²⁴¹ Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 33662 del 6 ottobre 2006.

²⁴² Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 2512 del 29 febbraio 2000.

²⁴³ Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 25727 del 9 giugno 2004.

all'inizio del rapporto, ragion per cui la scriminante inerente al consenso dell'avente diritto non può essere invocata se lo stesso manifesta di non essere più consenziente al protrarsi dell'azione^{244,245,246}.

Il concetto è stato ampliato in una sentenza del 2010, anche per donne che fanno mercimonio del loro corpo, per la quale il delitto di violenza sessuale è configurabile anche nel caso in cui si eserciti violenza o minaccia per costringere una prostituta a consumare un rapporto sessuale non consensuale, in quanto il principio di libera autodeterminazione della sfera sessuale trova applicazione anche nei suoi confronti, attenendo all'esclusiva disponibilità di quest'ultima la vendita del proprio corpo^{247,248}.

Particolarmente suggestiva risulta la sentenza della Cassazione, la quale pone una *legal issue* sulla manifestazione del consenso; infatti, molto spesso nei tribunali le vittime devono costantemente certificare lesioni o traumi oggettivabili. In questa sentenza si evidenzia invece come “l'assenza di segni di violenza fisica o di lesioni sulla vittima non esclude la configurabilità del delitto di violenza sessuale, in quanto il dissenso della persona offesa può essere desunto da molteplici fattori e perché è sufficiente la costrizione ad un consenso viziato”²⁴⁹.

Altro aspetto legato alla delicata tematica del consenso, la Corte ha stabilito che integra il reato di tentata violenza sessuale “la condotta di colui che, all'esplicito rifiuto di consumare un rapporto sessuale, reitera più volte la richiesta ponendo in essere violenze o minacce che, sebbene non comportino una immediata e concreta intrusione nella sfera sessuale della vittima, siano comunque chiaramente finalizzate a vincerne la resistenza”²⁵⁰.

Con la sentenza 49597/2016 la Cassazione è tornata ad esprimersi in modo netto circa l'elemento oggettivo del delitto di violenza sessuale, ribadendo che per la sua configurabilità è sufficiente la mancanza del consenso della vittima agli atti sessuali²⁵¹.

In breve, non è ammesso errore di “interpretazione”, in assenza di chiari ed univoci indici di consenso occorre presumersi il dissenso. L'errore sul dissenso si sostanzia in un errore inescusabile, in quanto proprio la mancanza di consenso costituisce requisito esplicito²⁵².

²⁴⁴ Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 4532 del 29 gennaio 2008.

²⁴⁵ Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 17210 del 3 maggio 2011.

²⁴⁶ Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 37916 del 1° ottobre 2012.

²⁴⁷ Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 19732 del 25 maggio 2010.

²⁴⁸ Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 48521 del 17 dicembre 2004: nel caso di specie, la Suprema Corte ha inquadrato come tentativo di violenza sessuale l'utilizzo di una minaccia con uno strumento lesivo (pistola sparachiodi) per ottenere da una prostituta il consenso alla proposta di consumare un rapporto sessuale non protetto al prezzo di uno protetto.

²⁴⁹ Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 24298 del 25 giugno 2010.

²⁵⁰ Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 41214 del 14 ottobre 2015.

²⁵¹ Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 49597 del 22 novembre 2016.

²⁵² Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 42118 del 19 marzo 2019.

Nel maggio 2017, questo orientamento giurisprudenziale viene esteso anche al caso in cui la vittima non abbia avuto consapevolezza della materialità degli atti compiuti sulla sua persona. Infatti, con sentenza 22127/2017, la Corte ha integrato “l’elemento oggettivo del reato di violenza sessuale non soltanto la condotta invasiva della sfera della libertà ed integrità sessuale altrui realizzata in presenza di una manifestazione di dissenso della vittima, ma anche quella posta in essere in assenza del consenso, non espresso neppure in forma tacita, della persona offesa, come nel caso in cui la stessa non abbia consapevolezza della materialità degli atti compiuti sulla sua persona”^{253,254}.

Ovviamente anche nello svolgimento della propria attività professionale, il ginecologo deve sempre tenere conto che per la liceità del compimento di atti invasivi della libertà sessuale di una persona è indispensabile acquisire il consenso, anche se ci si trova in ambito diagnostico terapeutico.

In tema di violenza sessuale, il medico, nell’esercizio di attività diagnostica o terapeutica, “può lecitamente compiere atti incidenti sulla sfera della libertà sessuale di un paziente solo se abbia acquisito il suo consenso, esplicito e informato, o se sussistono i presupposti dello stato di necessità e deve, inoltre, immediatamente fermarsi in caso di dissenso del predetto”²⁵⁵.

Nel caso di specie, la Corte aveva annullato con rinvio la decisione con la quale era stata esclusa la sussistenza del dolo nell’agire di un medico, attribuendo rilevanza all’errore dell’imputato, il quale aveva reputato non necessario il consenso delle pazienti ad una manovra incidente sulla propria sfera sessuale²⁵⁶.

Da ultimo, appare fondamentale la trattazione del concetto di “espressione di dissenso implicito”, affrontato in diverse sentenze; in particolare, secondo l’orientamento della Corte Suprema, il dissenso è da presumersi qualora non sussistano chiari ed univoci indici di consenso, sia pure tacito ma in ogni caso inequivoco²⁴⁹.

Sulla base di tale precetto, quindi, il fatto che la ragazza si sia fatta dare un passaggio dopo il rapporto sessuale non va ad incidere sulla sua attendibilità, il pianto di una ragazza²⁴⁹, la mancata reazione alla violenza a seguito di minaccia e/o percosse²⁵⁷, il consumo di un rapporto durante il sonno della vittima o mentre la stessa versa in condizioni di inferiorità psichica sotto l’effetto di sostanze esogene sono tutte circostanze che rientrano tra gli indici di dissenso implicito.

²⁵³ Nel caso di specie, la Corte si è espressa in tema di atti sessuali compiuti nei confronti di una persona dormiente.

²⁵⁴ Tale principio è stato ripreso dalla sentenza n. 42118 del 15 ottobre 2019.

²⁵⁵ Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 18864 del 6 maggio 2019.

²⁵⁶ Colli F, Ferrari F, Gennari S, *I codici civile e penale per l’esame di avvocato*, Piacenza, La Tribuna, 2020, p. 4186.

²⁵⁷ Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 10384 del 06 febbraio 2020.

3.1.5 Violenza sessuale e “diritto d’amplesso”

Anche in ambito domestico la conflittualità del rapporto tra coniugi, non fa venire meno la libertà sessuale della coppia.

A tale proposito, nel 2004 è stato precisato dalla Corte che il vincolo coniugale o paraconiugale non incide sulla libertà di autodeterminazione del partner fermo restando che sia dimostrata la consapevolezza dell’altrui rifiuto da parte dell’agente, anche se non esplicitamente espresso, ma comunque percepibile; in sostanza, non viene riconosciuto un “diritto all’amplesso”, né tantomeno un potere imposizione di un rapporto sessuale²⁵⁸.

In un’altra sentenza del 2006 è stato confermato quanto già accennato in precedenza: la mancata opposizione palese da parte della moglie ai rapporti sessuali non costituisce una scriminante quando è provato che il marito aveva la consapevolezza del rifiuto implicito della consorte alla consumazione di atti sessuali. Nel caso di specie si trattava di coniugi separati con il marito che costringeva la moglie ad incontrarlo a mezzo di minacce di morte e comportamenti aggressivi questi ultimi culminati nel tentativo di incendiare l’abitazione della donna²⁵⁹.

La Cassazione è nuovamente intervenuta su una vicenda simile, passata dapprima per la Corte di Appello di Milano con sentenza emessa il 26 maggio 2010, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pavia, in data 04 febbraio 2009 che aveva condannato l’imputato di reati di violenza sessuale e lesioni alla pena di quattro anni di reclusione; l’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto, secondo la difesa dell’imputato, erano atti sessuali consenzienti consumati nell’ambito del rapporto coniugale.

La Suprema Corte, con sentenza emessa il 22 luglio 2011²⁶⁰, riteneva però essere infondate le doglianze esposte dall’imputato perché in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dai giudici di merito; in particolare, non si sarebbe trattato di rapporti sessuali consenzienti tra i due coniugi, in quanto risultava accertato, invece, che si trattasse di rapporti sessuali imposti con violenza alla moglie contro la sua esplicita e manifesta volontà.

Per giunta, come peraltro indicato dalla Corte Territoriale, è stata ravvisata la gravità dei fatti, caratterizzati dalla reiterazione delle condotte illecite, protrattasi per anni, commesse in un contesto di costanti episodi di aggressione, umiliazione e paura in cui versava la donna, con conseguente grave turbamento psichico.

Sulla base di queste argomentazioni, la Suprema Corte ha dunque emesso sentenza di condanna a carico dell’imputato, significando che non perché si tratti della moglie il marito può

²⁵⁸ Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 14789 del 26 marzo 2004.

²⁵⁹ Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 16292 del 12 maggio 2006.

²⁶⁰ Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 29514 del 22 luglio 2011.

pretendere rapporti sessuali contro la di lei volontà, magari adoperando la violenza per conseguire l'obiettivo.

3.1.6 Violenza sessuale e abuso di autorità

Occorre ora sottolineare che vi sono ulteriori elementi caratterizzanti l'analisi del reato di violenza sessuale.

In particolare, nello scorso anno, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha risolto la questione attinente alla definizione di "abuso di autorità" nel delitto di violenza sessuale ai sensi del primo comma dell'art 609-bis, stabilendo che "presuppone una posizione di preminenza, anche di fatto e di natura privata, che l'agente strumentalizza per costringere il soggetto passivo a compiere o subire atti sessuali"²⁶¹.

Va ricordato nel consolidato orientamento giurisprudenziale, erano presenti due orientamenti in materia, uno di carattere restrittivo o pubblicistico e l'altro meno applicato, estensivo o privatistico.

Il primo affermava che era necessaria una posizione autoritativa da parte dell'agente di tipo formale, il secondo invece obiettava che era sufficiente un qualsivoglia potere di supremazia che possa essere sfruttato dall'agente per costringere la vittima a compiere o subire atti sessuali.

Orbene, le sezioni unite hanno aderito al secondo orientamento formulando il succitato principio di diritto, provvedendo altresì a fare una distinzione tra abuso di autorità e minaccia concludendo che mentre la minaccia determina un'efficacia intimidatoria diretta alla persona, l'abuso di autorità risulta più sottile, impalpabile, risolvendosi in una posizione di supremazia originata in un contesto relazionale di soggezione tra autore e vittima determinato dal ruolo autoritario del primo, creando una posizione di sudditanza o sottomissione che determina l'accettazione dell'atto sessuale²⁶².

Da una rapida rassegna di giurisprudenza sull'argomento, si riporta una singolare sentenza del 2000, secondo la quale costituisce abuso di autorità la condotta dell'ufficiale comandante di un battaglione dell'esercito, il quale strumentalizza la sua posizione di preminenza nella gerarchia militare e prevarica mediante i suoi poteri al fine di sottoporre i militari in servizio di leva alle sue dipendenze ad atti sessuali²⁶³.

Sempre nel 2000 è stata pronunciata dalla Cassazione un'altra sentenza che richiama appunto il carattere pubblicistico della figura dell'agente, in questo caso un medico, colpevole

²⁶¹ Cassazione penale, SSSUU, sentenza n. 27326 del 16 luglio 2020.

²⁶² Nella fattispecie, trattavasi di un insegnante di inglese che impartiva lezioni private e che, con abuso di autorità, aveva costretto due alunne, minori di quattordici anni, a subire e a compiere su di lui atti sessuali.

²⁶³ Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 860 del 27 gennaio 2000: nel caso di specie, la violenza si esercitava mediante svolgimento di temi e tests su argomenti e situazioni a sfondo sessuale, ritraendone le pose in fotografie.

di aver compiuto reati contro la libertà sessuale nel corso di visite ambulatoriali; in particolare, la Suprema Corte ha ritenuto corretta la qualificazione di incaricato di pubblico servizio attribuita al medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale perché investito di funzioni di carattere pubblicistico aventi nel contempo natura sanitaria ed amministrativa²⁶⁴.

In tema di violenza sessuale, il cosiddetto “abuso di autorità” “presuppone nell’agente una posizione autoritativa di tipo formale e pubblicistico e non nel caso di specie, in quanto il minore era stato affidato all’imputato nella sua qualità di insegnante privato, per ragioni di istruzione ed educazione”²⁶⁵.

Per contro, in linea con l’orientamento pubblicistico, il sanitario dell’INPS ufficialmente incaricato di eseguire la visita di controllo sul lavoratore a seguito di assenza per malattia, ricopre una posizione di autorità derivante dalla funzione pubblica esercitata: ne consegue che detto medico risponde del reato di violenza sessuale, qualora, nel corso della visita ed abusando della propria autorità, induce la paziente a denudarsi ed a tollerare palpeggiamenti di carattere sessuale²⁶⁶; diversamente, è stata esclusa la posizione pubblicistica di un uomo con funzioni di responsabile in un centro di accoglienza²⁶⁷.

E’ comunque rimasto saldo il principio per cui “l’abuso di autorità ricomprende non solo le posizioni autoritative di tipo pubblicistico, ma anche ogni potere di supremazia di natura privata, di cui l’agente abusi per costringere il soggetto passivo a compiere o a subire atti sessuali”²⁶⁸.

3.1.7 Violenza sessuale e inferiorità

Ulteriore spunto di riflessione scaturisce dalle pronunce della Suprema Corte in merito all’inferiorità fisica o psichica della persona offesa; in particolare, affinché si configuri il delitto, non è richiesto che la vittima si trovi privata del tutto della capacità critiche decisionali.

La condizione di inferiorità sussiste allorché venga accertata una “sproporzione di capacità cognitive, relazioni, affettive tali da limitare grandemente l’autodeterminazione e la libertà della persona offesa da trasformare gli atti a contenuto sessuale in una forma di approfittamento da parte dell’autore delle condotte e da rientrare negli abusi previsti dalla norma penale”²⁶⁹.

Più precisamente, si ricomprende tra le condizioni di inferiorità fisica o psichica anche la volontaria assunzione di alcool e droghe, sempre che tale condotta non comporti la totale

²⁶⁴ Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 1913 del 21 febbraio 2000.

²⁶⁵ Cassazione penale, Sez. Unite, sentenza n. 13 del 5 luglio 2000.

²⁶⁶ Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 8047 del 27 febbraio 2007.

²⁶⁷ Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 47869 del 10 dicembre 2012.

²⁶⁸ Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 49990 del 1° dicembre 2014: nella fattispecie trattavasi di violenza sessuale commessa nei confronti di una dipendente con mansioni di segretaria mediante abuso dell’autorità derivante dalla posizione di datore di lavoro.

²⁶⁹ Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 28662 del 16 giugno 2020.

privazione della capacità di intendere e rimanga correlata alla spinta alla consumazione di un atto sessuale.

Ne consegue che, “integra il reato di violenza sessuale con abuso delle condizioni di inferiorità psichica o fisica, la condotta di chi si congiunga carnalmente con una donna addormentatasi a seguito di ingestione di sostanze alcoliche, essendo l’aggressione alla sfera sessuale della vittima connotata da modalità insidiose e fraudolente”^{270,271}.

Ad ogni modo, già nel 1997 i giudici di Piazza Cavour, avevano provveduto a dare indici specifici in ordine a questa fattispecie di atto sessuale di natura abusiva, tramite non la persuasione, bensì con la sopraffazione della vittima.

In particolare, il soggetto attivo del reato è punibile non già per l’effetto dell’automatismo derivante dalla malattia mentale della vittima, ma per aver indotto la stessa al compimento di atti sessuali abusando di tale condizione di inferiorità.

In sostanza, l’induzione punibile non si configura come attività di persuasione – cui corrisponde la “volontaria” adesione del soggetto più debole – bensì come vera e propria sopraffazione nei confronti della vittima, che non è in grado di aderire perché convinta, ma soggiace al volere del soggetto attivo, ridotta a strumento di soddisfazione delle sue voglie^{272,273,274}.

In maniera ancor più ampia, in tema di violenza sessuale in danno di persona che si trovi in stato di inferiorità psichica o fisica, la norma attualmente vigente configura la violenza in modo diverso da quanto previsto dal previgente art. 519 CP, abrogato dalla L 66/96. Infatti, volendo tutelare il diritto alle relazioni sessuali anche delle persone affette da inferiorità psichica o fisica, il legislatore ha punito come delitto il rapporto sessuale con queste persone solo quando sia caratterizzato da un qualificato differenziale di potere, cioè quando sia

²⁷⁰ Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 1183 del 16 gennaio 2012.

²⁷¹ Tale concetto era stato già espresso nella sentenza Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 2646 del 27 gennaio 2004, trattandosi del caso di persona offesa che aveva bevuto una quantità di bevande alcoliche tale da determinare un evidente indebolimento psichico. In tale occasione la Suprema Corte aveva stabilito che in tema di violenza sessuale in danno di persona che si trovi in stato di inferiorità fisica o psichica, si ha induzione punibile quando la condotta configuri una vera e propria sopraffazione nei confronti della vittima che soggiace al volere del soggetto attivo, ridotta a strumento di soddisfazione.

²⁷² Vittorini Giuliano S, Sorgato A, *Reati su soggetti deboli. Percorsi giurisprudenziali*. Milano, Giuffrè, 2009, p. 252.

²⁷³ Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 4426 del 13 maggio 1997: nel caso di specie, la Suprema Corte ha osservato che la punibilità degli atti sessuali non è stata individuata nel mero fatto della “infermità mentale” della vittima, bensì nella condotta dell’imputato, manifestamente abusiva rispetto alla inferiorità psichica della donna, resa evidente dalla sua totale incapacità di intendere e di volere, che non poteva non essere conosciuta dall’imputato — vicino per vincoli di parentela al contesto familiare della vittima — “fin dal momento” in cui decise di avvicinare la ragazza.

²⁷⁴ Il tema della sopraffazione, come elemento induttivo nell’innesco della violenza, è stato ripreso anche in una sentenza più recente, risalente al 2006 (Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 2215 del 19 gennaio 2006), nella quale la Suprema Corte ha ritenuto corretto il riconoscimento dell’induzione delle persone offese, di età minore, a compiere atti sessuali mediante abuso di inferiorità psichica, benché la stessa non fosse collegata ad uno stato patologico di carattere organico, ma fosse conseguenza di una situazione ambientale di soggezione generale, nella quale l’imputato appariva come persona dotata di poteri occulti, temibile, e pertanto in grado, sotto l’egida dei riti magici, di vincere i poteri di resistenza delle vittime, abusando sessualmente delle stesse.

connotato da induzione da parte del soggetto forte e da abuso delle condizioni di inferiorità del soggetto debole²⁷⁵.

Sia il legislatore che l'attuale orientamento giurisprudenziale hanno riconosciuto che una persona affetta da infermità psichica possa consapevolmente avere un rapporto sessuale, fermo restando che l'indagine concernente il suo possibile consenso deve essere posta in relazione alla sua patologia; in sostanza, nel caso in cui la malattia impedisca al soggetto di resistere alla prevaricazione da parte di altri, manca ogni consapevolezza e volontarietà al compimento dell'atto sessuale, anzi, vi è una inconsapevolezza della propria soggezione rispetto ai vari comportamenti assunti dall'altro, non riuscendo altresì ad attribuire un valore morale alle condotte che lo riguardano.

Tale precetto è stato ampiamente descritto in una pronuncia risalente al 2010, nella quale i giudici hanno rigettato il ricorso di un uomo condannato in appello di violenza sessuale di una donna affetta da minorazione psichica.

In particolare, la decisione impugnata si era soffermata sulle dichiarazioni della parte offesa e sui riscontri intrinseci ed estrinseci che ne confermavano la piena attendibilità, dalle quali emergeva l'inconsapevolezza della soggezione fisica da parte della vittima nei confronti dell'imputato, la non volontarietà del rapporto sessuale e la non condivisione degli incontri, con il superamento delle titubanze della giovane donna a mezzo della promessa di caramelle di menta come premio.

I giudici di appello avevano così concluso ritenendo che la dinamica del rapporto tra autore e vittima ha consentito al primo, con una condotta di approfittamento e prevaricatrice, di avere a sua totale disposizione la seconda, prevaricando sulla sua personalità, in modo da non farle opporre resistenza, ma facendole subire rapporti sessuali, consumatisi nel corso di diversi incontri.

Con sentenza del 2002, i togati hanno posto in essere una distinzione tra la posizione dell'agente tra abuso di autorità e induzione ad atti sessuali in condizioni di inferiorità della vittima.

In pratica, l'abuso di autorità rilevante presuppone nell'agente “una posizione autoritativa di tipo formale e pubblicistico, sostanzialmente dipendente dall'affidamento del soggetto passivo in ragione del pubblico ufficio ricoperto dall'agente stesso, determinando una costrizione al compimento degli atti sessuali, mentre in caso di inferiorità, manca una relazione siffatta e sussiste invece, per quanto viziato dalla condizione di inferiorità, un consenso della vittima all'atto sessuale”^{276,277}.

²⁷⁵ Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 1346 del 05 febbraio 1998.

²⁷⁶ Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 32513 del 30 settembre 2002.

²⁷⁷ Giordano EA, De Masellis M, *Violenza in famiglia: percorsi giurisprudenziali*, Milano, Giuffrè, 2011, p. 281.

Risalgono invece al 2003 due sentenze significative per un ulteriore inquadramento giuridico delle condizioni di inferiorità.

Nella prima, viene stabilito che la semplice mancanza di resistenza della vittima sia nella fase iniziale che durante lo svolgimento dell'atto, non preceduto o accompagnato da atti di violenza fisica o da minaccia, non può di per sé ritenersi inequivocabilmente sintomatica di inferiorità psichica tale da rendere invalido il consenso²⁷⁸; nella seconda pronuncia, invece, “il delitto di violenza sessuale in danno di persona che si trovi in stato di inferiorità psichica o fisica è integrato da una condotta posta in essere con la piena consapevolezza della condizione di inferiorità della vittima e se l'azione sia conseguente ad induzione ed abuso”^{279,280}.

Per quanto attiene a quest'ultima sentenza, la Suprema Corte si è espressa altresì sulla distinzione tra induzione e abuso, specificando che si ha induzione quando il soggetto passivo viene convinto a compiere od a subire l'atto sessuale, mentre si ha abuso quando si realizza una “distorta utilizzazione delle condizioni di menomazione della vittima”²⁷⁹.

Un'altra pronuncia ha ripreso tale concetto, rimarcando che mentre l'induzione si configura quando l'agente cerca di persuadere la vittima in modo subdolo a compiere atti che diversamente avrebbe compiuto, diversamente, in caso di abuso l'agente sfrutta le condizioni di inferiorità per raggiungere il proprio soddisfacimento^{281,282}.

Con sentenza del 2004²⁸³, la Corte si è ulteriormente espressa circa la configurabilità del reato in condizioni di inferiorità fisica o psichica della vittima, stabilendo che è necessario accertare che la prestazione del consenso non sia derivata dalla strumentalizzazione dell'inferiorità della parte lesa.

Allo stesso tempo, in caso di violenza sessuale di gruppo, nell'individuazione della condotta punibile, si riferisce espressamente a tutti “gli atti di violenza sessuale di cui all'art. 609-*bis* CP”, ragion per cui l'abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa è ipotesi compresa nell'ambito dell'operatività dell'art. 609-*octies* CP^{284,285}.

Appare opportuno sottolineare in questa sede che la Cassazione si è altresì espressa sulla presenza o meno di problematiche organiche per poter adeguatamente inquadrare l'inferiorità della vittima al momento del fatto.

²⁷⁸ Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 12854 del 20 marzo 2003.

²⁷⁹ Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 47453 del 11 dicembre 2003.

²⁸⁰ Alibrandi L, *Codice Penale commentato*, Piacenza, La Tribuna, 2020, p. 3421.

²⁸¹ Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 14141 del 05 aprile 2007.

²⁸² Il concetto di abuso così inquadrato è stato ripreso nella sentenza Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 20766 del 3 giugno 2010.

²⁸³ Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 24212 del 27 maggio 2004.

²⁸⁴ Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 3348 del 29 gennaio 2004.

²⁸⁵ A tale proposito, occorre considerare altresì la sentenza Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 40565 del 16 ottobre 2012 nella quale viene stabilito che il reato di violenza sessuale è integrato con l'abuso dell'inferiorità fisica o psichica della vittima nel caso in cui la vittima venga indotta a subire atti sessuali in uno stato di infermità psichica determinato dall'assunzione di bevande alcoliche.

In particolare, è elemento consolidato che l'inferiorità psichica non necessariamente sia correlata ad una patologia organica, ma che possa essere conseguenza di una situazione ambientale di soggezione generale²⁶⁸ o nella circostanza in cui la vittima versi in condizioni "intellettive e spirituali di minore resistenza all'altrui opera di coazione psicologica o di suggestioni, anche se dovute ad un limitato processo evolutivo mentale e culturale, ma con esclusione di ogni causa propriamente morbosa"²⁸⁶.

Allo stesso modo, la volontaria assunzione di sostanze esogene (alcool o stupefacenti) da parte della vittima, rientra tra le condizioni di inferiorità fisica o psichica^{287,288}, ma non tra le circostanze aggravanti²⁸⁹.

3.1.8 Atti sessuali fraudolenti

Vale la pena segnalare altresì in questa sede le pronunce più significative in capo agli atti sessuali fraudolenti.

In sostanza, il reato di violenza sessuale consumatosi quando la persona offesa è stata tratta in inganno per essersi il colpevole sostituito ad altro soggetto, è integrato anche dalla falsa attribuzione di una qualifica professionale. In particolare, si trattava dei casi di un uomo che, spacciandosi per ginecologo, aveva indotto la vittima ad eseguire una particolare visita specialistica²⁹⁰ e di un soggetto che tentava di convincere la vittima a compiere atti sessuali via webcam dopo aver finto che si trattasse di un colloquio di lavoro²⁹¹.

3.1.9 Violenza sessuale di gruppo

Per quanto attiene invece alla violenza sessuale di gruppo, occorre ricordare che la Suprema Corte si è recentemente pronunciata circa la configurabilità del reato.

Fermo restando che trattasi di fattispecie autonoma di reato e non di in una mera circostanza aggravante e che viene commesso da chiunque partecipi con più persone ad atti di violenza sessuale, in un'ottica di condotta plurisoggettiva, la Cassazione, a mezzo di una recente pronuncia²⁹², ha confermato quanto già precedentemente espresso^{293,294}, ossia che per l'integrazione del reato non è necessario il compimento materiale dell'atto dei partecipanti, ma che ognuno abbia dato il proprio contributo – che sia di natura materiale o morale – affinché si consumasse il delitto e che nelle more dell'esecuzione dello stesso sia presente²⁹⁵.

²⁸⁶ Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 38261 del 17 ottobre 2007.

²⁸⁷ Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 40565 del 16 ottobre 2012.

²⁸⁸ Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 45589 del 04 ottobre 2017.

²⁸⁹ Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 16046 del 11 aprile 2018.

²⁹⁰ Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 20578 del 1° giugno 2010.

²⁹¹ Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 43164 del 21 settembre 2017.

²⁹² Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 29096 del 21 ottobre 2020.

²⁹³ Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 6464 del 1° giugno 2000.

²⁹⁴ Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 15089 del 20 aprile 2010.

²⁹⁵ Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 45970 del 19 dicembre 2005: nel caso di specie.

Quanto a quest'ultima fattispecie, la Corte ha ritenuto che “correttamente fosse stata affermata la sussistenza del reato in un caso in cui gli imputati avevano, tutti insieme, sequestrato, percosso e minacciato la vittima, sulla quale ciascuno di essi aveva poi compiuto atti sessuali mentre gli altri, all'esterno, attendevano il proprio turno”²⁹⁶.

In generale, le pronunce emesse negli anni si sono dimostrate concordanti tra loro e spesso fondate sulla più ampia interpretazione della norma: la partecipazione plurisoggettiva all'evento criminale si può oltremodo sostanziare anche in un comportamento “inerte”²⁹⁷ sempre in un'ottica partecipativa idonea a dar forza al discutibile proposito criminoso degli esecutori di fronte ad una vittima già in condizioni di labili difese²⁹⁸.

Occorre altresì ricordare che la Cassazione ha specificato che il concorso eventuale di persone nel reato di violenza sessuale di gruppo è divenuto configurabile solo nelle forme dell'istigazione, del consiglio, dell'aiuto o dell'agevolazione da parte di chi non partecipi materialmente all'esecuzione del reato stesso²⁹⁹. Del resto, altre sentenze hanno specificato a tale proposito che il reato di violenza sessuale di gruppo si distingue dal concorso di persone nel reato di violenza sessuale, in quanto è necessaria “la simultanea, effettiva presenza dei correi nel luogo e nel momento della consumazione del reato, in un rapporto causale inequivocabile”^{300,301}, fermo restando che, ai fini della configurabilità del reato, “non è necessario l'accordo preventivo dei partecipanti, ma è sufficiente la consapevole adesione, anche estemporanea, all'altrui progetto criminoso”^{302,303}.

Vale la pena segnalare in questa sede altre due sentenze significative per la valutazione del concorso in questa particolare fattispecie di violenza sessuale.

In particolare, la Suprema Corte ha stabilito che non è configurabile la responsabilità a titolo di concorso “anomalo” del soggetto che ha svolto la funzione di “palo” nel contesto di una rapina in abitazione in occasione della quale è stata altresì perpetrata violenza sessuale, in quanto la violenza caratterizzante il delitto sessuale ha natura completamente differente da quella che caratterizza i reati perpetrati contro il patrimonio, considerato che il soggetto non

²⁹⁶ Lattanzi G, *Codice penale annotato con la giurisprudenza*, Milano, Giuffrè, 2008, p. 1888.

²⁹⁷ Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 26369 del 06 luglio 2011: “risponde del reato di violenza sessuale di gruppo il genitore che, pur non partecipando alla commissione di atti sessuali sul figlio minore, sia presente sul luogo del fatto ed agevoli concretamente l'abuso sessuale posto in essere da parte del correo”. A tale proposito si veda altresì Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 23272 del 29 maggio 2015.

²⁹⁸ Pispero L., *Violenza sessuale di gruppo: come è punibile chi non partecipa?*, 25 novembre 2020. Articolo consultabile su <https://www.filodiritto.com/violenza-sessuale-di-gruppo-come-e-punibile-chi-non-partecipa>.

²⁹⁹ Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 42111 del 15 novembre 2007.

³⁰⁰ Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 15619 del 23 aprile 2010.

³⁰¹ Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 44835 del 08 ottobre 2018.

³⁰² Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 34212 del 22 settembre 2010.

³⁰³ Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 29406 del 05 luglio 2019.

avrebbe potuto prevedere che la forza e la violenza usata per mettere in atto la rapina potessero tramutarsi in violenza sessuale³⁰⁴.

Permane invece il concorso nel delitto di violenza sessuale nel caso in cui l'imputato abbia in ogni caso apportato un contributo causale, pur non essendo presente nel momento e nel luogo in cui si è consumata la violenza³⁰⁵.

Al contempo, la Cassazione non ha riconosciuto la circostanza attenuante del contributo di minima importanza prevista dal quarto comma dell'art.609-*octies* CP nel caso di un soggetto che, alla guida di una macchina, aveva condotto la vittima in un luogo isolato, rassicurandola durante il tragitto e ponendosi poi accanto agli imputati che hanno costretto la giovane a subire atti sessuali. In sostanza, il comportamento adottato dall'uomo ha fatto in modo di intimidire ulteriormente la vittima, neutralizzando ogni sua possibile forma di reazione, non trattandosi peraltro di un apporto di "minima, lievissima e marginale efficacia eziologica", come vuole la norma per riconoscere l'integrazione della suddetta attenuante³⁰⁶.

Quanto alla componente squisitamente numerica, sin dagli albori dell'applicazione della norma, è stato chiarito che, affinché si configuri il reato di violenza sessuale di gruppo, è sufficiente che la condotta sia tenuta da due persone riunite, in quanto l'espressione "più" inserita all'art. 609-*octies*, indica un numero maggiore di uno³⁰⁷; inoltre, come peraltro sopra specificato, il reato, per potersi concretizzare, richiede, oltre all'accordo delle volontà dei compartecipi al delitto, anche "la simultanea effettiva presenza di costoro nel luogo e nel momento di consumazione dell'illecito, in un rapporto causale inequivocabile, senza la necessità che ciascun compartecipe ponga in essere un'attività tipica di violenza sessuale"³⁰⁸.

Ai fini del corretto inquadramento giuridico del reato, si ricorda che in una pronuncia risalente al 2003 è stato specificato che l'intervento nelle more della commissione della violenza da parte di un corresponsabile che ha impedito la protrazione del delitto in atto, assume i caratteri di un vero e proprio "ravvedimento operoso"³⁰⁹.

Altre sentenze si sono poi espresse sull'assorbimento o meno del reato, in presenza o in assenza delle ipotesi dell'esistenza della figura di reato complesso, ai sensi dell'art. 84 CP³¹⁰.

³⁰⁴ Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 3764 del 27 gennaio 2009.

³⁰⁵ Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 8775 del 04 marzo 2011: nel caso di specie, l'imputato aveva provveduto ad introdurre all'interno dell'abitazione coloro i quali hanno poi consumato il delitto.

³⁰⁶ Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 38616 del 02 agosto 2017.

³⁰⁷ Cassazione penale, Sez. III, ordinanza n. 2851 del 09 settembre 1996.

³⁰⁸ Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 11541 del 11 ottobre 1999.

³⁰⁹ Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 22936 del 26 maggio 2003.

³¹⁰ Art. 84 CP, Reato complesso: "Le disposizioni degli articoli precedenti, non si applicano quando la legge considera come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero, per sé stessi, reato. Qualora la legge, nella determinazione della pena per il reato complesso, si riferisca alle pene stabilite per i singoli reati che lo costituiscono, non possono essere superati i limiti massimi indicati negli articoli 78 e 79".

In particolare, il delitto di sequestro di persona, qualora ne ricorrano gli estremi, non è assorbito da quello di violenza sessuale di gruppo³¹¹, diversamente, “il reato sessuale considerato come circostanza della forma aggravata dell’omicidio, se commesso in un unico contesto temporale, non concorre formalmente con esso, ma in esso resta assorbito, confluendo nella figura del reato complesso”³¹².

Allo stesso tempo, il reato di sequestro di persona concorre con quello di violenza sessuale di gruppo nel caso in cui “la privazione della libertà di movimento della vittima si protrae oltre il tempo strettamente necessario al compimento degli atti di violenza sessuale”³¹³.

3.1.10 Violenza e fattore tempo

Da quest’ultima pronuncia si evince come il fattore tempo, da intendersi sia come intervallo entro cui si consuma il delitto che come rapidità d’azione, sia un importante elemento da considerare in ambito giurisprudenziale, a prescindere dalla fattispecie di violenza sessuale perpetrata.

Basti pensare che la Suprema Corte ha stabilito che nel caso in cui sia intercorso un apprezzabile periodo di tempo tra i vari episodi di violenza, ognuno degli stessi costituisce reato, vista la configurazione di una sorta di cesura tra i singoli fatti^{313,314}.

Allo stesso tempo, la violenza richiesta per l’integrazione del reato non è soltanto quella che pone il soggetto passivo nell’impossibilità di opporre resistenza, ma anche quella che si manifesta nel compiere in maniera rapida e repentina l’azione criminosa, andando quindi a superare la volontà della vittima e aggredendone la libertà sessuale³¹⁵.

3.2 Sentenze d’interesse delle Corti d’appello

Orbene, se da una parte abbiamo le pronunce della Suprema Corte che fanno da riferimento per l’analisi dell’evoluzione legislativa, dall’altra esistono altre sentenze di gradi diversi che hanno avuto un certo risalto mediatico in ragione delle particolari interpretazioni legislative in esse contenute.

Tra le pronunce che hanno fatto più scalpore, occorre ricordare la sentenza n. 29/2018 della Corte d’assise d’appello di Bologna, la quale ha riproposto il tema della valutazione tecnica delle dichiarazioni dell’imputato e degli effetti della stessa sulla decisione.

Nella fattispecie, trattavasi di un uomo condannato dal Gup del Tribunale di Rimini a 30 anni di reclusione per l’omicidio (strozzamento) per gelosia della donna con la quale aveva

³¹¹ Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 45645 del 25 novembre 2003.

³¹² Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 6775 del 22 febbraio 2005.

³¹³ Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 967 del 13 gennaio 2015.

³¹⁴ Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 44424 del 30 novembre 2011.

³¹⁵ Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 3990 del 1° febbraio 2001: nel caso di specie la condotta incriminata era rappresentata da palpeggiamenti “repentini” e “improvvisi” posti in essere da un funzionario scolastico a danno di alcune studentesse.

iniziato da poco una relazione. In particolare, la sentenza era appellata dal difensore dell'imputato che chiedeva l'esclusione delle aggravanti o comunque il riconoscimento delle attenuanti generiche, l'applicazione di una pena più mite (stante l'incensuratezza dell'imputato, la collaborazione con gli inquirenti manifestata con la confessione immediata, il tentativo di risarcire la figlia della vittima, i suoi problemi psicologici), nonché la riduzione delle spese legali.

La Corte ha ritenuto che la sentenza andasse riformata per le seguenti motivazioni.

Sulla base degli elementi storico-circostanziali si apprendeva che la relazione fra i due era "freschissima" e non era stata instaurata una convivenza, dato che entrambi continuavano a vivere nelle rispettive abitazioni, ragion per cui il rapporto era in una fase in cui non c'era stata neanche "la semplice prospettazione di un progetto di vita in comune". Per giunta, la vittima non aveva fornito all'imputato alcun motivo per essere geloso e non aveva manifestato la volontà di lasciarlo, "limitandosi a mostrare una certa insofferenza di fronte a quel comportamento irrazionale e immotivatamente geloso dell'imputato".

La Corte ha riconosciuto che il moto di gelosia, che verosimilmente mosse l'omicida, fosse uno "stato d'animo improvviso e passeggero, privo di alcun fondamento e, soprattutto, non determinato da un sentimento di profondo attaccamento per una donna con la quale vi erano seri progetti di vita", inquadrandolo quindi come "l'espressione di un intento meramente punitivo nei confronti di una donna che si mostrava poco sensibile per le sue fragilità".

De facto, venne così condivisa la decisione del primo giudice con conferma della sussistenza dell'aggravante ex articolo 61 numero 1 C.P., ma venne valutata l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

A tale proposito, la Corte indicò come elementi di fatto per il riconoscimento delle attenuanti, la confessione dell'imputato (il quale fornì lui stesso la prova dell'aggravante dei motivi abietti o futili, che verosimilmente non sarebbe stata contestata se non avesse parlato della sua gelosia), il tentativo di iniziare a risarcire la figlia minore della vittima e la stessa circostanza aggravante della gelosia.

Quest'ultimo fattore, che destò un importante clamore mediatico a seguito della pubblicazione della sentenza, veniva sì riconosciuto come "sentimento ... immotivato e inidoneo a inficiare la capacità di autodeterminazione dell'imputato", ma allo stesso tempo "determinò in lui, a causa delle sue poco felici esperienze di vita, quella che efficacemente il perito descrisse come una soverchiante tempesta emotiva e passionale, che in effetti si manifestò subito dopo anche col teatrale tentativo di suicidio". In sostanza, si trattò di "una condizione che appare idonea a influire sulla misura della responsabilità penale".

A fronte delle sopradescritte osservazioni, la Corte rideterminò la pena nella misura di 16 anni di reclusione.

Altra sentenza degna di nota è quella pronunciata dalla Corte d'Appello di Ancona il 23 novembre 2017, in ordine ad un caso di violenza sessuale di gruppo.

In particolare, gli imputati erano stati assolti per i seguenti motivi.

La vittima, già “alticcia”, aveva lei stessa proposto di fermarsi in città con gli imputati, avvisando telefonicamente la madre che si sarebbe attardata in quanto il treno del rientro era in ritardo (scusa inventata per giustificarsi con la madre, “pur di rimanere con gli amici a bere”); inoltre, al termine della serata, la vittima si incamminava verso casa, “dimostrando, nonostante la bevuta di birre, di potersi reggere in piedi, affrontando persino tratti in salita”, ragion per cui i Giudici escludevano che la stessa potesse aver ingerito a sua insaputa massicce dosi di benzodiazepine (come invece asserito dalla parte offesa).

Per giunta, i medici che visitarono la vittima tre giorni dopo la violenza non riscontrarono lesività esterna a carico dell'organo genitale né alle cosce o al sedere e la lacerazione vaginale subita dalla vittima “poteva essere stata causata anche da un rapporto sessuale energico ovvero dalla posizione assunta dai soggetti coinvolti”, come acclarato dagli specialisti e, “verosimilmente la ... soffriva di una qualche malformazione (leggendosi nella diagnosi formulata all'atto delle dimissioni dall'ospedale “altre anomalie della cervice, della vagina e dei genitali esterni femminili. Malformazioni congenite degli organi genitali”)”.

Inoltre, sulla base delle risultanze istruttorie, la versione dei fatti narrata dagli imputati “apparsi “sprovveduti” e sinceri” prevedeva che la vittima “aveva il “suo” bicchiere lasciato incustodito nel frangente in cui si era assentata per andare a fare pipì”.

In sostanza, secondo il Tribunale, non era possibile escludere che fosse stata proprio la vittima a organizzare la serata, iniziando a provocare uno degli imputati, inducendolo così a consumare rapporti sessuali “per una sorta di sfida ... nata per gioco e che la ragazza non ha chiesto di interrompere neppure quando ha avvertito che qualcosa non andava nella sua vagina”.

Proprio in capo a quest'ultimo punto, la sentenza ha destato scalpore in quanto i Giudici hanno precisato che la vittima aveva mosso lei stessa la provocazione, mossa peraltro verso l'imputato che non era neppure attratto dalla ragazza “tanto da averne registrato il numero di cellulare sul proprio telefonino con il nominativo di “Nina Vikingo”, con allusione a una personalità tutt'altro che femminile, quanto piuttosto mascolina, che la fotografia presente nel fascicolo processuale appare confermare”.

In definitiva, tra i diversi elementi che hanno fatto prevalere una ricostruzione alternativa rispetto a quella della ragazza, con l'assoluzione degli imputati, è stato inserito anche l'aspetto fisico della vittima, poco avvenente, quindi poco credibile che le sia stata usata violenza.

A seguito dell'impugnazione della sentenza, la Cassazione si è pronunciata diversamente, con ampia censura della pronuncia della Corte d'Appello di Ancona; in particolare, la Suprema Corte ha precisato che "il giudizio della Corte d'appello, seppur in termini dubitativi, risulta essersi esaurito all'evidenza in una semplice ricostruzione alternativa rispetto a quella proposta dalla persona offesa, asserendosi, senza alcun serio raffronto critico con le argomentazioni della prima sentenza e senza il necessario supporto probatorio, che detta ricostruzione fosse non solo maggiormente plausibile ma anche "ben più convincente" della versione accusatoria"³¹⁶. In definitiva, la Corte ha annullato la sentenza impugnata, rinviando per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Perugia.

Sulle criticità di alcune sentenze si è pronunciata anche la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo; in particolare, con pronuncia del 27 maggio 2021 (ricorso 5671/16), è stata giudicata incomprensibile l'enfasi sulla vita privata della vittima di violenza sessuale³¹⁷.

Nella fattispecie, la Corte d'appello di Firenze, nel 2015, aveva assolto gli imputati dal reato di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una ragazza, ritenendo che le molteplici incongruenze nella versione della parte offesa hanno minato la credibilità della stessa considerata anche la sua narrazione frammentaria.

³¹⁶ Cassazione penale, Sez. III, n. 15683 del 09 aprile 2019.

³¹⁷ A tale proposito, si riporta il seguente passaggio: "... la Corte ha rilevato diversi passaggi della sentenza della corte d'appello di Firenze che evocano la vita personale e intima della ricorrente e che ledono i diritti di quest'ultima ... In particolare, la Corte ritiene ingiustificati i riferimenti fatti dalla corte d'appello alla biancheria intima rossa "mostrata" dalla ricorrente nel corso della serata, nonché i commenti concernenti la bisessualità dell'interessata, le relazioni sentimentali e i rapporti sessuali occasionali di quest'ultima prima dei fatti ... Analogamente, la Corte ritiene inappropriate le considerazioni relative all'"atteggiamento ambivalente nei confronti del sesso" della ricorrente, che la corte d'appello deduce tra l'altro dalle decisioni dell'interessata in materia artistica. Così, la corte d'appello cita tra queste decisioni dubbie la scelta di accettare di partecipare al cortometraggio di L.L. (*uno degli imputati, NdR*) nonostante il suo carattere violento ed esplicitamente sessuale ... senza tuttavia – e giustamente – che il fatto di aver scritto e diretto il suddetto cortometraggio sia in alcun modo commentato o considerato rivelatore dell'atteggiamento di L.L. nei confronti del sesso. Inoltre, la Corte ritiene che il giudizio sulla decisione della ricorrente di denunciare i fatti, che secondo la corte d'appello sarebbe risultato da una volontà di "stigmatizzare" e di rimuovere un "momento criticabile di fragilità e di debolezza", così come il riferimento alla "vita non lineare" dell'interessata ... siano ugualmente deplorabili e fuori luogo. La Corte ritiene, diversamente dal Governo, che i suddetti argomenti e considerazioni della corte d'appello non fossero né utili per valutare la credibilità della ricorrente, questione che avrebbe potuto essere esaminata alla luce dei numerosi risultati oggettivi della procedura, né determinanti per la risoluzione del caso ... La Corte riconosce che, nella fattispecie, la questione della credibilità della ricorrente era particolarmente cruciale, ed è disposta ad ammettere che il fatto di fare riferimento alle sue relazioni passate con determinati imputati o ad alcuni suoi comportamenti nel corso della serata poteva essere giustificato. Tuttavia, essa non vede in che modo la condizione familiare della ricorrente, le sue relazioni sentimentali, i suoi orientamenti sessuali o ancora le sue scelte di abbigliamento nonché l'oggetto delle sue attività artistiche e culturali potevano essere pertinenti per la valutazione della credibilità dell'interessata e della responsabilità penale degli imputati. Pertanto, non si può ritenere che le suddette violazioni della vita privata e dell'immagine della ricorrente fossero giustificate dalla necessità di garantire i diritti della difesa degli imputati. La Corte ritiene che gli obblighi positivi di proteggere le presunte vittime di violenza di genere impongano anche il dovere di proteggere l'immagine, la dignità e la vita privata di queste ultime, anche attraverso la non divulgazione di informazioni e dati personali senza alcun rapporto con i fatti".

La Corte d'Appello aveva anche osservato che diversi testimoni avevano dichiarato che la ragazza aveva mostrato un atteggiamento estremamente provocatorio, ballando lascivamente dopo aver fatto sesso con uno degli imputati in bagno e mostrando la lingerie rossa mentre cavalcava un toro meccanico.

In sostanza i Giudici hanno stabilito che il fatto non sussisteva anche perché la denuncia e il successivo procedimento penale avrebbero rappresentato la risposta della ragazza ad un “discutibile momento di debolezza e di fragilità che una vita non lineare come la sua avrebbe voluto censurare e rimuovere”³¹⁸.

Secondo la Corte Europea, procedimenti e sanzioni penali svolgono un ruolo cruciale nella risposta istituzionale alla violenza di genere e nella lotta a questo tipo di disuguaglianza, ragion per cui è necessario che le autorità evitino di riprodurre stereotipi sessisti nelle proprie decisioni, esponendo le donne ad una vittimizzazione secondaria mediante l'uso di commenti colpevoli e moralizzanti che possono scoraggiarne la fiducia nella giustizia.

³¹⁸ Corte d'Appello di Firenze, sentenza n. 858 del 03 giugno 2015.

4. Il “maricidio” e il sessismo “al contrario”

La discussione sulla violenza di genere non può non considerare un aspetto spesso poco conosciuto e di difficile valutazione come il cosiddetto “sessismo al contrario”.

Proprio per lo stesso perverso meccanismo della concezione patriarcale della società, è culturalmente noto il perenne parallelismo dicotomico uomo/donna, cacciatore/preda, diavolo/angelo, orco/principessa, in una triste apoteosi di stereotipi sessisti.

Da ciò consegue che spesso la violenza perpetrata nei confronti degli uomini perché tali è un mondo sommerso, poco conosciuto e scarsamente approfondito.

Come ogni forma di violenza, anche in questo caso la deriva più drammatica è rappresentata dall’omicidio, penalmente inquadrata come “uxoricidio” nel nostro ordinamento ma nei paesi francofoni come Francia e Canada viene usato il termine “maricidio” (*maricide*) per identificarne una particolare fattispecie.

A questo proposito, nei primi anni 2000, la criminologa canadese Sylvie Frigon ha compiuto studi in merito, rilevando che, sotto il profilo statistico, le donne sono evidentemente più esposte ad essere assassinate dai loro congiunti, sicché si potrebbe considerare che in alcuni casi il maricidio sarebbe percepito come una forma di protezione da parte delle donne, adottando quindi la condotta omicida quale strategia di protezione e autoconservazione in un contesto di legittima difesa, diversamente dal femminicidio, più vicino a un gesto di appropriazione³¹⁹.

In sostanza, viene quindi rafforzato il concetto già espresso nel 1996 dalla criminologa Raymonde Boisvert, ossia: “Negli omicidi commessi in una relazione di coppia, gli uomini uccidono perché rifiutano che la moglie sfugga loro, mentre le donne uccidono per sfuggire al marito”³²⁰.

Vale la pena sottolineare l’interpretazione presente nell’attuale ordinamento penalistico spagnolo proprio in capo a quello che rischierebbe di essere interpretato come forma di “sessismo al contrario”.

In particolare, in caso di lesioni personali disciplinate agli artt. 147 e 148 CP; per quanto attiene a quest’ultimo, riformato dalla Ley Organica 1/2004³²¹, è stabilito che la pena è aumentata, con reclusione da due a cinque anni nell’ipotesi in cui il reato sia commesso da un

³¹⁹ Frigon S. *L’homicide conjugal au féminin, d’hier à aujourd’hui*. Montréal, Éditions du remue-ménage, 2003, p. 157.

³²⁰ Boisvert R. *Éléments d’explication sociale de l’uxoricide*. Criminologie. 1996 Jan 29(2):73.

³²¹ Vedasi par. 5.2.

uomo nei confronti di una donna; diversamente, se il reato è commesso da una donna, si applica la reclusione da sei mesi a tre anni³²².

Orbene, una disposizione così netta ha suscitato diverse reazioni vista la marcata disparità di trattamento a seconda del genere dell'agente per una fattispecie di reato così grave; per giunta, è stata avanzata l'ipotesi che tale disposto potesse incidere negativamente sulla corretta applicazione del dettato costituzionale dell'art. 14 basato sul principio di uguaglianza, in un ordinamento in cui il sesso non è considerato un legittimo "criterio di discriminazione"³²³.

La Corte Costituzionale Spagnola è stata quindi chiamata ad affrontare più volte la questione di legittimità costituzionale di tale disciplina per violazione del principio di uguaglianza.

In particolare, le STC 59/2008 e 81/2008 hanno analizzato la costituzionalità del primo inciso dell'art. 153.1 CP, che punisce il maltrattamento occasionale, facendo espresso riferimento alla vittima di sesso femminile, mentre la sentenza 41/2010, ha rigettato la questione di costituzionalità sollevata in relazione al già citato art. 148, c. 4 CP.

La STC 45/2009 ha invece affrontato la questione relativa alla costituzionalità dell'art. 171, c. 4 CP, nei confronti del delitto di minacce lievi e la sentenza 127/2009 si è espressa in relazione al delitto di "coazioni lievi" ex art. 172, c. 2 CP.

In queste sentenze, che hanno confermato la costituzionalità degli articoli analizzati, è stata data risposta a due fondamentali questioni: da una parte, se la disciplina in questione che prevede un trattamento punitivo differente della medesima condotta in funzione del sesso dei soggetti attivi e passivi sia contraria al già citato precetto costituzionale, e dall'altra, se le "aggravanti" si basano su una presunzione consistente nel ritenere che le aggressioni degli uomini contro le donne, che sono o sono state loro compagne, sia o meno una discriminazione di genere.

Una delle prime sentenze è per l'appunto la n. 59/2008 nella quale è stato stabilito che è mantenuta la costituzionalità dell'aggravante prevista dal quarto comma, relativa alla condizione del soggetto passivo di persona particolarmente vulnerabile.

La preoccupazione per la neutralità sessuale nella descrizione dei tipi penali è una costante del codice penale spagnolo anche se, inevitabilmente, ha portato all'inclusione di misure discriminatorie nel codice penale, come la disciplina del genocidio, la discriminazione al lavoro (art. 314), la provocazione della discriminazione (art. 510) e altre fattispecie.

³²² Da tre mesi a tre anni in seguito alla riforma introdotta dalla L.O. 1/2015 (Art. 147 riformato dal n. 81 dell'articolo unico della L.O. 1/2015).

³²³ STC 28/1992, del 9 marzo 1992.

In tutte questi casi la discriminazione è proibita, al fine di tutelare come bene giuridico il diritto all'uguaglianza, mantenendo al contempo la neutralità della descrizione del soggetto attivo.

Ad ogni modo, resta fermo il principio saldo del legislatore spagnolo che con la Ley Organica del 2004 ha voluto promuovere un'azione positiva, non diretta a tutelare la donna in quanto tale, ma come vittima della violenza di genere, all'interno di una relazione matrimoniale o simile, presente o passata, anche in mancanza di convivenza, e consistente in tutti gli atti di violenza fisica o psicologica, incluse le aggressioni sessuali, le minacce, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà³²⁴.

Del resto, l'intento del legislatore era proprio quello di contrastare ogni forma di manifestazione del dominio dell'uomo sulla donna in quel contesto, tutelando i beni fondamentali quali la vita, l'integrità fisica e la salute e la stessa libertà e dignità sono insufficientemente protette.

4.1 Casi internazionali e nazionali

Dal punto di vista storico, i già citati studi condotti da Frigon³¹⁹, hanno rilevato che sulla base degli elenchi dei condannati a morte in Canada nel periodo compreso tra il 1867 e il 1976, 28 donne sono state condannate per maricidio e 7 di queste giustiziate. In particolare, dall'analisi di questi 28 fascicoli, la studiosa ha potuto rilevare che ai fini dell'esito del processo, la valutazione del carattere morale dell'imputato – identificata non tanto come donna ma come moglie e madre – sembrava più importante dell'evidenza oggettiva dei dati circostanziali, sicché invano i loro avvocati invocavano la difesa legittima o la reazione alle continue vessazioni in un contesto di violenza domestica.

Diversamente, nei primi anni '90 si è assistito a un sostanziale cambio di rotta dell'ordinamento giurisprudenziale, in particolare con la sentenza emessa per il caso Lavallée; trattavasi del caso di una donna, Angélique Lyn Lavallée, che il 31 agosto 1986, in Canada, sparò in testa al compagno, Kevin Rust, a seguito di uno dei tanti accesi litigi mentre lui le dava le spalle e stava per uscire dalla stanza.

La donna presentava sul corpo diverse ferite ed ematomi ed aveva un'anamnesi patologica remota positiva per plurimi accessi in pronto soccorso per le conseguenze delle violenze subite nel corso degli anni.

Dopo lo sparo, le prime parole di Lavallée mentre veniva portata via dalla polizia furono: “Mi ha detto che se non lo avessi ucciso, mi avrebbe ucciso lui... mi ha detto che mi avrebbe uccisa quando gli ospiti se ne sarebbero andati”³²⁵.

³²⁴ Art. 1.1 Ley Orgánica 1/2004.

Una volta a processo, la donna venne sottoposta ad accertamento psichiatrico con il riscontro da parte dello specialista della cosiddetta “sindrome della donna maltrattata”, condizione definita per la prima volta nel 1984 da Lenore R. Walker e identificata come un insieme di segni e sintomi che si manifestano a seguito dei continui abusi fisici e/o psichici da parte del partner, con lo scopo di esercitare potere e controllo sulla donna³²⁶.

A seguito di tale diagnosi, nel processo di primo grado, Lavallée venne assolta in quanto i giudici stabilirono che la valutazione della ragionevolezza della reazione di una donna alla violenza subita deve tener conto della realtà in cui vive e agisce la donna stessa, che può essere diversa da quella degli uomini.

Con il ricorso in appello si pensò che senza la testimonianza dello psichiatra e il riconoscimento della “sindrome da donna maltrattata”, la giuria non avrebbe accettato l’argomento della legittima difesa; tuttavia, la Suprema Corte confermò il giudizio di assoluzione modificando, di fatto, l’interpretazione della legittima difesa.

Si parlò infatti per la prima volta del cosiddetto “effetto cumulativo” di brutalità perpetrate per mesi o anni, con l’acquisizione, da parte della donna maltrattata, di capire quando esploderà la violenza, considerando allo stesso tempo che in quelle condizioni la donna stessa è in ostaggio, in balia di un abusante e quindi nella condizione di non avere altra scelta se non uccidere³²⁵.

Sebbene questa decisione dovesse avere l’intento di promuovere il concetto penale della legittima difesa, all’atto pratico ciò non è avvenuto e le donne maltrattate “maricide” hanno continuato ad essere condannate o scegliere un patteggiamento per omicidio colposo piuttosto che invocare la scriminante della cosiddetta “autodifesa”.

Per giunta, la suddetta sindrome ha anche lo svantaggio di danneggiare la credibilità delle donne e di sostenere l’idea che abbiano agito sotto l’influenza di una qualche infermità mentale.

D’altra parte, anche se lo stesso codice penale canadese ammette che qualcuno può causare l’altrui morte per lo scopo di difendersi o proteggersi³²⁷, ma questa forma di difesa sembra essere maggiormente efficace in contesti in cui gli interessati non si conoscono, tant’è vero che è stata applicata nei casi occorsi tra sconosciuti in assenza di grandi sproporzioni

³²⁵ Frigon S. *L’homicide conjugal féminin, de Marie-Josephte Corriveau (1763) à Angélique Lyn Lavallée (1990): meurtre ou légitime défense?* Criminologie 1996 Vol 29(2):11-27.

³²⁶ McClennen J, Keys AM, Day M. *Social Work and Family Violence. Theories, Assessment, and Intervention*, Springer, 2016, p. 184.

³²⁷ Art. 34 (1) Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46), *Défense – emploi ou menace d’emploi de la force* : « N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois ... b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger – ou de défendre ou de protéger une autre personne – contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force... ».

fisiche e non quando coinvolti sono un uomo e una donna, magari uniti da una relazione sentimentale e in presenza di episodi abusanti ripetuti nel tempo.

Del resto, per gli uomini vittime di un aggressore, notoriamente violento, il ricorso all'autodifesa è meno complesso e non lede la loro dignità o credibilità, tutto quello che devono fare è dimostrare la propensione dell'aggressore alla violenza. Diversamente, nel caso di una donna affetta da sindrome della donna maltrattata, questa prova richiede necessariamente un approfondimento diagnostico specialistico.

Occorre comunque precisare che il caso Lavallée fece sì che cominciò a stabilirsi un nuovo principio nella giurisprudenza, rappresentato dal riconoscimento delle circostanze degli abusi e delle violenze domestiche subite, non limitandosi ai soli confini canadesi.

Nel giugno 2009 una donna francese, Alexandra Lange, nel corso di un'aggressione da parte del marito che stava tentando di strangolarla, riuscì a prendere un coltello, ferendolo a morte alla gola.

Dopo circa un anno e mezzo di carcere preventivo, nel marzo 2012 la donna venne assolta in appello in quanto nel corso del processo vennero dettagliati tutti gli elementi circostanziali prodromi di quello che fu l'evento delittuoso.

Preme infatti ricordare che la Lange veniva da 14 anni di convivenza permeati da continue violenze perpetrate dall'uomo non solo contro di lei ma rivolte anche ai loro quattro figli; invano fu il tentativo, ripetuto più volte, di richiedere aiuto e di rivolgersi alle istituzioni, alle forze dell'ordine e ai servizi sociali per fronteggiare la situazione.

I diversi testimoni che hanno poi sfilato in aula hanno raccontato del carattere violento dell'uomo, che aveva tagliato i rapporti anche con la famiglia d'origine; inoltre, agli abusi fisici con il tempo si erano assommati quelli psicologici, con la donna che, ad un certo punto, dopo aver tentato due volte di lasciarlo, aveva desistito in quanto il marito la supplicava, adducendo che sarebbe cambiato.

Così Lange ha sopportato, fino a quando, dopo le ennesime percosse rivolte a una delle figlie, gli ha comunicato l'intenzione di chiedere il divorzio con la conseguente reazione di lui, tentando di strangolarla.

Sulla base di questi elementi, la corte aveva riconosciuto che la vita della donna era effettivamente in pericolo e che la sua azione era stata in quel momento necessaria, concomitante con l'aggressione e proporzionata³²⁸.

Il 6 agosto 2014 scompariva dalla propria abitazione Laurent Baca, un uomo di 37 anni che viveva con la compagna Edith Scaravetti e i tre figli vicino alla casa dei genitori nei pressi

³²⁸ La storia di Lange è stata raccontata anche in un libro e in un film, "L'emprise" ("L'amore sbagliato" in italiano).

di Tolosa. I genitori, i fratelli e le sorelle dell'uomo iniziarono così ad affiggere in tutto il centro di Tolosa e dintorni avvisi di ricerca con la fotografia di Baca e la sua descrizione fisica.

Diversamente, la compagna ventisettenne non partecipò alle ricerche, restando sullo sfondo e sostenendo che il compagno prima o poi sarebbe tornato; nel frattanto iniziarono a spargersi voci circa la reputazione su Baca, violento, dedito all'alcool e con precedenti penali per aggressione, percosse e traffico di droga.

Interrogata, Scaravetti cambiava continuamente versione contraddicendosi, destando sospetti non solo negli inquirenti, ma anche nella famiglia del compagno; a tale proposito la madre di Baca ipotizzò che la coppia non andasse più d'accordo e che Edith avrebbe potuto uccidere il compagno durante una lite che sarebbe degenerata per poi liberarsi del corpo.

Tre mesi dopo la scomparsa dell'uomo, la polizia fece irruzione nella casa della donna, scoprendo macchie di sangue in soggiorno e in soffitta, nonché il corpo di Baca sotto chili di cemento, murato in soffitta; a tal punto Scaravetti confessò il delitto e venne subito arrestata e imprigionata.

Secondo la versione della donna, all'origine del delitto, messo in atto con una carabina, vi fu una violenta lite tra lei e il compagno e che l'omicidio scaturì dopo anni di percosse e minacce: in sostanza Scaravetti sostenne di essere una vittima di violenza domestica che voleva proteggere sé stessa e i suoi figli da un partner violento.

Tuttavia, non erano state presentate in precedenza delle denunce in merito, ma l'impianto difensivo in sede dibattimentale fece leva sulla legittima difesa.

In questa direzione andava una testimonianza cruciale di un'amica di Scaravetti, Véronique Basset, la quale, anch'essa vittima di violenza domestica per anni, aveva notato alcuni segni su Edith, quali lividi sul viso mascherati dal maquillage, nonché ecchimosi su gambe e braccia. Un giorno Edith, nonostante il suo carattere schivo ed introverso, ammise di essere stata vittima di violenza domestica, descrivendo il suo compagno come una persona molto gelosa, alcolizzata e violenta, specificando che in più di un'occasione aveva minacciato di uccidere lei e i suoi figli, brandendo un fucile.

La famiglia di Laurent Baca si è però rifiutata di credere a questa versione dei fatti, in particolare la sorella, la quale era molto legata a Edith e non si era mai accorta di nulla.

Da ciò si è sollevata la questione del profilo psicologico di Scaravetti, sviluppandosi una netta dicotomia: da una parte, la vittima di violenza domestica che ha sofferto in silenzio, dall'altra una lucida assassina in cerca di scusanti.

Nel marzo 2018 è stato celebrato il processo, conclusosi cinque giorni dopo con la condanna di Edith Scaravetti a 3 anni di carcere per omicidio colposo del marito, Laurent Baca;

tuttavia, avendo già trascorso più di tre anni in carcere, dopo la sentenza la donna è potuta tornare alla sua vita.

Accertate le violenze, la Corte ha accolto la tesi della difesa che chiedeva che l'imputata non fosse giudicata come una volgare assassina perché aveva subito violenze fisiche, psicologiche e sessuali da un marito padrone e violento che l'aveva vessata per dieci anni.

Ciononostante, su ricorso in appello del procuratore generale, nel maggio 2019 si è celebrato il secondo processo e questa volta la donna è stata condannata a 10 anni di reclusione.

In particolare, secondo l'accusa e la parte civile la versione resa dalla donna non reggeva: Scaravetti sarebbe stata svegliata nel cuore della notte, insultata e picchiata e minacciata con un fucile prima di essere provocata, affermando di non sapere che la pistola fosse carica e di aver sparato senza rendersene conto in un primo momento. Tuttavia, dal punto di vista circostanziale, si apprende che il rumore del colpo di fucile non svegliò i bambini e il medico che visitò la donna il giorno successivo non riscontrò segni di percosse.

Fu così che Edith Scaravetti venne condannata a dieci anni di reclusione.

Il 10 settembre 2012, Norbert Marot venne colpito a morte di spalle con tre colpi di fucile dalla moglie, Jacqueline Sauvage.

Come nel caso Scaravetti, durante il processo la difesa si basò sull'assunto per cui la donna agì dopo quasi cinquant'anni di violenze e abusi sessuali subiti non solo da lei, ma anche dalle figlie. La fama di Marot era nota anche tra il vicinato, che descriveva l'uomo con l'aria costantemente arrabbiata.

Tuttavia, sia in primo grado che in appello Sauvage venne condannata a una pena detentiva di dieci anni.

In particolare, dal dibattimento si evinse che, sulla base della confessione della donna, la mattina del 10 settembre lei e Marot litigarono e alle 13:30 andò a letto. Sauvage ha affermato di essere stata brutalmente svegliata alle 16:00 dal marito per cucinare per lui, esercitando su di lei violenza fisica. Tuttavia, la perizia medica eseguita per valutare le lesioni sul corpo della donna evidenziò solo un colpo al labbro e nessun altro segno di violenza. La donna dichiarò inoltre di aver assunto farmaci per dormire, ma il consulente tossicologo non rilevò alcuna traccia di farmaci nel suo corpo.

Incongruenze vennero rilevate anche in merito all'ora del delitto in quanto la donna spiegò, mentre era in stato di fermo, di essere scesa a cercare le cartucce, affermando di aver sparato i colpi alle ore 16:00, ma i vicini riferirono di aver sentito gli spari alle 19:25; inoltre, un altro vicino di casa testimoniò di aver visto Marot lo stesso giorno intorno alle 17:30, mentre Jacqueline Sauvage chiamò i vigili del fuoco alle 19:27.

Ad ogni modo, i verdetti di colpevolezza suscitarono reazioni di sdegno da parte dell'opinione pubblica, generando diversi dibattiti in capo alla nozione di legittima difesa "premeditata" in caso di violenza domestica, fermo restando che nel caso di specie la donna attinse il marito con colpi d'arma da fuoco qualche minuto dopo l'aggressione perpetrata da Marot e quando il marito era di spalle.

Ad ogni buon conto, dopo diverse petizioni pubblicate on-line, il 28 dicembre 2016 l'allora presidente François Hollande concesse la grazia a Sauvage sicché la donna uscì di prigione.

I casi Lange e Sauvage ebbero un tale impatto mediatico tale per cui l'annosa questione legata alla legittima difesa fece sì che vi fu una reazione anche dal mondo politico.

Infatti, nel settembre 2019, la deputata repubblicana Marine Brenier ha presentato una proposta di legge per introdurre nell'ordinamento penalistico francese l'attenuante della cosiddetta "presunzione di legittima difesa in caso di violenza domestica".

Alle nostre latitudini è rimasto noto il caso di Luciana Cristallo che il 27 gennaio 2004 uccise l'ex marito Domenico Bruno, padre dei suoi 4 figli.

Nel corso del primo processo, tenutosi presso la Corte d'Assise di Roma, venne appurato che nel corso di una cena, organizzata per chiarire alcuni aspetti legati alla separazione, esplose una lite tra gli ex coniugi; mentre stava tentando di strangolarla, Bruno venne colpito a più riprese da Cristallo con un coltello, ferendolo a morte.

Emerse inoltre che la separazione scaturì dai ripetuti comportamenti violenti dell'uomo che culminarono nel 2003 con l'adozione di un provvedimento cautelare, ossia l'allontanamento dalla casa familiare.

Sia nel primo grado di giudizio, il 23 ottobre 2012, che in appello, il 22 aprile 2014 la donna venne assolta per aver agito per legittima difesa.

Un altro caso di ampio risalto mediatico fu quello di Alessia Mendes, la quale il 22 giugno 2017 uccise il marito, Alessio Rossi, a coltellate nella loro abitazione a Genova.

Anche in questo caso la donna riferì di un rapporto coniugale costellato da violenze fisiche e verbali che si intensificavano quando l'uomo, già denunciato due volte dalla Mendes per maltrattamenti, era sotto l'effetto di crack, di cui era un consumatore abituale.

Per quanto attiene agli elementi circostanziali, Mendes asserì che, nel corso dell'ultimo litigio, Rossi brandiva un coltello in mano, minacciandola di morte, ragion per cui la donna riuscì a disarmarlo e a colpirlo.

Per l'omicidio il PM chiese 16 anni di reclusione, ma il GUP assolse Mendes, in quanto ritenne che la donna agì per legittima difesa.

Per contro, la Cassazione nel giugno 2018³²⁹ non ha riconosciuto la legittima difesa a una donna la quale, in vacanza ad Alghero, accoltellò il marito nel sonno; la Corte ha confermato la condanna per omicidio volontario in quanto il fatto non venne consumato nell'immediatezza di un litigio.

La Corte concesse esclusivamente l'attenuante della "provocazione per accumulo", in quanto risultò che la donna aveva subito per anni gravi violenze fisiche e psicologiche da parte del marito e uccise l'uomo nel sonno nel timore di essere aggredita al risveglio.

Sempre in ambito di violenza domestica, si segnala un provvedimento del Tribunale di Tivoli dell'anno scorso, il quale su istanza del GUP ha disposto l'archiviazione del procedimento penale nei confronti di una donna accusata di aver ucciso il padre per eccesso colposo di legittima difesa. Anche in questo caso le angherie e le vessazioni sulla figlia duravano da anni, la moglie aveva a suo tempo denunciato, ma poi aveva riaccolto il marito in casa.

Questa sentenza mette bene in evidenza quello che poi potremo verificare sul campo con l'analisi del campione inerente agli accessi di donne al pronto soccorso in codice rosa. Infatti, le donne maltrattate in modo reiterato, spesso non raccontano i loro problemi, in quanto credono di non avere alternative concrete. Quindi subiscono per anni le angherie quotidiane con un carico di sofferenza che al culmine di uno stato possono far scatenare reazioni estreme.

³²⁹ Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 48291 del 21 giugno 2018.

5. Normativa europea

Nel rapporto del 2017 a cura di EUROSTAT, l'ufficio di statistica dell'Unione Europea³³⁰, viene rappresentato un report che riassume le aggressioni sessuali e gli stupri degli Stati membri (si precisa che le due fattispecie vengono riunite alla voce "violenza sessuale").

Secondo questa ricerca, Inghilterra e Galles hanno avuto, come da tabella, il maggior numero di violenze sessuali in tutta Europa: 64.500 su quasi 222.000 reati di questo genere avvenuti nell'intera Unione. Seguono Germania e Francia. Da notare che in rapporto alla popolazione lo stato europeo con più violenza è la Svezia (178/100.000 abitanti), seguito da Scozia (163/100.000), Irlanda del Nord (156/100.000), Inghilterra e Galles (113/100.000). Eurostat sottolinea per rappresentare la portata del fenomeno che le cifre in questione riflettono soltanto i crimini che vengono denunciati alla polizia e non quindi il numero reale di vittime.

	Sexual violence		Rape		Sexual assault	
	2010	2014	2010	2014	2010	2014
Austria	3,957	4,216	875	839	3,082	3,377
Belgium	10,872	10,647	3,281	2,882	7,591	7,765
Bulgaria	696	610	211	148	485	462
Croatia	570	826	141	333	429	493
Cyprus	79	51	36	14	43	37
Czech Republic	1,811	2,205	586	669	1,225	1,536
Denmark	2,074	2,067	342	462	1,732	1,605
England and Wales	39,114	64,509	15,892	29,265	23,222	35,244
Estonia	178	199	81	147	97	52
Finland	1,315	1,482	818	1,009	497	473
France	22,963	30,959	10,108	12,157	12,855	18,802
Germany	46,869	46,982	7,724	7,345	39,145	39,637
Greece	901	589	215	134	686	455
Hungary	677	545	246	318	431	227
Ireland	2,153	1,913	442	477	1,711	1,436
Italy	:	:	:	:	4,813	4,257
Latvia	:	444	78	75	:	369
Lithuania	514	401	208	158	306	243
Luxembourg	326	435	66	73	260	362
Malta	91	77	11	11	80	66
Netherlands	9,610	7,870	1,660	1,175	7,950	6,695
Northern Ireland (UK)	1,869	2,554	498	655	1,371	1,899
Poland	:	2,810	1,567	1,893	:	917
Portugal	2,206	2,475	424	374	1,782	2,101
Romania	1,486	1,516	897	875	589	641
Scotland	4,217	5,524	997	1,797	3,220	3,727
Slovakia	:	766	117	87	:	679
Slovenia	466	296	63	44	403	252
Spain	9,954	9,468	1,578	1,239	8,376	8,229
Sweden	15,537	19,512	5,479	6,294	10,058	13,218

Appare pertanto specifico che la violenza di genere sia un fenomeno ubiquitario, che non conosce confini. Per tale ragione, in questo capitolo si passa ad analizzare i principali provvedimenti legislativi adottati in alcuni Paesi Europei.

³³⁰ Commissione Europea, *2017 Report on Equality between women and men in the EU*, p. 62.

5.1 Il consiglio d'Europa e la Convenzione sulla violenza contro le donne

Il Consiglio d'Europa nella raccomandazione del 2002 del Consiglio dei ministri agli Stati Membri, condanna “qualsiasi azione fondata sull'appartenenza sessuale che comporta o potrebbe comportare per le donne che ne sono bersaglio danni o sofferenze di natura fisica, sessuale o psicologica, ivi compresa la minaccia di mettere in atto simili azioni, la costrizione, la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che in quella privata”³³¹.

Successivamente, in data 11 maggio 2011, a Istanbul è stata siglata la “Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica”.

Con questa Convenzione sono stati individuati obiettivi, definizioni, nonché gli obblighi generali cui gli Stati firmatari devono fare riferimento.

In particolare, è stata inquadrata la definizione dell'espressione “violenza nei confronti delle donne”, da identificarsi come “una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata”³³².

È stata altresì fornita la definizione di “violenza domestica” che comprende “tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima”³³².

Una volta indicate le definizioni³³³, sono stati specificati i diritti fondamentali, basati sul principio di vivere liberi dalla violenza, sia nella vita pubblica che privata, nonché la condanna, da parte dei Paesi firmatari, di ogni forma di discriminazione, promuovendo al contempo misure legislative e di altro tipo per prevenirla.

Negli articoli successivi sono stati inoltre descritti gli obblighi degli Stati, chiamati ad astenersi “da qualsiasi atto che costituisca una violenza nei confronti delle donne e garantiscono che le autorità, i funzionari, i rappresentanti statali, le istituzioni e ogni altro soggetto pubblico che agisca in nome dello Stato si comportino in conformità con tale obbligo”, nonché ad

³³¹ Comitato dei Ministri agli Stati membri del Consiglio d'Europa. *Raccomandazione sulla protezione delle donne dalla violenza*, 2002.

³³² Art. 3, *Definizioni*.

³³³ Occorre precisare che le altre definizioni comprendono i seguenti termini: genere (da riferire a “ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini”), violenza contro le donne basata sul genere (“qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato”), vittima (“qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti di cui ai precedenti commi a – *violenza nei confronti delle donne*, NdR – e b” – *violenza domestica*, NdR).

attenersi alla cosiddetta “dovuta diligenza” nelle attività di prevenzione, indagine, punizione dei responsabili e risarcimento delle vittime³³⁴.

In aggiunta, è stato sancito l’impegno delle Parti della raccolta dei dati e ricerca in merito (articolo 11), nonché la definizione di attività di prevenzione, fondate su obblighi generali (articolo 12)³³⁵, sensibilizzazione (articolo 13), educazione (articolo 14), formazione delle figure professionali (articolo 15), programmi di intervento di carattere preventivo e di trattamento (articolo 16) e partecipazione del settore privato e dei mass media (articolo 17).

Negli articoli a seguire è stato indicato l’insieme delle attività di protezione e sostegno, al fine di garantire una cooperazione efficace tra tutti gli attori coinvolti, fermo restando che le stesse si basino su una comprensione della violenza di genere e della violenza domestica e che si concentrino sui diritti umani e sulla sicurezza della vittima, si fondino su un approccio integrato considerando il contesto sociale della vittima, mirino ad evitare la vittimizzazione secondaria, nonché ad accrescere l’autonomia e l’indipendenza delle donne.

Dal punto di vista pratico, i suddetti obblighi si concretizzano attraverso l’informazione (articolo 19), i servizi di supporto generali (articolo 20) e specializzati (articolo 22), l’assistenza in materia di denunce individuali e/o collettive (articolo 21), le case rifugio (articolo 23), le linee telefoniche di sostegno (articolo 24), il supporto alle vittime di violenza sessuale (articolo 25), la protezione e il supporto ai bambini testimoni di violenza (articolo 26), le segnalazioni (articolo 27), anche quelle formulate dalle figure professionali (articolo 28).

Per quanto attiene ai Paesi firmatari della Convenzione si può notare una realtà estremamente eterogenea in quanto si trovano nazioni che presentano un avanzato livello di efficienza dei servizi e delle politiche di contrasto alla violenza di genere e alla tutela delle donne, mentre altre si caratterizzano per iniziative dedicate ancora poco efficaci o comunque in via di sviluppo ed efficientamento.

Allo stato attuale la Convenzione ha 47 Paesi firmatari, ma hanno proceduto alla ratifica della stessa solo 34.

Il 20 marzo 2021 la Turchia, che rientrava tra i Paesi firmatari originali, si è ritirata dalla Convenzione contro la violenza siglata proprio a Istanbul.

La reazione nel Paese è stata imponente, con manifestazioni nel centro di Ankara, visto il non troppo lontano rischio che la violenza, già a livelli intollerabili, è destinata ad aumentare.

³³⁴ Art. 5, *Obblighi degli Stati e dovuta diligenza*.

³³⁵ Gli obblighi indicati nella Convenzione comprendono la promozione dei cambiamenti dei comportamenti socio-culturali delle donne e degli uomini, l’adozione di leggi e altre misure che devono prendere in considerazione e soddisfare i bisogni specifici delle persone in circostanze di particolare vulnerabilità e concentrarsi sui diritti umani di tutte le vittime, le attività di incoraggiamento alla prevenzione di ogni forma di violenza, misure di vigilanza affinché cultura, usi e costumi, religione, tradizione od “onore” non rientrino tra le giustificazioni di atti di violenza, la promozione di programmi e di attività destinati ad implementare il livello di autonomia ed emancipazione delle donne.

È così accresciuta ulteriormente la tensione nel Paese: da una parte, i notabili del partito del governatore Erdogan, di cultura islamica conservatrice, che imputano alla Convenzione di “indebolire la famiglia tradizionale” e di “promuovere il movimento LGBT”, dall’altra, la Turchia laica, urbana, che accusa lo Stato di non fare abbastanza per fermare i femminicidi che affliggono il Paese³³⁶.

In sostegno della scelta del Governo è intervenuta anche la figlia di Erdogan, Sumeyye, la quale ha dichiarato che: “La Convenzione di Istanbul è stata importante per combattere la violenza ma al punto in cui siamo arrivati adesso, ha perso la sua funzione originaria e si è trasformata in una ragione di tensioni sociali”³³⁶.

Subito netto è stato il commento di Marija Pejcinovic Buric, segretaria generale del Consiglio d’Europa che ha parlato di “un enorme passo indietro”, che compromette la protezione delle donne, non solo in Turchia, ma anche in Europa e oltre³³⁶.

³³⁶ *La sfida delle donne a Erdogan: “Non ci rinchiuderà in casa”*, Il Secolo XIX, 21 marzo 2021, p. 12.

5.2 Spagna

Il 28 dicembre 2004 è stata introdotta la “Ley Organica 1/2004” concernente le misure di protezione contro la violenza di genere de Medidas de Protección integral contra la violencia de género”.

La legge, come è espresso nell’articolo 1, ha come obiettivo quello di agire contro la violenza che esprima, quale manifestazione della discriminazione, la disuguaglianza tra uomo e donna e l’esercizio abusivo del potere parte di chi sia o sia stato loro coniuge oppure da chi sia o sia stato legato ad essa da una relazione affettiva, anche senza convivenza.

Si tratta di un importante passo avanti nell’ordinamento giuridico spagnolo, in quanto in precedenza la violenza di genere era disciplinata in maniera frammentaria, caratterizzata più che altro dà risposte diverse a seconda dei casi, in ottemperanza a quanto raccomandato dagli Organismi internazionali ed europei.

La legge si fonda sul dettato costituzionale per cui i poteri pubblici sono obbligati a adottare tutte le misure idonee a rendere effettivamente fruibili i diritti della persona, rimuovendo gli ostacoli e le difficoltà che possono pregiudicarne il pieno godimento³³⁷.

Sono state introdotte norme di protezione totale e misure di assistenza alle vittime al fine di prevenire, sanzionare e eradicare la violenza nelle sue varie manifestazioni. In concreto, sul territorio, in ogni commissariato della Polizia di Stato e della Guardia Civil esistono le Upap, Unità di Prevenzione, Assistenza e Protezione contro i Maltrattamenti alla Donna.

Nel titolo I della legge, sono individuate le misure di sensibilizzazione e di intervento in ambito educativo, sociale e sanitario. Il Governo deve predisporre un piano per contrastare la violenza domestica, mediante l’istituzione di una commissione composta da rappresentanti delle vittime, esponenti delle istituzioni ed esperti nel trattamento di tali problematiche.

Il sistema educativo spagnolo, nei diversi livelli di istruzione, deve mirare a sviluppare la capacità di appianare in modo pacifico i conflitti e il rispetto dell’eguaglianza tra uomini e donne.

A tal fine nei Consigli scolastici (*Consejos Escolares*) viene coinvolto personale specializzato in grado di progettare e sviluppare idonee misure educative. Di tali consigli fa parte anche un rappresentante dell’Istituto della Donna e per le Pari Opportunità (*Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades*), struttura appositamente inserita presso il Ministero della sanità, dei servizi sociali e dell’uguaglianza (*Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad*).

³³⁷ Artículo 9.2 *Libertad e igualdad*.

Anche la pubblicità, in tutte le sue forme di espressione, deve rispettare il principio della dignità della donna. È infatti considerato illecito qualunque utilizzo dell'immagine femminile possa essere percepito come offensivo o vessatorio nei confronti della donna.

Il titolo II riguarda i diritti delle donne vittime della violenza domestica.

In particolare, indipendentemente dalla origine, fede religiosa, o qualsiasi altra condizione personale o sociale, a tutte le donne si riconosce il diritto all'assistenza sociale e a quella giuridica.

L'assistenza sociale viene attuata attraverso servizi a carattere permanente, urgente e multidisciplinare (assistenza psicologica, appoggio educativo all'unità familiare, sostegno alla formazione e all'inserimento del mondo del lavoro.)

A questi servizi hanno accesso anche i minori che vivono nel nucleo familiare delle donne vittime della violenza; al fine di sostenere l'avvio di tali servizi, esiste un Fondo a cui possono fare ricorso le Comunità autonome, secondo criteri stabiliti nelle rispettive conferenze settoriali.

L'assistenza giuridica ha carattere gratuito per le donne, assicurando l'esercizio del diritto alla difesa nei diversi gradi di giudizio; lo stesso diritto è riconosciuto ai figli superstiti, in caso di morte della vittima.

Per le donne lavoratrici, appartenenti sia al settore pubblico che a quello privato, si prevedono ulteriori forme di tutela, quali la riduzione dell'orario di lavoro e la mobilità geografica o la sospensione del rapporto di lavoro con conservazione del posto. Le imprese che stipulano contratti interinali, per sostituire lavoratrici che abbiano sospeso il loro rapporto di lavoro, hanno diritto alla detrazione del 100% dei contributi relativi a tutto il periodo di sostituzione.

Altro aspetto a tutela delle donne vittime di violenza familiare è la precedenza assoluta a loro attribuita nell'assegnazione di alloggi pubblici.

Il titolo III concerne invece la tutela istituzionale perseguita attraverso due organi amministrativi quali la Delegazione del Governo per la violenza di genere (*Delegación del Gobierno para la Violencia de Género*) che ha funzioni di natura propositiva e di iniziativa nei confronti del Governo e l'Osservatorio statale della violenza sulla donna (*Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer*), che svolge compiti di monitoraggio dei dati relativi alla violenza domestica; entrambi gli organi sono stati istituiti presso il Ministero della sanità, dei servizi sociali e dell'uguaglianza.

Nel titolo IV si dispone la modifica di alcuni articoli del codice penale.

In particolare, le lesioni fisiche o psichiche sulle donne esercitate da persone legate ad esse da relazioni affettive, anche se non conviventi, sono punite con la reclusione da 2 a 5 anni (art. 148 del codice penale).

I maltrattamenti, invece, sono puniti con la reclusione da 6 mesi a 1 anno oppure con lo svolgimento di lavori a beneficio della comunità da 31 a 80 giorni e, in ogni caso, con la privazione del diritto al porto d'armi da 1 a 3 anni, così come, qualora il giudice lo ritenga adeguato all'interesse del minore (o persona con disabilità che necessita di una protezione speciale), con l'inabilitazione all'esercizio di patria potestà, tutela, curatela, custodia o accoglimento fino a un massimo di 5 anni (art. 153 del codice penale). Le minacce, anche se lievi, sono sanzionate con la reclusione da 6 mesi a 1 anno e, se effettuate con armi, con la reclusione da 3 mesi a 1 anno (art. 171 del codice penale).

Il titolo V concerne invece la tutela giudiziaria.

A tale proposito, dal punto di vista territoriale, ogni distretto giudiziario deve avere uno o più "Giudici per la violenza sulla donna" (*Juzgados de Violencia sobre la Mujer*).

Tali giudici sono responsabili dell'istruttoria processuale penale, dell'adozione delle misure di protezione in favore delle vittime e delle cause civili collegate a tali processi, come ad esempio la separazione, il divorzio. In tal modo i profili penali e civilistici sono oggetto di trattamento processuale, almeno in prima istanza, innanzi al medesimo giudice. Il giudice competente, d'ufficio o su istanza di parte (della vittima, dei figli, del pubblico ministero), deve pronunciarsi sull'adozione delle misure cautelari e sui relativi termini temporali.

La legge ha previsto, inoltre, la figura del Pubblico ministero contro la violenza sulla donna (*Fiscal contra la Violencia sobre la Mujer*), responsabile della supervisione e del coordinamento dell'attività del Pubblico ministero in tali tipi di processi e della creazione in ogni Tribunale superiore di giustizia di una sezione specializzata sulla violenza domestica.

Particolarmente significative risultano alcune modifiche alla legge introdotte nel 2015 (*Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, Disposición final sexta*), che hanno consentito di riconoscere ad ogni donna vittima di violenza sessuale l'assistenza giuridica gratuita in tutti i processi giudiziari e amministrativi derivanti dalla condizione di vittima, indipendentemente dalle risorse economiche a disposizione; inoltre, al fine di migliorare il sostegno e l'informazione che ricevono le vittime, si ha diritto all'assistenza giuridica gratuita sin dal momento immediatamente precedente alla presentazione della denuncia.

Oltre alla legislazione statale, occorre ricordare che ad oggi quasi tutte le Comunità autonome che costituiscono il Paese hanno approvato normative in capo alla violenza di genere,

ad eccezione dei Paesi Baschi, sebbene sembri imminente anche in questa realtà la presentazione di un progetto di legge in materia³³⁸.

Diversi sono stati i piani e programmi in materia di violenza di genere adottati negli ultimi anni. In prima battuta si ricorda il *Plan nacional de sensibilización y prevención de la violencia de género* risalente al biennio 2007-2008, nel quale è stato stabilito un quadro comune di interventi in materia di sensibilizzazione e di prevenzione della violenza di genere, sviluppando il tema in più ambiti, quali la giustizia, la sanità, l'istruzione e la sicurezza. Esso ha posto due obiettivi strategici: da una parte, il miglioramento della risposta di fronte alla violenza di genere e dall'altra il cambiamento nel modello di relazione sociale.

Per il triennio 2009-2012 il *Plan de atención y prevención de la violencia de género en población extranjera inmigrante* ha posto l'obiettivo di creare le condizioni per tutelare la popolazione straniera residente in Spagna, mentre nel 2013, con la *Propuesta común para la mejora de la coordinación institucional y la puesta en marcha de un plan personalizado de atención a las víctimas de violencia de género* sono stati identificati alcuni interventi prioritari in materia di coordinamento istituzionale, per la valutazione periodica delle donne e dei figli vittime di violenza.

La *Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer* valida per il quadriennio 2013-2016 è stata posta come strumento di concreta attuazione con l'intervento del Governo per eradicare la violenza di genere.

Da ultimo, si segnala il *Plan Integral de Lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual* 2015-2018, approvato dal Consiglio dei ministri nel settembre 2015. La strategia di questo progetto ambizioso, si basa una politica finalizzata al traffico a sfondo sessuale.

Il 28 luglio 2017 la Commissione per l'uguaglianza (*Comisión de Igualdad*) del Congresso dei deputati ha approvato la relazione della Sottocommissione per un patto di stato in materia di violenza di genere (*Subcomisión para un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género*).

La Sottocommissione ha elaborato una relazione per analizzare i problemi da affrontare e superare, attraverso diversi punti di azione, identificati nella rottura del silenzio – attraverso attività di sensibilizzazione e prevenzione specie in ambito lavorativo – miglioramento della risposta delle istituzioni attraverso un'attività di coordinamento delle strutture, perfezionamento dell'assistenza e della protezione delle vittime con la creazione di sinergie tra le strutture di protezione per garantire una rete tra organi di polizia e giudici affinché la macchina della

³³⁸ Camera dei Deputati, XVII Legislatura, Biblioteca – Legislazione Straniera. *Le politiche adottate in Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e Stati Uniti per contrastare la violenza contro le donne: normativa e piani d'azione*. Appunto 38/2017 del 25 ottobre 2017 (aggiornamento al 1° marzo 2018).

giustizia possa operare in modo univoco e maggiormente spedito, intensificazione dell'assistenza e della protezione dei minori, nonché promozione di una formazione agli operatori che garantisca una migliore risposta assistenziale.

A proposito dell'ultimo punto d'azione, è assolutamente pacifico che tutti gli operatori e le operatrici che sono chiamati a gestire casi di violenza di genere siano adeguatamente preparati per riconoscere rapidamente i segnali più o meno evidenti di violenza, trattandosi spesso di situazioni che vengono celate dalla vittima.

Tra gli altri piani d'azione si ricordano il monitoraggio statistico, elemento imprescindibile dell'analisi del fenomeno, la creazione di una rete di collegamento tra le strutture in ottemperanza alle raccomandazioni delle comunità autonome, enti locali e associazioni, attenzione verso tutte le forme di violenza, includendo quindi anche la prostituzione e il traffico di esseri umani.

Soffermandosi ora sugli aspetti strettamente legati all'ordinamento penalistico spagnolo, preme ricordare che l'art. 153 dispone che venga punito con la reclusione da sei mesi a un anno chiunque provochi una menomazione psichica oppure lesioni di minore gravità, dettagliando su un particolare fattispecie, che vede l'autore del reato essere o essere stato legato alla vittima del reato.

In relazione al reato di stalking, in Spagna nei casi meno gravi viene equiparato ad una umiliazione non grave, e pertanto viene ricondotto nell'ambito dell'art. 620.2 e punito con una contravvenzione. Nei casi più gravi, il giudice, invece, poteva e può ricorrere all'articolo 173 CP – contenuto nel Titolo VII “Torture ed altre offese contro l'integrità morale” – che viene utilizzato frequentemente per affrontare specifici episodi di violenza domestica, molestie o minacce continuate, in grado di produrre un rilevante grave livello di umiliazione nella vittima.

Come accennato nel quarto capitolo, la Ley Organica 1/2004 ha introdotto delle fattispecie che si potrebbero definire “aggravate” per gli uomini; in sostanza, è prevista una pena più severa per i reati di lesioni (art. 148,4 CP), l'abuso e lesioni lievi (art. 153.1 CP), minacce lievi (art. 171.4 CP) e coercizioni lievi (art. 172.2 CP) per gli uomini che li commettono a scapito delle donne con le quali hanno o avevano una relazione affettiva, indipendentemente dalla convivenza.

La Ley organica n. 1/2015 ha introdotto, inoltre, una specifica fattispecie di stalking definito “acoso” nell'art. 172 ter e traducibile letteralmente come “bullismo”.

Questa particolare forma di stalking comprende vari comportamenti quali pedinamenti e tentativi di contatto o utilizzo dei dati personali della vittima e determina una pena da 3 mesi a 2 anni o la multa da 6 a 24 mesi.

Di significativo impatto è il genere come elemento discriminante inserito proprio nella Ley organica n.1/2015 nell'aggravante n. 4 dell'art. 22 CP (*De las circunstancias que agravan la responsabilidad criminal*), in conformità alla Convenzione di Istanbul del 2011.

Per quanto attiene invece al consenso in materia sessuale, nel luglio 2021 il Consiglio dei Ministri spagnolo, dopo ben 16 mesi di dibattito, ha approvato la legge “solo si es si” (“solo se è sì”) sulla libertà sessuale, nella quale viene sancito che rientra come violenza ogni atto privo del libero e consapevole consenso delle persone coinvolte, raggruppando varie fattispecie di reati ricomprendendo non solo quelli afferenti alla sfera sessuale, ma anche, tra gli altri, il matrimonio forzato.

Tale disposizione nasceva da importanti reazioni alle cosiddette violenze della “manada” che hanno segnato fortemente il Paese iberico.

Nel caso di specie, si fa riferimento ad una violenza di gruppo verificatasi a Pamplona nel 2016 ai danni di una minorenni ubriaca. Una prima sentenza, poi riformata dalla Corte Suprema, aveva condannato 5 ragazzi a 9 anni di carcere per abuso sessuale.

Successivamente, quasi tre anni dopo, in appello è stata riformulata la sentenza con condanna degli imputati per violenza sessuale di gruppo e non abuso sessuale.

Altra considerazione degna di nota è quella relativa alla vittima, la quale passivamente ha subito dieci aggressioni sessuali ma questo per i giudici non contempla la pretesa di avere un comportamento pericolosamente eroico, per evidenziare la mancanza di consenso.

5.3 Francia

Fino a una quindicina di anni fa, l'ordinamento francese non aveva al suo interno particolari normative in capo alla violenza di genere.

Nel 2006, nel Codice civile è stato inserito il concetto di "rispetto" tra gli obblighi dei coniugi all'articolo 212, con al contempo una particolare attenzione ad adottare misure per reprimere le eventuali violenze all'interno della coppia, o commesse contro minori.

In campo penale, l'art. 132.80 considera circostanza aggravante se le violenze o aggressioni sessuali sono compiute all'interno della coppia e le pene per tali reati sono state inasprite fino a prevedere l'ergastolo in caso di morte della vittima.

Inoltre, con la legge 399 sulla violenza domestica promulgata il 4 aprile 2006, è stato introdotto l'obbligo per il reo violento, in caso di sospensione condizionale della pena, di essere allontanato dal domicilio coniugale, pena l'incarcerazione ed un trattamento sociosanitario obbligatorio. Un'altra disposizione normativa, la legge 297 del 5 marzo 2007, ha esteso la misura del controllo e della sorveglianza sanitaria anche ai soggetti commessi nei confronti di minori³³⁹.

Successivamente, nel 2010, sono stati recepiti nell'ordinamento francese i reati di violenza psicologica e di mobbing all'interno della coppia con inasprimento delle misure repressive nei confronti dell'agente; i suddetti delitti sono rispettivamente disciplinati agli artt. 222-14-3 e 222-33-2-1.

In particolare, il diritto penale francese mantiene la netta distinzione tra congiunzione carnale o penetrazione sessuale agli articoli 222-23 e aggressioni sessuali intesi come abusi commessi con violenza, minaccia, costrizione o sorpresa articoli 222-22 e seguenti. Gli articoli 222-24 e seguenti prevedono una serie di circostanze aggravanti; ad esempio, se la vittima è minore di 15 anni, se trattasi di una persona vulnerabile oppure se dallo stupro è derivata invalidità o mutilazioni. Nel caso in cui dalla violenza derivi la morte della vittima l'articolo 222-25 prevede fino a 30 anni di reclusione.

In merito a questo orientamento della normativa d'oltralpe occorre, a mio avviso, immaginare come sarebbe stata considerata la morte di Martina Rossi, studentessa ventunenne di Genova, la cui dinamica non è mai stata completamente chiarita, ma sicuramente caduta dal balcone in un tentativo di fuga da azioni di violenza da parte dei due imputati che in Italia in appello sono stati condannati a 3 anni di reclusione. La condanna è stata confermata in Cassazione il 07 ottobre 2021.

³³⁹ Code pénal, art. 222-48-1.

Cosa dire a due genitori ormai anziani in pensione che da 10 anni lottano per restituire dignità e giustizia alla loro figlia morta a 20 anni, durante una vacanza.

La violenza sessuale di gruppo in Francia non esiste come reato a sé stante, bensì viene sanzionato come circostanza aggravante del delitto di stupro o di altra aggressione sessuale.

Da ultimo, l'articolo 222-33, che contempla uno specifico reato di molestie sessuali che viene commesso da chiunque rivolga osservazioni, considerazioni, comportamenti sessisti o sessuali che, per la loro caratteristica degradante o umiliante, sono offensivi per la dignità della vittima.

Tra le misure più significative va segnalata la creazione dello strumento della cosiddetta *ordonnance de protection*, promossa dal Giudice competente per questioni familiari (*Juge aux affaires familiales - JAF*), su istanza della vittima stessa o del pubblico ministero.

Tale ordinanza è finalizzata a proteggere la vittima di violenze commesse all'interno di una relazione di coppia da un ex coniuge, un ex partner legato alla parte offesa da un "patto di solidarietà civile" (PACS), o da un ex convivente. L'ordinanza di protezione (della durata massima di quattro mesi) può, ad esempio, prevedere per il responsabile delle violenze il divieto di incontrare determinate persone o di detenere armi, l'obbligo di contribuire alle spese familiari o particolari modalità nell'esercizio della patria potestà, fino all'allontanamento forzato dal domicilio familiare, con assegnazione della residenza nella casa familiare alla parte offesa. Inoltre, per assicurare il rispetto della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare di un coniuge, partner o ex partner posto sotto inchiesta perché accusato di minacce o atti di violenza domestica (punibili con almeno 5 anni di detenzione), la legge riconosce al giudice la possibilità di sottoporre lo stesso al regime di sorveglianza elettronica³⁴⁰.

Nel 2012, il legislatore ha rivisto il reato di molestie sessuali (*harcèlement sexuel*), prevedendo l'adozione di nuove misure per combattere il fenomeno della discriminazione nella vita quotidiana con particolare attenzione ai luoghi di lavoro.

Risulta significativo segnalare che all'articolo 222.-33 sono previste allo stato dell'arte due situazioni per la sussistenza del requisito del reato di molestie sessuali, in primo luogo da parte del reo di una condotta nei confronti della vittima di ripetute "proposte o comportamenti di natura sessuale" che ne possano offendere la dignità oltre ad essere percepiti come intimidatori, oppure l'esercizio dal parte del reo di una forma di pressione grave sulla vittima, al fine di ottenere atto di natura sessuale, a vantaggio proprio o di un terzo³⁴¹.

A seguire, nel 2014 è stata approvata la legge-quadro n. 873 per la parità tra donne e uomini³⁴², che contiene importanti misure sia in capo civilistico che penalistico per la tutela

³⁴⁰ Legge n. 2010-769 del 9 luglio 2010 sulle violenze all'interno della coppia.

³⁴¹ Legge n. 2012-954 del 6 agosto 2012.

³⁴² Legge n. 2014-873 del 4 agosto 2014.

delle persone vittime di violenze come il prolungamento della durata dell'*ordonnance de protection*, da quattro a sei mesi^{338,343}, l'esclusione della mediazione penale in caso di violenze all'interno di una coppia, a meno di un'espressa richiesta da parte della vittima^{338,344}, l'espulsione del coniuge violento dall'abitazione della coppia e la permanenza in essa della vittima, salvo eventuale diversa volontà di quest'ultima^{338,345}, l'obbligo per il datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie a prevenire, porre fine e sanzionare i fenomeni di molestie sessuali sul luogo di lavoro^{338,346}.

In questa carrellata normativa evidenziamo che la legge 86/2017 ha provveduto a riconoscere quale aggravante il momento in cui il reato stesso è preceduto accompagnato o seguito da immagini scritte parole oggetti ed altro che possono ledere l'onore della persona offesa a causa del suo sesso, orientamento sessuale, o identità di genere.

Di particolare interesse è la tutela dell'uguaglianza tra i sessi in ambito lavorativo. In estrema sintesi il Codice del lavoro e lo Statuto generale della funzione pubblica all'articolo 6 bis della legge n. 83.634, sanzionano le eventuali discriminazioni o gli atteggiamenti e i comportamenti sessisti nei luoghi di lavoro, proprio il codice del lavoro esplica chiaramente che le molestie sessuali ai danni di una persona vengono imposti in essere senza contatto fisico al fine di ottenere per se o per un terzo atti di natura sessuale o con l'intento di danneggiare l'integrità o la dignità della vittima

Il Governo francese ha adottato, a partire dal 2005, in successione, cinque Piani d'azione triennali. Con questi interventi strutturali l'esecutivo francese ha favorito per le vittime di violenza accessi ad abitazioni, nonché ad una certa autonomia economica, migliorando di fatto lo stato di queste donne spesso non in grado di poter badare economicamente ai figli.

Con il terzo, messo in campo nel 2011, il Governo ha previsto di mobilitare 31,6 milioni di euro nel triennio 2011-2013, concentrando le risorse su tre obiettivi prioritari: protezione, prevenzione e solidarietà. Il Piano ha preso di nuovo in considerazione le violenze all'interno della famiglia, i matrimoni forzati e le mutilazioni sessuali, ma ha dedicato anche spazio, per la prima volta, alle molestie e violenze sessuali nei luoghi di lavoro, agli stupri, alle aggressioni sessuali e alla prostituzione. (nota senato)

È stata perfezionata ed implementata la copertura finanziaria per istituire in ogni dipartimento almeno un centro di accoglienza certificato per l'accoglienza e assistenza, alle donne vittime di violenza e ai loro figli.

³⁴³ Artt. 515-11 e 515-12 del Codice civile.

³⁴⁴ Art. 41-1, comma 5, del codice di procedura penale.

³⁴⁵ Art. 41-1, comma 6, del codice di procedura penale.

³⁴⁶ Art. L. 1153-5 del codice del lavoro.

Il Piano ha inteso inoltre migliorare ed estendere a tutti i dipartimenti sul territorio nazionale la rete dei *référénts violences* che coordinano i diversi attori nazionali, territoriali e associativi e garantiscono l'efficacia e coerenza delle politiche governative.

Nell'ambizioso tentativo di favorire un recupero del reo ed in particolare evitare ai figli minori strappi di difficili comprensioni specie nei più piccoli sempre su disposizione ministeriale, sono stati messi a disposizione luoghi dedicati per le visite familiari (*lieux de visite familiale*) che consentono la continuità del legame tra il genitore autore delle violenze ed i suoi figli, pur salvaguardando l'integrità e la sicurezza dell'altro genitore, vittima della violenza³³⁸.

Per quanto riguarda la prevenzione, il Piano d'azione ha stabilito un programma di studi concentrati sul fenomeno della violenza contro le donne e di valutazione dell'efficacia delle politiche sociali.

In particolare, gli studi riguardano tutti gli ambiti d'intervento del Piano, dai moventi e circostanze delle morti collegate alle violenze nella coppia, alle violenze e molestie sul lavoro, alle mutilazioni genitali, ai matrimoni forzati e alla poligamia fino alle nuove forme di prostituzione. I problemi legati alle violenze contro le donne sono stati sistematicamente integrati nei programmi di formazione iniziale e continua dei professionisti e degli operatori (magistrati, poliziotti e gendarmi, operatori sociali e sanitari) con la previsione di appositi moduli per ciascun tipo di violenza. Il Piano ha disposto, inoltre, un maggiore coinvolgimento del personale delle ambasciate e dei consolati nella lotta contro i matrimoni forzati e le mutilazioni sessuali e un rafforzamento delle conoscenze dei funzionari di stato civile sui comportamenti da tenere e sulle risorse a loro disposizione in caso di sospetto di matrimonio forzato³³⁸.

Il Piano si è altresì focalizzato sugli aspetti legati alla solidarietà, allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica e promuovere la responsabilità civica delle persone testimoni di violenze o aggressioni sessuali contro le donne.

In dettaglio, sono state avviate tre campagne d'informazione, finalizzate a pubblicizzare il numero telefonico di pubblica utilità 3919 istituito nel 2011, a dare informazioni sulle violenze sessuali e gli atteggiamenti sessisti sui luoghi di lavoro come fonte di discriminazione professionale e violazione di diritti, nonché a sensibilizzare sul ruolo del "cliente" nell'alimentare le reti di prostituzione e la tratta degli esseri umani.

Merita la giusta considerazione il fatto che sono stati inseriti obbligatoriamente programmi scolastici inerenti alle tematiche concernenti la violenza di genere in modo che venga introiettata una certa sensibilità all'argomento nei più giovani, anche in termini di prevenzione.

Particolare attenzione è stata altresì dedicata all'informazione rivolta soprattutto alle donne e alle ragazze straniere provenienti da Paesi extracomunitari e concernente i loro diritti e il connotato riprovevole di alcune pratiche in uso nei Paesi d'origine.

Per il triennio 2014-2016 il Governo francese ha promosso il quarto piano interministeriale di lotta contro le violenze sulle donne, impegnandosi di rendere conto al Parlamento delle priorità in esso contenute, segnatamente: organizzazione dell'azione pubblica per ottimizzare la reazione ad ogni azione violenta di modo che nessuna resti senza risposta, protezione delle vittime, mobilitazione sociale³⁴⁷.

Il quinto piano di mobilitazione e di lotta contro tutte le violenze fatte alle donne 2017-2019 riflette l'impegno continuo dello Stato per permettere alle donne vittime di violenze di accedere al loro diritto di essere protette e accompagnate, per uscire dalle violenze e ricostruire la propria esistenza.

Il piano ha fissato tre obiettivi, ossia la messa in sicurezza, il rafforzamento dei meccanismi che hanno dato buona prova per migliorare il percorso delle donne vittime di violenza, nonché la garanzia dell'esercizio dei propri diritti.

In tale settore è stata ulteriormente promossa la formazione di medici e poliziotti, che costituiscono il primo soccorso per le donne vittime di violenza, ma anche dei professionisti della giustizia ed è stata ampliata l'offerta degli alloggi di urgenza, aumentata fino a 4.900 posti dedicati alle donne³⁴⁸.

In questo piano è stata dedicata una particolare attenzione sarà dedicata ai bambini vittime delle violenze domestiche, puntando sulla formazione professionale nei dipartimenti ed assicurando la protezione delle madri e dei figli durante la separazione attraverso la mediazione familiare.

Con il sempre più massiccio uso delle tecnologie, si è posto l'accento sulle forme di violenze perpetrate non solo all'interno della coppia, ma anche sul web, puntando sulla prevenzione del cyber-sessismo.

³⁴⁷ Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. *4ème plan interministériels de lutte contre les violences faites aux femmes 2014-2016*.

³⁴⁸ Ministère des familles, de l'enfance et des droits des femmes. *5ème plan de mobilisation et de lutte contre toutes les violences faites aux femmes 2017-2019*.

5.4 Germania

In Germania la violenza domestica viene legalmente indicata come violenza di coppia; pertanto, indipendentemente dal luogo in cui viene perpetrato il reato, non comporta alcuna aggravante a carico del reo.

La Germania sul piano normativo non ha brillato certo per tempestività; a tale proposito, si ricorda che solo con la legge del 17 luglio 2017, la Germania ha ratificato la Convenzione di Istanbul, a più di sei anni dalla sua promulgazione.

Alla fine del 2015, si verificò il cosiddetto Capodanno di Colonia, un triste e drammatico evento che vide coinvolte oltre 80 donne, vittime di violenza sessuale di minore o maggiore gravità da parte di decine di uomini giovani, di origine araba o nordafricana con atteggiamenti molto aggressivi, che molestavano le donne che uscivano dalla stazione circondandole per ridicolizzarle, insultarle e aggredirle sessualmente.

Questi eventi di grande impatto da parte dell'opinione pubblica, oltre che dalla dura reazione del Sindaco di Colonia, hanno acceso ed infiammato il dibattito politico.

Infatti, solo nel novembre 2016, è stata approvata una ampia riforma, la nuova disciplina dei "Delitti contro la libertà sessuale" (Codice penale, §§ 174 e ss.), frutto delle modifiche apportate dalla Cinquantesima legge di modifica del codice penale - Rafforzamento della tutela dell'autodeterminazione sessuale.

Per un principio sovrapponibile al modello spagnolo, è stato introdotto nell'ordinamento penale il concetto "No significa no" (*Nein heißt Nein*), mediante il quale viene sancito chiaramente che è sufficiente il diniego della vittima affinché si configuri il reato di violenza.

A tale proposito, l'art. 177, comma 1, del Codice penale prevede, infatti, che "chiunque, contro la volontà manifesta di un'altra persona, compia sulla stessa o permetta che la stessa compia atti sessuali, ovvero la induca a compiere o subire atti sessuali con/da una terza persona, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni"^{338,349}.

Il comma successivo prevede la punibilità di atti sessuali conseguenti a minaccia (cosiddetta "costrizione ambientale") e degli atti sessuali "repentini", perpetrati cioè a sorpresa, con pena rappresentata dalla reclusione da 6 mesi a 5 anni, da 3 mesi a 2 anni nei casi meno gravi.

I commi 4 e 5 prevedono la pena della reclusione non inferiore ad un anno e fino ad un massimo di 15 anni per i particolari fattispecie, segnatamente: atti sessuali compiuti su soggetti

incapaci di esprimere il loro consenso a causa di una malattia (*Krankheit*) o di una condizione di
³⁴⁹ Si precisa che la precedente versione dell'articolo prevedeva che si potesse configurare il reato di violenza sessuale solo qualora l'autore avesse usato ai danni della vittima violenza o minaccia grave, ovvero avesse approfittato di una situazione in cui la vittima era indifesa e, dunque, a completa disposizione del carnefice.

disabilità (*Behinderung*), atti sessuali commessi mediante violenza fisica, atti sessuali commessi con minaccia di un pericolo attuale (*Gegenwärtige Gefahr*) per la vita (*Leben*) o l'integrità fisica (*Leib*) della persona offesa, atti sessuali perpetrati approfittando di una situazione in cui la vittima è del tutto indifesa³³⁸.

Il comma 6 prevede la reclusione non inferiore a 2 anni e fino ad un massimo di 15 anni per casi di particolare gravità (violenza sessuale di gruppo).

I commi a seguire 7 e 8 riconoscono l'uso delle armi o strumenti pericolosi come elemento aggravante del reato. In particolare, è prevista la reclusione non inferiore a 3 anni e fino ad un massimo di 15 anni nel caso in cui l'arma/lo strumento venga utilizzato per vincere o impedire la resistenza della vittima o se mette in pericolo la vita della vittima; diversamente, la pena prevede la reclusione da 5 a 15 anni nel caso in cui la vittima subisca gravi maltrattamenti.

L'ordinamento penalistico tedesco prevede altresì il reato di molestie sessuali, inteso come vera e propria molestia attuata toccando fisicamente in maniera "sessualmente connotata" la vittima, come esplicita all'art. 184 i. L'art. 184 j sancisce invece la punibilità degli atti sessuali commessi in gruppo, con la pena della reclusione fino a due anni (o in alternativa una multa) per chiunque all'interno di un gruppo induca a commettere un atto sessuale nei confronti di un'altra persona, fatti salvi ovviamente i casi più gravi³³⁸.

L'articolo 238 sanziona il reato di stalking, introducendo la caratteristica della "ricerca costante", che si palesa con il coinvolgimento di terze persone fisicamente vicine alla vittima, anche avvalendosi di minacce per la vittima e la sua famiglia; si tratta di una condotta lesiva punita come aggravante agli articoli 2 e 3.

Gli interventi da parte del governo, in realtà, sono in campo sino dal 1999, ma in una più vasta eccezione della tutela delle donne vittime di violenza, che riguarda diversi servizi della società.

Dalle indicazioni e al supporto per assistenza sanitaria, psicologica con riguardo anche formazione scolastica dei minori, per tentare di eradicare culturalmente il pensiero dell'agito violento, non concentrando, quindi, le azioni in modo esclusivo sui termini punitivi del reo.

Qualche anno più tardi, nel 2007, è stato adottato il secondo piano d'azione per il miglioramento nell'efficienza della lotta contro la violenza sulle donne.

L'efficientamento del piano ha ripreso e migliorato gli obiettivi che nei diversi punti già presenti nel piano precedente ma rafforzati sulle metodologie e di intervento.

Il piano si è sostanziato con un *primum movens*, rappresentato dalla prevenzione attraverso un costante monitoraggio del fenomeno, nonché ad un graduale e costante insegnamento nelle scuole, per una maggiore sensibilizzazione.

Altro principio spinto dal piano è stato fornito dall'implementazione di una rete di assistenza e consulenza per le donne vittime di violenza, con particolare riguardo a quelle immigrate, svantaggiate e più vulnerabili non solo per la barriera linguistica, ma anche per la scarsa o nulla conoscenza delle leggi

Tra gli altri obiettivi da perseguire sono stati inclusi il potenziamento delle informazioni su internet, nonché lo stimolo alla Cooperazione tra istituzioni statali e organismi non pubblici radicati sul territorio che si occupano del tema, la "riabilitazione" – attraverso percorsi rieducativi dedicati – degli autori delle violenze e la formazione del personale.

Nell'introduzione al piano d'azione viene, inoltre, espresso l'auspicio che anche i singoli Länder proseguano ad elaborare autonomamente propri programmi per contrastare il fenomeno della violenza sulle donne. Ciò, peraltro, appare di fondamentale importanza, dal momento che molte misure d'attuazione a livello normativo sono di competenza dei singoli Länder.

In primo luogo, viene presa in considerazione una tutela rafforzata delle donne migranti.

Sulla base del sondaggio adottato dal piano d'azione come punto di riferimento, le donne migranti, in particolare quelle provenienti dalla Turchia e dall'Europa dell'Est, sono, infatti, più frequentemente soggette ad atti di violenza di natura sessuale oltre a diverse forme di violenza corporale.

È presente un punto specifico per le figure più fragili per le donne con menomazioni sia fisiche che mentali, donne che sono meno consapevoli del proprio diritto, della propria sessualità della propria sfera intima, e per i bambini pensando alla loro protezione attraverso una "prevenzione prima possibile", tenuto conto che per un minore che vive in un contesto di violenza, può rappresentare un fattore di rischio di sviluppare a sua volta una spirale di violenza.

Altro punto importante è la tempestività con cui i presidi medici territoriali riescono ad intercettare il collegamento tra la violenza subita e le conseguenze derivanti siano esse fisiche o psichiche.

All'uopo anticipo quello che sarà poi l'analisi del campione degli accessi delle donne in PS per la verifica sul campo dove si può evincere in modo chiaro la difficoltà degli operatori sanitari ad interagire con persone diffidenti, spaventate, spesso con al seguito figli minori, con una grave condizione di disagio che non consente loro di essere collaboranti e disposte a fidarsi e chiedere aiuto.

5.5 Regno Unito

Alla data di stesura di detto elaborato, il Regno Unito risulta aver sottoscritto ma non ancora ratificato la Convenzione di Istanbul del maggio 2011.

Il tema della violenza di genere, noto con il termine *Violence Against Women and Girls*, spesso indicato con il suo acronimo (VAWG), ha progressivamente assunto rilevanza per la legislazione penale per corso degli ultimi decenni.

Il *Sexual Offences Act* del 2003 rimane tuttora il principale riferimento normativo in materie di atti sessuali non consensuali. Si tratta di un volume particolarmente ricco e dettagliato che esamina in modo rigoroso le fattispecie di reato in cui deve ritenersi che il consenso sia insussistente, sia in ambito familiare nell'ambito della coppia, sia per quanto attiene gli abusi sui minori anche ottenuto per status autoritario.

Altre disposizioni sono dedicate alla repressione della pornografia, della prostituzione infantile e del relativo sfruttamento.

La seconda parte contiene misure dirette a tutelare la collettività rispetto ai crimini di natura sessuale. Per le misure restrittive e di natura cautelare, a carico dei soggetti considerati pericolosi e per monitorare la circolazione dei condannati per reati sessuali l'utilizzo del *Sexual Offences Prevention Order* (SOPO) sostituito nel marzo 2015 dal *Sexual Harm Prevention Order* (SHPO), introdotto dall'*Anti-Social Behaviour, Crime and Policing Act* del 2014.

In relazione al contrasto della violenza domestica, nel 2004 il Parlamento britannico ha approvato il *Domestic Violence, Crime and Victims Act* che, emendando in modo significativo il *Family Act* del 1996, ha ricompreso misure di protezione legale, assistenza e sostegno alle vittime e ai testimoni di atti violenti, commessi proprio tra le mura domestiche, anche nei riguardi di coppie omosessuali e a quelle non conviventi, con inasprimento delle pene per dare un segnale forte di reazione da parte delle istituzioni.

Attraverso la *Domestic Violence, Crime and Victims, Act* del 2012, è stata ampliata la portata applicativa alle gravi lesioni a carico di minore o di adulto affetto da disabilità fisica o psichica.

Il tema della violenza domestica, inoltre, è stato oggetto di un'intera sezione del *Crime and Security Act* nel 2010; in questo caso, la legge ha attribuito all'autorità giudiziaria il potere di agire con tempestività a supporto della vittima nell'immediatezza del fatto.

Dal punto di vista legislativo, all'interno del *Protection of Freedoms Act* del 2012, sono stati inseriti due articoli (ss. 111-112) che, innovando la vigente normativa in materia di atti persecutori (costituita dal *Protection from Harassment Act* del 1997), hanno introdotto nell'ordinamento il reato di stalking, che per la norma inglese risulta caratterizzato dalla

continuità della condotta mediante la quale si realizza una vera e propria persecuzione della vittima³³⁸.

Successivamente, nel 2013, ad esito di una pubblica consultazione e con atto ministeriale, è stata ampliata la stessa definizione di violenza domestica, al fine di includere tra i soggetti tutelati le ragazze di 16 e 17 anni e di fornire la necessaria tutela nei casi di violenza denunciati.

A seguito di tale aggiornamento, costituisce atto di violenza domestica “Any incident or pattern of incidents of controlling, coercive, threatening behaviour, violence or abuse between those aged 16 or over who are, or have been, intimate partners or family members regardless of gender or sexuality. The abuse can encompass, but is not limited to: psychological, physical, sexual, financial, or emotional”³³⁸.

Sempre in tema di violenza domestica, si segnala in questa sede che nel 2017 il *Sentencing Council*, organo preposto alla formulazione di indirizzi generali per l’esercizio dell’azione penale da parte dell’autorità giudiziaria, ha proposto nuove linee-guida, che sono state poi approvate nel 2018.

Nello specifico, sono state emanate delle linee di indirizzo inerenti ai principi generali nelle quali sono indicate gli elementi per valutare la gravità del caso, i fattori aggravanti e quelli attenuanti, altri aspetti che possono influire sulla pronuncia della Corte in fase processuale, l’ordinanza restrittiva nonché le dichiarazioni della vittima³⁵⁰.

Quanto all’investimento economico-finanziario dei diversi piani d’azione, preme segnalare che nel rapporto presentato dal Ministero dell’interno dell’8 marzo 2015, concernente lo stato di attuazione dei piani adottati negli anni precedenti, è stato annoverato lo stanziamento di circa 1,2 milioni di sterline per il periodo 2012-2015 per l’accesso all’assistenza legale a favore delle giovani vittime di violenza domestica o sfruttamento sessuale, in particolare nelle aree urbane a maggiormente interessate dalla microcriminalità³⁵¹.

Se da una parte c’è il tracciamento di quanto già investito, dall’altra si ha la valutazione in potenza dei finanziamenti necessari per l’efficientamento del contrasto alla violenza di genere.

In particolare, alla disamina del piano strategico nazionale per il quinquennio 2016-2020, il Governo ha disposto un finanziamento di 80 milioni di sterline per il periodo considerato³⁵².

Questa dotazione, nelle previsioni del Governo, si aggiunge all’erogazione stimata nell’ordine di 15 milioni di sterline l’anno a sostegno delle organizzazioni di assistenza alle

³⁵⁰ Sentencing Council. *Overarching principles: Domestic Abuse. Definitive Guideline*, 2018.

³⁵¹ HM Government. *A call to end violence against Women and Girls. Progress Report 2010-2015*, p. 22.

³⁵² HM Government. *Ending violence against Women and Girls. Strategy 2016-2020*, p.5.

donne, con copertura finanziaria tratta dall'imposta sul valore aggiunto applicata ai prodotti sanitari³⁵³.

Si conclude il paragrafo con un fatto che pur non trattandosi di violenza domestica ha destato molto scalpore nell'opinione pubblica, trattandosi della morte di una giovane donna, Sarah Everard, uccisa dallo stesso sistema che avrebbe dovuto proteggerla.

L'agente della polizia metropolitana di Londra, colpevole dell'omicidio di Sarah, è stato condannato all'ergastolo senza condizionale; l'uomo ha ammesso di aver rapito, violentato e ucciso la trentatreenne mentre stava rientrando a casa a Londra. Oltre all'efferatezza del crimine, la pubblica accusa ha sottolineato il poliziotto si è qualificato nella veste di pubblico ufficiale per ammanettare Sarah e farla salire sulla sua auto usando come pretesto una violazione della normativa anti-covid.

³⁵³ *Ivi*, p. 11.

6. Metodologie operative contro la violenza di genere

Dopo un'attenta disamina del quadro legislativo e giurisprudenziale per la gestione di questo fenomeno, occorre rilevare le metodiche operative per fronteggiarlo.

Con il DPCM 24 novembre 2017 sono state illustrate le Linee Guida di riferimento per le Aziende Sanitarie e Ospedaliere in materia di soccorso ed assistenza alle donne vittime di violenza.

Si tratta di un'importante indicazione procedurale, da utilizzarsi in particolare in Pronto Soccorso, spesso primo *setting* in cui la violenza deve essere gestita.

A prescindere da qualsivoglia modalità di accesso in Struttura, il momento del triage è situazione dirimente per quelli che saranno i passaggi successivi all'impostazione del percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale della paziente. Sicché, come specificato nel Decreto, il personale infermieristico, "con un'adeguata formazione professionale, procede al tempestivo riconoscimento di ogni segnale di violenza, anche quando non dichiarata".

Per giunta, il *setting* del triage deve essere provvisto di materiale informativo concernente le diverse tipologie di violenza, gli effetti della stessa sulla salute delle donne e dei bambini, le indicazioni logistiche sui servizi pubblici e privati dedicati presenti sul territorio e quelle relative al numero di pubblica utilità 1522, i servizi per il sostegno alle vittime e ai soggetti terzi coinvolti (figli minori testimoni), nonché la normativa di riferimento.

Ulteriore aspetto cruciale è rappresentato dall'attribuzione del codice di priorità che sia tale da garantire una visita medica tempestiva (di solito con un tempo di attesa massimo di 20 minuti), riducendo al minimo il rischio di ripensamenti o allontanamenti volontari e attivando un percorso dedicato.

Sempre in riferimento all'ambiente che accoglie la vittima, lo stesso deve essere rappresentato da un'area protetta nel quale la donna venga possibilmente visitata e sottoposta agli accertamenti del caso, in modo da ridurre inutili spostamenti all'interno dell'ospedale, favorendo altresì l'ascolto e l'accoglienza, nel pieno rispetto della sua privacy.

Il Decreto dispone inoltre che le operatrici/operatori che prendono in carico la donna, siano chiamati a garantire una corretta comunicazione con un adeguato linguaggio, mantenendo un approccio empatico e non giudicante, instaurando un rapporto basato sulla fiducia, prodigandosi per facilitare il percorso per le vittime che versano in condizioni particolari, come le donne straniere (attivazione di mediatrici culturali e linguistiche) o con disabilità (attivazione di figure di supporto), il tutto previa acquisizione del consenso libero e informato.

Il Decreto consta di allegati utili al perfezionamento del percorso; in particolare, l'allegato A consta del trattamento diagnostico-terapeutico da porre in essere³⁵⁴, l'allegato B è invece inerente alla valutazione del rischio della re-vittimizzazione utilizzando il Brief Risk Assessment for the Emergency Department³⁵⁵, mentre l'allegato C reca le linee guida, redatte dal gruppo italiano dei genetisti forensi (Ge.Fi), per la repertazione di tracce biologiche per le analisi di genetica forense nel percorso assistenziale delle vittime di violenza sessuale e/o

³⁵⁴ Allegato A, *Trattamento diagnostico-terapeutico*: “Di fronte a episodi di violenza fisica, avvenuti da poco tempo, è molto importante che l'intervento sanitario in emergenza tenga conto sia degli aspetti clinici che delle successive implicazioni medico - legali. È necessario garantire una corretta raccolta dell'anamnesi e degli elementi di prova, e una descrizione accurata delle lesioni corporee che faciliti, in caso di indagine giudiziaria, la valutazione dei tempi e delle modalità della loro produzione. I medici che entrano in contatto con la donna che ha intrapreso il Percorso per le donne che subiscono violenza, a partire dal medico che farà la prima visita, dovranno refertare in modo dettagliato e preciso tutti gli esiti della violenza subita. La visita medica dovrà prevedere i seguenti momenti: accoglienza e indici di sospetto (psicologici, anamnestici, fisici), ed eventuale screening (domande di approfondimento); acquisizione del consenso informato al trattamento dati ed alla acquisizione delle prove giudiziarie (in caso di violenza sessuale). Il consenso informato deve essere articolato e comprensivo di tutte le situazioni in cui è indispensabile che l'operatrice/l'operatore sanitaria/o abbia il consenso a procedere da parte della donna; anamnesi accurata con storia medica dell'aggressione; esame obiettivo completo; acquisizione delle prove (eventuale documentazione fotografica, tamponi, ecc.); esecuzione degli accertamenti strumentali e di laboratorio; esecuzione delle profilassi e cure eventualmente necessarie; richiesta di consulenze. Nei casi di violenza sessuale, questa raramente si associa a gravi ferite, sia in sede genitale che extragenitale. La sintomatologia con cui si presentano all'osservazione del medico le donne vittime di violenza sessuale è estremamente variabile, in quanto dipende dal contesto in cui la violenza è avvenuta, da chi ne è stato l'autore e dalla storia personale della persona offesa. La violenza può essere stata vissuta come una aggressione mortale o può essere solo l'ultimo di una lunga serie di episodi, per cui la donna ha sviluppato nel tempo una sorta di anestesia dei sentimenti. La visita medica è un'occasione irripetibile per garantire un'assistenza adeguata alle necessità psicologiche e sanitarie della donna. Al contempo sarà assicurata una successiva assistenza psicologica, qualora la donna lo desideri, che potrà essere effettuata dalla psicologa dell'ospedale, se presente, o da una professionista della rete territoriale antiviolenza. Gli accertamenti sanitari, le eventuali terapie, la profilassi per le malattie sessualmente trasmesse possono avere il significato di restituire l'immagine di un'integrità fisica ancora presente o comunque recuperabile, e aiutare la donna a superare il senso di frantumazione che la violenza sessuale può causare. La raccolta di prove utili in un eventuale futuro iter giudiziario, per quanto importante, non deve condizionare la relazione terapeutica e il riconoscimento della difficoltà della donna di accettare un'ulteriore invasione del corpo già violato dall'aggressione subita. Procedure in caso di violenza sessuale: attenzione nel porre domande dirette sul fatto e sui segni obiettivati, limitandosi a chiederne l'origine, utilizzando domande aperte e riportando fedelmente “virgolettate” le parole della donna; attenzione nella raccolta dei dati relativi all'evento (data, ora e luogo, numero dei soggetti coinvolti ed eventuali notizie sugli stessi, presenza di testimoni, verbalizzazione di minacce ed eventuali lesioni fisiche); valutazione della situazione di violenza (associazione con furto, presenza di armi, ingestione di alcolici o di altre sostanze, perdita di coscienza o sequestro in ambiente chiuso e per quanto tempo); attento esame obiettivo generale avendo cura di visitare tutto il corpo della donna, ponendo molta attenzione alle sue reazioni emotive ed ai suoi comportamenti relazionali, evitando ogni forma di interpretazione o giudizio soggettivo. In questa fase la descrizione di eventuali lesioni o esiti (su tutto il corpo) dovrà essere precisa e puntuale specificando sempre la sede, le dimensioni e i caratteri generali (colore, forma, profondità, dimensioni). L'esame obiettivo dovrà includere un'attenta descrizione dello stato emotivo, psicologico e relazionale della donna; Realizzazione di documentazione fotografica relativa a tutte le lesioni o agli esiti di lesioni obiettivati. Le fotografie rappresentano un elemento di forte tutela per la donna poiché rendono “osservabili” le lesioni anche a distanza di tempo; ricerca e repertazione, nell'ambito della visita stessa, delle tracce di materiale biologico, avendo cura di adottare tutte le procedure capaci di evitare eventuali fenomeni di contaminazione (operatore-reperto, reperto, ambiente-reperto, ecc.), qualora l'operatore sanitario sospetti l'ipotesi di un contatto tra liquidi biologici dell'aggressore (sangue, sperma, saliva, sudore, formazioni pilifere, cellule di sfaldamento dell'epidermide, etc.) e corpo e/o indumenti della donna; effettuazione, nel caso di evidenza o sospetto di violenza sessuale, previa adeguata comunicazione e consenso da parte della donna vittima di violenza, di accertamenti diagnostici tramite prelievo ematico o tampone mucosale (cervico-vaginale, rettale, uretrale), volti ad escludere o accertare la presenza di eventuali infezioni sessualmente trasmissibili di natura batterica (Sifilide, Gonorrea, Clamidia, altri), virale (HIV, Epatite B e C, Herpes Simplex, Mononucleosi), protozoaria (Tricomoniiasi) o micotica (Candidosi); effettuazione, nel caso di violenza sessuale o di traumi che possano avere determinato soluzioni di continuità della cute o delle mucose – previa adeguata comunicazione e consenso da parte della donna vittima di violenza – di terapia antibiotica e anti-protozoaria con una combinazione di farmaci a diverso meccanismo di azione in grado di esercitare un'adeguata profilassi delle infezioni di natura batterica o

maltrattamento³⁵⁶ e infine l'allegato D fornisce le indicazioni per un'adeguata formazione professionale³⁵⁷.

Una volta definito il percorso ed eseguiti gli accertamenti del caso con le dovute prescrizioni, se non necessitante di ricovero, la paziente può essere dimessa, fermo restando che l'operatore che ha preso in carico la donna deve refertare tutti gli esiti della violenza in maniera dettagliata, redigendo il verbale di dimissione completo di diagnosi e prognosi, riportando i codici di diagnosi (principale o secondaria) afferenti al sistema di classificazione ICD9³⁵⁸.

protozoaria. Risulta fondamentale anche al fine di effettuare, laddove prevista, la profilassi (ad esempio profilassi per Epatite B nel caso la vittima non sia vaccinata); effettuazione, previa adeguata comunicazione e consenso da parte della donna di violenza, di terapia anti-retrovirale a scopo di profilassi (profilassi post-espositiva - PPE) dell'infezione da HIV nel caso risulti la concreta probabilità del rischio di trasmissione di questa infezione in seguito a violenza sessuale o a trauma che ha determinato soluzione di continuità della cute o delle mucose. Tale trattamento deve essere iniziato al più presto, preferibilmente entro 1-4 ore, e non oltre le 48 ore, dalla esposizione al virus e deve essere protratto per 4 settimane sotto la supervisione di un medico competente in malattie infettive; offerta e somministrazione della prima dose della vaccinazione per l'Epatite B e per il Papillomavirus, in caso di violenza sessuale da sconosciuti, qualora non effettuate in precedenza; offerta di trattamento anti-concezionale (intercezione post-coitale) nel caso di violenza sessuale. Il trattamento, che deve essere adeguatamente monitorato a livello clinico e di esami di laboratorio sotto la supervisione di un medico competente in ginecologia ed ostetricia, è efficace entro 5 giorni dall'episodio riportato di violenza, ma la sua efficacia è tanto più elevata quanto prima viene somministrato il farmaco per la contraccezione d'emergenza; importanza di porre attenzione alla catena di custodia delle prove".

³⁵⁵ Allegato B, *Rilevazione del rischio di re-vittimizzazione nei casi di maltrattamento*: "La Brief Risk Assessment for the Emergency Department - DA5 - (Snider et al., 2009) è uno strumento standardizzato e validato per valutare la situazione in cui si è manifestata la violenza e la sua pericolosità; misura il rischio di ricomparsa e/o escalation della violenza, fornendo una rilevazione del rischio di revittimizzazione. Si tratta di uno strumento di ausilio alle/agli operatrici/tori dei Pronto Soccorso che consente loro di identificare efficacemente e tempestivamente le vittime ad altissimo rischio. Si articola in 5 item da rilevare durante il colloquio con la donna: una risposta positiva a 3 domande denota un elevato rischio di maltrattamento grave. Snider e colleghi (2009) hanno analizzato i risultati dello studio RAVE, (Studio RAVE (Risk Assessment Validation Evaluation Roehl et al, 2005) con l'obiettivo di sviluppare uno strumento di valutazione breve adatto ai servizi di emergenza (Pronto Soccorso), in grado di identificare le vittime con elevato rischio di subire aggressioni gravi o potenzialmente letali da parte di partner attuali o passati. Sono state condotte delle regressioni logistiche multiple per identificare gli items del DA con maggior potere predittivo, permettendo lo sviluppo di una versione breve del DA, denominata DA5, composta da 5 items. La risposta positiva a tre domande ha una sensibilità dell'83% (intervallo di confidenza al 95%=70,6%-91,4%) e denota un rischio elevato. Questo strumento rappresenta quindi un valido aiuto per gli operatori di Pronto Soccorso nell'individuazione delle vittime di violenza con elevato rischio di re-vittimizzazione, permettendo l'attuazione di un intervento mirato e tempestivo". Le domande che caratterizzano il questionario sono le seguenti: 1) La frequenza e/o la gravità degli atti di violenza fisica sono aumentati negli ultimi 6 mesi? 2) L'aggressore ha mai utilizzato un'arma, o l'ha minacciata con un'arma, o ha tentato di strangolarla? 3) Pensa che l'aggressore possa ucciderla? 4) L'ha mai picchiata durante la gravidanza? 5) L'aggressore è violentemente e costantemente geloso di lei?".

³⁵⁶ Allegato C, *Linee guida per la repertazione di tracce biologiche per le analisi di genetica forense nel percorso assistenziale delle vittime di violenza sessuale e/o maltrattamento (a cura della Associazione Scientifica Genetisti Forensi Italiani)*: "Gli obiettivi sono: facilitare e standardizzare l'espletamento delle procedure e dei rilievi necessari; garantire la completa ottemperanza degli obblighi di legge in tema di maltrattamento e/o violenza sessuale; ottemperare agli obblighi di rilevamento delle prove e della catena di custodia, al fine di assicurare valenza probatoria delle fonti di prova, specie se accertamenti irripetibili; fornire anche un valido strumento per la formulazione di una diagnosi o di un sospetto diagnostico di violenza sessuale e/o maltrattamento, in particolare nei minori. Campo di applicazione: le presenti linee guida trovano applicazione nel percorso assistenziale di minori e/o adulti vittime di violenza sessuale e/o maltrattamento.

Le presenti linee guida devono essere considerate a completamento dei protocolli per il percorso assistenziale delle vittime di abuso sessuale e/o maltrattamento in uso presso le strutture ospedaliere/universitarie e presso i centri di accoglienza. Le raccomandazioni generali contenute rappresentano i "requisiti minimi" che potranno essere implementati nelle singole realtà sanitarie. I professionisti sanitari devono fornire una continua e chiara informazione alle vittime di abuso sessuale e/o maltrattamento sulle procedure previste dai Protocolli, ivi compresa la repertazione di eventuali tracce biologiche al fine di analisi del DNA e più in generale di analisi di genetica-forense. Il consenso alle procedure di refertazione di eventuali tracce biologiche dovrà essere formalizzato nella documentazione sanitaria. È auspicabile, considerata la peculiarità e la delicatezza dell'indagine, contattare, qualora possibile, un esperto in genetica forense per eventuali consigli sulla repertazione e conservazione. Materiale da repertare: Le tracce di materiale

Al termine del trattamento diagnostico-terapeutico, viene utilizzato il già citato strumento di rilevazione “Brief Risk Assessment for the Emergency Department - DA5” al fine di rilevare il rischio di recidiva e letalità.

In questo modo, qualora si rilevasse un basso rischio, si procede all’informazione circa la possibilità da parte della donna di rivolgersi ai Centri antiviolenza, ai servizi pubblici e privati della rete locale e la rinvia al proprio domicilio con attivazione della rete antiviolenza territoriale qualora la donna lo acconsenta. Diversamente, se venisse riscontrato un rischio

biologico (tracce di sangue, sperma e saliva, formazioni pilifere, sudore, cellule di sfaldamento dell’epidermide, eccetera) che si possono reperire sono soprattutto: A - sugli indumenti: le tracce presenti sugli indumenti non sempre sono visibili ad occhio nudo. Tutti gli indumenti, pertanto, devono essere repertati. Devono essere repertati anche eventuali assorbenti, pannolini o quanto a contatto con le regioni intime; B - sul corpo della vittima: i prelievi devono essere guidati anche dal racconto della vittima. Per tale motivo devono essere effettuati almeno due tamponi sia nelle zone tipiche - orale, periorale, vaginale, perivaginale, vulvare, anale, peniena - che in zone dove l’aggressore ha effettuato dei toccamenti, si è potuto accostare con i genitali o con la bocca, etc. È utile effettuare un tampone sotto le unghie di ogni dito o il prelievo dell’estremità delle unghie della vittima (ricerca di eventuale materiale biologico dell’aggressore depositato durante azioni di difesa della vittima, magari non riferite o percepite dalla stessa), da considerare ciascuno come singolo reperto. Altre tracce biologiche potrebbero essere rinvenute nel luogo ove si è verificato il fatto: trattasi di situazioni particolari che prevedono l’intervento dell’Autorità Giudiziaria, con cui il genetista forense dovrà concordare un eventuale sopralluogo. È fondamentale che l’operatore sanitario che raccoglie il dato circostanziale segnali all’Autorità Giudiziaria, sulla base del racconto fornito dalla vittima, la possibilità di rinvenire tali tracce. Modalità di repertazione: gli operatori, durante l’espletamento di tutte le operazioni, devono obbligatoriamente adottare tutte le procedure volte ad evitare fenomeni di contaminazione (contaminazione operatore-reperto, contaminazione reperto-reperto, contaminazione ambiente-reperto, etc). A - Indumenti della vittima 1. Indossare guanti (da rimuovere e sostituire ogni volta che si reperta/manipola un indumento) e mascherina. 2. Aiutare nella svestizione, qualora gli indumenti siano quelli che la vittima indossava al momento del fatto. Utilizzare un telo/lenzuolo di carta su cui far spogliare la donna per raccogliere eventuale materiale presente sugli indumenti o sul corpo della vittima. Qualora la vittima riferisca di essersi cambiata si consiglia di acquisire gli indumenti che indossa al momento, in particolare quelli intimi, e di suggerire di conservare (senza lavarli) quelli che indossava al momento del fatto per una eventuale consegna alle Forze di Polizia. 3. Conservare gli indumenti singolarmente. 4. Maneggiare con cautela gli indumenti perché potrebbero contenere materiale biologico dell’aggressore, fibre, formazioni pilifere o altro materiale; ripiegarli su sé stessi. 5. Conservare gli indumenti ben asciutti in buste di carta o in scatole di cartone, mai aperte o manipolate (nota bene: non usare buste di plastica per la conservazione!) e mantenerli a temperatura ambiente. 6. Fare asciugare, se è possibile, all’aria gli indumenti non asciutti, senza utilizzare fonti di calore (stufe, phon, ecc.) e conservarli in buste di carta; qualora non sia possibile, congelare gli indumenti bagnati dopo averli posti in buste di plastica e/o contenitori sterili di plastica. Non usare il frigorifero per la conservazione dei reperti, poiché la temperatura interna, solitamente di 4 - 8° C, non è idonea alla conservazione di tracce biologiche. 7. Le buste vanno sigillate e su ciascuna deve essere posto l’identificativo del reperto. B - Corpo della vittima 1. Indossare guanti (da rimuovere e sostituire ogni volta che viene allestito un tampone) e mascherina. 2. Utilizzare normali tamponi da prelievo orofaringeo a secco o dei semplici cotton-fioc sterili; valutare se prima di procedere al prelievo sia necessario inumidire i tamponi sterili con soluzione fisiologica o acqua sterile (es: regioni cutanee). Nel caso del materiale sub-ungueale è consigliabile effettuare un raschiamento mediante tamponi sottili (non usare aghi o strumentali taglienti!); valutare se tagliare le unghie. 3. Considerare (indipendentemente dal tempo trascorso dall’evento) e sulla base del dato anamnestico le seguenti sedi: orale - periorale - vulva - vaginale - perivaginale - anale - perianale - peniena - cute. 4. Riporre il tampone nella propria custodia o, se sprovvisti di custodia, conservare il tampone in provette sterili da laboratorio (le provette NON DEVONO MAI CONTENERE GEL O TERRENI DI COLTURA). 5. Chiudere le provette e su ciascuna porre l’identificativo del reperto (è opportuno preparare le etichette identificative prima di procedere con la repertazione). 6. Congelare le provette con i tamponi ed eventualmente con i ritagli di unghie. LE PROVETTE NON DEVONO MAI ESSERE CONSERVATE IN FRIGORIFERO. Non utilizzare disinfettanti o altre sostanze prima di aver concluso tutti i prelievi di interesse. Se c’è stata penetrazione orale è necessario procedere all’allestimento dei tamponi orali prima di far bere la vittima e non appena acquisito questo dato anamnestico. La scheda di repertazione nei casi di maltrattamento e/o violenza sessuale 1. compilare una scheda dedicata, con format indicativo che contenga tutte le operazioni relative alla repertazione/custodia delle eventuali tracce biologiche; 2. raccogliere gli elementi salienti da un punto di vista circostanziale che possono guidare la repertazione e l’esame dei reperti; 3. indicare chiaramente le zone dove vengono effettuati i tamponi e i prelievi, nonché l’elenco dei reperti raccolti, opportunamente classificati, e documentare, ove possibile, con rilievi fotografici tutte le operazioni di prelievo (verbale di prelievo); 4. allestire un verbale di catena di custodia, in cui venga indicato ogni passaggio del reperto, che dovrà essere controfirmato da ogni operatore intervenuto. Tale verbale deve contenere la data delle operazioni svolte e le generalità dell’esecutore. Si consiglia di allestire una check list delle attività eseguite. Situazioni particolari: rifiuto di sottoporsi alle procedure di

medio/alto, oltre al dovere di informativa, ci sarebbe la possibilità per la donna, se prevista da accordi con la Direzione Sanitaria, di rimanere in osservazione breve intensiva o comunque in ambiente ospedaliero per un arco di tempo non superiore alle 36-72 ore.

Ultimo ma cruciale aspetto rilevato dal Decreto, è quello rappresentato dall'importanza dei Centri antiviolenza che in potenza rappresentano un "riferimento per le strutture sanitarie e ospedaliere", creando una sinergia e un valido supporto all'attività degli operatori sanitari che operano in ambito nosocomiale.

Proprio una strategia multidisciplinare e condivisa tra ospedale e territorio può effettivamente garantire una maggiore efficienza dell'impostazione del percorso di tutela della vittima, anche attraverso il contributo delle Forze dell'Ordine.

reperazione di tracce biologiche

Casi di violenza sessuale sospettata e/o dichiarata: - un soggetto adulto, dopo essere stato adeguatamente informato di tutti i passi previsti dalla procedura, non dia il consenso ad essere sottoposto alle procedure di reperazione di tracce biologiche né sugli indumenti né sulla propria persona, gli operatori devono astenersi dal procedere ed avvisare l'autorità giudiziaria solo se si configura l'ipotesi di delitto procedibile d'ufficio. Casi di maltrattamento sospettato e/o dichiarato:

- un soggetto adulto, dopo essere stato adeguatamente informato di tutti i passi previsti dalla procedura, non dia il consenso ad essere sottoposto alle procedure di reperazione di tracce biologiche né sugli indumenti né sulla propria persona, gli operatori devono astenersi dal procedere ed avvisare l'Autorità Giudiziaria in quanto trattasi di delitto procedibile d'ufficio. Casi di maltrattamento e/o violenza sessuale nei confronti di minore; - il genitore/i o il legale rappresentante, dopo essere stati adeguatamente informati della ipotesi diagnostica di maltrattamento e/o violenza sessuale nei confronti del minore e di tutti i passi previsti dalla procedura, non diano il consenso alle procedure di reperazione di tracce biologiche né sugli indumenti né sulla persona del minore, gli operatori devono far presente che, a fronte del rifiuto, il caso verrà segnalato all'Autorità Giudiziaria competente (fatta eccezione dei rari casi in cui non si configuri la procedibilità d'ufficio). Il rifiuto di sottoporsi alle procedure di reperazione delle tracce biologiche deve essere annotato nella documentazione sanitaria".

³⁵⁷ Allegato D, *Formazione professionale*: "Le professionalità che entrano in contatto con i destinatari del Percorso per le donne che subiscono violenza devono essere in grado di individuare i casi di violenza dichiarati, le situazioni di rischio e gli eventi sentinella, fornire assistenza specifica secondo un modello condiviso e attraverso una rete di servizi dedicati, che operano secondo modalità strettamente integrate. Si suggerisce una formazione articolata in un minimo di 8 moduli formativi, sia residenziale che coadiuvata da strumenti di formazione a distanza, per un totale di ore di frequenza da un minimo di 20 fino a 50. La didattica, sia in presenza che a distanza, potrà prevedere momenti di confronto interattivo attraverso tavole rotonde, forum di discussione, lavori di gruppo e simulazione di casi clinici. Le/i docenti dovranno essere selezionati tra i massimi esperti della tematica, provenienti dalle diverse professionalità coinvolte al fine di assicurare una formazione multidisciplinare, riconoscendo particolare rilievo all'esperienza acquisita e consolidata delle operatrici dei Centri antiviolenza. Esempio di obiettivi formativi (prima unità). Obiettivo 1 - Conoscere le dimensioni e le caratteristiche della violenza maschile contro le donne; Obiettivo 2 - Descrivere gli strumenti (segni e sintomi) e gli indicatori standardizzati per una corretta identificazione e registrazione dei casi; Obiettivo 3 - Descrivere i principali effetti della violenza maschile contro le donne sulla salute psico-fisica e sulle conseguenze sociali per le donne colpite, nonché su tutte le conseguenze per le/i bambine/i; Obiettivo 4 - Descrivere le più appropriate strategie comunicativo-relazionali per l'individuazione e la gestione dei casi di violenza; Obiettivo 5 - Rappresentare le fasi del percorso diagnostico – terapeutico appropriate alle evenienze dei traumi multipli riportati dalle donne che hanno subito violenza.

Esempi obiettivi formativi (seconda unità) – Il ruolo delle reti territoriali multidisciplinari nella violenza maschile contro donne. Obiettivo 1 - Individuare le procedure di riferimento per una corretta gestione dei casi di violenza maschile contro le donne; Obiettivo 2 - Identificare gli strumenti per una corretta rilevazione in Pronto Soccorso del rischio di re-vittimizzazione attraverso lo strumento Danger Assessment codificato su 5 item prestabiliti (DA5); Obiettivo 3 - Individuare la normativa di riferimento; Obiettivo 4 - Descrivere il ruolo e la rilevanza dei diversi attori coinvolti nella rete antiviolenza territoriale".

³⁵⁸ Di seguito i codici da utilizzarsi: 995.50 abuso/maltrattamento minore, 995.53 abuso sessuale minore, 995.80 abuso/maltrattamento adulto, 995.83 abuso sessuale adulto, 995.51 violenza psicologica su minore.

A tale proposito, proprio a partire dal 2017, è in uso il modulo E.V.A. (acronimo di Esame delle Violenze Agite), consistente in una scheda di rilevazione dati composta da risposte multipla e da compilare al termine dell'intervento di polizia.

I dati raccolti vengono poi sinteticamente inseriti nella Banca Dati della Direzione Centrale Anticrimine di modo che l'informazione utile sia accessibile agli operatori su tutto il territorio nazionale riuscendo così a verificare se vi siano dei precedenti episodi riconducibili alla stessa vittima per poter efficientare gli interventi da eseguire quali arresto, allontanamento dalla casa familiare o l'ammonimento del Questore.

L'importanza del protocollo E.V.A. passa anche a livello procedurale in quanto il documento è allegato alla comunicazione della notizia di reato fornendo al magistrato inquirente un ulteriore elemento utile di indagine.

Passaggio successivo è rappresentato da quanto disposto dal protocollo L.I.A.N.A. (acronimo di Linea Interattiva Assistenza Nazionale Antiviolenza), in uso dal 2019, attraverso il quale, a prescindere dalla presentazione di una denuncia, la vittima di violenza accede preferenzialmente alla linea di emergenza, di modo che il proprio numero di telefono rientri tra quelli presenti in una lista speciale presso la centrale operativa della Questura.

L'utilità di questo protocollo è legata anche ad un miglioramento delle tempistiche della trasmissione dell'informazione, in quanto al momento della ricezione della telefonata l'operatore avrà a disposizione tutti gli elementi concernenti la vittima e l'aggressore in quanto il dato è stato precedentemente registrato nella scheda compilata dagli operatori di polizia a seguito del primo intervento. Questo passaggio presenta anche il vantaggio di evitare che la vittima debba nuovamente raccontare la sua vicenda, di modo che si riduca il carico stressogeno e si scongiuri la vittimizzazione secondaria.

6.1 La gestione della violenza di genere in Regione Piemonte

Il contrasto alla violenza di genere ha visto la promulgazione di leggi dedicate non solo a livello nazionale, ma anche regionale.

In particolare, in Piemonte, regione in cui in cui vivo e lavoro, i primi passi per un fattivo impegno nel supporto alle donne vittime di violenza sono iniziati a partire dal 2008.

Infatti, con la L.R. Piemonte 17/03/2008 n. 11 recante il titolo "Istituzione di un fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti", la Regione "riconosce che le forme di violenza contro le donne costituiscono un oltraggio all'inviolabilità della persona e una violazione della sua libertà, secondo i principi sanciti dalla Costituzione e dalle vigenti leggi"³⁵⁹.

³⁵⁹ Art. 1, *Principi e finalità*.

In particolare, all'art. 1 viene sancito che la Regione si impegna nella promozione di iniziative concrete di solidarietà, nonché nell'adozione di azioni efficaci contro ogni forma di violenza in tutti gli ambiti sociali, a partire da quello familiare (violenza sessuale, maltrattamenti fisici e psicologici, fenomeni di persecuzione, abusi e minacce, molestie e ricatti a sfondo sessuale).

Aspetto saliente della legge è rappresentato dall'istituzione del Fondo di solidarietà per le vittime di violenza e maltrattamenti, atto a sostenere le azioni in sede giudiziaria ed utilizzato per coprire le spese di assistenza legale o per la costituzione di parte civile.

All'art. 3 è stata poi stipulata una convenzione con gli Ordini degli avvocati dei Fori del Piemonte al fine di predisporre e rendere accessibile un elenco di avvocati patrocinanti per il fondo.

Successivamente, con la L.R. Piemonte 18/03/2009 n. 8, "Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere nella Regione Piemonte e disposizioni per l'istituzione dei bilanci di genere", è stato istituito il bilancio di genere, che consente la rilettura dei bilanci degli enti pubblici in una rilettura di genere, e contribuisce alla costruzione di un'agenda politica consapevole della ripartizione delle risorse tra uomini e donne.

Come è ormai noto spesso le vittime di violenza vivono una realtà di sudditanza economica; pertanto, gli enti locali in tal modo possono tener conto delle caratteristiche della popolazione, dei nuclei familiari unipersonali con donne sole lavoratrici potenziando ad esempio i posti negli asili pubblici, favorendo quindi le madri per poter accedere o restare nel mondo del lavoro.

Altra legge di riferimento è la L.R. Piemonte 29/05/2009, n. 16, che ha promosso l'istituzione di centri antiviolenza con case rifugio; la finalità di questa legge è quella di offrire adeguato soccorso e sostegno alle donne vittime di maltrattamenti e di abusi sia intra che extra familiari attraverso l'istituzione di centri in grado di supportare la donna concretamente con percorsi per superamento del disagio.

Attraverso accoglienza e ospitalità temporanea e gratuita a donne sole e con figli, si attivano per il reinserimento sociale e lavorativo, nonché le attività legate e connesse alla raccolta dei dati per una reale valutazione del fenomeno e una formazione costante e permanente per le persone che per lavoro possono essere a contatto con situazioni di violenza.

Sempre in tema di centri antiviolenza, con la L.R. Piemonte 24/2/2016 n. 4 "Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli" è stata disposta la presenza di almeno 1 centro antiviolenza in ogni provincia, rappresentando un primo punto di contatto sul territorio, quale punto di ascolto e luogo fisico di

accoglienza per le donne e i loro figli, che possono trovarsi in stato di bisogno per minacce, o qualsiasi altra manifestazione di violenza o sottomissione. Il centro opera in sinergia con gli enti territoriali competenti (comuni province e regione oltre ad associazioni specifiche), oltre alla collaborazione con CORECOM (comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte), volta a contrastare la discriminazione dell'immagine femminile.

Da segnalare il Reg. R. Piemonte 30/01/2017 n. 3 “Istituzione di un fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti (Articolo 22, legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4)”, nel quale viene validamente proseguito il percorso di sostegno della vittima, la quale può beneficiare di assistenza legale, patrocinio in ambito civile e penale con avvocati convenzionati con la Regione con specifiche competenze sulla materia.

Altre disposizioni in materie sono state indicate nel D.G.R. Piemonte 22/12/2017 n. 37-6229 “Piano Triennale degli Interventi per Contrastare la Violenza di Genere 2017-2019”: con questo DRG i “costi” della violenza entrano a pieno titolo tra le spese strutturali e strutturate per contrastare la violenza di genere, con tutta una serie di azioni e obiettivi da porre in essere nel triennio in parola. Dal consolidamento degli sportelli antiviolenza e delle case rifugio, all’inserimento o al reinserimento socio-lavorativo della persona offesa, un contrasto efficace per combattere le mutilazioni genitali femminili nonché i matrimoni forzati, sostegno e formazione alle operatrici e agli operatori dei centri deputati ad accogliere le possibili vittime, e soprattutto sostegni ai figli/e delle donne uccise o ai minori essi stessi vittime di violenza. La legge cerca di offrire spunti di applicazione anche per gli autori di violenza, i quali, su loro richiesta, se non oggetto di vincoli giudiziari, possono intraprendere un percorso di consapevolezza delle dinamiche nell’agire di violenza e delle conseguenze dannose, spesso disastrose che ne possono discendere.

Successivamente, con il D.G.R. Piemonte 14/06/2018 n. 30-7050 “Accordo tra la Regione Piemonte e il Comitato di Coordinamento delle Confederazioni Artigiane del Piemonte per favorire attività di ascolto, informazione a favore di donne vittime di violenza per contrastarne l’isolamento e per favorire l’accesso alla rete dei servizi antiviolenza del territorio regionale” si è mirato sostanzialmente a portare sul campo delle attività artigiane quegli *alert* indiretti che possono far comprendere un disagio della persona più o meno occulto, facendo leva sulla sensibilità degli esercenti il commercio, che quotidianamente o quasi vengono in contatto con le persone del quartiere e sono in grado di verificare con la loro attenzione ad eventuali segnali o richieste di aiuto seppur in modo indiretto (parrucchieri e barbieri in special modo).

6.2 L'Esperienza dell'Ospedale "SS Antonio e Biagio" di Alessandria

Nel nostro ambito ospedaliero sono presenti indicazioni per la gestione del percorso diversificato della vittima di violenza adulta, adulto interdetto, adulto inabilitato, minore.

Trattasi di Documenti a Valenza Aziendale (DVA), redatti a partire dal 2017 e successivamente integrati il 20 agosto 2018 e aggiornati il 3 dicembre 2020, finalizzati a porre in essere il Protocollo del codice Rosa, come da disposizioni regionali.

Gli obiettivi della procedura comprendono una risposta efficace sia in termini clinici che di accoglienza della persona in Pronto Soccorso, contribuendo al riconoscimento dei casi di lesioni derivante da maltrattamenti o da violenza commesse da terzi, favorendo la rapida attivazione dell'Autorità Giudiziaria.

Altri fini che le procedure in uso vogliono perseguire sono rappresentati dalla facilitazione e standardizzazione di un percorso adeguato che garantisca riservatezza, disponibilità all'ascolto e modalità di comunicazione adeguata per un paziente in fase di shock (previa formazione specifica agli operatori di cura), messa a disposizione delle vittime di violenza di uno spazio di decompressione in ambiente protetto (denominato "stanza rosa"), nonché ottemperanza degli obblighi di rilevamento dei reperti del fatto, raccogliendo e conservando correttamente il materiale al fine di consentire gli obblighi di legge.

Per quanto attiene ai profili professionali coinvolti, è istituita un'equipe multidisciplinare per la presa in carico dei pazienti costituita dal medico di Pronto Soccorso Presidio, dall'infermiere di Pronto Soccorso, dal ginecologo, dall'ostetrica/infermiera, dal chirurgo, dall'endoscopista, dall'urologo, dallo psichiatra, dal medico/biologo laboratorio analisi e dal medico di Direzione Medica dei Presidi.

Vengono invece coinvolti nell'ambito della consulenza lo psicologo, l'assistente sociale, il medico legale e l'infettivologo o qualsiasi altro operatore di cura necessario per cura della situazione specifica.

6.2.1 Raccolta dati

In attuazione a disposizioni nazionali, la Regione Piemonte, mediante la Legge Regionale 24 febbraio 2016, n. 4 recante il titolo “Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli”, ha istituito il cosiddetto “codice rosa”, attivabile dai DEA di I e II livello o dal servizio di emergenza 118 quale codice aggiuntivo a quello di gravità (bianco, verde, giallo, rosso), visibile ai soli operatori sanitari.

L’attribuzione del codice rosa rende operativa la succitata équipe multiprofessionale, con il conseguente avvio di un percorso dedicato, cui spetta il compito di prendere in carico la vittima.

Secondo la stessa legge, il servizio garantisce la reperibilità 24 ore su 24 di almeno un operatore con competenze anche nell’attivazione immediata dei servizi di tutela del proprio riferimento territoriale ed in particolare dei servizi sociali competenti.

Il recepimento di queste indicazioni normative è stato attuato dall’Azienda Ospedaliera “SS Antonio e Biagio e Cesare Arrigo”, presso la quale opero in qualità di Dirigente Medico della Direzione Medica dei Presidi, attraverso l’emissione (con periodica revisione) di documenti a valenza aziendale, concernenti percorsi diversificati a seconda che il paziente sia adulto o minore.

Al fine di una valutazione dell’efficacia delle procedure e di un approfondimento epidemiologico del fenomeno a livello territoriale, si è proceduto ad eseguire uno studio di prevalenza, basato sulla raccolta di dati inseriti su un database in uso in ambito nosocomiale, facendo riferimento al triennio 2018-2020.

In dettaglio, mediante una raccolta casistica, realizzata tramite uno studio trasversale, sono state individuate le donne che si sono rivolte alla struttura ospedaliera come prima tappa di un percorso a seguito di violenza di diversa natura (psicologica, economica, sessuale) e mediante una maggior consapevolezza della coercizione cui sono sottoposte, hanno nelle strutture deputate un percorso di protezione e supporto che possa consentire loro di liberarsi da una condizione di abuso e disagio.

In sostanza, si vuole evidenziare se gli strumenti procedurali (normativa, operativa ed economica), attualmente in uso per fronteggiare il fenomeno, siano o meno idonei nel fornire una risposta efficace sia in termini clinici che di accoglienza della persona in PS.

Spesso le vittime di violenza non si riconoscono tali perché nascondono a sé stesse la vera causa del motivo per cui sono giunti al Pronto Soccorso rendendo così più difficile al personale di parlare del tema della violenza.

È pertanto importante riconoscere quindi i segnali nascosti della violenza. Relativamente semplice è l'individuazione di violenza a fronte di chiari ed evidenti segni di traumi (ferite ecchimosi, fratture, abrasioni, ustioni ed ematomi, lesioni a stampo, impronte cutanee di cinghie e bastoni) o quando è chiara l'incongruenza tra tipologia di lesione ed elementi circostanziali riportati per spiegare la causa che l'ha determinata.

Anche le continue richieste di visite mediche o accessi ripetuti al PS per traumi possono far intuire una violenza reiterata. Difficoltoso è invece riconoscere un caso di violenza quando si riscontrano lesioni multiple in varie fasi di guarigione, probabilmente avvenute in tempi diversi oppure quando si notano ferite inveterate e mal guarite che possono far pensare ad un divieto alla richiesta di assistenza presso un Pronto Soccorso.

È fondamentale quindi una adeguata formazione del personale, che garantisca riservatezza, disponibilità all'ascolto e modalità di comunicazione adeguata a un paziente in fase di shock e venga messa a disposizione delle vittime di violenza uno spazio dedicato (identificato con il termine "stanza rosa") di decompressione in ambiente protetto.

Questo studio epidemiologico trasversale è stato basato sulla raccolta di dati inseriti su un database in uso in ambito nosocomiale, facendo riferimento al triennio 2018-2020.


In particolare, il campione esaminato, per poter adeguatamente conseguire gli obiettivi preposti, ha dovuto soddisfare i seguenti requisiti:

- attribuzione del cosiddetto codice rosa in triage;
- aver effettuato almeno un accesso nel periodo considerato;
- avere una diagnosi principale di dimissione che rientra nel perimetro di diagnosi ICD9-CM afferente alla violenza.

Il percorso di analisi esplorativa ha utilizzato cinque variabili esplicative, ossia l'identificazione del responsabile dell'invio al Pronto soccorso, il codice di priorità assegnato e il problema principale individuato in sede di triage, l'esito dell'accesso e del trattamento in DEA, che rappresenta il risultato del processo, con la relativa diagnosi di dimissione.

La diagnosi codificata analiticamente è stata successivamente aggregata sulla base dei settori (I-XVII) che raggruppano le diverse categorie, oltre alla classificazione supplementare "V". Questa classificazione supplementare (V01- V82), è stata concepita per codificare i motivi di ricorso ai servizi sanitari e di ricovero ospedaliero, nello specifico caso delle SDO, che non siano propriamente diagnosi o problemi classificabili nella sezione sistematica dell'ICD9-CM.

Sulla base del campione raccolto, è stato possibile evidenziare che nel periodo considerato, gli accessi in DEA con l'assegnazione del codice rosa sono stati 455. Analizzando i dati con stratificazione per fascia anagrafica, si è rilevato che nella maggioranza dei casi le pazienti presentavano un'età compresa tra 35 e 44 anni (22,85%), mentre la fascia meno rappresentata è stata quella delle ultra-sessantaquattrenni (3,51%), in linea con i dati nazionali.




Dall'analisi del campione in relazione alle modalità di accesso, risulta che 289 hanno raggiunto il Pronto Soccorso con mezzi propri, 4 sono state accompagnate dalla forza pubblica, 1 con ambulanza privata, 159 tramite chiamata al 118 e 2 con trasferimento da altro istituto.

In ordine all'attribuzione di priorità, i cui risultati sono di seguito riportati in tabella e su grafico, è stato possibile rilevare che il codice di priorità più frequentemente attribuito, con 343 casi, è quello verde, associato a un quadro clinico poco critico.

In termini percentualistici, al triage in ingresso dei Codici Rosa, il 75,38% degli accessi risulta poco critico, mentre circa il 20% si presenta mediamente critico, con attribuzione del codice giallo.

Accessi in PS di donne con diagnosi di violenza per triage in ingresso	Diagnosi di violenza
B Bianco – Non Critico	22
V Verde – Poco Critico	343
G Giallo – Mediamente Critico	90
R Rosso – Molto critico	0



Per quanto attiene invece alle manifestazioni cliniche afferenti alla diagnosi di violenza, di seguito è inserita la tabella con la specifica del problema principale assegnato in triage.

Agitazione psichiatrica	13
Sintomi diffusi per patologie diverse	101
Cefalea neurologica	2
contusione	14
Disturbi psichici	11
Dolore addominale	2
Ustioni	2
Intossicazione	1
Lombalgia/cervicalgia	16
Problemi ginecologici	7
Trauma Cranico	41
Traumi minori	243
Tumefazione	2

Questa tabella riassume i valori ammessi dalla variabile esplicativa dalla quale si evince che le assistite riferiscono dolori vaghi e diffusi per circa il 22%, mentre i traumi rappresentano nel loro insieme oltre il 62% delle cause delle condizioni patologiche riscontrate.

In ordine all'esito del trattamento in Pronto Soccorso si riportano di seguito i risultati su tabella.

Dimissioni al medico curante/domicilio	292
Dimissioni con invio all'ambulatorio specialistico	17
Ricoveri	45
Il paziente si allontana spontaneamente con prestazione	10
Il paziente si allontana spontaneamente senza prestazione	71
Il paziente rifiuta degenza temporanea	13
Il paziente rifiuta ricovero	7

Dall'analisi dell'esito degli accessi stante nella maggior parte dei casi la non gravità dell'evento (codice verde), le pazienti vengono rimesse al domicilio/medico curante nel 64,17% dei casi ma pare rilevante sottolineare il dato circa l'abbandono della struttura nosocomiale da parte circa il 22% delle pazienti e meno del 10% accetta il ricovero in reparto dedicato.

La diagnosi di dimissione principale e altre devono essere codificate secondo la Classificazione Internazionale delle Malattie ICD9. Si tratta di un sistema di classificazione o di codifica che consente la registrazione sistematica dei dati di morbosità attraverso la traduzione dei codici numerici (classificazione principale) o alfanumerici (classificazioni supplementari E, MV), dei termini in cui sono formulate le diagnosi di malattia o gli altri problemi relativi alle condizioni di salute. Nella classificazione ICD9 il codice è composto da 3 cifre (categorie) seguite eventualmente da altre cifre che danno una maggior specificazione della malattia.


Codice	Diagnosi alla dimissione	Numero dei casi	Ricoveri
29012	Demenza pre-senile	1	0
1027	Altre manifestazioni	2	0
2914	Intossicazione alcolica idiosincrasica	1	0
29384	Disturbo d'ansia	1	1
29600	Mania episodio singolo	2	0
29620	Depressione maggiore episodio singolo	3	2
29621	Depressione maggiore lieve	1	1
2981	Psicosi tipo agitato	1	1
30000	Stato ansioso non specificato	4	1
3019	Disturbi di personalità	1	1
30270	Disturbo psicosessuale	1	1
30301	Intossicazione acuta da alcool, continua	1	0
30302	Intossicazione acuta da alcool, episodica	1	0
3089	Reazione acuta allo stress, non specificata	1	0
30924	Disturbo dell'adattamento con ansia	1	0
30928	Disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso	1	1
31200	Disturbo della condotta	1	0
31389	Altro disturbo	6	0
38870	Otalgia	1	0
52120	Abrasione non specificata	1	0
52181	Dente lesionato	1	0
632	Aborto ritenuto	1	1
6820	Faccia	1	0
6823	Braccio e avambraccio	1	0
71516	Artrosi localizzata ginocchio	1	0
71891	Lesione articolare non specificata, spalla	1	0
71961	Altri disturbi delle articolazioni, spalla	1	0
7231	Cervicalgia	9	0
7242	Lombalgia	4	0
7246	Patologie sacro	1	0
7249	Altre patologie non specificate del rachide	1	0
72703	Dito a scatto	1	0
78900	Dolore addominale, sede non specificata	1	1
78905	Dolore addominale periombelicale	1	0
78907	Dolore addominale generalizzato	1	1
8020	Frattura chiusa ossa nasali	2	0
8024	Fx chiusa osso malare e mascellare superiore	2	0
8026	Fx chiusa parete inferiore orbita	1	0
8028	Fx chiusa altre ossa della faccia	1	0
8054	Fx chiusa vertebra lombare senza menzione lesione	1	0

	midollo		
80701	Fx chiusa 1 costola	2	0
80702	Fx chiusa 2 costole	2	1
80703	Fx chiusa 3 costole	2	1
81100	Fx chiusa scapola parte non spec	1	0
81109	Fx chiusa di altra parte della scapola	1	1
81284	Fx chiusa epicondilo omero	1	0
81305	Fx chiusa capitello radiale	1	0
81340	Fx chiusa estremità distale radio e ulna	1	0
82520	Fx chiusa di osso non specificato piede	1	0
82525	Fx chiusa di osso del metatarso	1	0
84200	Distorsione e distrazione di sito non spec di polso e mano	2	0
8441	Distorsione e distrazione legamento collaterale ginocchio	1	0
8470	Distorsione e distrazione collo	19	0
8500	Concussione con nessuna pdc	79	1
8502	Concussione con moderata pdc	1	0
8565	Concussione con pdc di durata non specificata	1	0
8509	Concussione non specificata	1	0
8748	Ferita del collo	1	1
88003	Ferita braccio	2	0
88100	Ferita avambraccio	1	0
9057	Postumi distorsioni	1	0
9063	Postumi contusioni	51	6
9189	Altri non specificati traumatismo superficiale occhio	1	0
920	Contusione faccia	11	2
9210	Ecchimosi oculare	1	0
9221	Contusione parete toracica	5	0
92232	Contusione natica	2	0
9228	Contusione sedi multiple tronco	2	0
9229	Contusione di parte non specificata	9	0
92300	Contusione spalla	3	0
92303	Contusione braccio superiore	4	0
92309	Contusione sedi multiple	4	0
9234	Contusione gomito	2	0
92320	Contusione mano	1	0
92321	Contusione polso	2	0
9233	Contusione dita mano	1	0
9238	Contusione sedi multiple arto superiore	4	0
92420	Contusione coscia	1	0
92401	Contusione anca	1	0
92410	Contusione gamba	2	0
92411	Contusione ginocchio	4	0
9244	Contusione sedi multiple arto inferiore	1	0
9248	Contusione sedi multiple non classificate altrove	2	0
9409	Ustione occhio	1	0
95909	Trauma faccia e naso	2	0
9800	Effetti tossici alcool etilico	2	0
99550	Abusi di minore	1	0
99553	Abuso sessuale di minore	4	1
99559	Altri abusi e trascuratezze dei minori	1	1
99580	Maltrattamento adulto	15	2
99582	Abuso emotivo psicologico dell'adulto	1	0
99583	Abuso sessuale dell'adulto	1	0
V715	Osservazioni successiva ad asserita violenza	8	2

	carnale		
V1541	Anamnesi personale trauma psichico da violenza fisica	10	2
V1542	Anamnesi personale trauma psichico da violenza emotiva	7	2
V202	Controllo periodico neonato/bambino	1	0
V221	Controllo di altra gravidanza normale	1	1
V222	Reperto accidentale di gravidanza	1	1
V239	Controllo gravidanza ad alto rischio	1	1
V403	Altri problemi comportamento	1	0
V4989	Altri problemi specificati che influenzano lo stato di salute	2	0
V6121	Maltrattamento del bambino	9	3
V643	Procedura non eseguita per allontanamento senza prestazioni	71	0
V6759	Altra visita di controllo	10	1
V714	Osservazione successiva ad altro incidente	1	0
V7181	Osservazione per sospetto abuso o trascuratezza	1	0
V789	Esame non specificato	2	1


Raggruppando settori e categorie i dati possono essere così aggregati:

Settori	Descrizione	Categorie	Casi campione	Ricoveri
V	Disturbi psichici	290-319	28	7
VI	Malattie sistema nervoso e degli organi di senso	320-389	1	0
IX	Malattie dell'apparato digerente	520-579	2	0
XI	Gravidanza, parto e puerperio	630-676	1	1
XII	Malattia della pelle e del tessuto sottocutaneo	680-709	2	0
XIII	Malattia osteo-muscolari e del tessuto connettivo	710-739	19	0
XIV	Sintomi e segni maldefiniti	780-799	5	2
XVII	Traumatismi e avvelenamenti	800-999	271	15
Codice V	Classificazioni supplementari			
	Altre anamnesi personali di rischio di malattia	V15	17	4
	Controllo della salute del neonato o del bambino	V20	1	0
	Gravidanza normale	V22	2	2
	Controllo gravidanza ad alto rischio	V23	1	1
	Problemi psichici e di comportamento	V40	1	0
	Problemi relativi agli arti e altri problemi	V49	2	0
	Abitazione problemi familiari ed economici	V60	9	3
	Persone che ricorrono ai servizi sanitari per interventi specifici non eseguiti	V64	71	0
	Visita di controllo	V67	10	1
	Osservazione ed esami di condizioni morbose sospette	V71	2	0
	Osservazione successiva ad asserita violenza carnale	V 71.5	8	2
	Esami speciali per l'individuazione di disturbi del sangue e degli organi omopoietici	V78	2	1



Il grafico su esposto, a barre raggruppate usate per confrontare valori di alcune categorie di malattia, illustra in maniera chiara che i traumatismi rappresentano quasi il 60% delle diagnosi, mentre una larga fetta di persone abbandona la struttura senza aver ricevuto la prima-assistenza (15,6%). Le altre diagnosi degne di nota sono quelle legate ai disturbi psichici, pari al 6,15% sul totale delle diagnosi. L'8,57% è stato ricoverato nei reparti specialistici.

Analizzando ora gli accessi al Ps per ciascun anno del triennio di riferimento 2018-2019-2020 e prendendo anche i dati a disposizione del 2021, (gennaio-luglio), evidenziamo che a fronte di 523 Codici Rosa (accessi complessivi), il periodo di maggior ricorso alla struttura di emergenza-urgenza nell'anno della pandemia ha registrato una diminuzione dei casi segnalati. In particolare, si è verificata una importante flessione dei casi di IPV, a dimostrazione che in circostanze particolarmente vincolanti diventa molto complesso per la donna trovare spazi per poter ottenere libertà e autodeterminazione che le consenta di trovare all'esterno tutela e assistenza. In particolare, nel periodo di marzo – aprile di lockdown totale solo 12 casi sono stati rilevati, mentre prendendo a riferimento altri periodi del 2020, le segnalazioni arrivate sono pressoché raddoppiate.



Questi istogrammi, frutto dei responsi del campione, in coerenza con i dati nazionali incrementati dai Flussi Emur (sistema informativo ministeriale per il monitoraggio dell'assistenza in emergenza-urgenza), ci dimostrano che la violenza di genere, continua ad essere un fenomeno molto difficile da misurare perché rimane in larga parte sommerso, con inevitabile presenza di fattori di confondimento.

I metodi operativi, legali e strutturali in campo, se resi interdisciplinari ed efficientati, possono effettivamente contrastare questo fenomeno che risulta sempre più dilagante. Infatti, esistono gravi carenze a livello strutturale ed economico che non consentono alle vittime di poter contare adeguatamente sul supporto esterno, mancano a mio avviso le necessarie sinergie tra le diverse strutture deputate all'assistenza, troppo spesso la donna che abbandona il pronto soccorso spontaneamente, per paura, sfiducia o rassegnazione, non viene intercettata dal sistema territorio, con inevitabile conseguenza di un percorso di vita segnato da dolori e sofferenza.

Ritengo che, alla luce di quanto esposto, la funzione degli operatori sanitari del Pronto Soccorso, rivesta oggi un ruolo determinante e predominante, perché essendo i primi veri interlocutori della donna possono darle tutte le informazioni e i chiarimenti necessari per poter decidere come procedere; si ricorda da ultimo che per avere protezione non è indispensabile denunciare, molte donne ignorano che esistono possibilità diverse, non necessariamente traumatiche, per migliorare la loro condizione.

Conclusioni

La violenza di genere è una forma di violazione dei diritti umani e una discriminazione che non conosce limiti geografici né culturali.

In questo percorso formativo ho potuto constatare che si tratta di un fenomeno estremamente diffuso, sembra, ma non è lontano da noi. Per questo è un male che si deve raccontare. Può esistere nella porta accanto, negli occhi di una donna col volto stanco e segnato, con gli occhiali da sole anche in inverno, donne che celano per amore dei figli, della famiglia, donne che credono di potercela fare da sole, che credono che tutto si sistemerà, donne che sperano di avere una vita normale in un contesto che normale non è e molto spesso non lo sarà più.

Abbiamo visto il ciclo della violenza quando si innesca è inesorabile, sono corsi e ricorsi della storia familiare che culminano talvolta nei femminicidi. Anche quest'anno mentre sto scrivendo se ne contano 83 e tutti in ambito familiare.

Ma il mio lavoro si è focalizzato sulle forme di violenza prima, primitiva, quando iniziano le prime vessazioni i primi schiaffi, le grida, le imposizioni sulle spese del bilancio familiare, sulla gestione dei figli.

Per tale ragione, mi sono in particolare soffermata su una particolare fattispecie quale la *intimate partner violence* (IPV), per comprendere a pieno e meglio l'origine della spirale.

Il maltrattante non è uno sconosciuto, ma l'attuale o precedente compagno, coniuge o qualsivoglia altro soggetto con cui la vittima abbia o abbia avuto una relazione, dello stesso sesso o di sesso opposto, che pone in essere uno o più atteggiamenti violenti.

Come evidenziato dalla ricca letteratura scientifica di riferimento, ne conseguono ripercussioni sulla salute della vittima che può manifestare sia condizioni patologiche sia organiche che psichiatriche, senza sottovalutare che, sovente, il raggio d'azione della violenza domestica coinvolge anche altre persone, in particolare i bambini che potranno soffrire delle stesse patologie, e che vivono insieme alla madre nella stessa abitazione con l'abusante.

Discorso a parte è da riservare alla IPV perpetrata nei confronti delle donne in gravidanza, in merito alla quale risalgono proprio alla fine degli anni '80 gli studi circa le eventuali ripercussioni della violenza sul prodotto del concepimento.

Gli studi retrospettivi condotti a tale proposito, hanno altresì rilevato una percentuale significativa di donne sottoposte a varie forme di violenze proprio in un momento della loro vita

molto delicato, che dovrebbe essere permeato da cure e attenzioni e non certo da aggressioni fisiche e verbali.

Trattasi di una condizione paradossale, in quanto, la letteratura scientifica evidenzia una teoria secondo cui la gravidanza può aumentare il rischio di violenza in ragione dei sentimenti ambivalenti circa questo particolare periodo della donna, la sua maggiore vulnerabilità e una diminuita “disponibilità” sessuale.

Per giunta, è interessante notare come dagli studi di riferimento, si rilevino tre fattori fortemente associati all’abuso fisico in gravidanza, ossia l’instabilità “sociale”, lo stile di vita non salutare, nonché gli eventuali problemi di salute.

Tuttavia, le donne in gravidanza generalmente non sono inserite come gruppo ad alto rischio di violenza e per questa ragione si rende necessaria l’istituzione di strumenti di screening in capo alla violenza domestica. È da qui che parte pertanto una certa sensibilizzazione alla tematica in termini preventivi, identificando i possibili mezzi atti a contrastare il fenomeno alla radice, quali questionari sul benessere generale e scale di punteggio in tema di locus of control in gravidanza.

Se facciamo un’analisi critica della condizione femminile, credo che ancor prima delle norme siano stati i movimenti e le proteste delle donne stesse a mobilitare la società e gli organi istituzionali.

Ad iniziare dal 1960 anno in cui le tre sorelle Mirabal, in America Latina, sono state brutalmente uccise per la loro ostinata opposizione al regime. Non per nulla il 25 novembre, giorno del massacro, sarà la data scelta dall’ONU come giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Le donne sono scese in piazza spesso per manifestare i loro diritti, dalle battaglie per il divorzio nel 1970 e quella per l’interruzione volontaria di gravidanza, disciplinata dalla famosa legge 194, confermata poi con il referendum del 1981.

La storia si ripete, tant’è che a marzo di quest’anno le donne turche hanno manifestato contro la ritirata da quella Convenzione contro la violenza siglata proprio a Istanbul.

Sul fronte normativo, abbiamo fatto i conti con un secolare impianto patriarcale della società, con mirate disposizioni civilistiche che rimarcavano la predominanza del marito sulla moglie, senza dimenticare i reati penali che coinvolgevano esclusivamente la figura femminile.

Infatti, abbiamo dovuto attendere la storica sentenza della Cassazione del 22 febbraio 1956 per l’abbattimento del principio di applicazione dello *ius corrigendi* da parte del marito nei confronti della moglie e negli anni a seguire la Corte costituzionale ha inquadrato come illegittimi gli articoli del Codice penale inerenti ai reati di adulterio e concubinato.

Altro passo di ragguardevole importanza, sotto il profilo civilistico è rappresentata dalla L. 151/1975, attraverso la quale è stata sancita la tutela, tra le altre, della libertà matrimoniale, del rapporto paritario tra coniugi nella conduzione della famiglia, dell'introduzione del regime di comunione legale dei beni, del miglioramento della posizione successoria del coniuge e dei figli naturali, nonché del riconoscimento dei figli adulterini.

Per quanto attiene invece al fronte penalistico, con la Legge n. 442 del 10 agosto 1981 è stata eliminata la rilevanza penale della causa d'onore, attraverso l'abrogazione degli articoli 544 e 587 del Codice penale e sul finire degli anni '90, quando cioè la violenza sessuale è diventata reato contro la libertà personale, innovando la precedente normativa, che invece la collocava fra i delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume.

Io sono una donna giovane ed ho affrontato in modo critico le vicende relative all'evoluzione storica del tentativo di raggiungimento da parte delle donne della parità tra i sessi; un tema secolare che consisteva nella sovranità del capofamiglia, del capobranco, di un sistema economico e giuridico fortemente penalizzante anche per lo sviluppo sociale ed economico e finanziario della società italiana.

A titolo di banale esempio, del tema della "dote" ne ho sentito parlare ancora da mia nonna paterna che ricamava le lenzuola per il matrimonio di mia zia, spiegandomi che si trattava di una consuetudine tramandata nel tempo.

Per me, già allora, e parliamo degli anni '90, suonava come una disparità di genere, una arcaica convenzione per la quale il matrimonio risultava come un raggiungimento sociale, uno *status quo* per la sposa, e per tale motivo la donna doveva felicemente ed attivamente contribuire, non in termini di faticosa cooperazione, ma piuttosto con una doverosa e sommessata partecipazione per il raggiungimento di questo importante obiettivo.

Quanto all'evoluzione storica del quadro normativo nazionale e europeo, in questo elaborato è stato messo in atto un confronto tra diverse normative europee per individuare le convergenze e le divergenze, le criticità risolte e non da parte del legislatore dei diversi Paesi.

In estrema sintesi, i paesi dell'Europa hanno proceduto nell'affrontare il tema violenza ed in particolare violenza di genere in ordine sparso, con un'evoluzione legiferante piuttosto frammentaria e disarticolata, anche sulla base delle richieste dei cittadini e del loro stato evolutivo a livello sociale.

Alcuni stati come Regno Unito e Spagna, rispettivamente nel 2003 e nel 2004, hanno creato leggi *ad hoc*, ma solo in tempi più recenti, attraverso la sottoscrizione della Convenzione di Istanbul nel 2011, al di là delle ratifiche dei singoli Stati, è stata impostato un percorso stringente, rigoroso, mettendo in campo i diritti fondamentali delle persone, ridefinendo i

termini “violenza” e “genere” e soprattutto obbligando gli Stati firmatari a mettere in campo politiche sensibili sotto i profili culturali, economici oltre che di prevenzione e di tutela.

Il tema che deriva dall’esame delle normative e della loro evoluzione impone oggi una riflessione sul tema del “consenso” in capo agli atti sessuali. Su questo fronte si sono espressi, in tempi recenti e in modo netto sia il legislatore tedesco che quello spagnolo i quali con i rispettivi “no è no” e “si è si”, partendo da due presupposti diametralmente opposti, hanno voluto chiarire inequivocabilmente che in assenza di consenso, si compie reato di violenza sessuale.

Non possono avere accoglienza ed accoglimento gli stereotipi maschili “credevo che ci stesse”, “mi ammiccava”, anzi, a mio avviso dovrebbero essere considerati un ulteriore tentativo di supremazia e prevaricazione, un’aggravante.

A sostegno della normativa italiana è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione, che trattando vicende processuali, ha emanato mediante diverse sentenze. Ha trattato l’argomento ed ha riconosciuto che il consenso all’atto deve essere espresso in ogni momento dell’atto sessuale e deve essere validamente prestato.

Troppo spesso nei tribunali italiani e non solo, ci siamo trovati di fronte a situazioni in cui la vittima ha dovuto giustificare e provare che realmente non era consenziente, che il suo comportamento sembrava ambiguo perché aveva paura, perché era scioccata, perché non ha reagito, perché ha avuto un coito orale ecc... e mille altri ancora perché.

Ho riscontrato caratteristiche comuni nelle vicende processuali dei diversi Paesi: la figura della vittima viene sezionata, incalzata, talvolta ironicamente derisa.

In questo contesto, la sua dignità viene oltremodo oltraggiata, tenuto anche conto che deve ripercorrere minuziosamente e rivivere situazioni di profondo disagio e anche vergogna con il timore di essere banalizzata e di non veder riconosciuti i propri diritti.

A comprova di ciò, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con pronuncia del 27 maggio 2021, ha condannato l’Italia proprio in ragione di un eccessivo rilievo dato alle abitudini di vita della vittima, sminuendone la credibilità e minimizzando la violenza subita. Questo è quello che si riscontra nelle aule di giustizia.

Sul fronte invece dell’attività sul territorio, ritengo che nel nostro Paese, come nel Regno Unito, esista e sia attiva una valida rete di tracciamento e monitoraggio, che se adeguatamente implementata ed utilizzata possa agevolare, snellire e soprattutto accelerare l’intervento delle forze dell’ordine, le quali allertate quasi sempre in emergenza, possono sostenere la donna tempestivamente perché conoscono già la sua storia di violenza domestica e la vittima non è costretta a ripetere o raccontare *de novo* la sua situazione familiare.

Ciò consente di intercettare subito e tempestivamente l'aggressore, come non è avvenuto per esempio nel caso di Antonietta Rositani a Reggio Calabria, cronaca di una violenza annunciata.

Altro tema emerso in modo preponderante è quello relativo al profilo personologico dell'agente che nega di porre in essere comportamenti oltraggiosi e penalmente rilevanti, cercando ossessivamente di minimizzare il comportamento e la condotta lesiva, venendo spesso protetto e reintegrato in famiglia.

Anche in questo periodo di pandemia il silenzio ha parlato.

Del resto, le misure di contenimento del contagio, in particolare il lockdown, hanno fatto in modo che vittima e abusante trascorressero più tempo insieme all'interno delle mura domestiche, sicché da una parte, l'aggressore aveva maggiori possibilità di esercitare quotidianamente il controllo in diversi ambiti e dall'altra la vittima aveva maggiori difficoltà logistiche ad allontanarsi da casa per chiedere aiuto.

Questo dato è stato confermato anche dal mio studio di prevalenza, basato sulla raccolta di dati inseriti su un database in uso in ambito nosocomiale presso l'Ospedale SS Antonio e Biagio di Alessandria, facendo riferimento al triennio 2018-2020.

In effetti, nel periodo di marzo-aprile 2020, momento di lockdown totale, sono stati segnalati solo 12 casi, mentre prendendo a riferimento altri periodi del 2020, le segnalazioni arrivate sono pressoché raddoppiate.

Questa indagine mi ha consentito di considerare anche il cosiddetto "maricidio", ossia quando è la donna a rivestire il ruolo di "carnefice". A questo proposito ho individuato spunti di riflessione in alcune sentenze, nelle quali è stato ampiamente analizzato il concetto di difesa legittima, contrapposto a quello di provocazione per accumulo, quest'ultima riconosciuta come attenuante e non come elemento scagionante.

Ancora oggi sono pochi gli studi, ma facendo riferimento a diverse vicende processuali è stato possibile evidenziare che molto spesso i Giudici sono chiamati a valutare entrando nel delicatissimo confine tra omicidio volontario e legittima difesa qualora il delitto si consumi in un contesto di violenza domestica.

Altre problematiche sono ravvisabili nell'aspetto gestionale della vittima di violenza.

Se da una parte abbiamo infatti linee guida ministeriali atte ad uniformare il percorso della donna all'interno del contesto nosocomiale, le stesse non possono essere sempre applicabili alla lettera in quanto l'accesso in Pronto Soccorso è permeato da diverse variabili, non da ultimo l'afflusso di pazienti in DEA e la presenza un numero adeguato di personale.

Non solo, nel corso del mio studio basato sugli accessi in Pronto Soccorso, ho tristemente notato che una buona percentuale di pazienti si allontanavano dall'ospedale prima ancora di essere visitate, mentre altre hanno rifiutato il ricovero.

Scelte di questo tipo sono spesso motivate dal fatto che la vittima quando si reca in ospedale lascia a casa figli minori, che potrebbero essere a loro volta delle vittime, oppure non ripongono fiducia nelle istituzioni, decidendo pertanto di non impostare un percorso di assistenza territoriale.

Alla conclusione di questo percorso, mi sono resa conto che avrei potuto mettere al servizio di altre donne le mie competenze in ambito medico legale e non solo.

In Alessandria, città in cui vivo e lavoro, ho conosciuto l'Associazione Onlus me.Dea, costituitasi nel 2009, formata da sole donne: 25 socie, 10 operatrici e 10 volontarie che quotidianamente mettono a disposizione le loro conoscenze e la loro disponibilità per aiutare altre donne in difficoltà.

L'associazione gestisce due centri Antiviolenza (Alessandria e Casale), nonché una casa rifugio con 6 posti letto.

Ecco, la forza e la dedizione di queste persone che non si scoraggiano mai e che lottano tutti i giorni contro la sopraffazione, insegnando a donne più sfortunate a reagire e credere nel *cambiamento*, mi ha fortemente coinvolto e ancor più motivata a collaborare con loro a titolo gratuito, portando la mia esperienza, cercando di promuovere l'informazione attraverso progetti culturali, campagne di informazione, aprire uno sportello per le problematiche medico legali e soprattutto guardando gli occhi di tante donne con disagio fare capire loro non sei sola e non lo sarai mai più. So che ovviamente si tratta di un atteggiamento utopistico, ma per poter cambiare le cose e creare un futuro alle bambine di oggi, dobbiamo credere ed impegnarci tutti per un domani più equo, un domani migliore.

Bibliografia generale e sitografia

Abrahams, C. Hidden. *Victims: children and domestic violence*. London, NCH Action for Children, 1994.

Alibrandi L, *Codice Penale commentato*, Piacenza, La Tribuna, 2020.

Amaro H, Fried LE, Cabral H, Zuckerman B. *Violence during Pregnancy and Substance Use*. Am J Public Health. 1990 May;80(5):575-579.

Arendt F, Karadas N. *Ethnic concordance in patient-physician communication: experimental evidence from Germany*. J Health Commun 2019;24:1-8.

Bailey JE, Kellermann AL, Somes GW, Banton JG, Rivara FP, Rushforth NP. *Risk factors for violent death of women in the home*. Arch Intern Med. 1997 Apr 14;157(7):777-82.

Berenson AB, Stiglich NJ, Wilkinson GS, Anderson GD. *Drug abuse and other risk factors for physical abuse in pregnancy among white non-Hispanic, black and Hispanic women*. Am J Obstet Gynecol. 1991 Jun;164(6 Pt 1):1491-6; discussion 1496-1499.

Berk RA, Berk SF, Loseke DR, Rauma D. *Mutual Combat and Other Family Victim Myths* in Finkelhor D, Gelles RJ, Hotaling GT, Straus Murray A. *The dark side of families: Current family violence research*. Beverly Hills, Sage, 1983.

Birkhoff JM, *Nozioni di medicina legale*. Milano, Franco Angeli, 2010.

Bograd M. *Family Systems Approaches to Wife Battering: A Feminist Critique*. Am J Orthopsychiatry 54 (1984): 558-568.

Boisvert R. *Éléments d'explication sociale de l'uxoricide*. Criminologie. 1996 Jan 29(2):73.

Bonomi AE, Holt VL, Thompson RS, Martin DP. *Ascertainment of intimate partner violence in women seeking legal protection*. Am J Prev Med. 2005 Jan;28(1):52-58.

Bradbury-Jones C, Isham L. *The pandemic paradox: The consequences of COVID-19 on domestic violence*. J Clin Nurs. 2020 Jul;29:2047-2049.

Bradley R, Schwartz AC, Kaslow NJ. *Posttraumatic stress disorder symptoms among low-income, African American women with a history of intimate partner violence and suicidal behaviors: self-esteem, social support, and religious coping*. J Trauma Stress. 2005 Dec;18(6):685-696.

Breiding MJ, Basile KC, Smith SG, Black MC, Mahendra R. *Intimate Partner Violence surveillance. Uniform definitions and recommended data elements*. Version 2.0. Atlanta (GA): National Center for Injury Prevention and Control, Centers for Disease Control and Prevention, 2015.

Bullock LF, McFarlane J. *The birth-weight, battering connection*. Am J Nurs 1989; 89: 1153-1155.

Burke JG, Thieman LK, Gielen AC, O'Campo P, McDonnell KA. *Intimate partner violence, substance use, and HIV among low-income women: taking a closer look*. Violence Against Women. 2005 Sep;11(9):1140-1161.

Caetano R, Cunradi C. *Intimate partner violence and depression among Whites, Blacks, and Hispanics*. Ann Epidemiol. 2003 Nov;13(10):661-665.

Caletti GM. *Revenge Porn e tutela penale. Prime riflessioni sulla criminalizzazione specifica della pornografia non consensuale alla luce delle esperienze angloamericane*. Diritto Penale Contemporaneo, 3/18.

Camera dei Deputati, XVII Legislatura, Biblioteca – Legislazione Straniera. *Le politiche adottate in Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e Stati Uniti per contrastare la violenza contro le donne: normativa e piani d'azione*. Appunto 38/2017 del 25 ottobre 2017 (aggiornamento al 1° marzo 2018).

Campbell AM. *An increasing risk of family violence during the COVID-19 pandemic: Strengthening community collaborations to save lives*. 2020. Forensic Science International: Reports, 2.

Campbell J, Webster D, Koziol-McLain J, Block C, Campbell D, Curry MA, Faye G, Glass N, McFarlane J, Sachs C, Sharps P, Ulrich Y, Wilt SA, Manganello J, Xu X, Schollenberger J, Frye V, Laughon K. *Risk factors for femicide in abusive relationships: results from a multisite case control study*. American Journal of Public Health. 2003; 93(7):1089-1097.

Campbell JC, Poland ML, Waller JB, Ager J. *Correlates of battering during pregnancy*. Res Nurs Health. 1992 Jun;15(3):219-226.

Campbell JC, Woods AB, Chouaf KL, Parker B. *Reproductive health consequences of intimate partner violence. A nursing research review*. Clin Nurs Res. 2000 Aug;9(3):217-237.

Campbell JC. *Health consequences of intimate partner violence*. Lancet. 2002 Apr 13;359(9314):1331-1336.

Cengiz H, Kanawati A, Yıldız S, Süzen S, Tombul T. *Domestic violence against pregnant women: A prospective study in a metropolitan city, İstanbul*. J Turk Ger Gynecol Assoc. 2014 Jun 1;15(2):74-77.

Chang JC, Cluss PA, Ranieri L, Hawker L, Buranosky R, Dado D, Mc Neil M, Scholle SH. *Health care interventions for intimate partner violence: what women want*. Womens Health Issues. 2005 Jan-Feb;15(1):21-30.

Coid J, Petruckevitch A, Chung WS, Richardson J, Moorey S, Cotter S, Feder GS. *Sexual violence against adult women primary care attenders in east London*. Br J Gen Pract. 2003;53(496):858-862.

Coker AL, Davis KE, Arias I, Desai S, Sanderson M, Brandt HM, et al. *Physical and mental health effects of intimate partner violence for men and women*. Am J Prev Med. 2002 Nov;23(4):260-268.

Coker AL, Derrick C, Lumpkin JL, Aldrich TE, Oldendick R. *Help-seeking for intimate partner violence and forced sex in South Carolina*. Am J Prev Med. 2000 Nov;19(4):316-320.

- Coker AL, Smith PH, Bethea L, King MR, McKeown RE. *Physical health consequences of physical and psychological intimate partner violence*. Arch Fam Med. 2000 May;9(5):451-457.
- Coker AL, Smith PH, Fadden MK. *Intimate partner violence and disabilities among women attending family practice clinics*. J Womens Health (Larchmt) 2005 Nov;14(9):829-838.
- Cokkinides VE, Coker AL, Sanderson M, Addy C, Bethea L. *Physical violence during pregnancy: maternal complications and birth outcomes*. Obstet Gynecol. 1999 May;93(5 Pt 1):661-666.
- Colli F, Ferrari F, Gennari S, *I codici civile e penale per l'esame di avvocato*, Piacenza, La Tribuna, 2020.
- Comitato dei Ministri agli Stati membri del Consiglio d'Europa. *Raccomandazione sulla protezione delle donne dalla violenza*, 2002.
- Commissione Europea, *2017 Report on Equality between women and men in the EU*.
- Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Penale, n. 15683 del 9 aprile 2019.
- Daniels K. *Intimate partner violence & depression: a deadly comorbidity*. J Psychosoc Nurs Ment Health Serv. 2005 Jan;43(1):44-51.
- Dicola D, Spaar E. *Intimate Partner Violence*. Am Fam Physician. 2016 Oct 15;94(8):646-651.
- Dobash, RE, Dobash RP, Wilson M, Daly M. *The Myth of Sexual Symmetry in Marital Violence*. Social Problems 39 1992: 71-91.
- Dobash, RE, Dobash RP. *Wives: The Appropriate Victims of Marital Violence*. *Victimology: An International Journal* 2 (3/4) (1977-78): 426-443.
- Dubolino P, Dubolino C, *Codice del Diritto di Famiglia e dei minori*, Piacenza, La tribuna, 2015.
- Du Mont J, Forte T, Cohen MM, Hyman I, Romans S. *Changing help-seeking rates for intimate partner violence in Canada*. Women and Health. 2005; 41(1):1-19.
- Duran S, Eraslan ST. *Violence against women: Affecting factors and coping methods for women*. J Pak Med Assoc. 2019 Jan;69(1):53-57.
- Fals-Stewart W, Kennedy C. *Addressing intimate partner violence in substance-abuse treatment*. J Subst Abuse Treat. 2005 Jul;29(1):5-17.
- Figone A, *Commento alla legge 154/2001*, "Famiglia e diritto", n. 4/2001.
- Frigon S. *L'homicide conjugal au féminin, d'hier à aujourd'hui*. Montréal, Éditions du remue-ménage, 2003.
- Frigon S. *L'homicide conjugal féminin, de Marie-Josephte Corriveau (1763) à Angélique Lyn Lavallée (1990): meurtre ou légitime défense?* Criminologie 1996 Vol 29(2):11-27.
- Galea S, Merchant RM, Lurie N. *The mental health consequences of COVID-19 and physical distancing: The need for prevention and early intervention*. JAMA Intern Med. 2020 Jun 1;180(6):817-818.

- Gazmararian JA, Lazorick S, Spitz AM, Ballard TJ, Saltzman LE, Marks JS. *Prevalence of violence against pregnant women*. JAMA. 1996 Jun 26;275(24):1915-1920.
- Gelles R. *Violence and pregnancy: Are pregnant women at greater risk of abuse?* J Marriage Fam 1988; 50:841-847.
- George E, Phillips CH, Shah N, O'Connor AL, Rosner B, Stoklosa HM, Khurana B. *Radiologic findings in intimate partner violence*. Radiology 2019 Apr; 291(1):62-66.
- Giusy B, Facchin F, Micci L, Rendiniello M, Giulini P, Cattaneo C, Vercellini P, Kustermann A. *COVID-19, Lockdown, and Intimate Partner Violence: Some Data from an Italian Service and Suggestions for Future Approaches*. J Womens Health (Larchmt). 2020 Oct;29(10):1239-1242.
- Granja AC, Zacaria E, Bergstron S. *Violent deaths: The hidden face of maternal mortality*. BJOG 2002; 109: 5-8.
- Hashemi HM, Beshkar M. *The prevalence of maxillofacial fractures due to domestic violence - a retrospective study in a hospital in Tehran, Iran*. Dent Traumatol 2011 Oct;27:385-388.
- Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. *4ème plan interministériels de lutte contre les violences faites aux femmes 2014-2016*.
- Helton AS, McFarlane J, Anderson ET. *Battered and pregnant: a prevalence study*. Am J Public Health. 1987 Oct;77(10):1337-1339.
- Henning KR, Klesges LM. *Utilization of counseling and supportive services by female victims of domestic abuse*. Violence Vict. 2002 Oct;17(5):623-636.
- Hillard PJ. *Physical abuse in pregnancy*. Obstet Gynecol. 1985 Aug;66(2):185-190.
- HM Government. *A call to end violence against Women and Girls*. Progress Report 2010-2015.
- HM Government. *Ending violence against Women and Girls*. Strategy 2016-2020
- Houry D, Kaslow NJ, Thompson MP. *Depressive symptoms in women experiencing intimate partner violence*. J Interpers Violence. 2005 Nov;20(11):1467-1477.
- Houseman B, Semien G. *Florida Domestic Violence*. StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan. 2021 Aug 6.
- Huecker MR, Malik A, Smock W. *Kentucky Domestic Violence*. StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan. 2021 Feb 8.
- Jack SPD, Petrosky E, Lyons BH, Blair JM, Ertl AM, Sheats KJ, Betz CJ. *Surveillance for Violent Deaths-National Violent Death Reporting System, 27 States, 2015*. MMWR Surveill Summ. 2018 Sep 28;67(11):1-32.
- James M. *Domestic Violence as a Form of Child Abuse: Identification and prevention, National Child Protection Clearinghouse Issues Paper no.2*. Australian Institute of Criminology, Canberra, 1994.

- John N, Casey SE, Carino G, & McGovern T. *Lessons never learned: Crisis and gender-based violence*. Dev World Bioeth. 2020 Jun; 20(2), 65-68.
- Kasturirangan A. *Empowerment and programs designed to address domestic violence*. Violence Against Women. 2008 Dec;14(12):1465-1475.
- Kaukinen C. *The help-seeking of women violence crime victims: Findings from the Canadian violence against women survey*. International Journal of Sociology and Social Policy. 2002; 22(7-8):5-44.
- Khurana B, Seltzer SE, Kohane IS, Boland GW. *Making the “invisible” visible: transforming the detection of intimate partner violence*. BMJ Qual Saf. 2020 Mar;29(3):241-244.
- Koopman C, Ismailji T, Holmes D, Classen CC, Palesh O, Wales T. *The effects of expressive writing on pain, depression and posttraumatic stress disorder symptoms in survivors of intimate partner violence*. J Health Psychol. 2005 Mar;10(2):211-221.
- Kothari CL, Rhodes KV. *Missed opportunities: emergency department visits by police-identified victims of intimate partner violence*. Ann Emerg Med. 2006 Feb;47(2):190-199.
- Kramer A, Lorenzon D, Mueller G. *Prevalence of intimate partner violence and health implications for women using emergency departments and primary care clinics*. Womens Health Issues. 2004 Jan-Feb;14(1):19-29.
- Kurz D. *Social Science Perspectives and Wife Abuse: Current Debates and Future Directions*. Gend Soc 3 (1989): 501-513.
- Lattanzi G, *Codice penale annotato con la giurisprudenza*, Milano, Giuffrè, 2008.
- Le BT, Dierks EJ, Ueeck BA, Homer LD, Potter BF. *Maxillofacial injuries associated with domestic violence*. J Oral Maxillofac Surg. 2001 Nov;59(11):1277-1283.
- Lent B. *Wife abuse in pregnancy: the role of the physician*. Perinatal Outreach Program of Southwestern Ontario Newsletter 1991; 9: 1-2.
- Lesserman J, Li Z, Drossman DA, Hu YJB. *Selected symptoms associated with sexual and physical abuse history among female patients with gastrointestinal disorders: The impact in subsequent healthcare visits*. Psychol Med. 1998 Mar; 28(2):417-425.
- Lipsky S, Caetano R, Field CA, Bazargan S. *The role of alcohol use and depression in intimate partner violence among black and Hispanic patients in an urban emergency department*. Am J Drug Alcohol Abuse. 2005;31(2):225-242.
- Loder RT, Momper L. *Demographics and fracture patterns of patients presenting to US emergency departments for intimate partner violence*. J Am Acad Orthop Surg Glob Res Rev 2020 Feb 18;4: e20.00009.
- MacMillan HL, Wathen CN. *Children’s exposure to intimate partner violence*. Child Adolesc Psychiatr Clin N Am. 2014 Apr;23(2):295-308, VIII-IX.

- Mahon L. *Common characteristics of abused women*. Issues Ment Health Nurs. Jan-Jun 1981;3(1-2):137-157.
- Martin D. *Battered Wives*. New York, Gulf & Western Corp, 1976.
- Martin SL, Li Y, Casanueva C, Harris-Britt A, Kupper LL, Cloutier S. *Intimate partner violence and women's depression before and during pregnancy*. Violence Against Women. 2006 Mar;12(3):221-239.
- Matoori S, Khurana B, Chadwick Balcom M, Froehlich JM, Janssen s, Forstner R, King AD, Koh DM, Gutzeit A. *Addressing intimate partner violence during the COVID-19 pandemic and beyond: how radiologists can make a difference*. Eur Radiol. 2021 Apr;31(4):2126-2131.
- Mazza M, Marano G, Lai C, Janiri L, Sani G. *Danger in danger: Interpersonal violence during COVID-19 quarantine*. Psychiatry Res. 2020 Jul;289:113046.
- McClenen J, Keys AM, Day M. *Social Work and Family Violence. Theories, Assessment, and Intervention*, Springer, 2016.
- McFarlane J, Gondolf E. *Preventing abuse during pregnancy: a clinical protocol*. MCN; Am J Matern Child Nurs. Jan-Feb 1998; 23(1):22-26;quiz 27.
- McFarlane J, Malecha A, Gist J, Watson K, Batten E, Hall I, Smith S. *Increasing the safety-promoting behaviors of abused women*. Am J Nurs. 2004 Mar; 04(3):40-50. quiz 50-41.
- McFarlane JM, Groff JY, O'Brien JA, Watson K. *Behaviors of children who are exposed and not exposed to intimate partner violence*. Pediatrics. 2003 Sep;112(3 pt 1):e202-e207.
- McFarlane, J.; Parker, B. *Abuse during pregnancy: A protocol for prevention and intervention*. New York: National March of Dimes Education Foundation, 1994.
- McNeely RL, Mann CR. *Domestic Violence Is a Human Issue*. J Interpers Violence. 1990:129-139.
- McNeely RL, Robinson-Simpson G. *The Truth About Domestic Violence: A Falsely Framed Issue*. Soc Work 32 (1987): 485-490.
- Meadows LA, Kaslow NJ, Thompson MP, Jurkovic GJ. *Protective factors against suicide attempt risk among African American women experiencing intimate partner violence*. Am J Community Psychol. 2005 Sep;36(1-2):109-121.
- Ministère des familles, de l'enfance et des droits des femmes. *5ème plan de mobilisation et de lutte contre toutes les violences faites aux femmes 2017-2019*.
- Muhajarine N, D'Arcy C, Edouard L. *Prevalence and predictors of health risk behaviours during early pregnancy: Saskatoon Pregnancy and Health Study*. Can J Public Health. Nov-Dec 1997;88(6):375-379.
- Muhajarine N, D'Arcy C. *Physical abuse during pregnancy: prevalence and risk factors*. CMAJ. 1999 Apr 6; 160(7): 1007-1011.

- Murphy CC, Schei B, Myhr TL, Du Mont J. *Abuse: A risk factor for low birth weight? A systematic review and meta-analysis*. CMAJ. 2001 May 29; 164(11): 1567-1572.
- Murphy CM, O'Leary KD. *Psychological aggression predicts physical aggression in early marriage*. J Consult Clin Psychol 1989;57(5):579-582.
- National Institute of Justice, Centers for Disease Control. *Full Report of the Prevalence, Incidence, and Consequences of Violence Against Women*, novembre 2000.
- Nimkin K, Kleinman PK. *Imaging of child abuse*. Pediatr Clin North Am. 1997 Jun;44:615-635.
- Norris FH, Stevens SP, Pfefferbaum B, Wyche KF, Pfefferbaum RL. *Community resilience as a metaphor, theory, set of capacities, and strategy for disaster readiness*. Am J Community Psychol. 2008 Mar;41(1-2), 127-150.
- Novarese D. *Sul corpo delle donne. Stupro e debitum coniugale in Italia fra Otto e Novecento*, in *Violenza di genere, politica e istituzioni*, a cura di Cocchiara MA, Milano, Giuffrè, 2014.
- Nuttall SE, Graves LJ, Lent B. *Wife battering: an emerging problem in public health*. Can J Public Health 1985; 76: 297-299.
- Pagelow M. *Family Violence*. New York, Praeger, 1984.
- Parker B, McFarlane J, Soeken K, Silva C, Reel S. *Testing an intervention to prevent further abuse to pregnant women*. Res Nurs Health. 1999; 22(1):59-66.
- Parker B, McFarlane J, Soeken K. *Abuse during pregnancy: effects on maternal complications and birth weight in adult and teenage women*. Obstet Gynecol. 1994; 84(3):323-328.
- Patti S. *Codificazioni ed evoluzione del diritto privato*, Roma-Bari, Laterza, 1999.
- Peterman A, Potts A, O'Donnell M, Thompson K, Shah N, Oertelt-Prigione S, van Gelder N. *Pandemics and violence against women and children*. Center for Global Development Working Paper. 2020;528.
- Pleck E, Pleck JH, Grossman M, Bart P. *The Battered Date Syndrome: A Comment on Steinmetz's Article*. Victimology 4.1977-78: 131-140.
- Puccini C. *Istituzioni di Medicina Legale*, VI edizione, Milano, Casa Editrice Ambrosiana, 2003.
- Ramsay J, Richardson J, Carter YH, Davidson LL, Feder G. *Should health professionals screen women for domestic violence? Systematic review*. BMJ. 2002 Aug 10;325(7359):314.
- Reis BY, Kohane IS, Mandl KD. *Longitudinal histories as predictors of future diagnoses of domestic abuse: modelling study*. BMJ. 2009 Sep 29;339:b3677.
- Rivara FP, Anderson ML, Fishman P, Bonomi AE, Reid RJ, Carrell D, Thompson RS. *Healthcare utilization and costs for women with a history of intimate partner violence*. Am J Prev Med. 2007 Feb; 32(2):89-96.

- Roesch E, Amin A, Gupta J, Garcia-Moreno C. *Violence against women during COVID-19 pandemic restrictions*. *BMJ* 2020 May;369:m1712.
- Sabria B, Hartleya M, Sahab J, Murrayb S, Glass N, Campbell JC. *Effect of COVID-19 pandemic on women's health and safety: A study of immigrant survivors of intimate partner violence*. *Health Care Women Int*. 2020; 41(11-12): 1294-1312.
- Sanchez SE, Qiu C, Perales MT, Lam N, Garcia P, Williams MA. *Intimate partner violence (IPV) and preeclampsia among Peruvian women*. *Eur J of Obstet Gynecol Reprod Biol*. 2008; 137(1):50-55.
- Schumacher JA, Coffey SF, Norris FH, Tracy M, Clements K, & Galea S. *Intimate partner violence and Hurricane Katrina: Predictors and associated mental health outcomes*. *Violence Vict*. 2010;25(5), 588-603.
- Sentencing Council. *Overarching principles: Domestic Abuse. Definitive Guideline*, 2018.
- Shupe A, Stacey WA, Hazelwood LR. *Violent Men, Violent Couples: The Dynamics of Domestic Violence*, Lexington, Lanham, Lexington Books, 1987.
- Smith SG, Zhang X, Basile KC, Merrick MT, Wang J, Kresnow M, Chen J. *The National Intimate Partner and Sexual Violence Survey (NISVS): 2015 Data Brief-Updated Release*. Atlanta, GA: National Center for Injury Prevention and Control, Centers for Disease Control and Prevention, 2018.
- Steinmetz SK. *The Battered Husband Syndrome*. *Victimology: An International Journal* 2 (3/4) (1977-78): 499-509.
- Stewart DE, Cecutti A. *Physical abuse in pregnancy*. *CMAJ*. 1993 Nov 1;149(9):1257-1263.
- Straus M, Gelles R, Steinmetz S. *Behind Closed Doors: Violence in the American Family*. New York, Anchor, 1980.
- Straus MA, Gelles RJ. *Societal Change and Change in Family Violence From 1975 to 1986 as Revealed by Two National Surveys*. *J Marriage Fam* 48. 1986: 465-479.
- Straus, MA. *Physical Assault by Wives: A Major Social Problem*, in Gelles RJ, Loseke DR. *Current Controversies on Family Violence*, Newbury Park, Sage Publications, 1993, pp. 67-87.
- Straus, MA. *Wifebeating: How Common and Why*. *Victimology: An International Journal* 2 (3/4) 1977-78: 443-458.
- Thompson MP, Kaslow NJ, Kingree JB. *Risk factors for suicide attempts among African American women experiencing recent intimate partner violence*. *Violence Vict*. 2002 Jun;17(3): 283-295.
- Thornton RLJ, Powe NR, Roter D, Cooper LA. *Patient-physician social concordance, medical visit communication and patients' perceptions of health care quality*. *Patient Educ Couns*. 2011 Dec;85(3):e201-208.

Tjaden P, Thoennes N. *Full Report of the Prevalence, Incidence, and Consequences of Violence Against Women: Findings from the National Violence Against Women Survey*. U.S. Department of Justice, Office of Justice Programs, National Institute of Justice, 2000, pp. 25-26.

United Nations. *Policy brief: The impact of COVID-19 on women*. United Nations, 2020.

Usher K, Bhullar N, Durkin J, Gyamfi N, Jackson D. *Family violence and COVID-19: increased vulnerability and reduced options for support*. *Int J Ment Health Nurs*. 2020 Aug;29(4):549-552.

Valladares E, Ellsberg M, Pena R, Hogberg U, Persson LA. *Physical partner abuse during pregnancy: a risk factor for low birth weight in Nicaragua*. *Obstet Gynecol*. 2002; 100(4):700-705.

van Gelder N, Peterman A, O'Donnell M, Potts A, Thompson K, Shah N, & Oertelt-Prigione S. *COVID-19: Reducing the risk of infection might increase the risk of intimate partner violence*. *Eclinical Medicine the Lancet*. 2020 Apr. 11;21: 100348.

Vittorini Giuliano S, Sorgato A, *Reati su soggetti deboli. Percorsi giurisprudenziali*. Milano, Giuffrè, 2009, p. 252.

Volz V. *On the Domestic Violence Frontlines*. Philanthropy Women. 2020.

Walker LE. *The Battered Woman*. New York, Harper-Collins, 1980.

Walker LE. *The battered women syndrom study* in Finkelhor D, Gelles RJ, Hotaling GT, Straus Murray A. *The dark side of families: Current family violence research*. Beverly Hills, Sage, 1983.

Wardell L, Gillespie DL, and Leffler A. *Science and Violence Against Wives* in Finkelhor D, Gelles RJ, Hotaling GT, Straus Murray A. *The dark side of families: Current family violence research*. Beverly Hills, Sage, 1983.

Weitzman A, Behrman JA. *Disaster, Disruption to family life, and intimate partner violence: The case of the 2010 Earthquake in Haiti*. *Sociological Science*. 2016;3(9), 167-189.

Woods AB, Page GG, O'Campo P, Pugh LC, Ford D, Campbell JC. *The mediation effect of posttraumatic stress disorder symptoms on the relationship of intimate partner violence and IFN-gamma levels*. *Am J Community Psychol*. 2005 Sep;36(1-2):159-175.

Woods SJ. *Intimate partner violence and post-traumatic stress disorder symptoms in women: what we know and need to know*. *J Interpers Violence*. 2005 Apr;20(4):394-402.

Wu V, Huff H, Bhandari M. *Pattern of physical injury associated with intimate partner violence in women presenting to the emergency department: a systematic review and meta-analysis*. *Trauma Violence Abuse*. 2010 Apr;11(2):71-82.

Yoshihama M, Horrocks J. *The relationship between intimate partner violence and PTSD: an application of Cox regression with time-varying covariates*. *J Trauma Stress*. 2003 Aug;16(4):371-380.

Zero O, Geary M. *COVID-19 and Intimate Partner Violence: A Call to Action*. *R I Med J* (2013). 2020 Jun 1;103(5):57-59.

Zlotnick C, Johnson DM, Kohn R. *Intimate partner violence and long-term psychosocial functioning in a national sample of American women*. J Interpers Violence. 2006 Feb;21(2):262-275.

<https://time.com/5803887/coronavirus-domestic-violence-victims/>

<https://philanthropywomen.org/article/on-the-domestic-violence-frontlines-during-covid-19>.

https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/diritti_uguaglianze/2020/04/08/guterres-fermare-orribile-fiammata-di-violenza-domestica_608c9a42-74d6-401f-ab89-3309c3d79ad4.html.

<https://www.cdc.gov/violenceprevention/intimatepartnerviolence/riskprotectivefactors.html>.

<https://www.filodiritto.com/violenza-sessuale-di-gruppo-come-e-punibile-chi-non-partecipa>.

https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/tiziana_cantone_e_stata_uccisa_ultime_notizie_oggi_indagine_omicidio_tracce_maschili_nel_foulard-5694493.html).

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_on_covid_impact_on_women_9_apr_2020_updated.pdf.

<https://www.uspreventiveservicestaskforce.org>.

www.repubblica.it/online/fatti/jeans/protesta/protesta/html.

<https://www.providencejournal.com/news/20200326/with-many-stuck-at-home-ri-advocates-concerned-about-increase-in-domestic-violence>.

Bibliografia giuridica

Leggi nazionali

- L. 1° dicembre 1970 n. 898
- L. 19 maggio 1975 n. 151
- L. 15 febbraio 1996 n. 66
- L. 4 aprile 2001 n.154
- L. 9 gennaio 2006, n. 7
- L. 6 febbraio 2006 n. 38
- L. 23 aprile 2009, n. 38
- L. 1° ottobre 2012 n. 172
- L. 27 giugno 2013, n. 77
- L.15 ottobre 2013, n. 119
- L. 13 luglio 2015, n. 107
- L. 7 agosto 2015 n. 124
- L. 7 luglio 2016 n. 122
- L. 11 gennaio 2018 n. 4
- L. 19 luglio 2019 n. 69
- D.lgs. 28 dicembre 2013 n. 154
- D.lgs. 15 giugno 2015 n. 80
- D.lgs. 15 dicembre 2015 n. 212
- R.D. 19 ottobre 1930 n. 1398
- R.D. 16 marzo 1942 n. 262
- D.P.R. 30 maggio 2002 n.115
- D.P.C.M. 24 novembre 2017

Leggi europee

- Direttiva 2012/29/UE
- Ley 27 de 31 de julio 2003
- Ley Organica 11 de 29 de septiembre 2003
- Ley Organica 1 de 28 de diciembre 2004

Ley Organica 3 de 22 de marzo 2007

Real Decreto Ley 9 de 3 de Agosto 2018

LOI n° 2006-399 du 4 avril 2006

LOI n°2010-769 du 9 juillet 2010

LOI n°2012-954 du 6 août 2012

LOI n°2014-873 du 4 août 2014

LOI n°2016-457 du 14 avril 2016

LOI n° 2017-86 du 27 janvier 2017

LOI n° 2018-703 du 3 août 2018

LOI n° 2019-1480 du 28 décembre 2019

Fünzigstes Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuches - Verbesserung des Schutzes der sexuellen Selbstbestimmung (50. StrÄndG k.a.Abk.), del 4 novembre 2016

StGB § 33, Überschreitung der Notwehr

StGB § 174 ss, 4. 11, 2016 Fünzigstes Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuches Verbesserung des Schutzes der sexuellen Selbstbestimmung)

StGB § 174- 184 Verbreitung pornographischer Schriften

StGB § 177 S Sexueller Übergriff; Sexuelle Nötigung; Vergewaltigung

StGB § 238 Nachstellung

Sexual Offences Act 2003

Domestic Violence, Crime and Victims Act 2004

Domestic Violence, Crime and Victims (Amendment) Act 2012

Protection of Freedoms Act 2012

Violence Against Women, Domestic Abuse and Sexual Violence Act, 2015 (Wales)

Crime and Security Act 2010 December 2016

Abusive Behaviour and Sexxual harm Act, 2016 (Scotland)

Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence (Ratification of Convention) Act 2017

Corte di Cassazione

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 2851 del 09 settembre 1996

Cassazione penale, Sez. III, n. 1040 del 06 febbraio 1997

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 4426 del 13 maggio 1997

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 1346 del 05 febbraio 1998

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 66551 del 05 giugno 1998

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 1636 del 10 febbraio 1999

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 11541 del 11 ottobre 1999

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 2941 del 03 novembre 1999

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 860 del 27 gennaio 2000

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 1911 del 21 febbraio 2000

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 1913 del 21 febbraio 2000

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 2512 del 29 febbraio 2000

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 4005 del 30 marzo 2000

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 4402 del 10 aprile 2000

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 1405 del 04 maggio 2000

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 6464 del 1° giugno 2000

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 7772 del 04 luglio 2000

Cassazione penale, Sez. Unite, sentenza n. 13 del 05 luglio 2000

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 11278 del 03 novembre 2000

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 3553 del 07 dicembre 2000

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 3990 del 1° febbraio 2001

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 21577 del 28 maggio 2001

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 32513 del 30 settembre 2002

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 12854 del 20 marzo 2003

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 18847 del 22 aprile 2003

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 22936 del 26 maggio 2003

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 28505 del 03 luglio 2003

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 36758 del 25 settembre 2003

Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 45645 del 25 novembre 2003

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 47453 del 11 dicembre 2003

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 2646 del 27 gennaio 2004

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 3348 del 29 gennaio 2004

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 6945 del 19 febbraio 2004

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 14789 del 26 marzo 2004

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 15464 del 1° aprile 2004

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 24212 del 27 maggio 2004

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 25727 del 09 giugno 2004

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 37395 del 23 settembre 2004

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 39936 del 13 ottobre 2004

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 48521 del 17 dicembre 2004

Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 6775 del 22 febbraio 2005

Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 15638 del 27 aprile 2005

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 44246 del 05 dicembre 2005

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 45970 del 19 dicembre 2005

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 549 del 11 gennaio 2006

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 2215 del 19 gennaio 2006

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 6340 del 17 febbraio 2006

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 16292 del 12 maggio 2006

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 21167 del 20 giugno 2006

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 33464 del 05 ottobre 2006

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 33662 del 06 ottobre 2006

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 40443 del 12 dicembre 2006

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 8047 del 27 febbraio 2007

Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 14141 del 05 aprile 2007

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 25112 del 02 luglio 2007

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 35492 del 25 settembre 2007

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 38261 del 17 ottobre 2007

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 42111 del 15 novembre 2007

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 4532 del 29 gennaio 2008

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 27762 del 08 luglio 2008

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 28815 del 11 luglio 2008

Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 3764 del 27 gennaio 2009

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 16757 del 21 aprile 2009

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 15089 del 20 aprile 2010

Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 15619 del 23 aprile 2010

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 19732 del 25 maggio 2010

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 20578 del 1° giugno 2010

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 20766 del 03 giugno 2010

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 21336 del 04 giugno 2010

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 24298 del 25 giugno 2010

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 34212 del 22 settembre 2010

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 8775 del 04 marzo 2011

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 11958 del 24 marzo 2011

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 17210 del 03 maggio 2011

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 26369 del 06 luglio 2011

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 29514 del 22 luglio 2011

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 39710 del 03 novembre 2011

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 44424 del 30 novembre 2011

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 1183 del 16 gennaio 2012

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 37916 del 1° ottobre 2012

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 40565 del 16 ottobre 2012

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 47869 del 10 dicembre 2012

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 14085 del 26 marzo 2013

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 19033 del 02 maggio 2013

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 10248 del 04 marzo 2014

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 49990 del 1° dicembre 2014

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 967 del 13 gennaio 2015

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 4674 del 02 febbraio 2015

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 23272 del 29 maggio 2015
Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 24683 del 11 giugno 2015
Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 41214 del 14 ottobre 2015
Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 40663 del 29 settembre 2016
Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 49597 del 22 novembre 2016
Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 38616 del 02 agosto 2017
Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 43164 del 21 settembre 2017
Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 45589 del 04 ottobre 2017
Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 3648 del 25 gennaio 2018
Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 16046 del 11 aprile 2018
Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 48291 del 21 giugno 2018
Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 44835 del 08 ottobre 2018
Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 6126 del 07 febbraio 2019
Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 8312 del 25 febbraio 2019
Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 42118 del 19 marzo 2019
Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 17676 del 29 aprile 2019
Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 18864 del 06 maggio 2019
Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 29406 del 05 luglio 2019
Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 39044 del 24 settembre 2019
Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 42118 del 15 ottobre 2019
Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 43423 del 23 ottobre 2019
Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 10384 del 06 febbraio 2020
Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 28662 del 16 giugno 2020
Cassazione penale, SSSUU, sentenza n. 27326 del 16 luglio 2020
Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 29096 del 21 ottobre 2020

Corte d'Appello

Corte d'Appello di Firenze, sentenza n. 858 del 03 giugno 2015
Corte d'Appello di Ancona n. 2408 del 23 novembre 2017
Corte d'Assise d'appello di Bologna n. 29 del 14 novembre 2018

Corte Europea

